

SPECIALE

ius17@unibo.it

STUDI E MATERIALI  
DI DIRITTO PENALE

Anno V, n. 2 – maggio-agosto 2012

STALKING NELLE RELAZIONI  
DI INTIMITÀ

a cura di

Maria (Milli) Virgilio

Pubblicazione quadrimestrale registrata  
presso il Tribunale di Bologna  
(n. 7775 del 25 luglio 2007)

ISSN: 2239-2424  
ISBN: 978-88-7395-821-5

Rivista pubblicata con il contributo di



ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE ANTONIO CICU  
PROGETTI RFO

*Direzione*

Stefano Canestrari, Gaetano Insolera, Nicola Mazzacava (Direttore responsabile), Massimo Pavarini, Filippo Sgubbi e Luigi Stortoni

*Redazione*

Enrico Amati, Francesco Cardile, Francesca Consorte, Désirée Fondaroli, Emanuela Fronza, Alessandro Gamberini, Bruno Guazzaloca, Vittorio Manes, Antonio Pintor, Kolis Summerer, Alessandro Valenti (Segretario) e Marco Zincani

*Comitato scientifico*

Živojin Aleksić (Università di Beograd), Javier Alvarez Garcia (Università di Madrid-Carlos III), Kai Ambos (Università di Göttingen-Georg August), Roser Bach Fabregó (Magistrata in Barcelona), Nilo Batista (Università Statale di Rio de Janeiro), Alberto Cadoppi (Università di Parma), Luisa Cuerda Arnau (Università di Castellón), Miriam Cugat Mauri (Università Autonoma di Barcelona), Fábio Roberto D'Ávila (Università Cattolica Pontificia di Rio Grande do Sul), José De Faria Costa (Università di Coimbra), Luciano Eusebi (Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza), Giovanni Fiandaca (Università di Palermo), Antonio Fiorella (Università di Roma-Tre), Luigi Foffani (Università di Modena e Reggio Emilia), Gabriele Fornasari (Università di Trento), Ramón García Alberó (Università di Lleida), Mercedes García Arán (Università Autonoma di Barcelona), Nicolás García Rivas (Università di Castilla-La Mancha), Miguel Angel Gimeno Jubero (Magistrato in Barcelona), Fausto Giunta (Università di Firenze), Jose Luis González Cussac (Università di Castellón), Giovanni Grasso (Università di Catania), Vid Jakulin (Università di Ljubljana), Alessio Lanzi (Università di Milano-Bicocca), Manfred Maiwald (Università Georg-August di Göttingen), Adelmo Manna (Università di Foggia), Alessandra Melchionda (Università di Trento), Fermín Morales Prats (Università Autonoma di Barcelona), Victor Moreno Catena (Università di Madrid-Carlos III), Tullio Padovani (Scuola Superiore S. Anna di Pisa), Michele Papa (Università di Firenze), Daniel Pastor (Università di Buenos Aires), Berislav Pavišić (Università di Rijeka), Guillermo Portilla Contreras (Università di Jaen), Domenico Pulitanò (Università di Milano-Bicocca), Gonzalo Quintero Olivares (Università di Tarragona), Eduardo Ramón Ribas (Università delle Isole Baleari), Carlos Ramos Rubio (Magistrato in Barcelona), Carlos María Romeo Casabona (Università di Deusto e dei Paesi Baschi di Bilbao), Helmut Satzger (Università di München), Francesco Tagliarini (Università di Bergamo), Josep Maria Tamarit Sumalla (Università di Lleida), Fernando Tenorio Tagle (Università Nazionale Autonoma del Messico di Ciudad de México), Inmaculada Valeije Alvarez (Università di Vigo), Michel Van De Kerchove (Università Saint-Louis di Bruxelles), John Vervaele (Università di Utrecht), Julio Virgolini (Università di Buenos Aires), Andrew Von Hirsch (Università di Cambridge), Eugenio Raúl Zaffaroni (Università di Buenos Aires) e Marco Zanotti (Università di Udine)

*Sede*

Scuola Superiore di Studi Giuridici  
Facoltà di Giurisprudenza  
Università di Bologna  
Via Belmeloro 12  
40126 Bologna  
Posta elettronica: ius17@unibo.it  
Telefax: (+39) 051.22.10.19  
(presso l'Editore Bononia University Press)

© Bononia University Press  
Tutti i diritti riservati

Acquisto copie e spedizione in abbonamento  
Bononia University Press  
Via Farini 37 – 40124 Bologna  
Tel.: (+39) 051.23.28.82 – fax: (+39) 051.22.10.19  
info@buponline.com – www.buponline.com

In copertina: Paolo Uccello, *La caccia nella foresta* (part.), 1470

Grafica: Alessio Bonizzato  
Design logo "Ius17": Lucio Mondini  
Impaginazione: Lucia Bottegaro  
Stampa: Editografica – Rastignano (BO)

# INDICE

---

- 5 Maria (Milli) Virgilio *Introduzione*
- 9 Maria (Milli) Virgilio *Emergenza stalking. Dalla violenza sessuale alla sicurezza pubblica (1996-2009)*
- 17 Tommaso Guerini *Il delitto di atti persecutori. Tra carenza di determinatezza e marketing penale*
- 47 Silvia Santunione,  
Alessandra Serra,  
Maria (Milli) Virgilio *Le condotte persecutorie nella giurisprudenza. Raccolta di massime*
- 61 Alessandra Serra *La giurisprudenza nazionale sullo stalking commentata dal magistrato alla luce della esperienza locale*
- 67 Susi Pelotti,  
Annamaria Govi,  
Federica Fersini,  
Francesca Ingravallo *Aspetti medico legali dello stalking*
- 93 Giuseppa (Giusi) Sapienza *Ammonimento per gli atti persecutori e divieto di avvicinamento*
- 119 Giancarlo Salsi *Lo stalking nella esperienza bolognese di Questura e Procura. Dati e valutazioni*
- 137 Maria (Milli) Virgilio *Esperienze e punti di vista sullo stalking: le risposte a un questionario*
- 147 Maria (Milli) Virgilio *Conclusioni*

## APPENDICE

- 151 1. Il testo della legge vigente, come modificata dalla L. n. 172 del 2012  
155 2. Rapporto Istat 2006 del 21 febbraio 2007 (estratto)  
156 3. Delega standard della Procura di Rimini  
157 4. Indicazioni della Procura della Repubblica di Ancona per il reato  
di maltrattamenti  
166 5. La violenza contro le donne rilevante per il diritto penale  
172 6a. Istanbul Convention, COE 11 maggio 2011 (en) / 6b. La Convenzione di  
Istanbul del Consiglio d'Europa 11 maggio 2011 (it)



# INTRODUZIONE

---

*Maria (Milli) Virgilio*

Sono ormai decorsi più di quattro anni dal 25 febbraio 2009, data di effettivo ingresso nel nostro sistema giuridico del gruppo di norme relativo al c.d. “stalking”. Il nuovo reato è stato introdotto del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, pubblicato in G.U. n. 45 del 24 febbraio 2009 e convertito con modificazioni (ma non sul punto in questione) in legge 23 aprile 2009, n. 38<sup>1</sup>.

È dunque già possibile tracciare un bilancio significativo.

Il nuovo strumento giuridico è alquanto articolato, perché comprende, oltre al delitto di “atti persecutori” (inserito nel codice penale come art. 612-*bis*), anche la misura dell’ammonimento disposta dal questore, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (inserito come art. 282-*bis* c.p.p. nel codice di procedura penale tra le misure cautelari personali coercitive), l’estensione agli atti persecutori delle regole sull’incidente probatorio (artt. 392 e 398 c.p.p.) e sull’esame dei testimoni (art. 498 c.p.p.), nonché la previsione di “misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori” da parte di forze dell’ordine, presidi sanitari e istituzioni pubbliche che ricevano dalla vittima notizia del reato, e infine la istituzione di un numero verde nazionale (poi individuato nel n. 1522, già funzionante per la Rete Nazionale Antiviolenza). Si aggiunga la modifica in tema di omicidio che ha aggiunto all’art. 576 una ulteriore circostanza aggravante qualora il fatto sia commesso «5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-*bis* nei confronti della stessa persona offesa».

L’indagine che presentiamo è focalizzata sulla fattispecie penale del delitto di atti persecutori e sulla misura dell’ammonimento.

Dobbiamo anche precisare che abbiamo inteso circoscrivere il nostro campo di lavoro a quella particolare tipologia di stalking che è realizzata nell’ambito delle relazioni affettive e di intimità, quelle cioè tra partners ed ex partners a prescindere dal requisito della convivenza, benché la disamina giurisprudenziale e casistica mostri (sia per l’ammonimento che per il delitto) che gli atti persecutori sono posti in essere nell’ambito di una varia tipologia di relazioni interindividuali, cioè nelle relazioni condominiali, intergenerazionali, di prestazione professionale, e dunque ben oltre che nelle relazioni affettive o di intimità. Tuttavia proprio nelle relazioni di intimità (o quantomeno in quelle percepite e/o vissute come tali dallo/a stalker) si collocano quantitativamente la maggioranza delle vicende emerse nella

---

<sup>1</sup> In appendice è consultabile il testo della legge vigente, come modificato dalla l. n. 172/2012.

giurisprudenza e nella casistica. In tale ambito, benché non manchino stalker donne (talora anche nei confronti di altre donne), la prevalenza è nettamente quella di un autore stalker maschile nei confronti di una parte offesa femminile. Dunque è su questa specifica tematica che abbiamo mirato l'attenzione perché questo della relazione uomo/donna ci sembra il contesto non solo più frequente, ma anche più delicato, problematico e controverso (benché le norme usino un linguaggio neutro senza distinzioni di genere, sesso, orientamento sessuale delle individualità in conflitto; del resto sono rigorosamente neutri i testi normativi sia della previsione penale degli atti persecutori sia delle due misure dell'ammonimento e del divieto di avvicinamento).

Dobbiamo preliminarmente dare atto del pieno successo linguistico di "stalking" e "stalker". Tali termini non solo sono entrati nel linguaggio comune, ma – dobbiamo costatarlo – hanno ormai assunto una indubbia primazia nel lessico della violenza maschile sulle donne, tanto da essere sovente utilizzati per esprimerla e sintetizzarla. Si è infatti affermata diffusamente la tendenza a ricondurre tutte le forme di violenza sulle donne (indistintamente dalle più inaccettabili e traumatiche a quelle meno lesive) al termine inglese venatorio del "braccare" o "fare la posta", lo stalking del cacciatore, così alimentando la nociva confusione tra linguaggio giuridico e politico/sociologico in questa materia, e quindi ostacolando – anziché favorire – la condivisione di parole chiave su un tema complesso e arduo quale è quello della violenza maschile sulle donne (lo stesso vale anche per la parola violenza o per femicidio/femminicidio).

È facilmente comprensibile che il termine inglese abbia avuto migliore accoglienza di quello – alquanto improprio – di "atti persecutori". Quello di "molestie assillanti o persistenti" (che pure era suggerito da numerose proposte di legge formulate durante l'iter parlamentare) sarebbe stato più corretto ed intuitivo, nonché più adeguato rispetto al preferito forte riferimento alla "persecuzione", che costituisce un crimine internazionale!

Ma il successo e il potere della parola è andato ben oltre! Infatti, nel lessico comune, lo stalking riesce a veder sovente raccolte in uno stesso ambito, e quindi sostanzialmente equiparate, condotte invece assai diversificate tra loro, che spaziano dagli atti persecutori fino all'omicidio/femicidio. Eppure, secondo l'art. 612-*bis*, gli atti persecutori consistono in "condotte reiterate", che comprendono sia fatti di per sé non violenti (e leciti come un regalo o un messaggio non graditi) sia l'azione di chi "minaccia o molesta", e quindi pone in essere atti sì violenti, ma solo se intesi nel senso (non giuridico) di essere riconducibili alla categoria sociologica della violenza di forma psicologica, escludendo le altre forme di violenza (fisica, sessuale, economica)<sup>2</sup>.

Che lo stalker sia – indifferentemente – il violento assassino o il violento molestatore crea perplessità e incomprensione su tutti i piani, rispetto all'agire, al riconoscimento della violenza e alla sua emersione, nonché è controproducente quanto alla individuazione degli strumenti di contrasto. Tale effetto negativo è acuito dalla peculiare funzione del reato rispetto ai beni protetti. Lo stalking infatti tutela il bene della libertà morale (nella specificazione del diritto all'autodeterminazione), prima e perché non vengano compromessi altri beni:

---

<sup>2</sup> Vedi appendice 5. Tale terminologia è ora normata dalla convenzione del Consiglio d'Europa per prevenire e contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, firmata dall'Italia il 27 settembre 2012 e in attesa di ratifica ([www.coe.int/conventionviolence](http://www.coe.int/conventionviolence)). La Convenzione all'art. 3 prevede le definizioni di: violenza contro le donne, violenza domestica, genere, violenza basata sul genere, vittima e donne (appendice 6).

la libertà individuale (così è collocato oggi il delitto di violenza sessuale dopo la l. n. 66 del 1996), la vita e la incolumità individuale (c.d. tutela anticipata).

L'effetto ulteriormente singolare è che spesso, a dichiararsi vittima di stalking, è proprio la donna stessa che subisce violenza: nella sua narrazione, la donna che ha subito (o sta subendo) violenza fisica, psicologica, sessuale (o che ha subito maltrattamenti o violenza sessuale, per utilizzare il linguaggio giuridico, e così tradurre la violenza e le sue forme nelle figure tipificate di reato) definisce come stalking qualsiasi tipologia di violenza perpetrata. Insomma lo stalking si afferma come più narrabile di altre forme di violenza e come più dicibile di altri tipi di reato.

Capire quanto tutto questo dipenda dalla strutturazione della legge (imprecisa e affrettata) e dalla sua collocazione nell'ambito della legislazione di emergenza e di sicurezza pubblica (con annesso contributo dei mezzi di comunicazione) è uno dei passaggi obbligati di questo lavoro a più voci.

Per meglio comprendere, abbiamo analizzato, anche nella connessione tra loro, il delitto, l'ammonimento e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, mettendo in luce le dinamiche che i tre istituti possono determinare nella operatività, sia prima sia durante la indagine penale.

Abbiamo inoltre inteso correlare le specifiche previsioni legislative sullo stalking al contesto più ampio degli altri strumenti con cui il nostro ordinamento giuridico affronta la violenza nelle relazioni di intimità. Ci riferiamo innanzitutto alle altre fattispecie penali: i maltrattamenti dell'art. 572 (ora «maltrattamenti contro familiari e conviventi» dopo la modifica della legge n. 172 del 2012), la minaccia dell'art. 612, la violenza privata dell'art. 610 ecc. Ma ci riferiamo anche al complessivo panorama delle «misure» attualmente disponibili nel nostro ordinamento contro le relazioni interpersonali violente, principalmente in ambito «familiare», quelle introdotte dalla l. n. 154 del 2001, misure contro la violenza nelle relazioni familiari (quella penalistica dell'allontanamento dalla casa familiare e quella civilistica degli ordini di protezione contro gli abusi familiari).

Lo studio è completato da una analisi giurisprudenziale, presentata in forma sintetica, per sole massime di sentenze da noi rielaborate, ma con una attenzione alla effettività: abbiamo voluto evidenziare, per ogni decisione reperibile in forma integrale, le specifiche condotte di reato portate alla attenzione della autorità giudiziaria, quali risultanti dalla motivazione delle sentenze, precisando ed elencando in quali concrete azioni lo stalking si sia manifestato.

Inoltre abbiamo dedicato a tale forma di violenza psicologica una trattazione su taluni delicati aspetti, sinora meno esplorati, ma rilevanti, come quelli medico-legali, tra cui in particolare la valutazione del danno non patrimoniale derivante dal reato.

L'altro sforzo che accomuna autrici e autori qui impegnati è di coniugare il dato più rigorosamente tecnico-scientifico con rilevazioni capaci di cogliere la reale effettività dei nuovi strumenti.

La disponibilità e la collaborazione della Questura e della Procura della Repubblica di Bologna ci hanno consentito di indagare la nuova normativa nella ottica della effettività. I numeri degli ammonimenti richiesti e erogati dal Questore e quelli delle notizie di reato pervenute alla Procura per il delitto di atti persecutori illustrano i dati quantitativi della emersione, in uno spaccato territoriale completo e dunque significativo già di per sé (oltre che potenzialmente comparabile con altre realtà territoriali).

La raccolta dei dati locali bolognesi è stata accompagnata e completata da una indagine qualitativa, condotta tramite interviste agli uffici competenti della questura e a tutti i sei sostituti procuratori assegnatari dei fascicoli per stalking in quanto appartenenti al gruppo c.d. Fasce Deboli. I risultati sono stati di tale interesse da suggerire di allargare il campo territoriale sottoponendo il predisposto questionario anche a alcune altre procure di altri circondari nel distretto (Modena, Parma, Rimini) e fuori distretto (Ancona, Latina, Marsala, L'Aquila, Lecce, Catania).

Pur nella limitatezza dei riferimenti territoriali, le risultanze così raccolte ci sembrano in grado di proporre spunti e indicazioni idonei a contribuire alla elaborazione di un modello di rilevazione nazionale nell'ambito dell'auspicato – ormai da troppo tempo – Osservatorio nazionale sulla violenza di genere.

È un primo tentativo di ricerca, ma caratterizzato da uno sforzo di articolazione verso i vari e diversi livelli implicati dalle norme, considerando dal testo di legge (*law in the books*) alla effettività (*law in action*).

Certo, per quanto concerne il momento giudiziario, il riferimento al solo dato delle notizie di reato pervenute alla procura è inconfutabilmente del tutto parziale e insufficiente, posto che focalizza solo la prima e iniziale fase ed è pertanto monco di tutti i possibili sviluppi processuali successivi. Tale criticità (valida per tutti i tipi di reati e dunque anche per quelli riconducibili alla violenza maschile sulle donne) è ancor più rilevante rispetto a una fattispecie che presenta le peculiari caratteristiche che già abbiamo sottolineato, contrassegnata cioè dalla capacità di assorbire (e quindi occultare) altre ipotesi di reato, che ben potrebbero emergere solo in successive fasi di indagine e giudizio: un notizia di reato, nata e registrata come stalking, solo in un secondo momento potrebbe essere qualificata e contestata come maltrattamenti o violenza sessuale.

Una ulteriore criticità, sempre legata alla particolare natura della fattispecie delittuosa, risiede nel rapporto fra stalking e altri reati susseguitisi nel tempo. Già i lavori preparatori mettevano in luce il ruolo degli atti persecutori quali «precursori di più efferate aggressioni» (così il d.d.l. n. 2169 del 2007). E purtroppo sovente nella casistica (e nella cronaca!) si costata e denuncia che delitti e violenze erano stati anticipati da molestie reiterate (talora anche segnalate e querelate). Una rigorosa ricerca in merito sarebbe doverosa. In proposito il metodo di ricerca più corretto dovrebbe verificare a posteriori nelle decisioni giudiziarie come e quali delitti violenti siano stati preceduti da condotte di stalking<sup>3</sup>.

Tutte le sopra indicate ampie prospettive di ricerca non impediscono che già sin d'ora in questa sede si possano formulare giudizi, valutazioni e bilanci sulla nuova normativa e si possano altresì sviluppare già qui alcune implicazioni derivanti dalla concreta applicazione, anche nella prospettiva di modifiche legislative.

---

<sup>3</sup> La prima iniziativa in tal senso è quella del Modena *Group on stalking*, riportata in L. DE FAZIO, C. SGARBI, a cura di, *Stalking e rischio di violenza. Uno strumento per la valutazione e la gestione del rischio*, Franco Angeli, Milano, 2012.



# EMERGENZA STALKING: DALLA VIOLENZA SESSUALE ALLA SICUREZZA PUBBLICA (1996-2009)

---

*Maria (Milli) Virgilio*

Il tema degli atti persecutori è entrato nel nostro ordinamento tramite l'inserimento in un testo legislativo (decreto legge, poi convertito in legge, con modificazioni non su questo punto) il cui titolo rimanda espressamente ad una molteplicità eterogenea di tematiche: «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori». È un titolo che reca con sé i segni di una vicenda parlamentare alquanto travagliata, almeno per un duplice aspetto. Il primo è quello legato ai settori stessi oggetto dell'intervento di modifica legislativa; il secondo attiene all'avvenuto incasellamento dello stalking all'interno della dimensione della sicurezza pubblica, con ricaduta sulla (pre-tesa) urgenza dell'intervento e conseguente scelta della strada governativa del decreto legge, invece di quella parlamentare.

In verità all'inizio si era partiti in tutt'altra direzione. Dalla approvazione, dopo una elaborazione ventennale, della legge contro la violenza sessuale, 15.02.1996, n. 66 recante «Norme contro la violenza sessuale» era rimasto ancora irrisolto il nodo della molestie sessuali, escluse dall'ambito della nuova fattispecie unitaria dell'art. 609-*bis*<sup>1</sup>. Pertanto nella XIV legislatura<sup>2</sup> (30.05.2001-27.04.2006) l'attenzione riformatrice si era ricollegata senza soluzione di continuità al dibattito precedente ed era stata volta preminentemente alle "molestie

---

<sup>1</sup> Sulle molestie sessuali, nella fase prima e dopo la legge n. 66 del 1996, rinviamo ai nostri *Violenza sessuale e norma*, Nuove Ricerche, Ancona, 1996 e *Conflitti di genere: le molestie sessuali nelle codificazioni europee*, in *Crit. Dir.*, 1998, n. 1, p. 41.

<sup>2</sup> Della XIV legislatura ricordiamo:

2002 - Legge 30.07.2002 n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo (è la c.d. Legge Bossi Fini che modifica il Testo Unico n. 286 del 1998, c.d. Legge Turco Napolitano);

2003 - Legge Costituzionale 30.05.2003 n. 1, modifica all'art. 51 della Costituzione (parità tra i sessi; accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive);

2003 - Legge 11.08.2003 n. 228, Misure contro la tratta di persone;

2004 - Legge 19.02.2004 n. 40, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita;

2006 - Legge 9.02.2006 n. 7, Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminili;

2006 - Legge 6.02.2006 n. 38. Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale di bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet;

2006 - Legge 8.02.2006 n. 54, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.

sessuali nei luoghi di lavoro”, oggetto di numerosi testi<sup>3</sup>. Il tema dello stalking comparve sì per la prima volta in quella legislatura, ma si trattò di iniziative isolate. La prima era stata la proposta di legge 8.04.2004, n. 4891/C. del deputato Cossa, che prospettava il delitto di “molestia insistente”, corredato dalla previsione della misura cautelare della prescrizione di non avvicinamento («al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, o al domicilio di parenti, di affini o di conoscenti della stessa»), della diffida da parte dell’autorità giudiziaria e, nel caso di pericolo di reiterazione, di una formale diffida da parte dell’autorità di pubblica sicurezza. Allo stalking era riferito anche un successivo disegno di legge n. 3651/Senato dell’11.11.2005, «Norme per la repressione del fenomeno dell’interferenza molesta nella vita pubblica e privata altrui (stalking)», di iniziativa Del Pennino e altri. Puniva la reiterazione dei fatti di cui agli artt. 610, 615-*bis* e 660.

Occorrerà attendere la XV legislatura (28.04.2006 - 28.04.2008) per veder inserita la fattispecie di stalking all’interno di un testo organico. Tuttavia non riuscirà a approdare a fattivi risultati legislativi. Ci riferiamo all’articolato disegno di legge intergovernativo<sup>4</sup> 25.01.2007 n. 2169/Camera<sup>5</sup>. Si intitolava «Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione di delitti contro la persona e nell’ambito della famiglia, per l’orientamento sessuale, l’identità di genere e ogni altra causa di discriminazione». In 22 articoli erano raccolte proposte in varie direzioni: la promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione, interventi nel sistema di istruzione e formazione, modifiche al sistema sanitario e a quello previdenziale, rilevazioni statistiche su violenza e maltrattamento, istituzione del registro dei centri antiviolenza. Venivano individuati i “diritti delle vittime di reati” con appositi programmi di protezione. Non mancava lo strumentario giuridico tradizionale con modifiche ai delitti contro la famiglia e le persone (ampliamenti della punibilità e aumenti di pene per i maltrattamenti<sup>6</sup>, la sottrazione e trattenimento di minore all’estero, le violenze sessuali, l’omicidio in occasione di violenza sessuale) e con nuove previsioni quali l’adescaamento di minorenne. Contemplava regimi più severi nella prescrizione e nel computo delle circostanze del reato, nonché in alcune disposizioni processuali (giudizio immediato) e nel trattamento penitenziario; possibilità di intervento nel giudizio penale dell’ente locale o del centro antiviolenza; infine correttivi alla attuazione degli ordini di allontanamento.

---

<sup>3</sup> Vedasi, tra tutte, la proposta di legge n. 60/Camera del 30.05.2001 a firma Cordoni e altri.

<sup>4</sup> Prima firmataria la Ministra per i diritti e le pari opportunità, Pollastrini

<sup>5</sup> Erano stati presentati i seguenti p.d.l.: n. 1249/C Bianchi e altri, *Nuove norme per il potenziamento della lotta contro la violenza sessuale*, 29.06.2006; n. 1046/S Del Pennino e altri, *Norme per la repressione del fenomeno dell’interferenza molesta nella vita pubblica e privata altrui (stalking)*, 28.09.2006; n. 1819/C Lussana, *Introduzione del delitto di molestia insistente*, 12.10.2006; n. 1901/C Codurelli e altri, *Introduzione degli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale in materia di molestie persistenti*, 8.11.2006; n. 2033/C Brugger e altri, *Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del codice penale in materia di molestie persistenti*, 6.12.2006; n. 2066/C Incostante, *Nuove disposizioni contro la violenza sessuale*, 14.12.2006; n. 2101/C Mura e altri, *Disposizioni in materia di reati in ambito familiare, di violenza sessuale e di molestie*, 21.12.2006. Definiscono il reato di molestie persistenti, prevedendo anche se in termini diversi una modulazione progressiva delle misure restrittive (diffida, allontanamento, pene pecuniarie, reclusione).

<sup>6</sup> La proposta è ora approvata in forza della legge n. 172 del 2012, esattamente nella stessa identica stesura iniziale, tranne per il massimo della pena: era prevista di venti anni, ora è di ventiquattro.

Era l'art. 13 a prevedere lo stalking (rubricato: atti persecutori); mentre l'art. 18 conteneva la nuova previsione delle condotte motivate da odio o discriminazione fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Sarà proprio tale discusso tema a trovare forti e intransigenti opposizioni, travolgendo con sé anche la normativa anti-stalking. Fatto è che il 17.10.2007 il testo organico originario venne smembrato in due: stalking e omofobia verranno stralciati, divenendo il d.d.l. n. 2169-*ter*. Il resto diventerà il d.d.l. n. 2169-*bis*. Ma si arenerà la discussione di entrambi i disegni.

Con il cambio della legislatura (dal 29 aprile 2008 inizia la XVI legislatura) solo alcune delle varie tematiche iniziali verranno riproposte. Lo stalking (separato dalla omofobia) costituirà oggetto di un apposito d.d.l., n. 1440 «Misure contro gli atti persecutori»<sup>7</sup> presentato alla Camera il 2 luglio 2008<sup>8</sup>, approvato il 29 gennaio 2009 e trasmesso al Senato<sup>9</sup> (S.1348).

Ma, a questo punto, il Governo sceglie di accelerare: decide di procedere con i tempi più brevi del decreto legge governativo, scartando la via parlamentare. Per giustificare la sussistenza del requisito della “straordinaria necessità e urgenza” (indispensabile per scavalcare il Parlamento) motiva apoditticamente sulla base di una (pretesa e non documentata) «allarmante crescita di episodi collegati alla violenza sessuale», come leggiamo nella motivazione stessa del decreto legge d'urgenza 23.02.2009 n. 11.

Nel testo predisposto vengono inseriti il divieto di sostituire il carcere con gli arresti domiciliari e l'obbligo di arresto in flagranza per gli autori di violenza sessuale. Viene riconosciuta la difesa legale a spese dello stato, senza alcun limite di reddito, ma solo per chi ha subito violenza di tipo sessuale. Eppure da anni era stata chiesta a favore di tutte le donne che subiscono la violenza maschile in tutte le sue forme.

Si consolida dunque la linea di politica legislativa che colloca la violenza maschile contro le donne nell'ambito della sicurezza<sup>10</sup>, intesa nella particolare accentuazione della “sicurezza pubblica”. Il decreto legge n. 11 del 2009 sarà infatti intitolato: «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori».

La intitolazione stessa del testo (e di quelli coevi) è significativa: le novità legislative del tempo (di iniziativa esclusivamente governativa), che sono sopraggiunte a modificare le leggi esistenti o a introdurre istituti nuovi in materia di violenza maschile contro le donne, hanno

<sup>7</sup> La relazione illustrativa dell'A.C. 1440 riportava dati dell'Osservatorio nazionale sullo stalking, secondo il quale almeno il 20 per cento degli italiani sono stati vittime di *stalking* tra il 2002 e il 2007. Le persecuzioni hanno per vittime soprattutto le donne. In un caso su due sono ad opera di *ex* mariti, *ex* conviventi o *ex* fidanzati, ma possono essere compiute anche da conoscenti, colleghi o estranei.

<sup>8</sup> Per la discussione il p.d.l. C.1440 fu abbinato con i testi C.35, C.204, C.407, C.667, C787, C.856, C.966, C.1171, C.1231, C.1233, C.1252, C1261.

<sup>9</sup> Erano stati presentati i seguenti p.d.l.: n.451/S, recante «Misure contro le molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale» (Della Monica e altri), 8.05.2008; n. 751/S, recante «Introduzione dell'articolo 609-*ter*.1 del codice penale, concernente il reato di molestie assillanti» (Bianchi), 9.06.2008; n. 795/S, recante «Nuove norme per reprimere le molestie gravi» (Magistrelli) 18.06.2008; n. 861/S, recante «Norme per la repressione del fenomeno dell'interferenza molesta nella vita pubblica e privata altrui (*stalking*)» (Fleres) 1.07.2008.

<sup>10</sup> Per la declinazione secondo il genere del tema securitario resta centrale T. PITCH, C. VENTIMIGLIA, *Che genere di sicurezza. Uomini e donne in città*, Franco Angeli, Milano, 2001.

fatto espresso riferimento nel loro titolo alla “sicurezza pubblica”<sup>11</sup>, declinata prevalentemente come disciplina dei migranti (e relative restrizioni nei loro confronti).

In forza di tale andamento legislativo ha subito un vistoso arretramento la dimensione individuale e soggettiva dei beni giuridici protetti. Il bene giuridico “persona”, che faticosamente la l. 15.02.1996 n. 66, Norme contro la violenza sessuale, aveva valorizzato, eliminando il riferimento alla moralità pubblica e al buon costume (ormai poteva sembrare una conquista definitiva!) è stato nuovamente dissolto in una dimensione superindividuale, quella del bene collettivo e pubblico della “sicurezza pubblica”.

Non meraviglia dunque che lo strumento penalistico sia stato riproposto come la forma privilegiata della attrezzatura giuridica di contrasto della violenza: nuove figure di delitti e aggravamento delle severe pene già previste esprimono e rafforzano – ancora una volta – la filosofia del punitivismo e dell’uso preminentemente simbolico del diritto penale.

La violenza maschile contro le donne viene prospettata come una violenza prevalentemente sessuale, collocando in primo piano la aggressione sessuale nello spazio pubblico da parte di sconosciuti. Era significativa la diversa sanzione riservata all’omicidio aggravato perché commesso in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale o commesso dall’autore di stalking rispetto alla morte derivante dai maltrattamenti: l’ergastolo nei primi due casi, mentre la reclusione da dodici a venti anni nel terzo. Ora – a riequilibrare le pene, verso l’alto – è intervenuta la legge n. 172 del 2012 che all’art. 4 ha elevato a ventiquattro anni il massimo per i maltrattamenti seguiti da morte, aggiungendo la nuova aggravante dell’omicidio in occasione dei maltrattamenti contro familiari e conviventi, sanzionata con l’ergastolo al pari dell’omicidio in occasione di violenza sessuale (nonché in occasione di prostituzione minorile e pornografia minorile – artt. 600-*bis* e *ter* c.p.).

Del resto è ad alcuni tipi di delitti di violenza sessuale che i mezzi di comunicazione dedicano (tuttora, femicidi a parte!) la maggiore visibilità. Emerge – e diventa “emergenza” – lo stupro di strada, che è violenza (sessuale e agita fuori delle relazioni di fiducia) statisticamente minoritaria nell’ambito della violenza maschile contro le donne.

È sintomatica in questo senso la decisione assunta da alcune amministrazioni comunali di costituirsi parte civile solo nei procedimenti penali per violenza sessuale in danno di donne<sup>12</sup>.

È ben vero che alla fine degli anni Settanta la questione della libertà femminile dalla violenza maschile aveva raggiunto lo spazio pubblico con i “processi per stupro” e dunque

---

<sup>11</sup> Il contesto degli interventi legislativi è costituito da:

2008 - Legge 24.07.2008 n. 125. Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 23.05.2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (è la legge che ha modificato i poteri di ordinanza del Sindaco).

2008 - Legge 28.11.2008, n. 186. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2.10.2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina.

2009 - Legge 15.07.2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

2010 - Legge 17.12.2010, n. 217. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12.11.2010 n. 187 recante misure urgenti in materia di sicurezza.

<sup>12</sup> Così i Comuni di Milano e di Roma: per il Comune di Roma vedasi Atto di indirizzo 24.11.2009 contenente «Indirizzi in materia di costituzione di parte civile dell’amministrazione comunale nei procedimenti penali per reati sessuali commessi sulle donne». La ammissibilità di tale scelta difensiva è stata riconosciuta dalla Corte di cassazione penale con sentenza n. 38835 del 2008.

proprio esponendo la forma “sessuale” della violenza<sup>13</sup>. Ma i movimenti delle donne avevano già espresso la consapevolezza che la violenza maschile non era solo sessuale, ma anche fisica, psicologica, economica. Anzi la violenza era prevalentemente “domestica”, “intima”, nel senso di allignare prevalentemente nelle relazioni di prossimità, nonché di trovare origine nei rapporti di potere uomo/donna, che nella famiglia trovano il luogo privilegiato di costruzione. Proprio da qui erano nati i centri antiviolenza e la richiesta di misure legislative quali l'ordine di allontanamento del maltrattatore. Poi, in un secondo momento, la formulazione di richieste alle istituzioni nazionali era stata più articolata: finanziare un Piano nazionale contro la violenza<sup>14</sup> e riconoscere legislativamente i centri antiviolenza<sup>15</sup>, oltre che realizzare alcuni miglioramenti legislativi<sup>16</sup>.

Per lunghi anni il silenzio aveva avvolto sia i delitti sia le molte attività di contrasto, cresciute qua e là nei territori, per lo più con il coinvolgimento finanziario degli enti locali, chiamati a gestire, in convenzione con associazioni di donne, luoghi di accoglienza/consulenza e case/rifugio.

Poi, d'un tratto, l'iniziativa politica governativa aveva stretto i tempi, utilizzando in modo strumentale e distorto l'“emergenza-stupri”, spinta in primo piano.

Gli effetti del messaggio dell'“emergenza” sono nefasti: il senso comune ne viene turbato; vengono alimentate la paura e la insicurezza soggettiva, e vengono avvallate false analisi della realtà, prospettando la recrudescenza e il moltiplicarsi di queste forme di violenza, senza alcun conforto di dati.

In un contesto di tal genere nel decreto legge d'urgenza 23.02.2009 n. 11 (che poi nell'aprile sarà convertito in l. n. 38 del 2009) viene inserita d'urgenza la tematica degli atti persecutori, pretesamente necessitata «dalla allarmante crescita di episodi collegati alla violenza sessuale» (come si legge nell'epigrafe del decreto legge).

Viene altresì aggiunta la misura della richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta (prima che sia presentata querela), nonché le misure a sostegno delle vittime di stalking e il relativo numero verde; vengono anche riproposte alcune norme

---

<sup>13</sup> La sceneggiatura del filmato omonimo è pubblicata nel volumetto AA.VV., *Un processo per stupro*, Einaudi, Torino, 1980.

<sup>14</sup> Conclusosi il Piano Nazionale d'Azione per il Contratto della violenza sessuale e di genere, finanziato nel dicembre 2007, dalla Ministra per i diritti e le pari opportunità (XV legislatura), nella XVI legislatura è stato redatto dal Ministro per le pari opportunità il Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo stalking, 25 ottobre 2010, finanziato in un successivo momento.

<sup>15</sup> Nella XIII legislatura era stata presentata la proposta di legge Serafini n. 853/C del 1999, Istituzione delle case delle donne maltrattate, poi ripresa dalla proposta Serafini n. 7281/C del 2000, Istituzione del fondo di cofinanziamento per le case e i centri delle donne. Il tema era stato ripreso nella XV legislatura all'art.7 (Registro dei Centri anti-violenza) del disegno di legge intergovernativo n. 2169/C del 2007, Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia, per l'orientamento sessuale, l'identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione. Di rilievo era la proposta di legge n. 2903/C del 2007, di iniziativa Bimbi e altri, «Disposizioni per la prevenzione della violenza e il sostegno delle persone che la subiscono, nonché modifica dell'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena».

<sup>16</sup> In particolare venivano sollecitati la assistenza legale delle parti offese a spese dello Stato e l'introduzione dei reati di stalking e di molestie sessuali.

“già approvate da un ramo del Parlamento” (?!), nonché le ronde e l’ergastolo per l’omicidio in occasione di violenza sessuale<sup>17</sup>.

I restanti temi vengono lasciati alla iniziativa parlamentare. Il 14 luglio 2009 viene approvato dalla Camera e ritrasmesso al Senato il disegno di legge n. 1675, «Disposizioni in materia di violenza sessuale». Tale disegno di legge raccoglieva i numerosi progetti presentati e intendeva modificare varie norme in tema di violenza sessuale (con aggravamenti di pene e allungamento della prescrizione) e di maltrattamenti contro familiari e conviventi; introduceva la nuova previsione di molestie sessuali, la possibilità dell’intervento in giudizio nei procedimenti per violenza sessuale per gli enti locali, i centri antiviolenza e (se commessi in danno di minori o in ambito familiare) per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Prevedeva anche misure per l’informazione e l’assistenza sociale delle vittime, nonché indagini statistiche su atti persecutori e violenza sessuale. Ma l’iter parlamentare non proseguì ulteriormente.

Contestualmente, sempre in Parlamento venne aperto anche un altro versante, quello della legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori. Costituiva il disegno di legge n. 2326/Camera, presentato il 23 marzo 2009. Tra l’altro modificava le norme penali sulla prostituzione minorile, pedofilia e pedopornografia, nonché alcune ipotesi di violenza sessuale nei confronti di minori. Tale testo viene approvato dalla Camera il 19 gennaio 2010, ma poi sarà incisivamente modificato sia dal Senato il 27 ottobre 2010 sia dalla Camera l’11 gennaio 2011, inserendo qui la già proposta modifica del reato di maltrattamenti (art. 572 cod. pen. non più «in famiglia o verso fanciulli», ma «contro familiari e conviventi»). Il 12 gennaio 2011 il testo è stato trasmesso al Senato (Atto Senato 1969-B) che l’approverà con modificazioni il 16 maggio 2012. Ulteriori modificazioni interverranno alla Camera il 5 luglio 2012 e infine sarà definitivamente approvato il 19 settembre 2012, divenendo la l. 1.10.2012 n. 172, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno», che è intervenuta – tra l’altro – anche sul testo anti-stalking (vedi in appendice 1 il testo vigente).

Di certo, in un tale sovrapporsi di iniziative e intreccio di materie (stalking, violenza sessuale, sicurezza pubblica, Convenzione per la protezione dei minori) la certezza del diritto non esce rafforzata.

La nuova fattispecie ha sicuramente il pregio di aver proceduto alla autonoma tipizzazione di condotte che precedentemente non erano tutte agevolmente e compiutamente riconducibili alle fattispecie di molestie di cui all’art. 660 c.p. (nata per la tutela della pubblica tranquillità) né a quella di violenza privata di cui all’art. 610 c.p. (che richiede la costrizione a fare, tollerare o omettere “qualche cosa”). Ha anche raccolto le sollecitazioni sovranazionali, soprattutto del Consiglio d’Europa, a disciplinare il fenomeno legiferando<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Sull’onda del caso romano Mailat/Reggiani, avvenuto vicino alla stazione di Tor di Quinto, a Roma il 30 ottobre 2007. Il giovane romeno è stato condannato all’ergastolo.

<sup>18</sup> Prima della Convenzione di Istanbul (appendice 6) vedasi la Raccomandazione Rec (2002)5 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza adottata il 20.04.2002 e COE Assembly 3.10.2008 *Combating violence against women*, sia Recommendation 1847 del 2008 sia Resolution 1635 del 2008.

Tuttavia la strada percorsa dal nostro sistema giuridico – assommando entrambe le condotte di chi “minaccia e molesta” in una unica fattispecie – si offre come un ulteriore modello, diversificato rispetto a quelli di altri ordinamenti<sup>19</sup>.

Ci discostiamo anche dal modello spagnolo – tuttora in discussione, perché manca in quell’ordinamento una specifica previsione dello stalking – orientato verso una impostazione basata sulla condotta di molestia (*acoso*)<sup>20</sup>.

Certamente si pone il problema dello scollamento rispetto alle indicazioni formulate in merito dal Consiglio d’Europa nella Convenzione di Istanbul 11 maggio 2011<sup>21</sup>, che imposta lo stalking come condotta di minaccia (art. 34)<sup>22</sup>, forse perché destina alle molestie sessuali una ulteriore specifica previsione<sup>23</sup>.

Emerge tutta la difficoltà di assicurare una tutela effettiva tipicizzando penalmente una condotta che è costituita da un insieme di atti di per sé leciti e illeciti, violenti e non violenti, la cui offensività consta, sostanzialmente, nella loro reiterazione, ripetitività e continuità temporale (reato “abituale”, come i maltrattamenti dell’art. 572 c.p.). Tanto più che alla nuova fattispecie, attrezzata con specifiche misure endo e extraprocessuali, viene assegnata complessivamente una duplice funzione, sia quella di interrompere la reiterazione tipica della molestia e costitutiva del tipo stesso di reato sia la funzione di prevenzione di altri e diversi tipi di reato, o più gravi (c.d. tutela anticipata rispetto a violenza sessuale, lesioni personali, omicidio ecc.) o comunque caratterizzati da minaccia e violenza (penalisticamente intese<sup>24</sup>). Del resto la visione criminologica sottostante era enunciata chiaramente nella relazione al d.d.l. Carfagna e Alfano n. 1440/C del 2.07.2008: «Gli atti di violenza, in specie quelli di natura sessuale, sono spesso preceduti da atti persecutori». E ancora: «Da una recente ricerca risulta che, su trecento delitti commessi tra partner o ex partner, l’88 per cento ha come vittime le donne e nel 39 per cento dei casi si tratta di crimini preannunziati in quanto si verificano dopo un periodo più o meno lungo di molestie e di persecuzioni».

In questo intreccio di reati autonomi e di atti reiterati leciti e/o penalmente illeciti sta il punto debole della modifica normativa<sup>25</sup>. Il legislatore si è limitato a prevedere la c.d.

<sup>19</sup> Per una accurata comparazione sui diversi modelli di tipizzazione rinviamo a A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Giappichelli, Torino, 2010.

<sup>20</sup> Per il dibattito spagnolo, e non solo, ci riferiamo a C. VILLACAMPA ESTIARTE, *Stalking y derecho penal. Relevancia juridico-penal de una nueva forma de acoso*, Iustel, Madrid, 2009.

<sup>21</sup> Appendice 6.

<sup>22</sup> Art. 34 - «*Stalking. Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of repeatedly engaging in threatening conduct directed at another person, causing her or him to fear for her or his safety, is criminalized*».

<sup>23</sup> Art. 40 - «*Sexual harassment. Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that any form of unwanted verbal, non-verbal or physical conduct of a sexual nature with the purpose of effect of violating the dignity of a person, in particular when creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment, is subject to criminal or other legal sanction.*»


<sup>24</sup> Sia pur considerando la problematicità di una soddisfacente definizione di violenza nell’ottica del penalista: valga G. DE SIMONE, voce *Violenza (diritto penale)*, in *Enc. Dir.*, vol. XLVI, 1993, pp. 881-914.

<sup>25</sup> Tralasciamo la necessità di altri doverosi aggiustamenti emendativi. Valga la esigenza di porre rimedio alla indeterminatezza del concetto di relazione affettiva. Anche la configurazione dell’aggravante che esclude il coniuge separato di fatto e la persona attualmente legata da relazione affettiva è irragionevole e infatti fu molto contrastata in sede di lavori parlamentari.

clausola di sussidiarietà («salvo che il fatto non costituisca più grave reato»), ma non ha disciplinato espressamente il rapporto né tra i singoli atti – punibili o non punibili di per sé, ripetitivi o diversificati – che compongono il reato (neppure ha individuato con chiarezza la soglia minima della tipicità) né tra questi e altre autonome fattispecie di reato, che si manifestano in forma violenta. Paradossalmente, nel tipicizzare lo stalking (così valorizzando la violenza psicologica che il delitto arreca), non è stata tipicizzata la violenza fisica e/o sessuale che – talora – lo costituisce o lo accompagna o gli fa seguito.

È stata così lasciata all'interprete la risoluzione di delicati quesiti di concorso di reati in tutti quei casi concreti in cui le molestie e le minacce siano trascese in atti di violenza e minaccia, ascrivibili ad altre fattispecie di reato, più gravi (omicidio e violenza sessuale) e meno gravi (percosse e ingiuria), come frequentemente accade proprio nelle relazioni di intimità.

Al contempo si è offerto spazio a equivoci sul rapporto tra stalking e violenza, quale quella sottesa alla dizione “stalker violento”, che o viene esplicitata appropriatamente oppure risulta tautologica e pleonastica.





# IL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI. TRA CARENZA DI DETERMINATEZZA E MARKETING PENALE

*Tommaso Guerini*

## 1. Premessa

Con il d.l. 20.02.2009, n. 11, convertito con la l. 23.04.2009, n. 38, è stato introdotto nel codice penale l'art. 612-bis, che punisce il delitto di «atti persecutori»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> A. AGNESE, G. PULIATTI, *Gli atti persecutori (c.d. stalking)*, in AA.VV., *Violenza sessuale e stalking*, Forlì, 2009, p. 67 ss.; F. AGNINO, *Il nuovo delitto di atti persecutori, c.d. stalking, entra subito in scena nelle aule di giustizia*, in *Corr. merito*, 2009, p. 71 ss.; F. AGNINO, *Il delitto di atti persecutori e lo stato dell'arte dottrinale e giurisprudenziale*, in *Corr. merito*, 2011, p. 584 ss.; F. BARTOLINI, *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile*, Piacenza, 2009, p. 87 ss.; S. BONINI, *Lo stalking come reato: il nuovo art. 612-bis c.p. e le fattispecie penali previgenti, anche in prospettiva comparata*, in *Lo stalking. Caratteristiche del fenomeno e strumenti di tutela*, vademecum a cura della Provincia autonoma di Trento [www.pariopportunita.provincia.tn.it/filesroot/Documents/allegati/2012\\_Lostalking.pdf](http://www.pariopportunita.provincia.tn.it/filesroot/Documents/allegati/2012_Lostalking.pdf), p. 17 ss.; R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reiterata*, in *Guida al Dir.*, 2009, n.10, p.58 ss.; A. CADOPPI, *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, in *Guida al Dir.*, 2009, n.19, p.52 ss.; A. CADOPPI, *Stile legislativo di common law e continentale a confronto: l'esempio dello stalking*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Napoli, 2010, p. 105 ss.; M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, in *Studi in onore di Mario Romano*, Vol. III, Napoli, 2011, p. 1372 ss.; F. CESARI, *Custodia in carcere per il marito molestatore. Prime applicazioni del reato di stalking*, in *Famiglia e diritto*, 2009, n. 11, p. 1040 ss.; G. FIANDACA, E. MUSCO, *I delitti contro la persona, Diritto Penale, Parte speciale, vol. II, tomo I, I delitti contro la persona*, Bologna, 2011, p. 216 ss.; E. LO MONTE, *Una nuova figura criminosa: lo "stalking" (art. 612-bis c.p.). ovvero l'ennesimo, inutile, "guazzabuglio normativo"*, in *Ind. Pen.*, 2010, p. 479 ss.; G. LOSAPPIO, *Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di "Atti persecutori". "stalking the stalking"*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2010, p. 869 ss.; F. MACRÌ, *Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e nuovo delitto di "Atti persecutori"*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2009, p. 815 ss.; F. MACRÌ, *Atti persecutori (Art. 612 bis)*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, a cura di, *Trattato di diritto penale*, Vol. IX, Torino, 2011, p. 351 ss.; V. MAFFEO, *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009)*, in *Cass. Pen.*, 2009, p. 2719 ss.; A. MANNA, *Il nuovo delitto di "atti persecutori" e la sua conformità ai principi costituzionali in materia penale*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Napoli, 2010, p. 469 ss.; A. M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Milano, 2010; V. B. MUSCATIELLO, *Il cosiddetto stalking*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Napoli, 2010, p. 563 ss.; G. MAZZI, *Art. 612-bis*, in G. LATTANZI, E. LUPO, a cura di, *Codice Penale- rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Vol. XI, Milano, 2010, p. 1273 ss.; M. NADDEO, *Il delitto di "stalking" tra insicurezza percepita e*

Attraverso questa fattispecie, il legislatore ha voluto colmare un vuoto normativo in ambito di tutela della persona, da tempo segnalato<sup>2</sup>, introducendo una norma finalizzata a reprimere quel complesso fenomeno che viene comunemente indicato con il termine anglosassone “stalking”, tratto dal gergo dei cacciatori, i quali lo utilizzano con il significato di “fare la posta” o “braccare”<sup>3</sup>.

Nonostante la criticabile tendenza dei media a esprimere attraverso termini inglesi qualsiasi concetto<sup>4</sup>, è innegabile che la primigenia etimologia del termine abbia una maggiore capacità esplicativa rispetto alla trasposizione che ne ha dato il legislatore italiano: lo stalker, infatti, più che “perseguitare”<sup>5</sup> la propria vittima, la incalza, la ossessiona con la reiterazione delle proprie condotte invasive, che possono manifestarsi nella fase iniziale come comportamenti leciti e apparentemente normali, quali l’invio di fiori, *e-mail* o *sms*, per poi sfociare nel compimento di fatti che – nonostante astrattamente integrino fattispecie criminose quali le molestie (art. 660 c.p.), il danneggiamento (art. 635 c.p.) o le minacce (art. 612 c.p.) – tuttavia nella prassi, prima dell’entrata in vigore dell’art. 612-*bis*, non trovavano nell’ordinamento penale adeguata tutela.

---

*sicurezza reale*, in *Ius17@unibo.it. Studi e materiali di diritto penale*, 2009, n. 2, p. 479 ss.; A. PALMA, *Gli interventi concernenti la parte speciale del codice penale: novità e rivisitazioni*, in F. GIUNTA, A. MARZADURI, a cura di, *La nuova normativa sulla sicurezza pubblica*, Milano, 2010, p. 75 ss.; A. NISCO, *La tutela penale dell’integrità psichica*, Milano, 2012, p. 223 ss.; C. PARODI, *Stalking e tutela penale*, Milano, 2009; L. PISTORELLI, *Il nuovo reato di “stalking” e le altre modifiche al codice penale nel d.l. n. 11/2009 conv. In l. n. 30/2009*, in *www.penale.it*; P. PITTARO, *La disciplina penale dello stalking*, in *Studi in onore di Mario Pisani*, Vol. III, Piacenza, 2010, p. 499 ss.; F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis)*, Milano, 2010; P. SCAFI, *Interventi legislativi recenti ed in corso in materia di delitti contro la persona individuale*, in F. RAMACCI, G. SPANGHER, a cura di, *Il sistema della sicurezza pubblica*, Milano, 2010, p. 657 ss.; I. A. SANTANGELO, *Lo “stalking” reato di interferenza vitale*, in *Riv. Pen.*, 2010, p. 341 ss.; A. SORGATO, *Stalking*, Torino, 2010; L. TERZI, *Il nuovo reato di stalking: prime considerazioni*, in *Riv. Pen.*, 2009, p. 779 ss.; A. VALSECCHI, *Il delitto di atti persecutori (il cd. stalking)*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2009, p. 1377; E. VENAFRO, *Commento art. 7 d.l. 23.2.2009 n.11 (stalking)*, in *Leg. Pen.*, 2009, p. 481 ss.

<sup>2</sup> La dottrina si era da tempo confrontata sull’opportunità di introdurre una normativa c.d. *antistalking*, analizzandone, soprattutto attraverso lo strumento della comparazione, portata e limiti: A. CADOPPI, *Stalking: solo un approccio multidisciplinare assicura un’efficace azione di contrasto*, in *Guida Dir.*, 2007, 7, p. 10 ss.; P. PITTARO, *L’inquietante fenomeno dello stalking fra carenze legislative e principio di legalità*, in *Corr. merito*, 2008, p. 1287 ss.; F. RESTA, *Stalking: ragioni e limiti di un dibattito*, in *Studi Quest. Crim.*, 2008, 2, p. 79 ss.

<sup>3</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking*, cit., p. 9.

<sup>4</sup> Tale prassi, in origine confinata al diritto degli affari, si sta ormai estendendo anche al diritto penale, ad ulteriore riprova dell’egemonia culturale della cultura statunitense sui paesi dell’ex “blocco occidentale”, ovvero di quel processo di “americanizzazione” della “periferia” osservato da M. PAVARINI, *Brevi note sul differenziale carcerario comparato e sulla ripresa nei tassi di carcerizzazione nel mondo*, in *Ius17@unibo.it. Studi e materiali di diritto penale*, 2009, 1, p. 169.

<sup>5</sup> Del tutto condivisibili le censure riguardo alla scelta lessicale operata dal legislatore di A. M. MAUGERI, *Lo stalking*, cit., p. 101, ove si richiama il fatto che il termine “persecuzione” viene utilizzato nel diritto penale internazionale per descrivere uno dei più gravi crimini contro l’umanità. Come si vedrà *infra*, § 2, alcune proposte di legge rubricavano la fattispecie in esame come «molestie reiterate», assillanti, persistenti.

Infatti, l'elemento che caratterizza il fenomeno dello stalking, è la ripetizione sistematica e compulsiva dei comportamenti invasivi, che limitano la sfera di libertà personale della vittima, alla quale causano uno stato di soggezione psicologica e di ansia costante<sup>6</sup>.

Proprio il combinarsi di condotte *a forma mista* rende estremamente complesso l'intervento penale.

Da un lato, infatti, le condotte sono frequentemente atipiche: lecite singolarmente, asurgono a rilevanza penale in virtù della frequenza con le quali si manifestano e per il loro protrarsi nel tempo, secondo uno schema che rimanda alla dogmatica classica in materia di reato abituale<sup>7</sup>.

Dall'altro, sono estremamente differenziati gli effetti che tali condotte producono sulle vittime, rendendo altrettanto complessa la descrizione dell'evento – *rectius*: degli eventi – su cui la fattispecie<sup>8</sup> è impostata.

La complessità dell'ordito che deriva dal combinarsi di tali problematiche è connaturata alla disciplina positiva dello stalking, tanto che nessuno degli ordinamenti che hanno introdotto una fattispecie analoga al delitto di atti persecutori ne è rimasto estraneo<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> La vittima dello stalker finisce così per vivere in uno stato di paura diffusa, indistinta e costante. Una paura "liquida", secondo la definizione fornita dal sociologo Zygmunt Bauman, secondo il quale «tutta la vita è ormai diventata una lotta, lunga e probabilmente impossibile da vincere, contro l'impatto invalidante delle paure, e contro i pericoli, veri o presunti, che temiamo». Z. BAUMAN, *Paura liquida*, Bari, 2008, p. 12.

<sup>7</sup> Con il sintagma «reato abituale» si definisce un illecito penale per la cui realizzazione è necessaria la reiterazione nel tempo di più condotte che, a differenza di quanto avviene nel reato permanente, vengono poste in essere con soluzione di continuità. In dottrina si è soliti distinguere tra reato abituale *proprio* – come ad esempio lo sfruttamento della prostituzione, art. 3, n. 8 l. n. 75 del 1958 – nel quale le singole condotte, autonomamente considerate, non hanno rilevanza penale e reato abituale *improprio* – come ad esempio la «relazione incestuosa» (art. 564, co. 1, c.p.) – che si caratterizza per il fatto che ciascun elemento singolarmente considerato costituisce reato (nell'esempio proposto, il delitto di «incesto», art. 564 I c. c.p.). È stato correttamente rilevato in dottrina che il reato abituale proprio, così come forme "miste", quali il reato abituale per eccellenza, ovvero i «maltrattamenti in famiglia», oggi «maltrattamenti contro familiari e conviventi» (art. 572 c.p.) risente di influssi contrastanti con il *Tatbestand*, il diritto penale del fatto, e in esso riecheggiano la «colpa d'autore» e la «colpevolezza per lo stile di vita». Sul punto si vedano: G. FORNASARI, voce *Reato abituale*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXVI, Roma, 1991; M. PETRONE, *Reato abituale*, Padova, 1999; F. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia*, Perugia, 1979; M. MIEDICO, *Art. 572*, in E. DOLCINI, G. MARINUCCI, a cura di, *Codice penale commentato*, Milano, 2011, pp. 5128 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto Penale-parte generale*, V ed., Padova 2007, pp. 489 ss.

<sup>8</sup> La definizione dei quali, come si vedrà, presenta un fortissimo deficit di tassatività.

<sup>9</sup> Senza alcuna pretesa di esaustività e al solo scopo di inquadrare le scelte del legislatore italiano all'interno del quadro internazionale, appare utile un rapido *excursus* sulle principali tecniche normative adottate in materia di stalking. La prima normativa per il contrasto di questo fenomeno ha visto la luce in California, nel 1990. Nel 1992, il Congresso degli Stati Uniti approvò un modello di codice anti-stalking, il «Model Anti-stalking Code for the States», finalizzato a fornire alcune linee guida per uniformare la disciplina prevista dai singoli Stati membri. I principi fondamentali in esso contenuti sono: la condotta deve essere volta a seguire o minacciare la vittima; deve essere una condotta reiterata almeno per due volte; deve trattarsi di atti rivolti nei confronti di una persona o dei suoi familiari; deve essere presente nello stalker la coscienza dell'idoneità della propria condotta a suscitare timore nella propria vittima. Da allora sino ad oggi, sono venticinque gli Stati degli USA che hanno introdotto

Come si vedrà, anche il legislatore italiano, prima che il Governo intervenisse per decreto, era conscio del difficile bilanciamento tra principio di legalità ed esigenze di tutela.

Un bilanciamento che, con l'entrata in vigore dell'art. 612-*bis*, si è decisamente risolto in uno squilibrio a favore di quest'ultima.

## 2. La genesi dell'art. 612-*bis*: un esempio di legislazione penale dell'allarme sociale

Il 18 giugno del 2008 il Consiglio dei Ministri approvava il d.d.l. n.1440, presentato dal Ministro per le pari opportunità, Mara Carfagna e dal Ministro della Giustizia, Angelino Alfano, recante «misure contro gli atti persecutori», che veniva poi presentato alla Camera dei Deputati in data 2 luglio 2008<sup>10</sup>.

La relazione di accompagnamento all'articolato<sup>11</sup> manifestava l'intenzione del legislatore di «fornire una risposta concreta nella lotta contro la violenza, perpetrata specialmente sulle donne, sotto forma del cosiddetto "stalking" (letteralmente: fare la posta), ossia delle molestie insistenti, fenomeno in costante aumento e in relazione al quale l'ordinamento non è in grado di assicurare un presidio cautelare e sanzionatorio efficace».

---

una normativa basata su tali principi, oscillando tra due paradigmi fondamentali: il primo è un modello costruito su base casistica, in cui si prevedono espressamente le condotte punite; tale struttura, senz'altro rispettosa del principio di legalità, sconta alcuni deficit di tutela, soprattutto a fronte della costante mutevolezza delle condotte di stalking. La seconda variante è invece costituita dall'utilizzo di clausole generali, le quali disegnano un sistema maggiormente efficace sotto il profilo repressivo, ma carente sotto quello della tassatività. Particolarmente significativa – in particolare per aver ispirato il legislatore italiano – la legislazione anti-stalking del Canada. Secondo la sec. 264 del *Criminal Code* canadese, rubricata "*criminal harrasment*", è punito chiunque, con dolo o *recklessness*, molesti un'altra persona, inducendola a temere per la sicurezza propria o dei suoi conoscenti. Le condotte di stalking sono tipizzate e consistono nel seguire o comunicare ripetutamente con la persona o con i suoi conoscenti, ovvero in una condotta – anche singola – di sorveglianza o minaccia. La scelta di prevedere che lo stalking si realizzi anche solo con una condotta unica è peculiare di tale ordinamento. In Europa, invece, l'Italia ha introdotto l'art. 612-*bis* c.p. dopo che altri otto Stati membri avevano già preveduto un'analoga disciplina: Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Malta, Olanda e Regno Unito. Per un quadro comparativo: M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, in *Studi in onore di Mario Romano*, Vol. III, Napoli, 2011, p. 1381 ss.

<sup>10</sup> L'intero dossier sui lavori preparatori e sull'approvazione e conversione del d.l. XX del 2009 è disponibile sul sito: [http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede\\_v3/Ddliter/31946.htm](http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede_v3/Ddliter/31946.htm).

<sup>11</sup> Per comodità di lettura, riportiamo il testo della versione originaria dell'art. 1 del d.d.l. n. 1440 del 2008: Articolo 1 (Modifiche al codice penale). 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 612, è inserito il seguente: «Articolo 612-*bis*. – (Atti persecutori). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso ai danni di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

Si osservava infatti che gli atti di violenza, in particolar modo quelli di natura sessuale, «spesso sono preceduti da atti persecutori che sfuggono ad ogni sanzione e che, con il presente disegno di legge, potranno essere finalmente perseguiti».

La norma si poneva dunque, nella sua formulazione originaria, come fattispecie di “chiusura” dei reati in materia di libertà sessuale, con la finalità di reprimere condotte non solo altrimenti non suscettibili di sanzione penale, ma anche prodromiche se non interrotte a reati ben più gravi, quali la violenza sessuale.

Inoltre, l’esperienza criminologica indica nelle condotte di molestie reiterate l’antecedente di reati contro la persona di primaria gravità, quali il sequestro di persona (art. 605 c.p.) e l’omicidio doloso (art. 575 c.p.).

Tale collegamento veniva chiaramente esplicitato dal legislatore, il quale riportava, a sostegno della propria tesi, alcuni dati: «da una recente ricerca risulta che, su trecento delitti commessi tra partner o ex partner, l’88 per cento ha come vittime le donne e nel 39 per cento dei casi si tratta di crimini preannunziati, in quanto si verificano dopo un periodo più o meno lungo di molestie e di persecuzioni».

A dimostrazione dell’interesse politico-criminale che il legislatore nutriva per il fenomeno, al momento della presentazione del Disegno di Legge di iniziativa governativa, pendevano alla Camera dei deputati altri dodici Proposte di Legge di iniziativa parlamentare<sup>12</sup> volte a introdurre una normativa anti-stalking nel nostro Ordinamento.

---

<sup>12</sup> In particolare si tratta delle Proposte di Legge n. 35, di iniziativa dei deputati Brugger, Zeller e Nicco, recante «modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di atti persecutori», presentata il 29 aprile 2008; n. 204, di iniziativa del deputato Cirielli, recante l’«introduzione degli artt. 660-*bis* e 660-*ter* del codice penale in materia di molestie persistenti», presentata il 29 aprile 2008; n. 204, di iniziativa del deputato Contento, recante l’«introduzione dell’art. 612-*bis* del codice penale e altre disposizioni per la repressione degli atti persecutori», presentata il 29 aprile 2008; n. 667, di iniziativa del deputato Lussana, recante l’«introduzione dell’art. 611-*bis* del codice penale e altre disposizioni concernenti il delitto di molestia insistente», presentata il 30 aprile 2008; n. 787, di iniziativa dei deputati Codurelli, Braga, Rampi, Schirru, Bellanova, De Biasi, recante l’«introduzione degli artt. 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale in materia di molestie persistenti», presentata il 7 maggio 2008; n. 856, di iniziativa del deputato Piscichio, recante l’«introduzione dell’art. 611-*bis* del codice penale e altre disposizioni per la repressione degli atti persecutori», presentata il 7 maggio 2008; n. 966, di iniziativa dei deputati Mura, Di Pietro, Borghesi, Cambursano, Di Giuseppe, Formisano, Messina, Orlando, Piffari, Razzi, Scilipoti, recante l’«introduzione dell’art. 611-*bis* del codice penale concernente il delitto di molestie insistenti», presentata il 13 maggio 2008; n. 1171, d’iniziativa del deputato Santelli, recante l’«introduzione degli artt. 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale in materia di molestie persistenti» recante l’«introduzione degli artt. 660-*bis* e 660-*ter* del codice penale in materia di molestie persistenti», presentata il 27 maggio 2008; n. 1231, d’iniziativa dei deputati Pollastrini, Concia, Cuperlo, recante «misure contro gli atti persecutori e contro la discriminazione e la violenza determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere», presentata il 4 giugno 2008; n. 1233, d’iniziativa dei deputati Samperi, Ferranti, Bernardini, Capano, Concia, Farina Coscioni, Rosomando, recante «misure contro gli atti persecutori e la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere», presentata il 4 giugno 2008; n. 1252, d’iniziativa dei deputati Muscolini, Antonione, Barani, Beccalossi, Berruti, Biancofiore, Bocciardo, Calabria, Caldoro, Castellani, Ceccacci Rubino, Centemero, Cristaldi, De Corato, De Nichilo Rizzoli, Di Centa, Vincenzo Antonio Fontana, Frassinetti, Garofalo, Giammanco, Girlanda, Golfo, Lainati, Lazzari, Lorenzin, Mannucci, Mazzucca, Mistrello Destro, Moffa, Nirenstein, Nizzi, Paglia, Patarino, Pelino, Pescante, Piso, Pizzo-

La Commissione Giustizia della Camera, presieduta dall'On. Giulia Bongiorno<sup>13</sup>, aveva dato parere favorevole all'articolato del Governo, proponendo un testo di sintesi<sup>14</sup>, che venne successivamente sottoposto all'approvazione della Commissione Affari Costituzionali della Camera.

Le differenze tra il testo proposto dal Governo – e successivamente trasfuso nel d.l. 11 del 2009 – e quello modificato dal Parlamento sono significative.

In primo luogo, veniva soppressa la clausola di sussidiarietà, riguardo alla quale si era sviluppato un vivace dibattito<sup>15</sup> tra Commissione giustizia e Commissione affari costituzionali, che ne proponeva il ripristino.

Vale la pena dar conto del dibattito sul punto, che potrebbe far pensare a una certa confusione del legislatore circa alcuni istituti di parte generale del nostro codice, con particolare riferimento al concorso di reati.

Secondo l'On. Palomba, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, la clausola di sussidiarietà doveva essere abolita, in quanto l'inciso in questione avrebbe avuto la funzione di evitare che uno stesso fatto, qualora integrasse contemporaneamente il reato di atti persecutori e un altro reato più grave, venisse sanzionato con una pena eccessivamente dura e sproporzionata. La soppressione della clausola, invece, avrebbe consentito l'applicazione dei principi generali in materia di concorso apparente di norme e quindi di concorso di reati. Sopprimendo la clausola, in sostanza, si voleva evitare che in caso di commissione di fatti più gravi, quali ad esempio atti qualificabili come violenza sessuale, la condotta di stalking venisse assorbita da questi ultimi. I sostenitori del permanere della clausola di sussidiarietà, invece, ritenevano che sopprimendo tale inciso potesse avere come effetto che, in virtù del principio di specialità, anche i reati meno gravi fossero speciali

---

lante, Porcu, Ravetto, Repetti, Mariarosà Rossi, Saglia, Savino, Sbai, Scandroglio, Stanca, Vella, Versace, recante «modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di atti persecutori», presentata in data 5 giugno 2008; n. 1261, d'iniziativa dei deputati Bertolini, Saltamartini, Sbai, Biancofiore, recante l'«introduzione degli articoli 612-*bis* del codice penale e 282-*ter* del codice di procedura penale e altre disposizioni per la repressione delle molestie persistenti», presentata in data 5 giugno 2008.

<sup>13</sup> Avvocato da sempre attento al tema della violenza sulle donne, tanto da aver costituito una Fondazione finalizzata a sostenere le donne oggetto di abusi, discriminazioni e violenze, Fondazione «Doppia difesa», [www.doppiadifesa.it](http://www.doppiadifesa.it).

<sup>14</sup> Limitandoci anche in questo caso alla sola norma codicistica, si riporta il testo dell'art. 612-*bis* del codice penale, come proposto dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati: «Articolo 612-*bis*. – (Atti persecutori). – È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque molesta o minaccia taluno con atti reiterati e idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso ai danni di un minore o di un soggetto diversamente abile, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso ai danni di un minore o di un soggetto diversamente abile, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

<sup>15</sup> F. BARTOLINI, *Lo stalking e gli atti persecutori*, cit., p. 94.

rispetto al reato di stalking, per cui, omettendo di specificare che quest'ultimo si applica non solo quando sussistono gli elementi di un reato più grave, avrebbero potuto prevalere, ad esempio, i maltrattamenti in famiglia<sup>16</sup>.

Nella versione definitiva dell'articolato, la clausola è stata ripristinata, anche se in dottrina permangono alcune perplessità circa la sua utilità effettiva<sup>17</sup>.

Inoltre, il testo emendato dal Parlamento individuava la condotta punita nel fatto di «chiunque molesta o minaccia taluno con atti reiterati e idonei a cagionare un grave e perdurante stato di ansia o di paura, ovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto [...]».

La locuzione «atti reiterati e idonei», che richiama alla mente dell'interprete il requisito dell'idoneità degli atti richiesto dalla disciplina del delitto tentato, era maggiormente attenta al principio di offensività<sup>18</sup> rispetto all'attuale formulazione, in quanto idonea a selezionare, tra le condotte atipiche che caratterizzano il manifestarsi del fenomeno delle molestie reiterate, quelle effettivamente idonee a ledere i beni giuridici tutelati dalla norma.

Un'altra significativa proposta di modifica suggerita dalla Camera riguardava il *secondo* comma dell'art. 612-*bis*, che prevede un aumento di pena nel caso di fatto commesso nell'ambito di una «relazione di intimità», a fronte dell'attuale disciplina, che prevede l'operatività di tale circostanza soltanto nei confronti del «coniuge legalmente separato o divorziato» o una «persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa», mentre si era ipotizzato che la circostanza in parola operasse anche nei confronti di chi si trovasse in costanza di relazione o di convivenza.

Al terzo comma, invece, era stato prospettato di introdurre una circostanza aggravante a effetto speciale che provoca un aumento di pena fino alla metà, portando quindi il massimo edittale alla significativa pena di anni sei di reclusione, oggi prevista nel caso di fatti commessi a danno di minore, anche nei confronti di chi avesse posto in essere le condotte incriminate a danno di persona diversamente abile.

Infine, per quanto riguarda la procedibilità, si proponeva un'estensione del termine per proporre querela dai tre mesi previsti a norma dell'art. 124 c.p. a un termine di sei mesi, analogamente a quanto previsto per il delitto di violenza sessuale dal co. 2 dell'art. 609-*septies*.

Dato il livello di approfondimento raggiunto nei lavori parlamentari e stante lo stato e la qualità del dibattito e a fronte di un così nutrito numero di Proposte di legge, nonché in virtù del fatto che il d.d.l. governativo aveva già ottenuto il vaglio positivo delle competenti Commissioni, ha suscitato forti perplessità la scelta del Governo di legiferare mediante decreto, motivata dalla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all'introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori, ad una più efficace disciplina dell'espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, nonché ad un più articolato controllo del territorio»<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> Dà ampio conto di tale dibattito: A. SORGATO, *Stalking*, cit., pp. 8 e ss.

<sup>17</sup> F. BARTOLINI, *Lo stalking e gli atti persecutori*, cit, p. 96.

<sup>18</sup> Sul principio di offensività si rimanda a V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005.

<sup>19</sup> Relazione illustrativa al decreto legge 11 del 2009.

Al di là del freddo linguaggio burocratico, cos'era avvenuto di così grave da spingere il Governo ad accelerare l'*iter* di approvazione della norma, anche a costo di sacrificare alcune modifiche che avrebbero reso la disciplina anti-stalking non solo più compatibile ai principi fondamentali del diritto penale, ma anche più severa?

Nei primi mesi del 2009, le cronache riscontrano un grande allarme sociale dovuto all'intensificarsi di casi di violenza sessuale, commessi con particolare efferatezza e concentrati, nel Comune di Roma, come nel caso dello "stupro di Capodanno"<sup>20</sup>, di "Primavalle"<sup>21</sup> o della "Caffarella"<sup>22</sup>.

In quel contesto, il Governo decise di accelerare l'*iter* di introduzione dell'art. 612-*bis* e della normativa accessoria, licenziando il d.l. 20 febbraio 2009, n. 11.

Emerge quindi la tendenza, già manifestatasi nel corso della XIV Legislatura, a fornire, attraverso l'emanazione di provvedimenti di natura emergenziale, l'illusione di una risposta efficace a garantire la sicurezza pubblica<sup>23</sup>.

A ben vedere, però, si può osservare l'evoluzione da una politica criminale "compulsiva"<sup>24</sup>, caratterizzata da interventi sul sistema penale asistematici e talvolta in aperta contraddizione tra loro, a una legislazione penale "à la carte"<sup>25</sup>, attraverso la quale, secondo le parole di un illustre autore: «il dominio del quotidiano insegue le emergenze»<sup>26</sup>.

---

<sup>20</sup> Nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio del 2009, una ragazza di 23 anni fu aggredita e violentata durante un festival di musica elettronica alla Nuova Fiera di Roma. Per il delitto è stato condannato un cittadino italiano, Davide Franceschini, cui è stata comminata la pena di due anni e otto mesi di reclusione.

<sup>21</sup> Il 21 gennaio del 2009 una donna di 41 anni venne aggredita alla fermata del bus, nel quartiere romano di Primavalle, trascinata dietro un cespuglio e violentata da due uomini, rimasti ignoti. In pieno allarme sociale, per questo delitto e per quello della Caffarella (v. nota 23), venne arrestato un cittadino romeno, Karol Racz, di professione pasticciere, successivamente rilasciato e scagionato da ogni accusa.

<sup>22</sup> Nel tardo pomeriggio del 14 febbraio 2009, una coppia di giovanissimi fidanzatini, 14 anni lei, 16 lui, vennero aggrediti mentre stavano passeggiando in via Latina, una strada residenziale nel quartiere Appio. I ragazzi furono trascinati nel vicino parco della Caffarella, sulla via Appia, dove due cittadini romeni, Oltean Gavrilă e Ionut Jean Alexandru picchiarono il ragazzo e abusarono della giovane. Per questi fatti, il 4 ottobre 2009 il Tribunale di Roma li ha condannati rispettivamente a una pena di undici anni e quattro mesi e di sei anni di reclusione. Le pene sono state confermate dalla Corte d'appello di Roma il 31 maggio 2010.

<sup>23</sup> È stato osservato come l'epoca moderna si caratterizzi per l'esaltazione del mito della sicurezza e per la contestuale angoscia dell'insicurezza. In quest'ottica, la diffusa richiesta di "sicurezza" ha prodotto il "precauzionismo" in ambito scientifico e la "tolleranza zero" in materia di tutela dell'ordine "metropolitano", come strumenti di contenimento delle insicurezze collettive. F. GIUNTA, E. MARZADURI, *Introduzione* a F. GIUNTA, E. MARZADURI, a cura di, *La nuova normativa sulla sicurezza pubblica*, Torino, 2012, p. V.

<sup>24</sup> Definizione coniata nel libro di G. INSOLERA, a cura di, *La legislazione penale compulsiva*, Padova, 2006.

<sup>25</sup> M. PAVARINI, *Introduzione: la metafora della guerra e la democrazia di sicurezza*, in M. PAVARINI, a cura di, *Justice pénal à la carte. L'ultimo pacchetto sicurezza [Legge 15 luglio 2009 n. 94]*, Speciale *Ius17@unibo.it. Studi e materiali di diritto penale*, 2010, 2.

<sup>26</sup> M. PAVARINI, *Ibidem*.



A parere di chi scrive, infatti, la normativa anti-stalking, costituisce un fulgido esempio degli effetti degenerativi del passaggio dalla “politica criminale”<sup>27</sup> al “marketing penale”.

Difatti, mentre la prima implica l’obiettivo di conseguire un punto di equilibrio tre esigenze di difesa sociale e tutela dei diritti individuali, il secondo elemento – che caratterizza questa fase dell’intervento in materia penale – prevede la più rapida risposta possibile alle esigenze di tutela che di volta in volta, su base emozionale, i mass media fanno emergere dal tessuto sociale di riferimento<sup>28</sup>.

Attraverso questa modalità di reazione, la repressione della criminalità avviene con formule standard, come se le soluzioni alla questione criminale fossero disponibili *on demand*, come programmi televisivi.

Così operando, si perdono di vista le conseguenze dell’agire del legislatore: basti pensare che con il d.l. 11 del 2009 si è preferito barattare la tempestiva introduzione della norma con la sua efficacia, prevedendo una disposizione che, nella sua versione finale, si presenta meno affittiva di quella in discussione alla Camera, oltre che deficitaria sotto il duplice profilo della determinatezza e della attitudine ad essere provata in giudizio.

### 3. Il delitto di “atti persecutori”

#### a) Collocazione sistematica e interessi tutelati

L’art. 612-*bis* è collocato nel Titolo XII (delitti contro la persona) del Libro II del codice penale, e, in particolare, nel capo III (delitti contro la libertà morale).

La scelta di introdurre la fattispecie accanto al delitto di minaccia<sup>29</sup>, evidenzia con chiarezza il bene giuridico tutelato dalla norma, che consiste, secondo la dottrina maggioritaria<sup>30</sup>, nella libertà morale della persona, offesa dalla condotta dello stalker, le cui azioni comprimono la libertà di comunicazione, di spostamento, e, in generale, la libertà di autodeterminazione della vittima.

Il fatto che la norma incrimini una pluralità di condotte, nonché la scelta di richiedere il verificarsi di eventi alternativi in capo alla vittima, tra loro in parte eterogenei, ha portato la dottrina a ritenere il delitto di “atti persecutori” un reato plurioffensivo<sup>31</sup>, volto a proteggere

<sup>27</sup> D. PULITANÒ, voce *Politica criminale*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXIV, 1985, pp. 73 ss., muovendo dalla definizione di Von Listz, ne individua il carattere essenziale nello scopo di contrastare il delitto attraverso lo studio delle sue cause e degli effetti della pena.

<sup>28</sup> Basti pensare all’assoluzione “mediatica” di Karol Rac, avvenuta nella trasmissione televisiva “Porta a Porta”. [http://www.corriere.it/cronache/09\\_marzo\\_25/Racz\\_offerte\\_lavoro\\_b590a910-196b-11de-8031-00144f486ba6.shtml](http://www.corriere.it/cronache/09_marzo_25/Racz_offerte_lavoro_b590a910-196b-11de-8031-00144f486ba6.shtml).

<sup>29</sup> È stato osservato che, date le maggiori affinità con il reato di «violenza privata» (Art. 610 c.p.), sarebbe stato preferibile introdurre la fattispecie in esame all’art. 610 *bis*. In tal senso: F. RESTA, *Stalking. Ragioni e limiti di un dibattito*, in *Studi sulla questione criminale*, III, n. 2, 2008, p. 83.

<sup>30</sup> Si veda sul punto: G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale, Parte Speciale*, cit., p. 5, in cui si sostiene che la norma assume come oggetto di tutela «stati mentali psichici», rappresentando una nuova fattispecie di *Gefuehlschutz*, ovvero di tutela di sentimenti. A questa sua natura, si collegherebbe un deficit di tassatività non eliminabile; A.M. MAUGERI, *Lo stalking*, cit., p. 102.

<sup>31</sup> R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reiterata*, cit., p.63; A. CADOPPI, *Efficace la misura dell’ammonimento del questore*, in *Guida al Dir.*, 2009, n.19, p. 52; A. MAUGERI, *Lo stalking*, cit., p. 103 ss.; F. CESARI, *Custodia in carcere per il marito molestatore*, cit., p. 1040.

la libertà di autodeterminazione, la tranquillità personale e la salute mentale e fisica della persona; inoltre, è stato sostenuto che il fuoco della fattispecie investirebbe anche la tutela della vita e dell'integrità fisica, beni giuridici non di rado attinti dalla progressiva *escalation* di violenza che sovente contraddistingue i fatti di stalking<sup>32</sup>.

*b) Soggetti attivi del reato: la questione del coniuge convivente*

Il delitto di atti persecutori è un reato comune, mentre l'ipotesi aggravata – in cui l'agente è il coniuge legalmente separato, ovvero soggetto legato da una precedente relazione affettiva alla vittima – assume i caratteri del reato proprio.

La scelta di non prevedere alcun aumento di pena nel caso in cui i fatti siano commessi dal coniuge convivente, ovvero da soggetto attualmente legato alla vittima da una relazione affettiva ha suscitato, già in sede di approvazione della norma, un acceso dibattito tra le forze politiche.

La Senatrice Donatella Poretti, radicale eletta nelle liste del Partito Democratico, sostenne che la mancata previsione della circostanza aggravante in capo a soggetti tutt'ora legati alla vittima non aveva altri modelli giuridici di riferimento se non la «legislazione afghana, nella quale il marito può abusare della moglie»<sup>33</sup>, mentre il Senatore Piero Longo, eletto nelle liste del Popolo della Libertà, sostenne che «la mancata previsione di un'aggravante in costanza di matrimonio mira a non turbare la possibilità di soluzione interna»<sup>34</sup>.

Inoltre, di recente è stata presentata, prima firmataria la Senatrice del Partito Democratico Annamaria Serafini, una Bozza di disegno di legge<sup>35</sup>, rubricata: «norme per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio», la quale, al capo V, tra le norme penali, prevede l'estensione dell'aggravante per lo stalking anche alle ipotesi in cui il fatto sia commesso dal coniuge<sup>36</sup>.

<sup>32</sup> A. CADOPPI, *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, cit., p. 52.

<sup>33</sup> Intervento del Sen. Poretti – Legislatura 16° - Aula – Resoconto stenografico della seduta n. 190 del 21 aprile 2009.

<sup>34</sup> Intervento del Sen. Longo – Legislatura 16° - Aula – Resoconto stenografico della seduta n. 190 del 21 aprile 2009.

<sup>35</sup> Bozza di d.d.l. n. 3390. A tutt'oggi non disponibile sul sito del Senato della Repubblica.

<sup>36</sup> Si riporta l'art. 15, della Bozza di d.d.l. n. 3390: Art. 15 (Modifiche agli articoli 609-*bis* e 609-*ter* del codice penale in materia di circostanze). 1. All'articolo 609-*bis* del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo e alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa». 2. All'articolo 609-*ter*, primo comma, numero 2), del codice penale, dopo le parole: «stupefacenti o» sono inserite le seguenti: «comunque idonee a ridurne la capacità di determinarsi, o». 1. All'articolo 609-*ter*, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dai seguenti: «5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore; 5-*bis*) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza; 5-*ter*) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza; 5-*quater*) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 5-*quinqüies*) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa». 6.

In dottrina si è osservato come la scelta di non prevedere l'aggravante per soggetti tutt'ora legati alla vittima da una relazione affettiva sia stata motivata dalla *ratio* di graduare l'intervento penale in un contesto, quello familiare, nel quale sovente le dinamiche conflittuali interne si presentano come sfuggenti, così come non sempre è netto il rapporto tra vittima e carnefice<sup>37</sup>.

Al di là di tali considerazioni, peraltro non prive di una loro rilevanza, si può altresì osservare che esistono ragioni di natura sistematica, che depongono a favore della mancata previsione dell'aggravante in parola per soggetti in costanza di legame affettivo.

In primo luogo, lo stalking, per sua stessa natura, è un fenomeno criminale che vede quali protagonisti soggetti esterni all'attuale nucleo degli affetti, i quali vogliono imporre la loro presenza instaurando una nuova relazione, ovvero prolungando quella precedente<sup>38</sup>.

Del resto, al momento dell'entrata in vigore dell'art. 612-*bis* c.p., nell'ordinamento penale era già una specifica fattispecie incriminatrice – il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) – volta a reprimere il fenomeno della violenza familiare<sup>39</sup>.

Pur rimandando al paragrafo relativo ai rapporti tra stalking e altri reati l'analisi delle affinità e delle divergenze tra questo e il delitto di «maltrattamenti contro familiari e conviventi» (art. 572 c.p.), possiamo anticipare che quest'ultimo, punito con la reclusione da uno a cinque anni – dunque reato più grave rispetto agli atti persecutori<sup>40</sup> – è integrato dalla condotta di chi «maltratta una persona della famiglia» ovvero un minore degli anni quattordici o altra persona sottoposta alla di lui vigilanza.

---

All'articolo 609-*quater* del codice penale, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo e alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla persona offesa».

<sup>37</sup> A. SORGATO, *Stalking*, cit., p. 13.

<sup>38</sup> A. M. MAUGERI, *Lo stalking*, cit., p. 190.

<sup>39</sup> L'art. 572 c.p. è stato sostituito, in virtù dell'art. 4, lett. d) della l. 1.10.2012, n. 172, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, dal seguente: «Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi) – Chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni». Per un primo commento, si rimanda a G.L. GATTA, *Protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale: ratificata la Convenzione di Lanzarote del 2007 (e attuata una mini-riforma nell'ambito dei delitti contro la persona)*, in *www.penalecontemporaneo.it*. In tema di maltrattamenti in famiglia, prima della modifica del 2012, si vedano: L. PETTOELLO MANTOVANI, *Maltrattamenti in famiglia e dolo specifico*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1955, p. 564; G.D. PISAPIA, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Noviss. Dig. It.*, X, 1964, p. 72; F. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia*, in *Enc. Dir.*, XXV, p. 223; T. VITARELLI, *Maltrattamenti mediante omissione?*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1998, p. 178.

<sup>40</sup> Pertanto, nel caso in cui le condotte di molestia o minaccia di cui all'art. 612-*bis* c.p. si realizzino in ambito familiare, in virtù della clausola di riserva in esso prevista, si deve applicare l'art. 572 c.p. Sul punto: A. CADOPPI, *Efficace la misura dell'ammonimento*, cit., p. 52.

Secondo lo schema tipico del reato abituale, i maltrattamenti possono consistere in atti che costituiscono autonomi titoli di reato – come le percosse – oppure in atti che, singolarmente considerati, non avrebbero rilevanza penale, ma che la assumono in virtù della loro reiterazione.

Il delitto di maltrattamenti, dunque, ha la caratteristica peculiare di “riqualificare”<sup>41</sup> secondo un punto di vista differente e più opportuno, fatti di reato – ma non solo – se commessi nel peculiare ambito domestico.

Muovendo da questo assunto, si evince quali siano gli elementi distintivi delle due fattispecie: i maltrattamenti tutelano i soggetti deboli nelle relazioni familiari da condotte di violenza provenienti *dall'interno* della famiglia, mentre gli atti persecutori sottintendono una condizione di assenza di vincoli familiari, in cui lo stalker aggredisce *dall'esterno* la sua vittima<sup>42</sup>.

Si tratta di una distinzione che, nonostante sia stata formulata con riferimento al previgente dettato dell'art. 572 c.p., pare sostenibile anche alla luce della novella, purché sia accolta una accezione in senso *ampio* del concetto di famiglia, che ricomprenda anche coloro che, essendo «comunque conviventi», appartengono senz'altro a un nucleo affettivo ristretto.

### c) *Gli atti persecutori tra danno e pericolo concreto*

L'art. 612-*bis* descrive un reato d'azione, realizzato mediante una pluralità di condotte attive ed è configurato come reato d'evento di danno<sup>43</sup>, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità<sup>44</sup>, in quanto la norma richiede, per il suo perfezionamento, che in capo alla vittima si verifichi un grave stato di ansia o di paura, un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, ovvero che essa sia costretta ad alterare le proprie abitudini di vita.

Molto si è discusso – e si continua a discutere – circa la natura della fattispecie in esame: infatti, l'infelice scelta terminologica adottata dal legislatore ha generato un vivace dibattito tra quanti sostengono si tratti di reato di pericolo<sup>45</sup> e coloro che, invece, ritengono si tratti di una fattispecie di danno e di evento.

<sup>41</sup> Secondo l'espressione utilizzata da F. COPPI, *Maltrattamenti*, cit., p. 226.

<sup>42</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking*, cit., p. 192.

<sup>43</sup> Si parla di reato di evento quando il fatto consta non solo di un'azione o di un'omissione, ma anche di uno o più eventi, conseguenza dell'azione (reati commissivi di evento) o dell'omissione (reati omissivi impropri o commissivi mediante omissione (es. omicidio, art. 575 c.p.; truffa, art. 640 c.p.)), G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di Diritto Penale, Parte Generale*, IV ed., Milano, 2012, p. 188.

<sup>44</sup> Secondo la Corte di cassazione: «il delitto di atti persecutori è reato ad evento di danno e si distingue sotto tale profilo dal reato di minacce, che è reato di pericolo», Cass. pen., sez. V, 5.02.2010, n. 17698.

<sup>45</sup> In materia di pericolo, senza pretesa alcuna di esaustività, si vedano, *ex multis*: F. ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983; S. CANESTRARI, voce *Reati di pericolo*, in *Enc. Giur.*, vol. XXVI, 1991, pp. 1 ss.; M. GALLO, *I reati di pericolo*, in *Foro pen.*, 1969, pp. 1 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2011, pp. 207 ss. e pp. 221 ss.; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, cit., p. 207 ss.; M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano, 1990; F. CONSORTE, *L'intervento penale*

Questa soluzione, cui sembra aderire la maggioranza della dottrina<sup>46</sup>, è sostenuta da diversi strumenti argomentativi.

In primo luogo, si osserva come nei lavori preparatori venisse espressamente dichiarato di voler introdurre un reato abituale di evento e non di mera condotta<sup>47</sup>.

Inoltre, si osserva come il legislatore abbia scelto di utilizzare – sia pure dopo la locuzione «in modo da», che viceversa rappresenta uno degli elementi a sostegno della tesi opposta – i verbi «cagionare», riferito allo stato d'ansia o di paura; «ingenerare», rapportato al fondato timore per l'incolumità propria o altrui; infine «costringere», relazionato alle alterazioni delle abitudini di vita della vittima.

Tutte queste espressioni – in particolare il verbo «cagionare»<sup>48</sup> – hanno una evidente attitudine a esprimere la necessità di un nesso eziologico tra la condotta di molestia o minaccia e un evento dannoso da essa prodotto.

Infine, si osserva come il rigore sanzionatorio della fattispecie, che prevede come pena la reclusione fino a quattro anni, sia maggiormente coerente con il disvalore di un delitto di danno, piuttosto che con un'ipotesi di mera esposizione al pericolo del bene tutelato.

Nel quadro di un contesto in cui, come già si è avuto modo di osservare, le scelte del legislatore hanno senz'altro contribuito a ingenerare incertezza<sup>49</sup>, altrettanto rilevanti sono gli argomenti addotti da coloro che, invece, optano per una ricostruzione degli atti persecutori come reato di pericolo<sup>50</sup>.

In primo luogo, si osserva come il legislatore abbia deciso di utilizzare i verbi “cagionare”, “ingenerare” e “costringere”, scegliendo altresì di anteporre loro la locuzione “in modo da”. Quest'ultima ben potrebbe essere interpretata nel senso di ritenere sufficiente che la condotta sia idonea a produrre gli eventi descritti, senza la necessità che questi si verificino in concreto<sup>51</sup>.

---

*nel settore degli organismi geneticamente modificati (OGM); il ruolo del principio di precauzione*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, a cura di, *Trattato di diritto penale*, vol. IV, Torino, 2010, p. 494 ss.

<sup>46</sup> R. BRICHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reiterata*, cit., p. 58 ss; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale*, cit., p. 5; G. LOSAPPIO, *Vincoli di realtà*, cit., p. 877; F. MACRÌ, *Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti*, cit., p. 824; V.B. MUSCATIELLO, *Il cosiddetto stalking*, cit., p. 567; F. RESTA, *Il delitto di atti persecutori*, cit., 1931; M. NADDEO, *Il delitto di “stalking”*, cit., p. 484; A. NISCO, *La tutela penale*, cit., p. 225; I.A. SANTANGELO, *Lo “stalking”*, cit., p. 343.

<sup>47</sup> L'intero iter di approvazione della normativa in esame può essere reperito a partire dal portale: [www.parlamento.it](http://www.parlamento.it).

<sup>48</sup> Il quale, secondo l'espressione di M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti*, cit., p. 1392: «porta impresse le stimate della causalità».

<sup>49</sup> Si veda sul punto A. CADOPPI, *Efficace la misura dell'ammonimento*, cit., p. 53.

<sup>50</sup> In dottrina, tra i sostenitori della tesi in esame, si è distinta la voce di A.M. MAUGERI, *Lo stalking*, cit., p. 153 ss. Sostengono altresì tale lettura: S. BONINI, *Lo stalking come reato*, cit., p. 21; E. LO MONTE, *Una nuova figura criminosa*, cit., p. 494; V. MAFFEO, *Il nuovo delitto di atti persecutori*, cit., p. 2725. L. TERZI, *Il nuovo reato di stalking*, cit., p. 782.

<sup>51</sup> A. M. MAUGERI, *Lo stalking*, cit., p. 154.

Si rileva poi come le condotte di minaccia e di molestia, singolarmente analizzate, rispettivamente in relazione all'art. 612 c.p. e 660 c.p., costituiscono l'una un reato di mera condotta e l'altra una fattispecie di pericolo concreto<sup>52</sup>.

Infine, interpretare l'art. 612-*bis* c.p. come reato di pericolo sembra maggiormente coerente con la sua natura di reato abituale, che, di regola, concentra il disvalore nella condotta, della quale richiede la reiterazione, mentre nei reati di danno il disvalore è integralmente assorbito dalla verifica dell'evento, al realizzarsi del quale la reiterazione della condotta diviene irrilevante<sup>53</sup>.

Accanto a queste osservazioni di natura interpretativa, vi sarebbero poi delle motivazioni di politica criminale che porterebbero ad interpretare la norma come reato di pericolo concreto: richiedere l'effettiva verifica del danno, infatti, indebolirebbe la tutela della vittima, finendo col rendere la disciplina dello stalking uno strumento di difesa meno efficace di quanto enunciato dal legislatore, soprattutto se letta in relazione a norme già presenti nell'ordinamento, quali la violenza privata, che già richiedono il verificarsi dell'evento.

Nonostante gli sforzi interpretativi spesi a favore della ricostruzione degli atti persecutori come fattispecie di pericolo, a parere di chi scrive resta senz'altro preferibile la ricostruzione del reato in esame come illecito di evento di danno.

In tal senso, oltre alle ragioni già esposte, depongono anche ulteriori osservazioni che possono essere mosse alle tesi dei sostenitori dell'avversa teoria del reato di pericolo concreto.

Per quanto riguarda la prima argomentazione, fondata sull'utilizzo dell'ambigua locuzione «in modo da»<sup>54</sup>, si tratta di una obiezione senz'altro fondata, ma che non coglie l'orientamento teleologico del legislatore, il quale, come si è ricordato *supra*, § 2, in sede di approvazione del decreto ha scelto di non recepire la proposta di legge parlamentare, che prevedeva quale condotta punibile il fatto di «chiunque molesta o minaccia taluno con atti reiterati e idonei» a cagionare uno degli eventi alternativi previsti dalla norma, a dimostrazione del fatto che non si voleva introdurre una fattispecie di pericolo concreto.

Con riguardo alla seconda questione, ovvero le nozioni di minaccia e di molestia, che non appartengono all'ambito del reato di evento, pur rimandando all'analisi approfondita delle condotte nel prosieguo della trattazione, si deve tuttavia osservare come la difficoltà di descrivere compiutamente l'esatta portata di tali nozioni all'interno della struttura del delitto renda altresì estremamente difficoltoso utilizzare tali elementi in chiave di ricostruzione della fattispecie.

In ogni caso, sia le menzionate ragioni di politica criminale, sia le legittime critiche che vengono mosse all'indeterminatezza della fattispecie, se ricostruita come illecito di danno – a fronte di una lettura in chiave di pericolo concreto, che renderebbe la norma maggiormente

<sup>52</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking*, cit., p. 154.

<sup>53</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking*, cit., p. 155.

<sup>54</sup> S. BONINI, *Lo stalking come reato*, cit., p. 21 sostiene che la locuzione «in modo da» lungi dall'essere un mero «collegamento stilistico», è presente nel codice penale al solo art. 367, che prevede il delitto di simulazione di reato, e in quel contesto «è pacificamente intesa come espressiva di un pericolo concreto e non di un pericolo presunto». Pertanto, in virtù di tale richiamo, quello di atti persecutori è un reato di pericolo concreto correlato di volta in volta a un accertamento da parte del giudice.

conforme a costituzione – hanno maggiore efficacia in chiave di riforma, piuttosto che in un’ottica meramente interpretativa.

È stato infine osservato come, anche sposando la tesi del delitto di evento, il pericolo non scompare dal fuoco della norma in esame<sup>55</sup>, in quanto essa consiste di eventi disomogenei: in particolare l’inclusione dell’incolumità personale nel dettato dell’art. 612-*bis* c.p., porterebbe a non poter considerare i tre eventi come tutti di danno, ma a doverli differenziare, leggendo la nozione di fondato timore come «concretezza del pericolo corso dalla propria o altrui incolumità»<sup>56</sup>. Pertanto, accanto a due eventi di danno, ovvero il perdurante e grave stato di ansia o di paura e l’alterazione delle proprie abitudini di vita, troverebbe spazio un evento di pericolo concreto, quello della sussistenza di un fondato timore per la propria o altrui incolumità.

#### *d) Il problema dell’abitualità*

Siamo in presenza di un reato abituale improprio, in quanto le condotte ivi descritte costituiscono di per sé autonomo titolo di reato, per la cui integrazione occorre la reiterazione nel tempo delle tre condotte alternative<sup>57</sup> previste dalla norma.

Il fatto che la lettera della norma non abbia previsto un numero minimo di atti necessari per la realizzazione del reato ha creato, in sede di prima applicazione, alcuni problemi di diritto intertemporale.

Infatti, si è lungamente discusso sia sul numero minimo di episodi sufficienti a integrare la fattispecie, sia sulla possibilità di considerare, ai fini dell’applicazione dell’art. 612-*bis* c.p. avvenimenti anteriori all’entrata in vigore della norma, purché seguiti da analoghi eventi successivi alla sua approvazione.

Per quanto concerne il primo aspetto, la Corte di cassazione è intervenuta con due successive sentenze.

La prima pronuncia ha stabilito che «integrano il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-*bis* c.p. anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla fattispecie incriminatrice» (Cass. pen., sez. V, sent. 21.01.2010, n. 6417).

Con la seconda decisione, maggiormente attenta alla natura di reato di evento della fattispecie in esame, si è inoltre precisato che «anche due soli episodi di minaccia o molestia possono valere a integrare il reato di atti persecutori previsto all’art. 612-*bis* c.p., se abbiano indotto un perdurante stato di ansia o di paura nella vittima, che si sia vista costretta a modificare le proprie abitudini di vita» (Cass. pen., sez. V, sent. 2.03.2010, n. 25527).

Altra parte della dottrina ha invece osservato che, in presenza di una reiterazione delle condotte punite, sarebbe opportuno focalizzarsi sulla loro intensità, ovvero sull’avvenuto superamento di un rischio lecito<sup>58</sup>, piuttosto che valutarle in relazione al superamento di una soglia numerica<sup>59</sup>.

<sup>55</sup> M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti*, cit., p. 1396.

<sup>56</sup> M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti*, cit., p. 1397.

<sup>57</sup> Cass. pen., sez. V, sent. 22.06.2010, n. 34015.

<sup>58</sup> A. NISCO, *La tutela penale*, cit., p. 224.

<sup>59</sup> P. PITTARO, *La disciplina penale dello stalking*, cit., p. 506.

Procedendo con l'analisi della condotta, osserviamo in primo luogo che, in ossequio alla struttura del reato abituale<sup>60</sup>, l'art. 612-*bis* incrimina sia atti che, singolarmente considerati, sono del tutto leciti, quali, ad esempio, l'invio di fiori, messaggi, lettere ecc., sia ipotesi nelle quali si hanno singole condotte le quali, di per sé, costituirebbero autonoma ipotesi di reato: in questi casi, la ripetitività aggrava il disvalore del singolo atto<sup>61</sup>.

Coerentemente con questa impostazione, il richiamo che la lettera della norma contiene alle distinte condotte di reiterate minacce o molestie non comporta che in ogni condotta siano integrati tutti gli elementi dei corrispettivi delitti, viceversa deve essere utilizzato come elemento per la selezione delle condotte rilevanti ai fini dell'integrazione del delitto di atti persecutori<sup>62</sup>.

*e) Le condotte punite: minaccia e molestia.*

La prima condotta punita dall'art. 612-*bis* è quella di minaccia, la cui nozione può essere ricostruita con riferimento agli artt. 610 e 612 c.p.<sup>63</sup>.

Possiamo innanzitutto osservare che si definisce "minaccia"<sup>64</sup> la prospettazione di un male futuro e ingiusto, la cui verifica dipende dalla volontà dell'agente, a nulla rilevando i modi o le forme mediante le quali può verificarsi la stessa, purché sia idonea a incidere sulla libertà morale del soggetto passivo<sup>65</sup>.

Nel caso dello stalking, inoltre, si ritiene integrata la condotta anche nel caso in cui la minaccia sia rivolta a persona diversa dal soggetto passivo, come ad esempio avviene nel caso in cui le stesse siano rivolte a parenti o affini di questo, ovvero al nuovo partner della vittima, al fine di scoraggiarlo dal proseguire la relazione con questa<sup>66</sup>.

<sup>60</sup> P. PITTARO, *La disciplina penale dello stalking*, cit., p. 506.

<sup>61</sup> A. VALSECCHI, *Il delitto di atti persecutori (il cd. stalking)*, in O. MAZZA, F. VIGANÒ, a cura di, *Il pacchetto sicurezza 2009*, Torino, 2009, p. 236.

<sup>62</sup> G. LOSAPPIO, *Vincoli di realtà*, cit., p. 873; A. NISCO, *La tutela penale*, cit., p. 224. Secondo altri Autori, invece, l'art. 612-*bis* integrerebbe un reato complesso "speciale", la cui struttura deriverebbe dalla fusione di due fattispecie di illecito che, in posizione paritetica, creerebbero una fattispecie terza rispetto ad esse. In quest'ottica, le condotte di minaccia e molestia si fondono, per volontà legislativa, nell'unico e nuovo reato di atti persecutori, che ne evoca le modalità d'estrinsecazione, F. AGNINO, *Il nuovo delitto di atti persecutori, c.d. stalking*, cit., p. 771, F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori*, cit., p. 68.

<sup>63</sup> Per un approfondimento circa i reati di violenza privata e di minaccia, si rimanda a: G.M. FLICK, *Libertà individuale (delitti contro)*, in *Enc. Dir.*, XXIV, p. 545; M. VIARO, *Violenza e minaccia*, in *Noviss. Dig. It.*, XX, 1975, p. 967; G. DE SIMONE, *Violenza (diritto penale)*, in *Enc. Dir.*, XLVI, p. 881; M. MANTOVANI, *Violenza privata*, in *Enc. Dir.*, XLVI, p. 930; E. MEZZETTI, *Violenza privata e minaccia*, in *Dig. Disc. Pen.*, 1999, p. 264; L.D. CERQUA, *Sulla nozione di minaccia ex art. 612 c.p.*, in *Il Giudice di Pace*, 2007, p. 73.

<sup>64</sup> Anticipando alcuni elementi che verranno meglio sviluppati *infra*, con riferimento alla questione del concorso tra il delitto di atti persecutori e le attigue fattispecie di «violenza privata» e «minacce».

<sup>65</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale, Parte Speciale*, cit., p. 213 ss.

<sup>66</sup> G. MAZZI, *Art. 612 bis c.p.*, in T. PADOVANI, a cura di, *Codice Penale*, Milano, 2011, p. 4372.



La casistica giurisprudenziale, tuttavia, vede generalmente l'agente minacciare la morte della vittima, mediante lettere, sms o, in un caso, un mazzo di fiori con allegato un biglietto di condoglianze<sup>67</sup>.

È altresì frequente la minaccia di lesioni personali, mentre il caso in cui l'agente minacci la vittima di togliersi la vita nel caso in cui questa non riprenda una relazione affettiva interrotta, rientrerebbe nella condotta di molestia, atteso che difetterebbe, in relazione al soggetto passivo, il requisito dell'ingiustizia del male prospettato.

Il concetto di "molestia", infatti, se da un lato si presta a potere fungere da condotta sussidiaria rispetto alla minaccia, in quanto dotata di una minore tipicità intrinseca<sup>68</sup>, presenta, rispetto alla condotta minacciosa, maggiori difficoltà ermeneutiche.

Da un lato, infatti, la definizione di molestia penalmente rilevante non presenta particolari difficoltà, ben potendo essere ricostruita ricorrendo all'interpretazione giurisprudenziale che si è sviluppata con riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 660 c.p., rubricata «molestia o disturbo alle persone»<sup>69</sup>. Pertanto, secondo quanto sancito dalla Corte di cassazione, deve intendersi quale molestia ogni attività che viene ad alterare dolorosamente, fastidiosamente o importunamente, in modo immediato o mediato, lo stato psichico di una persona<sup>70</sup>.

Dall'altro lato, vi sono molti punti oscuri nel rapporto tra la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. e il delitto di atti persecutori.

Infatti, le molestie, intese come fattispecie autonoma, non sono configurate dal legislatore come reato abituale: pur avendo la caratteristica di poter assorbire numerose azioni distinte – qualora si verificano – unificandole in un'unica condotta punita, il fatto tipico può essere integrato da un'unica azione (Cass. pen., sez. I, sent. n. 37443 del 2006). Invece, lo stalking richiede necessariamente la reiterazione delle condotte.

A differenza del rapporto tra i delitti di minacce e atti persecutori, che si pongono l'un l'altro in progressione di tutela rispetto a beni giuridici affini, nel caso delle molestie, la dottrina tradizionale ha sempre individuato nell'"ordine pubblico" l'interesse tutelato dalla fattispecie.

Pertanto il rimando alla nozione penalistica di molestia trascina con sé le mai risolte questioni legate alla sua indeterminatezza, essendo il concetto stesso caratterizzato da un margine estremamente variabile di natura soggettiva, con conseguente – ontologica – difficoltà di tipizzazione<sup>71</sup>.

<sup>67</sup> Si veda sul punto l'ampia casistica riportata in questo volume da S. SANTUNIONE, A. SERRA, M. VIRGILIO, *Le condotte persecutorie nella giurisprudenza. Raccolta di massime*. Per una prima rassegna: A. PECCIOLI, *Stalking: bilancio di un anno dall'entrata in vigore*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2010, 4, p. 400.

<sup>68</sup> G. M. FLICK, *Libertà individuale*, cit., p. 700.

<sup>69</sup> Sottolineano l'opportunità di ricorrere a tale giurisprudenza: A. CADOPPI, *Atti persecutori, una normativa necessaria*, in *Guida al Diritto*, 2009, 19, p. 52 ss.; A. VALSECCHI, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 229 ss.

<sup>70</sup> Per un approfondimento della giurisprudenza sul tema, si rimanda a: C. RUBERTO, *Art. 660 c.p.*, in A. CRESPI, G. FORTI, G. ZUCCALÀ, a cura di, *Commentario Breve al Codice Penale*, V ed., Milano, 2008, p. 2000.

<sup>71</sup> G.M. FLICK, *Libertà individuale*, cit., p. 710.

Venendo alla casistica concreta, la prassi evidenzia ulteriormente la carenza di determinatezza della condotta in esame, la quale appare come una categoria “aperta”, suscettibile di ricomprendere un novero di situazioni estremamente eterogenee, quali i pedinamenti, gli appostamenti sotto la dimora o il luogo di lavoro, il ripetuto invio di *sms* o le numerose telefonate mute<sup>72</sup>.

Potrà altresì integrare la condotta punita la divulgazione, mediante siti internet, posta elettronica e *social network*, di immagini intime, filmati ritraenti rapporti sessuali e, in generale, la divulgazione di informazioni sensibili riguardanti la vittima<sup>73</sup>.

Come notazione conclusiva, si osserva come nella giurisprudenza si riscontra frequentemente il verificarsi congiunto delle due condotte richiamate: circostanza del resto coerente con la manifestazione criminologica del fenomeno e con la configurazione della fattispecie come reato a forma libera<sup>74</sup>.

#### f) *Gli eventi alternativi*

Il delitto di atti persecutori è stato configurato dal legislatore come reato di evento.

Al fine dell'integrazione della fattispecie, occorre infatti che si realizzi almeno uno dei tre eventi alternativi in essa descritti<sup>75</sup>: un perdurante e grave stato di ansia o di paura, un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona che sia stata legata da relazione affettiva, infine un costringimento all'alterazione delle abitudini di vita<sup>76</sup>.

La Corte di cassazione ha peraltro sancito la natura alternativa degli eventi descritti, stabilendo che ciascuno di essi è idoneo a integrarlo<sup>77</sup>, anche se, nella prassi, è frequente che si faccia indistintamente riferimento all'insieme degli eventi descritti dall'art. 612-*bis* c.p.<sup>78</sup>.

<sup>72</sup> Anche con riferimento all'analisi approfondita della giurisprudenza di merito in materia di molestia rilevante ai fini dell'art. 612 c.p., si rinvia a: S. SANTUNIONE, A. SERRA, M. VIRGILIO, *Le condotte persecutorie nella giurisprudenza. Raccolta di massime*, in questo stesso volume: A. PECCIOLI, cit., p. 401.

<sup>73</sup> G. MAZZI, *Art. 612-bis*, cit., p. 4373.

<sup>74</sup> F. AGNINO, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 772.

<sup>75</sup> P. PITTARO, *Introdotta la disciplina penale dello stalking dalle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, in *Fam. e dir.*, 2009, p. 662; F. BARTOLINI, *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile. Mobbing, molestie, minacce, violenza privata*, Piacenza, 2009, p. 104.

<sup>76</sup> Coerente con questa impostazione la giurisprudenza di merito: «Gli atti persecutori integrano un delitto ad evento di danno, in ciò differenziandosi dal reato di minacce che è reato di pericolo, di modo che dal comportamento reiteratamente minaccioso o comunque molesto dell'agente deve derivare, quale ulteriore evento dannoso, un perdurante stato d'ansia o di paura della persona offesa, oppure un fondato timore della stessa per l'incolumità propria o di soggetti vicini, oppure ancora il mutamento necessitato delle proprie abitudini di vita», sent. Trib. Napoli, 12.11.2010, n. 14877.

<sup>77</sup> Secondo la Corte: «il delitto di atti persecutori prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità». Cass. pen., sez. V, sent. n. 29872 del 2011.

<sup>78</sup> Osserva A. NISCO, *La tutela*, cit., p. 227, che la giurisprudenza tende ad amalgamare gli eventi tra loro «quasi si trattasse di elementi claudicanti in cerca di reciproco sostegno».

Il primo dei tre eventi la cui realizzazione è richiesta dalla norma è un perdurante e grave stato di ansia o di paura causato dallo stalker alla propria vittima.

L'utilizzo dell'aggettivo "perdurante" non presenta particolari problemi ermeneutici, in quanto è coerente con la natura di reato abituale della fattispecie in commento, letta in combinato disposto con il requisito della gravità dello stato patologico che esprime la volontà del legislatore di escludere dal novero delle condotte incriminate quelle che provochino un disagio lieve, concentrando il disvalore dell'evento nella sofferenza psichica procurata alla vittima.

Piuttosto, il requisito della gravità, considerato in sé, può incidere sulla tassatività della fattispecie, in quanto appare estremamente complesso stabilire l'intensità di stati psicologici non certo di immediata comprensibilità<sup>79</sup>.

È stato inoltre osservato come l'ansia o la paura, nonostante possano apparire a prima lettura concetti universalmente chiari, in quanto noti a tutti, richiedano invero un approfondimento sotto il profilo psicologico, in quanto la prima rappresenterebbe uno stato di inquietudine generalizzata e indeterminata nella propria causa, mentre la paura testimonierebbe un'emozione indirizzata verso elementi concreti<sup>80</sup>; tuttavia, così ragionando, si finirebbe per giungere a risultati insoddisfacenti, in quanto l'ansia, così definita, finirebbe con l'essere un concetto eccessivamente evanescente, coincidendo con l'angoscia, mentre, con riguardo alla paura, la norma tace su ciò che ne dovrebbe costituire l'oggetto<sup>81</sup>.

Viste tali insufficienze, sarebbe allora necessario ricorrere a una definizione di tipo psicopatologico, in virtù della quale l'ansia e la paura integrerebbero l'evento del reato solo se definibili quale sintomo di una patologia o di un disturbo accertabili clinicamente<sup>82</sup>.

Del resto, anche in sede di primo commento era stato osservato come l'ansia e la paura dovessero essere intese come un vero e proprio stato patologico, come tale accertabile nel processo attraverso consulenze tecniche<sup>83</sup>.

Invece la Corte di cassazione – avallata dal parere di autorevole dottrina<sup>84</sup> – non ha ritenuto necessario tale accertamento, stabilendo che «è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori – e nella specie costituiti da minacce e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o via internet o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti – abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima» (Cass. pen., sez. V, sent. n. 16864 del 2011).

Il secondo evento richiamato dalla fattispecie consiste nell'aver ingenerato nel soggetto passivo un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva.

<sup>79</sup> Di parere contrario parte della dottrina: A. CADOPPI, *Lo stile*, cit., p. 118.

<sup>80</sup> A. NISCO, *La tutela*, cit., p. 235.

<sup>81</sup> A. NISCO, *La tutela*, cit., p. 236.

<sup>82</sup> A. NISCO, *La tutela*, cit., p. 239.

<sup>83</sup> R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice*, cit., p. 59.

<sup>84</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale, Parte Speciale*, cit., p. 9, sostengono che «lo stato d'ansia, come condizione emotiva spiacevole e accompagnata da un senso di oppressione e da una notevole diminuzione dei poteri di controllo volontario e razionale, purché grave e non passeggero, potrà assumere in concreto rilevanza penale anche se non si traduce in precise sindromi canonizzate dalla scienza medico-psicologica».

Si tratta, anche in questo caso, di un requisito fondato quasi esclusivamente sulla percezione del soggetto passivo, solo apparentemente oggettivizzato attraverso il ricorso all'aggettivo "fondato"; che dovrebbe circoscrivere l'ambito di operatività della norma<sup>85</sup>.

I primi commentatori della norma non mancarono tuttavia di osservare come, se da un lato l'inserimento di tale aggettivo ha lo scopo di limitare il potenziale espansivo della fattispecie, dall'altro introduce elementi di ambiguità interpretativa e applicativa, in quanto pare evocare la necessità di una valutazione sull'idoneità *ex ante* delle condotte a suscitare timore nell'uomo medio; una valutazione «poco compatibile con una fattispecie di danno»<sup>86</sup>.

Del resto, nonostante lo sforzo del legislatore di mantenere coerente gli atti persecutori con il paradigma di un diritto penale "del fatto", sono evidenti le derive vittimologiche di cui risente questa fattispecie<sup>87</sup>.

Anche in relazione al secondo evento richiamato dalla fattispecie, la presenza della locuzione "in modo da" non semplifica il procedimento esegetico.

Appare sostenibile la tesi secondo cui il legislatore – tramite tale espressione – avrebbe richiesto l'accertamento di un requisito di adeguatezza tra la condotta realizzata in concreto e un evento il cui verificarsi può dipendere – anche *esclusivamente* – dalla particolare sensibilità della vittima<sup>88</sup>.

In quest'ottica si impone pertanto una seconda verifica, imposta, dall'aggettivo "fondato", circa l'oggettiva idoneità della condotta a causare l'evento, al fine di dimostrare che lo stesso si sarebbe verificato non solo in presenza di una vittima particolarmente sensibile, ma anche nei confronti di un soggetto mediamente emotivo<sup>89</sup>. Tale seconda verifica comporta, tuttavia, una deviazione rispetto allo schema tradizionale di accertamento del nesso di causalità<sup>90</sup>, il quale non prevede alcun riscontro circa l'adeguatezza della condotta, quando sia accertato che essa abbia effettivamente causato l'evento previsto dalla norma incriminatrice.

Sulla questione è recentemente intervenuta anche la Corte di cassazione, sancendo che: «la natura giuridica di reato di evento e di danno del c.d. "stalking" impone che la condanna sia subordinata al previo accertamento della sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta

<sup>85</sup> A. VALSECCHI, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 245, considera tale requisito superfluo, «posto che è pacifico che, in quanto elemento di fattispecie, la concreta verifica dell'evento nel caso di specie debba sempre essere approvata nel processo al di là di ogni ragionevole dubbio».

<sup>86</sup> R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice*, cit., p. 61.

<sup>87</sup> Sul tema, osserva M. PAVARINI, *Introduzione: la metafora della guerra e la democrazia di sicurezza*, in *Justice Pénal à la carte. L'ultimo "pacchetto sicurezza"* [Legge 15 luglio 2009, n.94], Speciale *Ius17@unibo.it. Studi e materiali di diritto penale*, 2010, n. 2, p. 254: «con gli anni settanta del secolo passato la vittima appare come soggetto che si sforza di trovare un riconoscimento pubblico e pertanto tenta di pubblicizzare un originario diritto privato da sempre riconosciute (e sbrigativamente risolto nell'istituto civilistico dell'obbligazione da fatto illecito); ma ovviamente non trova questo spazio nello *ius* pubblico, perché questo spazio non esiste, né può esistere nel "vecchio" ordine normativo-penale».

<sup>88</sup> G. MAZZI, *Art. 612 bis*, cit., p. 4374.

<sup>89</sup> F. MACRÌ, *Modifiche alla disciplina*, cit., p. 825.

<sup>90</sup> Senza alcuna pretesa di completezza, in merito alle recenti elaborazioni in tema di accertamento del nesso di causalità, si rimanda a: F. STELLA, *Leggi scientifiche e spiegazione causale in diritto penale*, Milano, 1975; ID., voce *Rapporto di causalità*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXV, Roma, 1991; ID., *Giustizia e modernità*, III ed., Milano, 2003. F. CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2004.

del soggetto agente e le conseguenze psicologiche pregiudizievoli in capo alla vittima. La prova di un evento psichico, qual è il turbamento dell'equilibrio mentale di una persona, non può che essere ancorata alla ricerca di fatti sintomatici del turbamento stesso, atteso che non può diversamente scandagliarsi “il foro interno” della persona offesa. Assumono allora importanza tanto le dichiarazioni della persona offesa, quanto le sue condotte conseguenti e successive all'operato dell'agente, quanto – infine – la condotta stessa di quest'ultimo che va valutata tanto in astratto (dunque sotto il profilo della sua idoneità a causare l'evento) quanto in concreto, vale a dire con riferimento alla effettive condizioni di luogo e di tempo in cui essa si è manifestata»<sup>91</sup>.

Non appare poi condivisibile la tesi di chi ritiene compatibile il venire in essere dell'evento in parola esclusivamente con riferimento alla condotta di minaccia<sup>92</sup>, in quanto le molestie, per loro stessa natura, non sarebbero idonee a produrre il timore richiesto.

Infatti, se da un lato il legislatore non ha inteso limitare in alcun modo il novero delle condotte astrattamente idonee a produrre l'evento in esame, dall'altro il particolare ruolo che la sensibilità soggettiva della vittima assume nel quadro di tale fattispecie non consente – in astratto – di escludere che anche condotte riconducibili alle molestie – soprattutto se particolarmente invasive e reiterate – possano ingenerare uno stato di timore per la propria o altrui incolumità<sup>93</sup>.

Sul punto, ha avuto modo di pronunciarsi anche la giurisprudenza di merito, che ha recentemente affermato: «l'evento consistente nel “fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva” deve essere desunto da una ponderata valutazione della gravità delle condotte e della loro idoneità a rappresentare una minaccia credibile di un pericolo incombente; mentre l'evento alternativo consistente nel «grave stato di ansia o di paura» deve essere identificato in una condizione emotiva spiacevole, accompagnata da un senso di oppressione e da una notevole diminuzione dei poteri di controllo volontario e razionale, che deve esser grave e non passeggera e potrà assumere rilevanza penale anche se non si traduce in precise sindromi canonizzate dalla scienza medico-psicologica»<sup>94</sup>.

Per quanto riguarda la nozione di “prossimo congiunto”, dovrà essere ricostruita in virtù di quanto stabilito dal IV c. dell'art. 307 c.p., che considera tali: «gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti; [...] nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole».

<sup>91</sup> Cass. pen., sez. V, 16 aprile 2012 n. 14391.

<sup>92</sup> S. FARINI, P. PANARELLO, *Le modifiche al codice penale*, in S. TOVANI, A. TRINCI, a cura di, *Lo stalking*, Roma, 2009, p. 52.

<sup>93</sup> Del resto, non è impensabile che un soggetto maturi il livello di timore richiesto dall'art. 612-bis c.p. a seguito del comportamento di un “corteggiatore” che invii quotidianamente dozzine di rose, che si apposti nelle vicinanze del luogo di lavoro o di abitazione della sua “preda” (richiamando con questo termine l'etimologia stessa del verbo “to stalk”) che le telefoni continuamente, ecc. Tali comportamenti – tutti astrattamente sussumibili nella condotta di molestia – anche in virtù della promozione mediatica del delitto in esame, la quale pone sistematicamente l'accento sulla *escalation* che caratterizza l'agire dello stalker, sono del tutto idonei a incutere nella vittima il fondato timore che, in caso di rifiuto, le attenzioni non gradite dell'agente si trasformino in atti di violenza.

<sup>94</sup> Corte d'appello di Milano, sez. V, 13.01.2012 n. 5123.

Decisamente meno determinato, invece, il richiamo alla persona legata alla vittima da relazione affettiva.

Si tratta, infatti, di categoria alla quale sono astrattamente ascrivibili non soltanto i rapporti di natura amorosa, ma altresì i legami di tipo sentimentale generalmente intesi, e pertanto quelli di mera affinità ed amicizia<sup>95</sup>, tanto che, in dottrina, si è sostenuto che siffatta relazione non deve essere necessariamente amorosa, purché non si tratti di relazione di poco conto<sup>96</sup>.

Altra parte della dottrina ha sostenuto invece che dovrebbe trattarsi di una relazione «di carattere sentimentale», a prescindere dalla sussistenza di una convivenza<sup>97</sup>, ipotesi quest'ultima, che a seguito della novella introdotta con la l. 172 del 2012, rientra ormai pacificamente nel più grave delitto di «maltrattamenti contro familiari e conviventi» (art. 572 c.p.).

L'ultimo degli eventi elencati dall'art. 612-*bis* consiste nel costringimento all'alterazione delle abitudini di vita della vittima.

Da notare, in questo caso, come il legislatore abbia ripiegato su una formulazione minimalista della fattispecie, scegliendo di non introdurre, nella versione definitiva, il riferimento alle «scelte» di vita, ritenuto troppo evanescente e connotato soggettivamente.

Anche il concetto di «abitudine», del resto, risulta caratterizzato da un ampio margine di discrezionalità interpretativa, dovendo l'interprete selezionare quali e quante variazioni delle modalità di comportamento della vittima avranno rilevanza penale<sup>98</sup>.

Pertanto, l'accertamento in concreto dell'avvenuta modificazione delle abitudini di vita della vittima, causata dall'agire dello stalker, dovrà riguardare elementi oggettivi, quali il cambiamento del numero di telefono, la modifica dei propri orari e modalità di spostamento, fino al fatto di cambiare lavoro o, addirittura, abitazione<sup>99</sup>.

In ogni caso, deve trattarsi di abitudini non di scarsa importanza, ma di rilevante significato per la vita della vittima<sup>100</sup>.

#### g) *Il dolo*

L'elemento soggettivo del reato in esame non presenta particolari aspetti problematici: si tratta infatti di dolo generico, consistente nella volontà di porre in essere le condotte incriminate, sorretta dalla coscienza della loro idoneità a produrre uno degli eventi previsti dalla norma<sup>101</sup>.

<sup>95</sup> F. BARTOLINI, *Lo stalking*, cit., p. 107.

<sup>96</sup> P. PITTARO, *Introdotta la disciplina*, cit., p. 663.

<sup>97</sup> R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice*, cit., p.66.

<sup>98</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale-parte speciale*, cit., p. 10, i quali ritengono che: «anche questa volta, dovrà adattarsi un criterio ermeneutico restrittivo, teso a escludere dall'area della rilevanza penale la modifica di abitudini prive di reale significato rispetto allo stile di vita e il connesso sistema di valori del soggetto passivo».

<sup>99</sup> E. VENAFRO, *Disposizioni in materia*, cit., p. 488, ove si osserva, tra l'altro, che la vittima sarà disposta a sopportare un'intrusione nella propria quotidianità molto più intensa laddove non abbia alternative a sua disposizione o mezzi per realizzarle, e viceversa, con conseguente violazione del principio di uguaglianza.

<sup>100</sup> A. CADOPPI, *Efficace la misura*, cit., p. 54.

<sup>101</sup> G. MAZZI, *Art. 612-bis*, cit., p. 4376.

In ossequio ai richiamati principi generali in materia di reato abituale, non occorre, peraltro, che l'agente preveda sin dal principio la realizzazione dell'intera serie di atti la cui reiterazione integra la fattispecie, essendo viceversa sufficiente che il dolo si realizzi in modo graduale, avendo l'agente la progressiva consapevolezza degli effetti delle proprie azioni sulla vittima<sup>102</sup>.

Non è da escludere la configurabilità del dolo nella forma eventuale, anche se, come è stato osservato in dottrina, tale tipologia di elemento soggettivo, con riferimento agli atti persecutori, presenta oggettive difficoltà probatorie<sup>103</sup>.

#### 4. Rapporti con altri reati e questioni di determinatezza sistematica

Il delitto di atti persecutori, per come sinora ricostruito, presenta evidenti profili problematici con riferimento al principio di determinatezza, da considerare sotto un duplice profilo.

Da un lato, infatti, è stato osservato come il legislatore abbia deciso di introdurre, quali elementi di fattispecie, emozioni, sentimenti, umori e stati d'animo, più che fatti accertabili.

Sotto questo profilo, del resto, è già stato osservato come il richiamo espresso al sentimento di "ansia", ovvero il riferimento a non meglio precisate "abitudini di vita" presentino forti carenze sotto il profilo della tipizzazione.

Dall'altro lato, come ormai è frequente osservare anche in altri settori dell'ordinamento penale<sup>104</sup>, il legislatore si mostra spesso miope, introducendo nuove fattispecie incriminatrici, ma allo stesso tempo dimenticando la nozione stessa di ordinamento quale insieme coerente di norme.

<sup>102</sup> Cass. pen., sez. VI, 17.10.1994, Fiorillo, in *Cass. Pen.*, 1996, p. 521.

<sup>103</sup> A. VALSECCHI, *Il delitto*, cit., p. 1397.

<sup>104</sup> Tra i molti esempi di norme penali introdotte prescindendo dal loro rapporto con i principi di parte generale e con altre norme di parte speciale, un interessante parallelismo con il caso in esame è costituito dalla *vexata quaestio* del rapporto tra i principi generali in materia di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche e reati colposi d'evento. Sul punto, tra le non molte pronunce rese sinora dalla giurisprudenza, si segnala un'interessante decisione del GUP presso il Tribunale di Cagliari, il quale, rilevando le difficoltà ermeneutiche sottese all'esigenza di conciliare un'interpretazione conforme alla lettera della norma – l'art. 25-*septies* del decreto 231 del 2011 – che prevede la responsabilità da reato degli enti per delitti di lesioni e omicidio colposo commessi in violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro e i principi generali sui criteri soggettivi di imputazione dell'interesse e del vantaggio, previsti all'art. 5 dello stesso decreto, ha motivato sulla carenza di determinatezza, ha osservato: comporta insormontabili difficoltà interpretative nel caso dell'art. 25-*septies*, tanto da risolversi in «operazioni ermeneutiche connotate da ampi margini di soggettività, per cui qualsiasi risultato interpretativo è talmente opinabile da essere, più che un punto di equilibrio, un equilibrismo». Il difetto di tassatività, tale da ritenere la questione di costituzionalità della norma non manifestamente infondata, sarebbe quindi rappresentato dal problema di trovare uno spazio "certo" per tale norma all'interno dell'ordinamento. Sul punto, sia concesso il riferimento a T. GUERINI, *L'interesse o vantaggio come criterio di imputazione dei reati colposi d'evento agli enti collettivi. Riflessione a margine del caso Thyssenkrupp*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2012, 3, pp. 83 ss. e a T. GUERINI, *La Responsabilità della società Thyssenkrupp Acciai speciali Terni S.P.A. per i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche*, in *Ius17@unibo.it. Studi e materiali di diritto penale*, 2012, 1, p. 121 ss.

Sotto il profilo del rispetto dei principi costituzionali, a parere di chi scrive, questa miopia si traduce in un evidente deficit di tassatività.

Riflettendo sulle motivazioni stesse che hanno portato all'introduzione del reato di atti persecutori, ovvero l'insufficienza dei tradizionali rimedi codicistici a tutelare interessi ritenuti primari dal legislatore da aggressioni derivanti da condotte polimorfe, insuscettibili di rientrare nel paradigma dei delitti contro la persona, occorre chiedersi – in seguito all'introduzione dell'art. 612-*bis* c.p. – quale sia il rapporto tra quei delitti e lo stalking.

In particolare, anche in virtù della clausola di sussidiarietà con cui si apre la fattispecie – «salvo che il fatto costituisca più grave reato – occorre interrogarsi sul rapporto tra gli atti persecutori e i delitti di violenza privata (610 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), maltrattamenti in famiglia (572 c.p.), lesioni personali (582 c.p.) e con la contravvenzione di molestie (660 c.p.)».

L'introduzione della clausola di riserva è stata oggetto di alcune critiche, in parte rafforzate dal fatto che, a fronte del testo originario del d.d.l. governativo, la Commissione giustizia della Camera ne aveva proposto l'abolizione, temendo che si potesse negare autonomia operativa alla nuova fattispecie, in quanto è frequente nella prassi che le condotte in essa punite siano prodromiche alla commissione di più gravi delitti<sup>105</sup>.

Alla luce dell'attuale previsione, gli atti persecutori non potranno essere contestati nel caso in cui la condotta dello stalker degeneri in omicidio volontario, lesioni personali gravi o gravissime, omicidio preterintenzionale, sequestro di persona e violenza sessuale.

Non è pertanto condivisibile la soluzione cui è pervenuta la giurisprudenza di merito, secondo la quale «sussiste concorso di reati, ed è pertanto esclusa l'operatività della clausola di sussidiarietà, tra la fattispecie di atti persecutori ed i delitti più gravi caratterizzati dalla violenza fisica, posti a presidio di beni giuridici diversi (ad esempio, la violenza sessuale o le lesioni gravissime), in quanto la condotta tipizzata dal Legislatore nella norma di cui all'art. 612-*bis* c.p. è connotata esclusivamente con riferimento a comportamenti riconducibili allo spettro della violenza morale e non anche di quella fisica»<sup>106</sup>.

Difatti, la clausola di riserva, secondo una interpretazione letterale della stessa, non consente un'analisi circa il disvalore dell'evento e l'offesa a beni giuridici eterogenei rispetto a quelli tutelati dalla fattispecie di atti persecutori, dovendo invece vincolare l'interprete ad escludere il concorso di reati, nel caso in cui le condotte producano eventi diversi ed ulteriori, sussumibili nell'alveo di fattispecie per le quali il legislatore ha preveduto una pena più grave.

La questione assume invece rilievo per quel che riguarda i rapporti tra atti persecutori, il delitto di minaccia e la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone, che, in quanto reati meno gravi, astrattamente potrebbero concorrere con l'art. 612-*bis*.

---

<sup>105</sup> A seguito della definitiva approvazione del testo dell'art. 612-*bis* c.p., parte della dottrina ha ribadito la propria contrarietà a tale previsione, osservando come la specificità criminologica dello stalking ne avrebbe giustificato una maggiore autonomia applicativa. Così: A. CADOPPI, *Efficace la misura*, cit., p. 52; F. BARTOLINI, *Lo stalking*, cit., p. 94 ss. Osserva A.M. MAUGERI, *Lo stalking*, cit., p. 175, come la preoccupazione di evitare un concorso di reati, con il rischio di una sproporzione di pena, ha giustificato la reintroduzione della clausola di sussidiarietà, indicando un precedente analogo nella norma dell'ordinamento del Sud Africa, ove è stata prevista una “*double jeopardy protection clause*” al fine di evitare una duplicazione di imputazioni per fatti analoghi.

<sup>106</sup> Tribunale di Monza, 24.09.2010.



Al riguardo, parte della dottrina ha sostenuto l'applicabilità della disciplina dell'art. 84 in tema di reato complesso<sup>107</sup>, ma l'ipotesi, pur suffragata da argomentazioni suggestive, non pare convincente.

Infatti, anche adottando la tesi secondo cui la nozione di reato complesso<sup>108</sup>, come disciplinata dall'art. 84 c.p., comprende non solo i *reati complessi in senso stretto* – per l'esistenza dei quali occorre la presenza di almeno due reati che diano vita a una nuova fattispecie di reato, ovvero a una fattispecie aggravata – ma anche i *reati complessi in senso lato* – per la sussistenza dei quali è sufficiente un solo reato, con l'aggiunta di elementi ulteriori non costituenti reato<sup>109</sup> – il caso degli atti persecutori si presenta connotato da ulteriori peculiarità che non consentono l'applicazione dell'art. 84 c.p.

In particolare, trattandosi di reato abituale improprio, si osserva come questa categoria sia ontologicamente attigua a quella del reato complesso, ma da essa sostanzialmente distinta, poiché nel reato abituale i singoli reati – nel caso di specie, le molestie e la minaccia – sono sempre intervallati nel tempo, mentre nel reato complesso si ha, generalmente, contestualità di realizzazione delle condotte che costituiscono i reati componenti<sup>110</sup>.

Appare più corretto individuare la soluzione del concorso tra atti persecutori, minaccia e molestie ricorrendo all'applicazione del principio di consunzione, inteso come sottopartizione del principio di specialità ex art. 15 c.p.<sup>111</sup>.

Del resto il delitto di minaccia – il quale include anche la condotta di molestie – si ritiene pacificamente assorbito dal delitto di violenza privata, in quanto ipotesi generica e sussidiaria, non applicabile rispetto ad altre previsioni di reato nelle quali costituisce circostanza aggravante<sup>112</sup>.

Lo stesso vale con riferimento alla contravvenzione di molestie: il conflitto apparente di norme deve infatti essere risolto alla luce del principio di specialità, essendo la molestia espressamente richiamata come condotta dall'art. 612-*bis*<sup>113</sup> e dunque assorbita.

Diverso il rapporto con il delitto di violenza privata.

In questo caso, infatti, la condotta punita, che consiste nel costringere altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa, si realizza attraverso “violenza”, oltre che “minaccia”. Invece la violenza è un elemento che il legislatore ha lasciato estraneo al fuoco della fattispecie di atti persecutori, della quale non costituisce nemmeno circostanza aggravante<sup>114</sup>.

<sup>107</sup> P. PITTARO, *Introdotta la disciplina*, cit., p. 664; L. PISTORELLI, *Nuovo delitto*, cit., p. 171.

<sup>108</sup> M. ROMANO, *Art. 84 c.p.*, in *Codice Penale*, cit., p. 792 ss.

<sup>109</sup> F. MANTOVANI, *Diritto Penale*, cit. p. 469.

<sup>110</sup> M. ROMANO, cit., p. 794.

<sup>111</sup> In particolare, ci si riferisce al campo di applicazione del principio di consunzione relativo alla cd. “progressione criminosa”, nella forma della “progressione criminosa in senso stretto”. M. ROMANO, *Art. 15 c.p.*, in *Codice Penale*, cit., p. 185.

<sup>112</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale, Parte Speciale*, cit., p. 194.

<sup>113</sup> Sul punto, con riferimento specifico al concorso tra molestie e atti persecutori: F. ANGIONI, *Art. 660 c.p.*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, a cura di, *Trattato di diritto penale*, Vol. XI, Torino, 2012, p. 116.

<sup>114</sup> Scelta che, secondo il condivisibile parere di parte della dottrina, avrebbe potuto meglio regolamentare l'ipotesi in cui la condotta persecutoria subisce una *escalation*, passando dalla fase delle molestie o minacce all'impiego della violenza fisica.

In dottrina è stato rilevato come tra la violenza privata e gli atti persecutori esista un rapporto di specialità reciproca, in quanto l'art. 610, oltre a prevedere che il reato possa essere integrato attraverso le minacce, contiene l'ulteriore elemento della violenza<sup>115</sup>.

Poiché il criterio della specialità reciproca non rientra tra quelli idonei a risolvere il concorso apparente di norme, si dovrà concludere per la possibilità di ravvisare un concorso di reati. Tuttavia questa opzione può suscitare perplessità nella dottrina più attenta. È stato da tempo rilevato, infatti, che la fattispecie di violenza privata, come applicata dalla giurisprudenza, è stata trasformata in una fattispecie di evento a forma libera, che punisce qualunque forma di aggressione che possa assurgere al livello della "costrizione", dilatando così in maniera eccessiva il perimetro della norma<sup>116</sup>.

Anche la giurisprudenza di legittimità ritiene applicabile il concorso: «il reato di stalking configura una fattispecie speciale rispetto ai reati di minaccia e molestie, ma non rispetto al reato di violenza privata. La violenza privata, infatti, è finalizzata a costringere la persona offesa a fare, non fare, tollerare o omettere qualcosa, mentre lo stalking influisce sull'emotività della vittima; ne deriva che i due reati possono essere contestati in concorso tra loro»<sup>117</sup>.

Al fine di mitigare il rigore sanzionatorio, tuttavia, il giudice, ove i due reati siano stati commessi «nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso», potrà applicare la più favorevole disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p.v. c.p.

L'elemento della violenza – *rectius*: la sua assenza nell'ambito degli elementi tipici del reato di atti persecutori – apre un'ulteriore elemento di riflessione, avuto riguardo a fattispecie di reato meno gravi, quindi astrattamente non assorbite dallo stalking. Il riferimento è ai delitti di percosse (art. 581 c.p.) e di lesioni personali lievi (art. 582 I c. c.p.).

In entrambi i casi ci troviamo di fronte a ipotesi di reato che richiamano espressamente elementi degli atti persecutori – il cagionare «una malattia nel corpo o nella mente» – accanto ad elementi che a questo delitto sono estranei, come il «percuotere» o il «cagionare una lesione personale».

Il dettato dell'art. 612-*bis* c.p. non lascia molto spazio interpretativo: la violenza è un elemento del tutto estraneo alla condotta dello stalker, il quale – in quanto "bracconiere" – assilla la sua preda con condotte ambigue, di "persecuzione" psicologica, più che di violenza fisica.

Pertanto, nonostante la parziale coincidenza di bene giuridico protetto, non vi sarebbero elementi sufficienti per ritenere operativo, in questo caso, il già richiamato principio di specialità.

---

<sup>115</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking*, cit., p. 183.

<sup>116</sup> F. VIGANÒ, *La tutela penale della libertà individuale – L'offesa mediante violenza*, Milano, 2002, p. 164. Osservano G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale, Parte Speciale*, cit., p. 183, come «pur pensato come figura criminosa principale posta a protezione della libertà morale, il reato di violenza privata finisce per assolvere in realtà una funzione generica e sussidiaria, giacché opera solo quando il fatto non costituisce altra ipotesi di reato tra quelle previste nel medesimo titolo ovvero serve ad evitare che restino prive di tutela altre forme di aggressione alla libertà di autodeterminazione o ad altri beni giuridici (libertà fisica, patrimonio), per la mancata completa realizzazione del relativo tipo di reato».

<sup>117</sup> Cass. pen., sez. V, 07.04.2011, n. 20895.

A conclusioni parzialmente difformi si potrebbe giungere se l'attenzione viene focalizzata sull'evento del reato, ovvero sulla nozione di malattia<sup>118</sup>.

Ragionando sull'evento, infatti, si può proporre una ricostruzione differenziata, a seconda che le condotte dello stalker abbiano causato *anche* una malattia nel corpo<sup>119</sup>.

In questo caso, infatti, oltre all'integrità psichica, si ha la lesione dell'ulteriore bene giuridico dell'integrità fisica, alla cui tutela sono deputati i delitti sopra richiamati, che giustificerebbe il concorso tra le percosse o le lesioni e gli atti persecutori.

Più problematica, invece, la diversa ipotesi in cui le percosse o le lesioni, concorrendo con gli atti persecutori, abbiano causato *esclusivamente* una malattia "nella mente": i delitti di percosse o di lesioni, in tal caso, sarebbero mere modalità esecutive adottate dallo stalker, consentendo l'operatività del principio di assorbimento, anche se si ricadrebbe nella questione, di cui si è dato conto *infra*, dell'accertamento dell'evento del reato di atti persecutori attraverso parametri di natura clinica<sup>120</sup>.

Posizione che pare trovare riconoscimento anche in una recente pronuncia della Corte di cassazione, secondo la quale: «la fattispecie prevista dall'art. 612-*bis* c.p. non può essere ridotta ad una sorta di mera ripetizione di quella contenuta nell'art. 582 c.p. – il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica – e per la sua consumazione deve ritenersi dunque sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto comunque destabilizzante dell'equilibrio psicologico della vittima. La sua configurabilità prescinde dall'accertamento di uno stato patologico, che può assumere rilevanza solo nell'ipotesi di contestazione del concorso formale con l'ulteriore delitto di lesioni»<sup>121</sup>.

Rimane da analizzare la questione del concorso tra atti persecutori e maltrattamenti (art. 572 c.p.), riguardo alla quale si è già brevemente accennato *supra*.

In passato, prima dell'introduzione nell'ordinamento penale dell'art. 612-*bis* c.p. e della riforma apportata ai maltrattamenti in famiglia dalla l. 172 del 2012, la giurisprudenza estendeva il dettato dei maltrattamenti in famiglia ai casi di condotte lesive poste in essere

<sup>118</sup> Si tratta di una nozione controversa, riguardo alla quale giurisprudenza e dottrina hanno ormai orientamenti consolidati e non convergenti. Secondo il primo, costituisce malattia «qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo», così estendendo il paradigma delle lesioni anche ad alterazioni anatomiche di minima rilevanza, come gli ematomi. La dottrina propone invece una nozione più ristretta, richiedendo lo sviluppo nel soggetto passivo di un processo patologico, che determini un'apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo. Sul punto si rimanda a G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale, Parte Speciale*, cit., p. 55.

<sup>119</sup> Di parere contrario: A. M. MAUGERI, *Lo stalking*, cit., p. 181, la quale rileva che: «laddove si tratti di una malattia nel corpo tale soluzione (ovvero l'assorbimento *ex art.* 15 c.p., n.d.r.) sarebbe auspicabile per evitare l'applicazione di pene sproporzionate in considerazione del fatto che nella prassi giurisprudenziale si accoglie una nozione scarsamente tassativa e assolutamente ampia di malattia [...]».

<sup>120</sup> Del resto, nella letteratura medico-legale è stato fatto riferimento ad una sindrome specifica: la *Stalking Trauma Syndrome* (STS), alla cui base vi è l'esposizione ad un fattore di forte stress, prolungata nel tempo. Ne dà ampiamente conto: A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 167.

<sup>121</sup> Cass. pen., sez. V, 9.05.2012, n. 24135.

nei confronti dell'ex coniuge<sup>122</sup>, ritenendo possibile anche il concorso tra questa e l'ipotesi di molestie, assorbita dalla più grave ipotesi dell'art. 572 c.p.

A seguito dell'entrata in vigore della normativa in materia di atti persecutori, fino alla modifica che il legislatore nel 2012 ha apportato all'art. 572 c.p., si riteneva che la linea di demarcazione tra le due fattispecie fosse costituita dal contesto in cui si sviluppano le condotte persecutorie: nel caso in cui si trattasse di ambiente familiare, infatti, stante la clausola di riserva con cui si apre l'art. 612-*bis*, doveva sempre ritenersi applicabile il delitto di maltrattamenti in famiglia.

Viceversa, ove la condotta sia posta in essere dall'ex coniuge, ovvero dall'ex partner, dovrà applicarsi la più mite previsione degli atti persecutori.

Siffatta interpretazione era stata fatta propria anche dalla giurisprudenza di merito: «secondo le norme generali sul concorso apparente di norme è integrata la previsione normativa residuale di cui all'art. 612-*bis* c.p. escludendo la fattispecie di maltrattamenti in famiglia, ogni volta che ci si trovi in presenza di una relazione diversa da quella familiare sia pure di fatto o di mera convivenza e in caso di comportamenti che, pur non potendo integrare il concetto di maltrattamenti, causano l'evento tipico *ex art.* 612-*bis* c.p. L'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 612-*bis* c.p. che prevede l'aumento di pena per il caso che il soggetto agente sia legalmente separato, ovvero divorziato o persona che sia stata legata da relazione affettiva non impone un restringimento dell'area occupata dall'art. 572 c.p., in quanto, se i maltrattamenti iniziano prima della rottura del rapporto e della convivenza e proseguono poi, senza soluzione di continuità, integrano perciò l'ipotesi di cui all'art. 572 c.p., trattandosi di un fatto unitario nel suo complesso; se invece le condotte di vessazione intervengono solo dopo la definitiva rottura della convivenza, si perfeziona la fattispecie del solo reato di cui all'art. 612-*bis* c.p.

La fattispecie di atti persecutori risulta invece assorbita nel delitto di maltrattamenti in famiglia – in forza della clausola di sussidiarietà – quando le minacce assillanti e le molestie concretamente poste in essere, per il loro contenuto e la loro ambientazione domestica, integrano anche la fattispecie descritta nell'art. 572 c.p., in quanto, tra due fattispecie poste a presidio di beni giuridici omogenei e aventi struttura analoga, necessariamente abituale, deve considerarsi pacificamente più grave il delitto di maltrattamenti in famiglia<sup>123</sup>.

Oggi, a seguito della ricordata modifica dell'art. 572 c.p., si dovrà ritenere che, in virtù dell'aumento di pena previsto per la nuova fattispecie di «maltrattamenti contro familiari e conviventi», punita con la reclusione da due a sei anni, quest'ultima dovrà essere applicata in luogo degli atti persecutori non solo nei confronti dei familiari – in senso stretto – e dei con-

<sup>122</sup> Cass. pen., sez. VI, 27.06.2008, n. 34151, in *Foro It.*, 2008, 11, p. 546.

<sup>123</sup> Tribunale di Monza, 24.09.2010, cit. Conformi: Tribunale Napoli, sez. IV, ordinanza 30.6.2009: secondo il quale: «la fattispecie descritta dall'art. 612-*bis* c.p. prevede una clausola espressa di sussidiarietà e in via generale deve ritenersi che detto reato non possa concorrere con quello di maltrattamenti, nel quale gli atti persecutori sono assorbiti». Tribunale di Caltanissetta, 04.01.2010: «Reiterate e offensive manifestazioni di aggressività e violenza realizzate dal coniuge per convincere la moglie a riprendere la convivenza, e costituenti prosecuzione di precedenti manifestazioni aggressive attuate presso il domicilio familiare mentre i rapporti coniugali stavano deteriorandosi, rimangono assorbite nella fattispecie di maltrattamenti in famiglia e come tali sanzionate, non potendo concorrere l'ulteriore contestazione di atti persecutori».

viventi legati da una relazione affettiva, ma anche nei confronti di coloro i quali si trovino ad essere «comunque conviventi»<sup>124</sup>.

Infatti, nonostante l'aumento di pena previsto dal secondo comma dell'art. 612-*bis*, la pena cui è sottoposto il soggetto "convivente", a prescindere dal legame soggettivo con altri soggetti che risiedano nello stesso luogo, che, nel silenzio del legislatore, non pare avere rilevanza nel quadro del modificato art. 572 c.p., rimane comunque inferiore a quella prevista per questa ipotesi di reato.

Si osserva però che il "nuovo" art. 572 c.p. dovrà essere interpretato riconoscendo valore alla stabilità della convivenza<sup>125</sup>, altrimenti si estenderebbe eccessivamente il portato della fattispecie, travisandone inoltre la natura di reato abituale<sup>126</sup>.

## Conclusioni

Al termine di questa analisi, possiamo avanzare alcune conclusioni.

Con l'introduzione del delitto di atti persecutori, il legislatore italiano ha senz'altro colmato un vuoto di tutela da tempo rilevato dalla dottrina, mettendo fine anche alla necessità di una supplenza giurisprudenziale, finalizzata a tutelare beni giuridici di rilievo primario.

Inoltre, attraverso l'art. 612-*bis* c.p., l'ordinamento italiano si è uniformato – sotto il profilo della civiltà giuridica – alla gran parte degli ordinamenti occidentali, arricchendo gli strumenti di tutela dei diritti dei cittadini, *in primis* quelli delle donne.

La scelta di intervenire per decreto, del tutto discutibile, in primo luogo per l'assenza dei presupposti della necessità e dell'urgenza richiamati dall'art. 77 della Costituzione italiana, ha comportato però un vizio genetico, che l'interprete che si muove nel solco di una interpretazione conforme ai principi costituzionali non può ignorare.

In primo luogo, la scelta di sostituire il riferimento agli «atti reiterati e idonei a cagionare», con la locuzione «in modo da cagionare», si presta a un'evidente *deficit* sotto il profilo dell'offensività, essendo l'attuale formulazione scarsamente idonea ad individuare quali condotte atipiche possano essere concretamente idonee a ledere gli interessi tutelati dalla norma.

Come già rilevato, inoltre, la controversa interpretazione del significato da attribuire a tale sintagma, si traduce in una incertezza sulla natura stessa del reato, che oscilla pericolosamente tra la dogmatica del pericolo e quella dell'evento di danno.

È evidente che le conseguenze, nell'uno e nell'altro caso, non sono di poco momento.

<sup>124</sup> Il che può verificarsi sia al termine di una relazione – come nel caso di ex coniugi, costretti a condividere l'abitazione coniugale a seguito di una separazione – sia nel caso di soggetti che si trovino a convivere stabilmente in assenza di una relazione.

<sup>125</sup> La giurisprudenza aveva peraltro già segnalato come il concetto di famiglia, contenuto nell'art. 572 alla "famiglia" dovesse intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo (v. *ex plurimis* sez. 6, 29.01.2008, n. 20647 Battiloro, rv 239726). L. PISTORELLI, G. ANDREAZZA, *Legge 1 ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007)*, Relazione a cura dell'Ufficio Massimario della Corte di Cassazione, in *www.penalecontemporaneo.it*.

<sup>126</sup> Del resto, come osservato in sede di primo commento, «natura (abituale) e struttura del reato di maltrattamenti (prima "in famiglia o verso fanciulli" ora "contro familiari e conviventi") sono rimaste sostanzialmente immutate», L. PISTORELLI, G. ANDREAZZA, *Legge 1 ottobre 2012, n. 172*, cit.

Le richiamate incertezze si sarebbero forse evitate dedicando maggiore attenzione ai lavori parlamentari, ove tutte le questioni richiamate erano state affrontate e, in parte, risolte.

Di grande rilievo anche il profilo della carenza di tassatività.

A prescindere dall'elemento interno, del quale si è dato conto nel § 3, la breve panoramica sul concorso tra atti persecutori e reati ad esso contigui, mette in luce come sia difficile, in via interpretativa, ricostruire con chiarezza quale norma punisca condotte che, oltre ad essere molto simili, nella prassi si presentano frequentemente connesse tra loro.

Al di là delle divergenze interpretative circa la clausola di sussidiarietà, questo elemento si presenta con evidenti problematicità nel rapporto tra atti persecutori e violenza privata.

In questo caso, infatti, due fattispecie deficitarie sotto il profilo della tassatività si trovano a concorrere tra loro.

Il risultato di questo incontro si risolve in una grave incertezza applicativa.

Al centro dell'azione legislativa in materia penale si pone lo scambio tra «illusioni di sicurezza e voti»<sup>127</sup>, uno scambio caratterizzato dalla ricerca spasmodica di consenso, per ottenere il quale vengono orchestrate vere e proprie campagne promozionali che precedono l'entrata in vigore dei provvedimenti<sup>128</sup>, creando così un pericoloso gioco di specchi, nel quale il contenuto effettivo delle norme penali introdotte viene deformato per compiacere l'opinione pubblica plaudente.

La legislazione del *marketing*, del resto, non ama l'eccesso di riflessione<sup>129</sup>: il simbolo – in questo caso la dimostrazione di una rapida ed inesorabile sanzione per il colpevole di condotte percepite come particolarmente allarmanti – si fa carne e sacrifica sull'altare del consenso la coerenza sistematica e con essa i principi fondamentali del diritto penale.

<sup>127</sup> T. PADOVANI, *L'ennesimo intervento legislativo eterogeneo che non è in grado di risolvere i problemi reali*, in *Guida al Diritto*, 2009, 33, p.14; N. MAZZACUVA, *Le modifiche al codice penale*, in *Ius17@unibo.it. Studi e materiali di diritto penale*, 2010, 2, pp. 282-283.

<sup>128</sup> Esempio in tal senso la campagna promozionale che ha accompagnato l'ingresso nell'ordinamento penale dell'art. 612-*bis*, accompagnato da un imponente *battage* mediatico, che andava dagli spot televisivi ai pannelli pubblicitari affissi nelle città e persino sui mezzi pubblici, che informavano la popolazione dell'esistenza del reato di stalking, invitando a denunciarne gli autori.

<sup>129</sup> M. PAVARINI, *Introduzione*, cit., p. 251.

# LE CONDOTTE PERSECUTORIE NELLA GIURISPRUDENZA. RACCOLTA DI MASSIME

---

*Silvia Santunione, Alessandra Serra, Maria (Milli) Virgilio*

Abbiamo svolto una analisi giurisprudenziale sia di legittimità che di merito dal febbraio 2009 al settembre 2012. A tal fine abbiamo utilizzato le consuete banche dati e i siti di carattere giuridico consultando le sentenze integrali e le massime disponibili. Il totale delle sentenze considerate ammonta a n. 47 di cui n. 31 della Corte di cassazione e n. 16 di merito.

Proponiamo dunque una raccolta di massime (che abbiamo liberamente rielaborato) divise secondo le problematiche tecniche in discussione (condotta, evento, concorso di reati, elemento soggettivo, misure cautelari).

Abbiamo anche evidenziato – per le decisioni reperite nel testo integrale della motivazione – le specifiche condotte di reato portate all’attenzione del giudicante, quali risultanti ed emergenti dalla parte motiva delle sentenze, precisando ed elencando le azioni con cui lo stalking si è manifestato nelle singole fattispecie concrete.

Ai fini della rilevazione delle condotte abbiamo selezionato n. 17 decisioni che consentivano di ricostruire le condotte contestate, di cui n. 12 della Corte di cassazione e n. 5 di merito.

Il risultato del triennio mette in luce una rilevantissima presenza – tra i fatti di reato querelati/denunciati – degli atti di minaccia a fianco degli atti di molestia. Queste, almeno, sono le risultanze dei giudizi penali considerati, che sono o quelli cautelari oppure quelli più spediti, già giunti alla decisione di legittimità.

## **a) Condotta**

Cassazione penale, sez. V, 22.06.2010, n. 34015: Il delitto di cui all’art. 612-*bis*, c.p. è un reato a fattispecie alternative, ciascuna delle quali è idonea ad integrarlo.

Condotte:

- molestie telefoniche per svariati mesi
- squilli telefonici anche nel corso della notte
- ricezione di *sms*
- aggressioni verbali con minacce di morte alla vittima
- iniziative gravemente diffamatorie presso i datori di lavoro per indurli a licenziare la vittima

Conforme: Tribunale penale di Ivrea, 10.06.2011, n. 192

Condotte:

- reiterato invio di *sms* e messaggi di posta elettronica o postali su social network

– divulgazione tramite i social network di filmati ritraenti rapporti sessuali tra vittima e autore

Cassazione penale, sez. V, 13.6.2012, n. 36737: L'art. 612-*bis* c.p. delinea esaurientemente la fattispecie incriminatrice in tutte le sue componenti essenziali, giacché il fatto costitutivo del reato assume i connotati dell'antigiuridicità attraverso la realizzazione reiterata di condotte che, sia pure non definibili preventivamente stante le diverse modalità con cui può concretamente atteggiarsi l'aggressione al bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice, non risultano assolutamente indeterminate ma anzi sono fatte oggetto da parte del legislatore di un elevato grado di determinatezza, dovendo consistere non in generiche minacce e molestie, ma solo in quelle che assumono una gravità tale da cagionare nella vittima uno degli eventi alternativamente previsti dalla disposizione normativa.

Si tratta di un caso di stalking e altri reati di donna nei confronti di uomo, ex partner (riconosciuto il vizio parziale di mente).

Condotte:

- reiterate minacce e aggressioni con lesioni
- invio di centinaia di messaggi, anche vocali, dal contenuto minaccioso
- insistenti telefonate notturne
- reiterato danneggiamento dell'autovettura della persona offesa

Cassazione penale, sez. I, 08.02.2011, n. 9117: Il delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p. è un reato abituale poiché è caratterizzato da una serie di condotte (anche solo due, secondo quanto deciso dalla sez. 5 con sentenza del 21.1.2010, Rv. 245881) le quali, isolatamente considerate, potrebbero anche non costituire delitto, ma che rinvergono la ratio dell'antigiuridicità penale nella loro reiterazione e nella persistenza dell'elemento intenzionale.

Conforme: Tribunale penale di Reggio Calabria, 30.06.2011

Tribunale penale di Cosenza, 25.03.2010: Il reato di atti persecutori si sostanzia in condotte identificabili in fatti che, singolarmente valutati ed estromessi dal contesto che li determina, possono apparire insignificanti o infantili, mentre per la vittima impediscono e limitano fortemente ogni normale svolgimento della vita di relazione.

Tribunale penale di Monza, 24.09.2010: La condotta tipica del delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p. si identifica con la minaccia e la molestia e sono, perciò, riconducibili a tale reato comportamenti quali telefonate, appostamenti, pedinamenti, che presentino un carattere intrusivo della vita altrui, risultando sgraditi a chi li subisce, ma non sono caratterizzati esplicitamente dalla violenza tant'è che uno degli eventi tipici del reato è costituito dall'ingenerare nella vittima un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine.

Tribunale penale di Roma, sez. V, 04.02.2010, n. 3181: In materia di atti persecutori non sono sufficienti a configurare la fattispecie solo due episodi di aggressione poiché il requisito della reiterazione degli atti di molestia o minaccia deve essere ricostruito alla luce degli eventi tipici che la norma richiede in relazione ai quali gli atti di aggressione devono presentare un grado di invasività tale nella vita della vittima da determinarne uno stravolgimento psichico



e della stessa organizzazione della quotidianità, compatibile solo con condotte caratterizzate da costanza, permanenza, imponenza tali da costituire un vero e proprio impedimento alle sue normali abitudini di vita.

Assolve per stalking e riqualifica una aggressione in danneggiamento aggravato da minaccia.

Cassazione penale, sez. V, 21.01.2010, n. 6417: Le condotte di minaccia o molestia devono essere “reiterate”, sì da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima ovvero un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone vicine o, infine, costringerla a modificare le sue abitudini di vita. Il termine “reiterare” denota la ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza. Dunque anche due condotte sono sufficienti a concretare quella reiterazione cui la norma subordina la configurazione della materialità del fatto.

Condotte:

- per tre volte si avvicinava al bar gestito dalla vittima al solo scopo di indirizzare alla stessa sguardi eloquenti, gesti minacciosi e atteggiamenti di sfida

Cassazione penale, sez. V, 12.01.2010, n. 11945: Commette il reato di atti persecutori chi, con ripetute condotte di molestie, esprime apprezzamenti, manda baci e rivolge sguardi insistenti e minacciosi, tali da turbare le normali condizioni di vita e l’equilibrio della persona offesa nella speranza di stringere con lei un rapporto dalla stessa percepito come pericoloso, generando in lei uno stato di soggezione e di disagio emotivo. (Si recava alla scuola della vittima dodicenne per rivolgerle sguardi minacciosi, tanto che la ragazzina aveva chiesto ai genitori di non frequentare più l’istituto).

Condotte:

- apprezzamenti
- invio di baci
- inviti a salire sull’autovettura dell’agente
- sguardi insistenti e minacciosi
- appostamento davanti a scuola
- passaggi davanti all’abitazione rivolgendovi sguardi insistenti

Cassazione penale, sez. V, 11.01.2011, n. 7601: Anche due sole condotte di minaccia o di molestia sono sufficienti a concretare la reiterazione quale elemento materiale costitutivo del reato di atti persecutori. Reiterare comporta la ripetizione di una condotta una seconda volta, ovvero più volte con insistenza, benché contenuta nell’arco di tempo di pochi giorni (20-22 luglio 2010).

Condotte:

- appostamento sotto la casa del padre della vittima
- citofonare e telefonare all’abitazione

Conforme: Cassazione penale, sez. V, 02.03.2010, n. 25527

Condotte:

- appendere un cappio appeso dietro la porta di casa della moglie separata

Cassazione penale, sez. V, 05.02.2010, n. 17698: Il reato di atti persecutori può configurarsi anche in presenza di comportamenti reciprocamente molesti o minacciosi, quando si riscontri non una litigiosità ad armi pari, ma una posizione di ingiustificata predominanza di uno dei due ex partners (con una figlia).

Cassazione penale sez. V, 07.04.2011, n. 20895: In tema di stalking, la condotta offensiva può essere rivolta anche a più soggetti e non necessariamente ad un determinato individuo; sicché va punito per stalking anche chi minaccia indistintamente tutti i soggetti facenti parte di un condominio.

Condotte:

– inseguire, chiudere in ascensore e minacciare di morte ogni condomina incontrata nel palazzo

Cassazione penale, sez. V, 19.05.2010, n. 35514: È idonea a rendere configurabile il reato di atti persecutori l'invio di un numero abnorme di messaggi telefonici sms e di posta elettronica, accompagnato da pedinamenti e da controllo dei movimenti mediante installazione di apparecchi di riprese audio e video.

Corte appello penale di Roma, sez. III, 17.01.2011, n. 62

Condotte:

– con l'intento di riallacciare la relazione sentimentale, l'ex partner effettuava telefonate in ore notturne e con pedinamenti e minacce

– un episodio di aggressione fisica per strada con lesioni

## b) Evento

Cassazione penale, sez. V, 05/02/2010 n. 17698: La fattispecie di atti persecutori costituisce reato di danno e non di pericolo.

Conforme: Cass. pen., sez. V, 19/05/2010 n. 35514

Tribunale penale di Napoli, 12.11.2010, n. 14877: Gli atti persecutori integrano un delitto ad evento di danno, in ciò differenziandosi dal reato di minacce che è reato di pericolo, di modo che dal comportamento reiteratamente minaccioso o comunque molesto dell'agente deve derivare, quale ulteriore evento dannoso, un perdurante stato d'ansia o di paura della persona offesa, oppure un fondato timore della stessa per l'incolumità propria o di soggetti vicini, oppure ancora il mutamento necessitato delle proprie abitudini di vita.

Caso di stalking a una maestra da parte della madre di una ex alunna della stessa scuola.

Condotte:

– telefonate anche notturne mute o di parolacce o con musica neomelodica napoletana (anche un centinaio nel corso di una giornata) da cellulari e da telefoni fissi

– pedinamenti (anche in occasione di spostamenti lontani) / inseguimenti

– telefonate al marito e ad una amica della vittima anche notturne (con parolacce o mute o con rumori quali uno sputo o lo scarico del water)

– appostamenti sotto casa e presso il luogo di lavoro

– sguardi aggressivi

– regali frequenti anche accompagnati da bigliettini

- pericolose manovre con l'auto o di testacoda o con frenata un attimo prima di tamponare
- appostamenti dietro alberi o auto e acquattamenti sul terreno
- stazionamenti vicino ai luoghi frequentati dalla vittima (casa, lavoro, supermercato ecc.)
- lancio nel giardino di una lettera
- ingiurie
- minacce

Cassazione penale, sez. V, 19.05.2011, n. 29872: Il delitto di atti persecutori prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità.

Caso di uomo nei confronti di donna ex partner.

Condotte:

- minacce verbali alla vittima e al partner: «mi hai fatto fare dieci anni di carcere e per te è arrivata la fine»
- inserimento di biglietti minacciosi sotto la porta
- suono ripetuto del citofono
- sguardi minacciosi

Corte appello penale di Milano, sez. V, 13.01.2012, n. 5123: L'evento del «fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva» deve essere desunto da una ponderata valutazione della gravità delle condotte e della loro idoneità a rappresentare una minaccia credibile di un pericolo imminente; mentre l'evento alternativo consistente nel «grave stato di ansia o di paura» deve essere identificato in una condizione emotiva spiacevole, accompagnata da un senso di oppressione e da una notevole diminuzione dei poteri di controllo volontario e razionale, che deve esser grave e non passeggera e potrà assumere rilevanza penale anche se non si traduce in precise sindromi canonizzate dalla scienza medico-psicologica.

Cassazione penale, sez. VI, 16.07.2010, n. 32404: Caso di stalking e calunnia di un uomo nei confronti di una donna ex partner, in cui le condotte provocavano nella vittima un grave stato di ansia e di vergogna che la costringeva a dimettersi.

Condotte:

- telefonate
- invio di buste a mezzo posta
- e-mail e sms
- pubblicazione su social network (Facebook) di un filmato di un rapporto sessuale
- comportamento aggressivo con minacce di percosse verso un collega di lavoro della vittima
- invio presso il luogo di lavoro della donna di cinque buste contenenti CD con immagini intime della stessa

Cassazione penale, sez. V, 10.01.2011, n. 16864: È sufficiente che gli atti persecutori determinino un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima senza necessità di uno stato patologico. Non costituiscono una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica.

Condotte:

- minacce e insulti con *sms*
- minacce e insulti via internet
- minacce e insulti in incontri imposti
- lesioni fisiche
- coltello puntato sull'addome della vittima

Conforme: Cassazione penale, sez. V, 01.12.2010, n. 8832

Condotte:

– ripetuti atti di danneggiamento non rivolti contro l'incolumità fisica della vittima ex partner, bensì verso beni di proprietà della medesima (autovettura, campanello, sistema di allarme e porta della casa)

Corte appello penale di Milano, sez. V, sent. 14.12.2012, n. 5123: Dalle condotte reiterate previste dalla norma debbono necessariamente derivare tre tipologie di eventi, alternativamente raffigurati: un perdurante stato di ansia e di paura; il fondato timore per l'indennità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata al medesimo da relazione affettiva; la costrizione della vittima ad alterare le proprie abitudini.

Il primo e il terzo sono eventi di danno che comportano l'effettiva compromissione della integrità del bene oggetto di tutela richiedendo di conseguenza la verifica della sussistenza di un nesso condizionalistico da compiersi ex post; il secondo è un evento di pericolo concreto. Lo dimostrano i lavori preparatori; l'impiego del verbo "cagionare" ed anche del verbo "costringere"; la severità del trattamento sanzionatorio, più compatibile con una fattispecie incriminatrice di effettiva lesione piuttosto che di esposizione a pericolo del bene tutelato; la necessità di non dilatare eccessivamente l'applicazione di una norma penale dai confini in parte indeterminati.

(Nel caso di specie la Corte, in mancanza di uno dei tre eventi richiesti, ha riqualificato il reato di atti persecutori nel meno grave reato di minaccia grave continuata).

Condotte:

- minacce di morte alla vittima e al figlio di entrambi: «Ti ammazzo! Farete crescere R. come un coglione piuttosto lo uccido!; Se mi fai arrestare poi è peggio per te! V.; Stai attenta perché io sono un bastardo. Io voglio R., se non me lo dai adesso me lo prendo, entro di notte a casa tua e lo rapisco!»
- calci al portone di ingresso dell'abitazione urlando: «Questo portone si può aprire facilmente; Stai attenta che io entro e vengo a prendere R.!»
- transiti continui lungo la via di casa della vittima con lunghe e frequenti soste all'interno di un bar frequentato dalla vittima e dai suoi familiari allo scopo di incontrarla

Cassazione penale, sez. V, 16.04.2012, n. 14391: La natura giuridica di reato di evento e di danno del c.d. stalking impone che la condanna sia subordinata al previo accertamento della sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta del soggetto agente e le conseguenze

psicologiche pregiudizievole in capo alla vittima. La prova di un evento psichico, qual è il turbamento dell'equilibrio mentale di una persona, non può che essere ancorata alla ricerca di fatti sintomatici del turbamento stesso, atteso che non può diversamente scandagliarsi "il foro interno" della persona offesa. Assumono allora importanza tanto le dichiarazioni della persona offesa, quanto le sue condotte conseguenti e successive all'operato dell'agente, quanto – infine – la condotta stessa di quest'ultimo che va valutata tanto in astratto (dunque sotto il profilo della sua idoneità a causare l'evento) quanto in concreto, vale a dire con riferimento alla effettive condizioni di luogo e di tempo in cui essa si è manifestata.

Condotte:

- lancio di uova e ossa nel giardino dei vicini di casa
- insulti
- fare gesti osceni dalla propria finestra

Tribunale penale di Palermo, 29.09.2009: Consuma il c.d. stalking chiunque perseguiti una donna, costantemente e con indubbia certezza rimasta insensibile alle maniacali profferte amorose dell'agente, provocando in lei uno stato di ansia, di sofferenza, di non irragionevole paura, di continua, giustificata, grave apprensione (lo spasimante, ammonito dall'autorità di P.S., ha proseguito imperterrita nella sua condotta pur avendo promesso, formalmente ed esplicitamente, alla predetta autorità che si sarebbe del tutto astenuto dal proseguire nel proprio, pregresso, illecito comportamento).

Condotte:

- pedinamenti reiterati ed assillanti
- frequenti appostamenti
- non lievi e ripetute intrusioni nella vita lavorativa e familiare
- sistematici atti di morbosa, invasiva aggressività
- costanti, ripetuti contatti telefonici ed epistolari

Tribunale penale di Lucera, 10.07.2009: Integrano l'elemento oggettivo del reato le continue minacce e molestie a danno del coniuge separato di fatto tali da indurre la persona offesa in una condizione psicologica di continuo e fondato timore per la propria incolumità. Trasmette gli atti al P.M. per maltrattamenti relativi a condotte antecedenti la separazione.

Condotte:

- passaggi in bicicletta davanti alla abitazione della vittima cercando di guardare all'interno
- minacce alla moglie separata di fatto di farla uccidere (sgozzare) pagando terze persone se non fosse tornata a casa
- minacce in danno della moglie fatte ad altri familiari: «Tanto deve uscire lei io mi metto ad un angolo, quando lei esce io uccido a lei e mi uccido pure io; Io mi vengo là e ti uccido, tu devi tornare a casa con me; Di a tua suocera di venire a casa, se no la faccio ammazzare. Di a tua suocera di tornare a casa perché io conosco anch'io degli amici marocchini che la faccio sgozzare (minaccia attraverso il genero); Lei non deve stare a casa tua deve venire a casa mia se no la uccido capito che io tengo i marocchini... io mi conosco con i marocchini e la faccio sgozzare (minaccia attraverso la figlia); Se non torna tua mamma, io pago i marocchini, se lei non torna con me, e la faccio sgozzare (minaccia attraverso la figlia); Ma io come sono venuto senza biglietto, vado a Milano l'ammazzo, mi vado ad appostare e la uccido (minaccia

attraverso la figlia); Se io non tornavo a casa con lui, doveva pagare i marocchini e mi doveva fare sgozzare (alla moglie)»

– telefonate minacciose

Cassazione penale, sez. V, 12.01.2010, n. 11945: Il perdurante e grave stato di ansia o di paura, costituente uno dei tre possibili eventi del delitto di atti persecutori, è configurabile in presenza del destabilizzante turbamento psicologico di una minore determinato da reiterate condotte dell'indagato consistite nel rivolgere apprezzamenti mandandole dei baci, nell'invitarla a salire a bordo del proprio veicolo e nell'indirizzarle sguardi insistenti e minacciosi.

(vedi sopra)

Ufficio Indagini preliminari di Monza, 02.12.2009

Eventi:

– dimagrimento

– ricorso ad ansiolitici

– accompagnamento al lavoro da parte di terzi

– limitazione delle uscite

– vendita dell'esercizio commerciale di cui la persona offesa era titolare

### c) Concorso di reati

Cassazione penale, sez. V, 9.05.2012 n. 24135: La fattispecie prevista dall'art. 612-*bis* c.p. non può essere ridotta ad una sorta di mera ripetizione di quella contenuta nell'art. 582 c.p. – il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica – e per la sua consumazione deve ritenersi dunque sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto comunque destabilizzante dell'equilibrio psicologico della vittima. La sua configurabilità prescinde dall'accertamento di uno stato patologico, che può assumere rilevanza solo nell'ipotesi di contestazione del concorso formale con l'ulteriore delitto di lesioni.

Caso di stalking aggravato, danneggiamento aggravato e minaccia aggravata.

Conformi: Cassazione penale, sez. V, 10.01.2011, n. 16864 (vedi sopra); Cassazione penale, sez. V, 01.12.2010, n. 8832 (vedi sopra)

Cassazione penale, sez. V, 07.04.2011, n. 20895: Il reato di stalking configura una fattispecie speciale rispetto ai reati di minaccia e molestie, ma non rispetto al reato di violenza privata. La violenza privata, infatti, è finalizzata a costringere la persona offesa a fare, non fare, tollerare o omettere qualcosa, mentre lo stalking influisce sull'emotività della vittima; ne deriva che i due reati possono essere contestati in concorso tra loro.

Caso di relazioni condominiali (vedi sopra)

Cassazione penale, sez. V, 05.02.2010, n. 17698: Il delitto di atti persecutori è reato ad evento di danno e si distingue sotto tale profilo dal reato di minacce, che è reato di pericolo, che pure ne può rappresentare un elemento costitutivo. La norma che incrimina la minaccia delinea infatti, a differenza di quella di cui all'art. 612-*bis* c.p. (salva ovviamente la configurabilità del tentativo di quest'ultima), un reato di pericolo per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso mediante l'incussione di timore nella vittima.

Per il reato di minacce è sufficiente che il male prospettato sia anche soltanto idoneo a incutere timore in un soggetto passivo generalizzato, menomandone, per ciò solo, la sfera della libertà morale. Nel reato di atti persecutori rileva invece la risposta in concreto prodotta sul soggetto passivo effettivo (vedi sopra).

Tribunale penale di Monza, 24.09.2010: Sussiste concorso di reati, ed è pertanto esclusa l'operatività della clausola di sussidiarietà, tra la fattispecie di atti persecutori ed i delitti più gravi caratterizzati dalla violenza fisica, posti a presidio di beni giuridici diversi (ad esempio, la violenza sessuale o le lesioni gravissime), in quanto la condotta tipizzata dal Legislatore nella norma di cui all'art. 612-*bis* c.p. è connotata esclusivamente con riferimento a comportamenti riconducibili allo spettro della violenza morale e non anche di quella fisica.

La fattispecie di atti persecutori risulta invece assorbita nel delitto di maltrattamenti in famiglia – in forza della clausola di sussidiarietà – quando le minacce assillanti e le molestie concretamente poste in essere, per il loro contenuto e la loro ambientazione domestica, integrano anche la fattispecie descritta nell'art. 572 c.p., in quanto, tra due fattispecie poste a presidio di beni giuridici omogenei e aventi struttura analoga, necessariamente abituale, deve considerarsi pacificamente più grave il delitto di maltrattamenti in famiglia.

Secondo le norme generali sul concorso apparente di norme è integrata la previsione normativa residuale di cui all'art. 612-*bis* c.p. escludendo la fattispecie di maltrattamenti in famiglia, ogni volta che ci si trovi in presenza di una relazione diversa da quella familiare sia pure di fatto o di mera convivenza e in caso di comportamenti che, pur non potendo integrare il concetto di maltrattamenti, causano l'evento tipico ex art. 612-*bis* c.p.

L'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 612-*bis* c.p. che prevede l'aumento di pena per il caso che il soggetto agente sia legalmente separato, ovvero divorziato o persona che sia stata legata da relazione affettiva non impone un restringimento dell'area occupata dall'art. 572 c.p., in quanto, se i maltrattamenti iniziano prima della rottura del rapporto e della convivenza e proseguono poi, senza soluzione di continuità, integrano perciò l'ipotesi di cui all'art. 572 c.p., trattandosi di un fatto unitario nel suo complesso; se invece le condotte di vessazione intervengono solo dopo la definitiva rottura della convivenza, si perfeziona la fattispecie del solo reato di cui all'art. 612-*bis* c.p. (vedi sopra).

Tribunale penale di Napoli, sez. IV, ordinanza 30.6.2009: La fattispecie descritta dall'art. 612-*bis* c.p. prevede una clausola espressa di sussidiarietà e in via generale deve ritenersi che detto reato non possa concorrere con quello di maltrattamenti, nel quale gli atti persecutori sono assorbiti. Viene ritenuta la concorrenza tra i due illeciti, ravvisandosi maltrattamenti nella condotta tenuta dall'indagato fino al momento in cui la moglie persona offesa si è allontanata dall'abitazione e il reato di cui all'art. 612-*bis* c.p. nelle condotte successive a tale momento.

Condotte:

- minacce anche di morte alla moglie separata di fatto
- invio quotidiano di *sms* con invito a ripensarci e a tornare insieme
- telefonate dalla utenza mobile e da numeri anonimi
- telefonate dal numero di cellulare del figlio in modo da avere la sicurezza di interloquire con la madre

- ricatti minacciando di avere fotografie che immortalerebbero la donna con altri uomini
- “scenata” sul luogo di lavoro della donna
- sorveglianza della vittima con monitoraggio degli spostamenti e dei comportamenti attraverso sms telefonate, pedinamenti, fotografie
- percosse e lesioni (aggressioni fisiche)
- l’ultimo giorno di scuola l’agente ha prelevato il figlio dalla scuola e non lo ha riportato neppure a sera

Tribunale penale di Caltanissetta, 04.01.2010: Sono assorbite nella fattispecie di maltrattamenti in famiglia le reiterate manifestazioni di aggressività e violenza realizzate dal coniuge per convincere la moglie a riprendere la convivenza, qualora costituiscano prosecuzione di precedenti analoghe manifestazioni aggressive e violente durante la relazione coniugale.

Tribunale penale di Bari, sez. riesame, 06.04.2009

Condotte:

- minacce di morte e di incendi alla moglie separata: «Preparati a morire»; promessa di fargliela pagare.
- telefonate continue e assillanti
- inseguimenti in autovettura
- danneggiamenti all’autovettura della vittima e al portone di casa
- appostamenti sotto casa e suono insistente del citofono
- tentativo di aprire la portiera dell’autovettura in cui si trovava la vittima, pugni sul finestrino, lancio di sassi
- insulti

Tribunale penale di Crema, 11.01.2010, n. 766: La clausola di sussidiarietà non opera tutte le volte in cui il reato più grave s’identifichi, in concreto, solo con una frazione delle condotte poste in essere dallo stalker e sussumibili nella fattispecie degli “atti persecutori”, perché in questi casi la fattispecie più grave non è in grado di assorbire effettivamente il disvalore di quest’ultima. Pertanto, va affermato il concorso tra il delitto di sequestro di persona e quello di cui all’art. 612-*bis* c.p., quando la condotta con cui lo stalker ha privato la persona offesa della libertà personale rappresenti solo una frazione di una serie di condotte materiali eterogenee a carattere persecutorio perpetrate in un considerevole lasso di tempo dall’agente, quali ripetute telefonate molestatrici, minacce, aggressioni fisiche. In tali ipotesi, visto che la maggior parte delle condotte materiali in cui si sono concretizzati gli atti dello stalker non rientrano nel fuoco della previsione di cui all’art. 605 c.p., applicare solo questa norma incriminatrice significherebbe sostanzialmente lasciare impuniti tali condotte.

Condotte:

- telefonate reiterate e assillanti alla ex partner
- minacce anche di morte
- aggressioni fisiche (percosse e lesioni)
- aggressione presso il luogo di lavoro (l’agente accompagnato da altre due persone si chiudeva con la vittima nell’ufficio, la aggrediva fisicamente e successivamente la circondava insieme alle altre due persone che l’avevano accompagnato per farsi consegnare il cellulare)



- ripetuti appostamenti presso l’abitazione della vittima, anche accompagnato da altre persone
- sottrazione delle chiavi di casa della vittima
- attivazione sul cellulare della vittima (ad insaputa della stessa) della funzione di deviazione di chiamata in modo da controllare le chiamate
- aggressioni, minacce (anche di morte), ripetute telefonate nei confronti del vicino di casa della vittima accusandolo di avere una relazione con la stessa: l’avrebbe “aperto in due”, “sarebbero finiti morti”

#### d) Elemento soggettivo

Cassazione penale, sez. V, 23.01.2012, n. 8641: In tema di atti persecutori, non è richiesto, che l’evento di danno costituisca fine specifico della volizione, essendo sufficiente la possibilità di fondatamente prevederlo come conseguenza del proprio continuativo agire sulla psiche della propria vittima.

Condotte:

- minacce anche telefoniche all’ex convivente
- pedinamenti
- atteggiamenti e comportamenti violenti anche sulle cose

Tribunale penale di Reggio Calabria, 30.06.2011: Ai fini dell’integrazione del reato di atti persecutori di cui all’art. 612-*bis* c.p. devono ricorrere sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo, per il primo è necessaria la reiterazione di molestie o minacce e, quindi, una pluralità di comportamenti tipici (omogenei o disomogenei) secondo uno schema che evoca la figura del reato abituale, mentre il secondo è connotato dal dolo generico comprendente anche la rappresentazione dell’evento come conseguenza delle reiterate condotte tenute dal reo.

Condotte:

- richieste reiterate alla moglie separata di avere rapporti sessuali con espressioni volgari
- telefonate reiterate
- bussare alla porta di casa insistentemente

#### e) Misure cautelari

Cassazione penale, sez. V, 16.01.2012, n. 13568: La misura cautelare del divieto di avvicinamento dell’art. 282-*ter* c.p.p. presenta una dimensione articolata in più fattispecie applicative, graduate in base alle esigenze di cautela del caso concreto. L’indicazione specifica di determinati luoghi frequentati dalla persona offesa presuppone che le modalità della condotta criminosa si limitino ai luoghi nei quali la vittima trascorra una parte apprezzabile del proprio tempo o a quelli che costituiscono il punto di riferimento della quotidianità di vita (quali quelli indicati dall’art. 282-*bis* c.p.p. nel luogo di lavoro o di domicilio della famiglia di provenienza). Se invece la condotta si connota quale persistente e invasiva ricerca di contatto con la vittima in qualsiasi luogo in cui la stessa si trovi, il divieto di avvicinamento può individuare come riferimento centrale la stessa persona offesa, e non i luoghi da essa frequentati.

Condotte:

- suonare anche in orari notturni al campanello dell'abitazione dell'ex partner in stato di gravidanza
- appostamenti settimanali presso la abitazione della vittima
- presentarsi più volte in stato di ubriachezza nel ristorante frequentato dalla vittima, appostandosi presso il locale e ingiuriando e minacciando la vittima
- telefonate e messaggi anche notturni ingiuriosi al cellulare della vittima con richieste di riprendere la relazione

Cassazione penale, sez. VI, 8.07.2011 n. 26819: Con il provvedimento *ex art. 282-ter c.p.p.* il giudice deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi “determinati” rispetto ai quali all'indagato è fatto divieto di avvicinamento, non potendo essere concepibile una misura cautelare come quella in esame che si limiti a fare riferimento genericamente “a tutti i luoghi frequentati” dalla vittima.

Anche la prescrizione di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa deve essere dettagliata e non generica, nei casi in cui vi sia il concreto rischio che la persona offesa possa venire a contatto con l'autore dei reati posti in essere ai suoi danni (mantenere una distanza non inferiore a metri 100 nei casi di incontro occasionale) (ad esempio, nel caso in cui le due persone lavorino nello stesso ufficio o nello stesso luogo di lavoro). In tali ipotesi il Giudice deve modellare la misura in relazione alla situazione di fatto.

Caso di atti persecutori, maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie separata.

Cassazione penale, sez. V, 27.04.2012, n. 23626: Le dichiarazioni della persona offesa, quando hanno le caratteristiche di coerenza, stabilità e assenza di intenti persecutori, integrano già da sole i gravi indizi di colpevolezza necessari all'emanazione di misure cautelari personali (nella specie, era stata applicata la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 612-*bis*. c.p.).

Condotte:

- continui numerosi e ripetuti atti di vessazione, minacce, molestie, ingiurie e percosse attuate anche dopo la separazione coniugale dalla moglie

Cassazione penale, sez. V, 22.09.2011, n. 42953: Ai fini dell'applicazione della misura cautelare (del divieto di avvicinamento all'abitazione della persona offesa) i gravi indizi di reato possono essere ricavati anche dalle sole dichiarazioni della persona offesa, di cui si apprezzano la coerenza intrinseca e la relativa logica interna, essendo sufficiente il raggiungimento della cosiddetta *probatio minor* circa gli elementi costitutivi del reato.

Condotte:

- telefonate offensive da parte della donna ex partner
- messaggi telefonici
- visite presso il luogo di lavoro della vittima e presso l'attività commerciale della nuova partner

Cassazione penale sez. V, 15.06.2011, n. 40105: Se è vero che la misura cautelare non può essere invocata qualora le molestie risultino episodiche o numericamente non significative, quando, come nel caso di specie avente ad oggetto anche più di cento telefonate moleste al giorno, i comportamenti lesivi sono numericamente imponenti e si protraggono nel tempo,

è del tutto ozioso stare a disquisire sui danni che in concreto tale condotta abbia cagionato, atteso che lo stesso numero delle telefonate è fatto che di per sé comporta disagio più o meno intenso e stato d'ansia, e ciò solo basta a legittimare la tutela cautelare senza necessità di superflue verifiche mediche, perché non è necessario che la molestia debba sfociare in una patologia conclamata, ed anzi la tutela cautelare deve essere apprestata prima che il disagio sfoci in vera patologia.


Condotte:

- telefonate, anche più di cento al giorno, da parte di una donna nei confronti di una collega di lavoro del marito

Cassazione penale, sez. V, 11.02.2011, n. 15230: In relazione alla contestazione provvisoria del reato di atti persecutori, è legittima la sostituzione della misura del divieto di avvicinamento di cui all'art. 282-ter c.p.p. con quella più grave degli arresti domiciliari allorché l'indagata continui a tenere comportamenti minacciosi e molesti in danno della persona offesa, tali da costituire ulteriori reiterazioni del reato in contestazione.

Condotte:

- comportamenti minacciosi e molesti nei confronti dell'ex coniuge
- atti vessatori
- invio di messaggi offensivi con il telefono cellulare
- diffusione di documenti contenenti accuse caluniose anche rivolte alla famiglia della vittima in merito a un presunto traffico di sostanze stupefacenti





# LA GIURISPRUDENZA NAZIONALE SULLO STALKING COMMENTATA DAL MAGISTRATO ALLA LUCE DELLA ESPERIENZA LOCALE

---

*Alessandra Serra*

Affronto il tema dello stalking dall'angolo visuale quello che mi è proprio e, cioè, quello del Pubblico Ministero e, più in particolare, del Pubblico Ministero che presso la Procura della Repubblica di Bologna si occupa prevalentemente di tutela delle c.d. *fasce deboli*. Pertanto privilegerò – nella lettura del panorama giurisprudenziale – un taglio filtrato più dal “pragmatismo operativo” che dalla stretta ermeneutica, ponendomi un orizzonte misurato su due direttive specifiche: l'efficacia della nuova normativa in fase cautelare e la capacità, l'attitudine della stessa a “produrre” sentenze di condanna (tali da esperire sia la funzione specialpreventiva che quella generalpreventiva).

Com'è noto, e come è stato sottolineato da più parti, le ragioni che hanno spinto il legislatore ad introdurre, nella primavera del 2009, la nuova fattispecie di «*atti persecutori*» di cui all'art. 612-*bis* c.p., vanno rinvenute nella presa d'atto del fatto che gli strumenti tradizionali (cioè, le ipotesi delittuose e le misure cautelari a disposizione degli inquirenti) comportavano un vuoto di tutela rispetto ad un fenomeno criminale, che era invece necessario arginare, contenere e sanzionare: quello collocato nella complessa ed articolata area grigia (situabile – schematicamente – tra quella “minore” delle *molestie* e quella, ben più grave, delle lesioni personali e della violenza sessuale) ricomprendente tutte quelle condotte potenzialmente e statisticamente prodromiche (un preludio) ad atti di aggressione alla sfera dell'incolumità e della libertà personale e rivelatrici (annunciatrici) di una potenziale e tragica *escalation* in danno delle vittime.

È evidente, quindi, che l'introduzione di questa nuova fattispecie – strutturata per sanzionare condotte che incidono su beni “minori” (il quieto vivere, la tranquillità e la serenità) – mirava a tutelare in via indiretta e mediata beni finali ben più rilevanti, quali la vita, l'incolumità fisica e la libertà sessuale; ed è questo che giustifica la previsione di un tetto sanzionatorio abbastanza significativo (sino a quattro anni di reclusione) e la conseguente applicabilità delle misure cautelari nel loro massimo grado (il carcere).

L'interrogativo, quindi, che mi condurrà nella lettura degli attuali approdi giurisprudenziali è il seguente: ha saputo il legislatore dotare il magistrato di un mezzo effettivamente capace di incidere lì dove era necessario? E, di pari passo, l'interprete ha saputo fare buon uso del nuovo strumentario?

Facciamo un passo indietro. Precedentemente all'introduzione della fattispecie di stalking una serie di condotte certamente compressive della “sfera di vita” (chiamiamola così) di chi veniva fatto oggetto di indebite, aggressive ed intrusive attenzioni da parte di terzi (e mi

rifaccio all'esemplificazione statistica: appostamenti sotto casa, pedinamenti, missive lasciate nella buchetta delle lettere, un profluvio di sms, il reiterato ed indesiderato recapito a casa di fiori, le scritte sui muri di fronte all'abitazione...) non erano riconducibili ad alcuna delle ipotesi criminose contemplate dal nostro ordinamento o, se anche lo erano, gli strumenti volti alla tutela cautelare della vittima e le conseguenze sanzionatorie per il colpevole erano del tutto inadeguati (si pensi all'ipotesi contravvenzionale delle molestie di cui all'art. 660 c.p.).

Solo a fronte del precipitare in condotte e fattispecie (una violenza privata consumata, lesioni personali o tentate aggressioni sessuali) più gravi delle citate condotte prodromiche, era consentita l'applicazione di mezzi più efficaci (gli arresti domiciliari o la custodia cautelare in carcere), ma quando ormai l'autore del reato era passato – usando il linguaggio dei giochi elettronici – ad un livello superiore.

L'incapacità del sistema di dare una risposta adeguata (in termini di efficacia e tempestività) al soggetto passivo compromesso nella gestione del proprio quotidiano, poteva comportare – quindi – che si generasse un senso di impotenza e di sfiducia e, nel contempo, si poteva profilare, per il responsabile delle condotte summenzionate che non vedeva efficacemente e tempestivamente arginate le proprie attività illecite, un'idea di impunità tale da aumentare il rischio di aggressività alla "sfera di vita" della vittima.

Da ciò l'intervento legislativo oggetto di analisi che, per certi versi, si rifà anche ad esperienze normative di matrice anglosassone (da cui la denominazione vulgata della fattispecie come stalking).

Ebbene, come vedremo, l'idea complessiva che si ricava dalla lettura degli approdi ermeneutici cui è giunto il Supremo Collegio è confortante per chi si ponga nell'angolo prospettico indicato, potendosi constatare come – sia in fase cautelare che nella fase decisoria – la Corte di cassazione abbia saputo cogliere lo spirito della legge ed abbia fornito risposte soddisfacenti a chi si era prefisso di aumentare e migliorare il grado di tutela rispetto ad un fenomeno di significativa portata criminale.

La fattispecie di cui all'art. 612-*bis* c.p. è un reato abituale, di evento e di danno, per la cui consumazione (si evidenzia in dottrina) risulta necessario l'accertamento del nesso eziologico tra la condotta dell'agente e le conseguenze pregiudizievoli in capo alla vittima, che, secondo il testo della norma e secondo quanto pacificamente statuito dalla Corte di cassazione (sez. V, 19.05.2011, n. 29872, nonché sez. V 12.05.2010, n. 11945), possono individuarsi *alternativamente* in uno dei tre possibili eventi descritti dal legislatore.

Sotto questo punto di vista è interessante verificare come a fronte di un elemento normativo (l'alterazione delle proprie abitudini di vita) che può trovare riscontri oggettivi e che, quindi, può essere indiziariamente vagliato in senso positivo o negativo, rispetto alle altre due ipotesi (lo stato di ansia o di paura e il fondato timore), il Supremo Collegio – rifacendosi ad uno standard probatorio già noto – ha affermato, in sede cautelare, potersi rinvenire i gravi indizi di reato rispetto al fondato timore o allo stato di paura (che a differenza dello stato d'ansia non può, ovviamente, essere certificato da un medico) anche nella rappresentazione offerta «dalle sole dichiarazioni della vittima, di cui si apprezzi la coerenza intrinseca e la relativa logica interna essendo sufficiente il raggiungimento della c.d. probatio minor circa gli elementi costitutivi del reato» (Cass. pen., sez. V 22 settembre 2009, n. 42953), con ciò ovviamente consentendo un utilizzo meno "ingessato" dello strumento cautelare.

Del pari si può definire efficace – anche se potrà far storcere il naso ai puristi – l’approdo cui giunge la Suprema Corte nello statuire che la reiterazione delle condotte (al fine di decretarne l’abitudine) può anche limitarsi a due: «Il termine “reiterare” denota la ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza» (Cass. pen., sez. V, 21.01.2010, n. 6417, nonché Cass. pen., sez. V, 11.01.2011, n. 7601: «Anche due sole condotte di minaccia o di molestia sono sufficienti a concretare la reiterazione quale elemento costitutivo del reato di atti persecutori»).

Si tratta, anche in questo caso, di un taglio interpretativo che consente – sia in fase cautelare che in fase dibattimentale – di pervenire ad un risultato molto tutelante per la vittima, vuoi in termini di tempestività dell’intervento, vuoi per quanto attiene alla prova della commissione del reato.

Si pensi, al contrario, se l’abitudine della condotta in termini di reiterazione della stessa dovesse essere misurata alla luce di uno spettro valutativo più dilatato (in termini di reiterazione numerica degli episodi): l’area di rischio per il soggetto passivo aumenterebbe, evidentemente, di gran lunga.

Un ulteriore profilo di merito dell’intervento legislativo (sempre nell’ottica di chi intenda misurare l’efficacia dello strumento normativo avendo come punto di riferimento la tutela della persona offesa) si può rinvenire nella previsione di un tetto sanzionatorio che consente – ovviamente nei casi più gravi – di applicare anche la custodia cautelare in carcere (che, per esperienza, si rivela talvolta l’unica misura effettivamente efficace), nonché nell’introduzione della nuova misura preventiva di cui all’art. 282-ter c.p.p. («Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa»). Ciò permette di modulare un intervento coercitivo *ad hoc* e di bilanciare le esigenze di tutela e prevenzione con quelle di vita dell’agente, nei casi in cui non si rinvenga una particolare aggressività e si valuti un tasso di persecutività e molestia prevedibilmente arginabile, anche senza giungere a cattività domestiche o carcerarie.

Rispetto a quest’ultimo aspetto (l’applicabilità del divieto di avvicinamento), mi rendo ben conto delle perplessità che può suscitare quella decisione della Corte di cassazione penale (sez. V, 16.01.2012 n. 13568), che ha statuito come la misura cautelare in esame consenta di individuare anche «la stessa persona offesa, e non i luoghi da essa frequentati, come riferimento centrale del divieto di avvicinamento», con la conseguenza di rendere «irrilevante l’individuazione di luoghi di abituale frequentazione della vittima».

Si tratta di una pronuncia che effettivamente, a primo acchito, parrebbe porre dei problemi di determinatezza del contenuto della misura coercitiva stessa e che, per altro verso, potrebbe essere censurata per contrasto con il diritto di libera circolazione sul territorio garantito dalla Carta Costituzionale, ma a ben vedere una lettura più attenta della norma (si legga il IV comma dell’art. 282-ter c.p.p., che a fronte della necessità di frequentazione di determinati luoghi da parte di entrambi, ne prevede una regolamentazione) ed un approccio ragionato e ragionevole al caso di specie da parte degli operatori, consentirà certamente di distinguere e vagliare (traendone le dovute conseguenze) gli avvicinamenti involontari e casuali alla vittima, da quelli scientemente cercati e provocati dallo stalker.

Passando ad una sintetica analisi della proiezione della norma sui casi concreti, desta interesse la pronuncia della Sezione V, 7.04.2011, n. 20895, che statuisce come possa applicarsi la fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p. anche a chi si renda protagonista di condotte persecutorie nei confronti «anche di più soggetti e non necessariamente rivolte ad un deter-

minato individuo; sicché va punito per stalking anche chi minaccia indistintamente tutti i soggetti facenti parte di un condominio».

Si verrebbe, così, ad ipotizzare la figura di un persecutore che mette nel mirino dalla propria azione molesta non una vittima specifica, ma una categoria di persone, gli appartenenti ad un genere, un gruppo indistinto (gli abitanti di un condominio, coloro che parcheggiano in una determinata zona, i frequentatori di un parco pubblico...). Pur cogliendo gli aspetti positivi dell'intervento del Supremo collegio in una logica preventiva rispetto a potenziali degenerazioni di condotte moleste ed intrusive come quelle descritte, l'impressione è che questo ulteriore passaggio possa rivelarsi un po' forzato e non essere agevolmente replicabile su larga scala.

Non è dato conoscere nei particolari fattuali il caso di specie, ma mi chiedo – ad esempio – come sia stata risolta, nello specifico, la problematica afferente il legame eziologico, il nesso causale con l'evento di danno previsto dalla fattispecie (tutti i condomini avevano cambiato abitudini di vita? Oppure, in tutti era insorto uno stato di ansia che si presentava ogni volta che rientravano o uscivano dal palazzo?).

Vorrei prospettare una lettura problematica anche rispetto alla decisione della Corte d'appello di Roma, sezione III 17.01.2011 n. 62, che ha deciso potersi rinvenire gli estremi per l'applicabilità della norma al caso di un ex partner che, con l'intenzione di riallacciare e ricomporre una relazione sentimentale sfumata, molestava da tempo la ex compagna con telefonate, pedinamenti e minacce (giungendo in un'occasione ad aggredirla per strada provocandole lesioni).

In ipotesi analoghe a questa, come è stato correttamente osservato da qualche commentatore, gli aspetti più complessi da affrontare (non scontati nella loro risolvibilità) si rinvergono nella valutazione del profilo del dolo.

La norma in esame, essendo stata strutturata come un reato abituale, implica e comporta che, rispetto alla condotta, nel fulcro volitivo dell'agente sia rappresentata – prendendo come punto di riferimento la giurisprudenza in tema di maltrattamenti in famiglia (ora dopo la l. n. 172/2012 «maltrattamenti contro familiari e conviventi») – anche solo la continuità delle condotte moleste ed aggressive e la consapevolezza della reiterazione di tali episodi, anche eventualmente venutasi a consolidare in modo graduale.

Più complesso, al contrario, si può presentare il profilo probatorio afferente la “copertura” del dolo rispetto all'evento; se, come nel caso di specie (ma la casistica è ricca di vicende analoghe), la dinamica fattuale ci consegna un/una ex partner, intenzionati a riallacciare o riprendere la relazione passata, ben potrà difendersi il persecutore sostenendo che tutto avrebbe voluto, tranne che l'effetto tipico della norma. Si tratta, forse, di un'exasperazione esemplificativa, ma talvolta è dalle dinamiche ricostruttive della casistica nella loro più espansa (valenza) esemplificatività, che si può misurare il grado di applicabilità ed effettività della fattispecie astratta. Ed è vero che sovente (soprattutto nei casi in cui lo stalker è conosciuto o individuato) manca da parte della vittima un messaggio forte e chiaro in merito alla sgradevolezza dell'insistente “corteggiamento”, che renderebbe più agevole la ricostruzione della prova del dolo rispetto all'evento dannoso.

Restano alcune considerazioni finali da svolgere in merito alla clausola di riserva prevista dalla norma («salvo che il fatto non costituisca più grave reato») ed in merito alla possibilità che la medesima sia contestata in concorso con altri reati; questioni affrontate da alcune delle decisioni in esame che si prefiggono di delineare, quindi, il perimetro di operatività della



fattispecie in esame (in alternativa o congiunta) rispetto ad ipotesi criminose di area (maltrattamenti in famiglia, violenza privata, lesioni personali, minacce, violenza sessuale...). La tendenza interpretativa parrebbe suggerire un ricorso “generoso” del concorso di reati anche a fronte della realizzazione di una condotta confinante quale la violenza privata (Cass. pen., sez. V, 10.01.2011, n. 16864). Sul punto, probabilmente, più che aderire aprioristicamente ad una o all'altra tesi (concorso di reati o concorso apparente di norme), sarà opportuno verificare – caso per caso – la dinamica fattuale della fattispecie: laddove, infatti, l'autore del reato abbia conseguito il risultato di costringere la vittima (solo) a cambiare le proprie abitudini di vita, ben si potrà applicare la sola ipotesi di cui all'art. 612-*bis* c.p. Ma sarà inevitabile prospettare il concorso di reati quando, allo stalking, si accompagneranno la violenza sessuale o le lesioni o il sequestro di persona. Così pure appaiono condivisibili le decisioni che, a fronte della tutela di beni giuridici omogenei e della analoga struttura delle due norme, considerino applicabile, in quanto più grave, il delitto di maltrattamenti ex art. 572 c.p.





# ASPETTI MEDICO LEGALI DELLO STALKING

---

*Susi Pelotti, Annamaria Govi, Federica Fersini, Francesca Ingravallo*

## 1. Introduzione

In Italia, l'interesse scientifico per il fenomeno dello stalking è piuttosto recente, risalendo al 2001 la prima rassegna italiana della letteratura internazionale<sup>1</sup>. All'epoca, tuttavia, la perseguibilità dello stalking era limitata all'ambito dei delitti di cui all'art. 660 c.p. (Molestie o disturbo alla persone) e all'art. 610 c.p. (Violenza privata), «certamente inadeguati alla copertura delle multiformi tipologie di stalking e, quindi, non in grado di offrire effettiva tutela alla vittima»<sup>2</sup>.

Negli anni successivi numerosi fatti di cronaca hanno accresciuto l'attenzione del legislatore e dei cittadini rispetto al fenomeno dello stalking come crimine emergente, portando a un primo progetto di legge nell'aprile del 2004, anche se solo nel 2009, con il d.l. 11 del 2009<sup>3</sup>, poi convertito in legge<sup>4</sup>, è stato introdotto l'art. 612-*bis* c.p., rendendo il comportamento caratteristico dello stalker perseguibile a titolo di «Atti persecutori».

Si tratta di un delitto di evento e di danno, per la cui sussistenza non basta che l'agente ponga in essere, in modo abituale, molestie o minacce, ma è necessario che tali atti cagionino alla vittima «un perdurante e grave stato di ansia o di paura» ovvero possano ingenerare un «fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva», o ancora la costringano «ad alterare le proprie abitudini di vita».

Tali situazioni, previste come alternative tra loro, sono sufficienti da sole a produrre l'illecito, benché nella maggior parte dei casi esse concorrano e si intersechino<sup>5</sup>. Proprio

---

<sup>1</sup> G.M. GALEAZZI, P. CURCI, *La sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna*, in *Ital. J. Psychopatol.*, 2001, 7, pp. 434-452.

<sup>2</sup> G. ROCCA, A. ZACHEO, T. BANDINI, *L'indagine psichiatrico forense sulla vittima di stalking: dagli "atti persecutori" al danno psichico*, in *Rass. Ital. Criminol.*, 2010, 3, pp. 547-562.

<sup>3</sup> D.l. 23.02.2009, n. 11, *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*.

<sup>4</sup> L. 23.04.2009, n. 38, *Conversione del decreto in materia di sicurezza, misure anti-stupri e stalking*.

<sup>5</sup> F. BARTOLINI, *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile. Mobbing; molestie; minacce; violenza privata. Gli aspetti sostanziali e procedurali del reato di stalking disciplinato dalla legge n. 38/2009*. La Tribuna, Piacenza, 2009.

l'estrinsecazione di uno dei tre tipi di evento, peraltro, deve potersi apprezzare nell'analisi del comportamento criminoso tenuto dal soggetto agente poiché, in assenza di uno degli stessi, non si potrà configurare la fattispecie tipica<sup>6</sup>, avendo il legislatore fatto discendere la rilevanza penale da un evento che ha caratteristiche di tipo psicologico e soggettivo<sup>7</sup>.

Come rileva Bartolini<sup>8</sup>, lo stato di ansia e lo stato di paura devono essere perduranti e gravi, non rientrando nella fattispecie i casi di molestie e minacce comuni, che evocano comunque sentimenti di ansia, paura, agitazione, preoccupazione, ma di entità minore e limitati nel tempo; è inoltre necessario che lo stato di angoscia per la propria o altrui incolumità abbia una certa fondatezza, dovendo esso trovare riscontro in elementi concreti e univoci, suggestivi di una possibile evoluzione di una vicenda oppressiva verso eventi aggressivi e drammatici; infine, l'alterazione delle proprie abitudini di vita deve avvenire in maniera rilevante, e non eccessivamente travolgente, ma la vittima ne è costretta, quindi non ha la possibilità di effettuare una scelta alternativa<sup>9</sup>.

Lo specialista può quindi trovarsi a dover esprimere un parere relativo alle condizioni necessarie per la realizzazione della fattispecie penale di cui all'art. 612-*bis*, ovvero a identificare o meno le derive psicopatologiche, che potrebbero invece caratterizzare quella nozione di malattia propria del delitto di lesioni personali *ex art.* 582 c.p.<sup>10</sup>, essendo possibile il concorso tra gli atti persecutori ed altri reati più gravi.

In merito alla clausola «salvo che il fatto non costituisca più grave reato», la giurisprudenza ha infatti rilevato come «un'attenta analisi della struttura del reato di nuovo conio porta a ritenere che la clausola di sussidiarietà con cui si apre l'art. 612-*bis* non escluda sempre e in ogni caso il concorso tra gli atti persecutori ed altri reati più gravi [...] In primo luogo, va osservato che il reato previsto dall'art. 612-*bis* può essere integrato da una serie di condotte tanto omogenee quanto eterogenee tra loro, cosicché è ipotizzabile che la fattispecie più grave destinata in teoria ad assorbire il nuovo delitto s'identifichi, in concreto, solo con una frazione delle condotte poste in essere dallo stalker e sussumibili nell'art. 612-*bis*. In secondo luogo, va osservato che il reato più grave destinato teoricamente ad assorbire, attraverso il meccanismo della sussidiarietà, quello di stalking non solo potrebbe non contenere porzioni del suo elemento materiale, ma potrebbe anche non esaurire il disvalore connesso all'evento degli "atti persecutori". Alla luce di queste due osservazioni si deve concludere che la clausola di sussidiarietà di cui all'art. 612-*bis*, in quanto relativamente indeterminata, non può

---

<sup>6</sup> M.C. MACRÌ, *Stalking, perdurante e grave stato di ansia e paura e sindrome del molestatore assilante*, in *Resp. civ. e prev.*, 2010, 9, pp. 1779-1785.

<sup>7</sup> A. CADOPPI, *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, in *Guida dir.*, 2009, 19, p. 53.

<sup>8</sup> F. BARTOLINI, *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile*, cit.

<sup>9</sup> Nel corso dei lavori parlamentari praticamente tutti i membri delle varie Commissioni che intervennero nelle varie sedute ricordarono come molti episodi criminosi saliti alla ribalta dei mass media fossero stati in qualche modo "annunciati" da una rintracciabile escalation di violenze. Proprio questa era la situazione tipica alla quale si intendeva porre un freno e un rimedio con l'introduzione dell'art. 612-*bis* c.p.: la configurazione di delitto di atti persecutori ha ad oggetto un situazione che si ferma ad una fase antecedente a quella potenzialmente tragica e mira prevenirla. Cfr. F. BARTOLINI, *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile*, cit.

<sup>10</sup> G. ROCCA, A. ZACHEO, T. BANDINI, *L'indagine psichiatrico forense sulla vittima di stalking: dagli "atti persecutori" al danno psichico*, *Psichiatria e psicologia forense*, in *Rass Ital Criminol*, 2010, 3, pp. 547-562.

trovare un'indiscriminata e aprioristica applicazione, ma la sua operatività andrà vagliata nel caso concreto alla stregua delle regole generali in tema di concorso apparente di norme»<sup>11</sup>.

Ancora, una sentenza del Tribunale penale di Monza<sup>12</sup> ha escluso l'operatività della clausola di sussidiarietà, tra la fattispecie di atti persecutori e i delitti più gravi caratterizzati dalla violenza fisica, posti a presidio di beni giuridici diversi (ad esempio la violenza sessuale o le lesioni gravissime), in quanto la condotta tipizzata dal Legislatore nella norma di cui all'art. 612-*bis* c.p. è connotata esclusivamente con riferimento a comportamenti riconducibili allo spettro della violenza morale e non anche di quella fisica.

Dopo un breve accenno alle legislazioni vigenti in altri paesi dell'Unione Europea, nel presente contributo si analizzeranno dunque, senza pretesa di esaustività, i problemi, a volte di notevole complessità, relativi all'accertamento del nesso di causalità e all'accertamento e quantificazione del danno in caso di stalking<sup>13</sup>.

## 2. Il panorama internazionale

Come fa notare De Fazio, così come per gli altri stati membri dell'Unione Europea, anche nel testo dell'art. 612-*bis* c.p. non compare la parola "stalking", benché essa sia di gran lunga la più utilizzata dalla popolazione generale in tutti gli stati<sup>14</sup>. Dall'analisi delle legislazioni vigenti nei Paesi membri dell'Unione Europea effettuata da De Fazio nel 2009<sup>15</sup>, è risultato peraltro come solo otto paesi oltre all'Italia avevano all'epoca una normativa in tema di stalking.

In particolare, in Danimarca dal 1933 è penalmente perseguibile ogni azione reiterata nel tempo capace di turbare la serenità di una persona (*forfølgelse*, che significa "inseguire, perseguitare"), violandone la privacy, perseguitandola con lettere, disturbandola con minacce o attenzioni indesiderate oppure disonorandola o immischiandosi nei suoi affari. Tale condotta è punibile con ordine restrittivo o con la reclusione fino a un massimo di due anni. Ad oggi, la legge danese è stata modificata due volte (nel 1965 e nel 2004) con l'intento di inasprire le pene per poter punire adeguatamente soprattutto i casi più gravi.

Nel 1997 nel Regno Unito è entrato in vigore il Protection from Harassment Act, che considera due gradi di comportamento/reato punibile. Il reato meno grave è il cosiddetto *harassment*, cioè la molestia, un reato di condotta che comprende tutte le azioni atte a spaventare o angosciare una persona, punito con una multa o la reclusione fino a sei mesi. Il secondo tipo di reato è invece un reato di evento, il «putting people in fear of violence» (mettere qualcuno in una condizione di timore di subire una violenza). In particolare, è previsto

<sup>11</sup> Trib. di Crema, 11.01.2010, n. 766, in database *www.dejure.giuffre.it*.

<sup>12</sup> Trib. di Monza, 12.07.2010 (dep. 24.09.2010), in *Foro Ambrosiano*, 2010, 3, pp. 282-294.

<sup>13</sup> Seppure di grande interesse, non verranno affrontati invece gli aspetti squisitamente criminologici e psichiatrico-forensi relativi allo stalker, per i quali si rimanda a V. MASTRONARDI, *Stalking o sindrome delle molestie assillanti* in V. VOLTERRA, a cura di, *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica*, Masson, Milano, 2011, pp. 239-247.

<sup>14</sup> L. DE FAZIO, *Criminalisation of stalking in Italy: one of the last among the current European member states' anti-stalking laws*, in *Behav. Sci. Law.*, 2011, 29, pp. 317-323. Nel presente contributo comunque si utilizzerà, accanto al riferimento agli "atti persecutori", il termine "stalking", anche in considerazione del frequente ricorso della giurisprudenza a tale termine.

<sup>15</sup> L. DE FAZIO, *The Legal Situation on stalking among the European Member States*, in *Eur. J. Crim. Policy Res.*, 2009, 15, pp. 229-242.

che «a person whose course of conduct causes another to fear, on at least two occasions, that violence will be used against him is guilty of an offence if he knows or ought to know that his course of conduct will cause the other so to fear on each of those occasions» (Section 4). La pena va dalla multa alla reclusione fino a cinque anni. In entrambi i casi, sono necessari almeno due episodi perché il reato si possa configurare. Non è necessario che venga dimostrato l'intento di molestare perché venga emesso dal Tribunale penale un ordine restrittivo a tutela della vittima.

In Irlanda, sempre dal 1997, è in vigore il Non-Fatal Offences Against the Person Act, che prevede che «any person who, without lawful authority or reasonable excuse, by any means including by use of the telephone, harasses another by persistently following, watching, pestering, besetting or communicating with him or her, shall be guilty of an offence» (Section 10). Il termine *persistently* indica che è necessario più di un atto (intenzionale o comunque imprudente) perché si configuri il reato. È necessario che tale condotta «seriously interferes with the other's peace and privacy or causes alarm, distress or harm to the other». La pena è costituita da una multa o la reclusione fino a sette anni, con possibilità di ottenere ordinanze restrittive specifiche.

In Belgio l'art. 442-*bis*, introdotto nel Codice Penale nel 1998, punisce chiunque abbia molestato una persona, sapendo o comunque avendo dovuto sapere che il suo comportamento era tale da violare la serenità di un'altra persona. Perché si configuri il reato è necessario che ci sia un grave turbamento della serenità (*tranquillité*) della vittima, causato da atti anche non reiterati che lo stesso persecutore riconosce o dovrebbe riconoscere tali da poter minare la quiete di una persona. Questo reato viene punito con la multa o la reclusione fino a due anni; non sono contemplati ordini restrittivi specifici, nonostante la vittima possa richiedere le restrizioni previste dalle leggi sui comportamenti molesti.

In Olanda nel 2000 è stato introdotto l'art. 285-*b*, che punisce colui che intenzionalmente e ripetutamente invade la sfera privata di una persona costringendola a fare o a non fare qualcosa o provocando in essa sentimenti di paura. Il reato è punito con una multa o la reclusione fino a tre anni; sono possibili ordinanze restrittive e la custodia preventiva.

In Germania era già stata introdotta nel 2002 la possibilità che venisse emanata un'ingiunzione restrittiva nei confronti dello stalker ma nel 2007 è stato introdotto nel codice penale l'art. 238 che punisce con la multa o la reclusione fino a tre anni (e fino a dieci se ci sono severe lesioni personali o se c'è pericolo per la vita della vittima) la "nachstellung" (persecuzione, caccia)<sup>16</sup>, cioè alcuni comportamenti ripetuti e prolungati: seguire la vittima, usare le telecomunicazioni o altri mezzi di comunicazione o terze persone per entrare in contatto con la vittima, usare dati personali della vittima stessa per effettuare ordini di beni o servizi a nome suo o indurre terzi a entrare in contatto con la vittima, minacciare di morte o di violenza fisica o la libertà della vittima o di una persona a lei cara e agire in modo da intaccare gravemente la sua libertà personale.

A Malta, nel Codice Penale Maltese, la definizione del reato (*fastidju*) comprende il timore da parte della vittima di subire una violenza non solo nei confronti della propria persona ma anche nei confronti delle proprie cose oppure il provocare nella stessa uno stato di agitazione o di angoscia. Le pene vanno dalla multa fino ai sei mesi di reclusione e sono previsti ordini di protezione specifici.

---

<sup>16</sup> F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori (Art. 612-bis)*, Giuffrè, Milano, 2010, p.15.

In Austria è entrato in vigore nel 2006 l'art. 107-*a* del Codice Penale che punisce i "comportamenti persistenti" (*Beharrliche Verfolgung*). Esistono quattro diverse forme di reato, tutte caratterizzate dalla violazione della *privacy* della vittima, indipendentemente dalla reazione della vittima stessa al sopruso: seguire da vicino la vittima, entrare in contatto con la vittima per via telefonica o attraverso altri mezzi di comunicazione o utilizzando una terza persona, effettuare ordini di beni o servizi per la vittima utilizzando i suoi dati personali, indurre terze persone a contattare la vittima utilizzando i suoi dati personali. Le reazioni della vittima non sono importanti ai fini della configurazione del reato e anche un singolo atto può venire punito se è provato l'intento del persecutore di continuare a perpetrare il comportamento. Il reato è procedibile d'ufficio (eccettuati i casi in cui vi sia un contatto tramite telefono o altri mezzi di comunicazione o attraverso una terza persona) e la pena è la reclusione fino a un anno. La vittima può richiedere in sede civile ordinanze protettive o restrittive.

### 3. Il nesso di causalità

Al fine della configurazione del delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p. è necessario che vi sia un nesso di causalità tra l'azione e l'evento, ovvero che la condotta sia stata idonea a cagionare, per le modalità con le quali è stata posta in essere e l'arco temporale nella quale si è sviluppata, una perturbazione della sfera psichica della vittima che si estrinsechi in uno dei tre eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.

Prescindendo dalle specifiche modalità attraverso cui si manifesta l'evento psicologicamente lesivo, ciò che rileva è la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta attiva e le conseguenze negative in capo alla vittima. Graverà pertanto sull'accusa l'onere di dimostrare che l'evento offensivo rappresenta la diretta conseguenza della condotta posta in essere dal soggetto agente. In assenza di una sicura e concreta riconducibilità delle conseguenze psicologiche della persona offesa nell'alveo della illecita attività dell'indagato, non sarà possibile effettuare una imputazione per atti persecutori<sup>17</sup>.

Come rilevano Rocca *et al.*<sup>18</sup>, «l'indagine psichiatrico forense ha il compito importante e decisivo di descrivere e motivare adeguatamente i percorsi che conducono da un'esperienza traumatica ad un esito psicopatologico, differenziandone caso per caso gli elementi rappresentativi per giungere alla comprensione e spiegazione del rapporto causale. Tale approccio potrà consentire una corretta valutazione dei singoli soggetti e nei casi dubbi e difficilmente risolvibili, potrà consentire di rappresentare al magistrato la situazione clinica in termini reali, senza pronunciarsi sul nesso causale in termini di dimostrabilità, ma di probabilità o di semplice presumibilità, sempre attenti al riconoscimento delle componenti di slatentizzazione, di scompenso, di aggravamento o di acceleramento di predisposizioni o di disturbi psicopatologici già preesistenti».

Non è infatti possibile, in ambito psichiatrico, applicare all'indagine medico-legale un modello di causalità "lineare", dovendosi invece fare riferimento a un modello di causalità

---

<sup>17</sup> Cass. pen., sez. V, 28.02.2012, n. 14391, in *Dir. Giust.*, 2012, 0, 183, con nota di A. FOTI, *La condotta dello stalker deve concretamente produrre conseguenze psicologiche*.

<sup>18</sup> G. ROCCA, A. ZACHEO, T. BANDINI, *L'indagine psichiatrico forense sulla vittima di stalking*, cit.

“circolare”<sup>19</sup>. La diversità nella tolleranza agli stimoli lesivi rende infatti molto difficile stabilire un preciso criterio di adeguatezza lesiva. Lo psichiatra ha quindi abbandonato l’ottica della causalità unica per abbracciare una visione multifattoriale individualizzata e integrata, assumendo il meccanismo della “causalità circolare”, nella quale tutti i fattori che concorrono nel contesto della vita dell’individuo sono coinvolti nello sviluppo del processo morboso, benché con incidenza variabile<sup>20</sup>.

Di talché nella valutazione medico-legale e psichiatrico-forense occorre considerare il complesso multifattoriale che può dare origine a un disturbo di tipo psichico comprendente fattori biologici, genetici, sociali, nonché la risposta individuale a un evento traumatico. Nessun dubbio vi è in merito al fatto che ogni individuo elabora le esperienze sulla base del proprio vissuto, e parlando di danno psichico si deve sempre fare riferimento alla personalità del soggetto nella sua globalità, tenendo presente e considerando che il soggetto tende a modulare le proprie sofferenze e i traumi che ne conseguono inserendoli all’interno delle proprie esperienze e della propria struttura di personalità. Quindi, sia una patologia della personalità, sia l’alterazione di una o più funzioni dell’Io a seguito di un evento traumatico sono il risultato di un’insieme di fattori esogeni ed endogeni variabili da persona a persona<sup>21</sup>. È inoltre dimostrato che il medesimo stimolo in persone diverse può provocare in una solo una reazione momentanea, mentre nell’altra una condizione duratura<sup>22</sup>.

In letteratura si segnala come le vittime di stalking possano manifestare ansia, attacchi di panico, ipervigilanza, reazioni di risposta eccessive, disturbi del sonno e dell’appetito, aumentato consumo di alcol e sigarette, perdita di produttività sul lavoro. Riferiscono inoltre di guidare con attenzione, controllando costantemente lo specchietto retrovisore, accostando per far passare le altre auto; alcuni cambiano numero di telefono o indirizzo senza inserirlo nell’elenco, altri installano sistemi di sicurezza, assumono guardie personali o comprano cani da guardia<sup>23</sup>. Le vittime presentano uno stato costante di ansietà, sono ipervigilanti, evitano contatti pubblici, riducono le attività sociali e col tempo diventano sempre più isolate<sup>24</sup>. Sono inoltre riportati sintomi quali diminuzione della fiducia, vergogna, senso di colpa, passività affettiva<sup>25</sup>.

È stato rilevato che più della metà delle vittime di stalking soffre di una gamma di sintomi emozionali che vengono comunemente riscontrati in individui che hanno subito un

---

<sup>19</sup> G. PONTI, *Danno psichico e attuale percezione psichiatrica del disturbo mentale*, in *Riv. It. Med. Leg.*, 1992, XIV, pp. 527-545.

<sup>20</sup> R. CENDON, *Trattato breve dei nuovi danni. Il risarcimento del danno esistenziale: aspetti civili, penali, medico-legali, processuali*, Vol. I, Cedam, Padova, 2001, p. 358.

<sup>21</sup> A. DOMINICI, *Il nesso di causalità*, in R. Dominici, a cura di, *Il danno psichico ed esistenziale*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 65-177.

<sup>22</sup> R. CENDON, *Trattato breve dei nuovi danni. Il risarcimento del danno esistenziale: aspetti civili, penali, medico-legali, processuali*, cit., p. 358.

<sup>23</sup> M. PATHÉ, P.E. MULLEN, *The impact of stalkers on their victims*, in *Br. J. Psychiatry*, 1997, 170, pp. 12-17.

<sup>24</sup> D.M. HALL, *The victims of stalking*, in J.R. MELOY, a cura di, *The psychology of stalking: clinical and forensic perspective*, Academic press, San Diego, 1998, pp. 113-137.

<sup>25</sup> J.H. KAMPHUIS, P.M. EMMELKAMP, A. BARTAK, *Individual differences in post-traumatic stress following post-intimate stalking: stalking severity and psychosocial variables*, in *Br. J. Clin. Psychol.*, 2003, 42, pp. 145-56.



trauma<sup>26</sup>; tuttavia, non è necessariamente detto che i comportamenti posti in essere dallo stalker provochino conseguenze psicopatologiche<sup>27</sup>.

La portata stressogena di un evento è infatti definita, oltre che dalla valutazione cognitiva e dalla percezione emotiva dello stimolo (valutazione primaria), anche dalla cosiddetta valutazione secondaria, ovvero dalla valutazione che un individuo compie delle proprie risorse e della capacità di far fronte allo stimolo stressante (strategie di *coping*) nonché dai meccanismi di compenso che può avere: un evento sarà tanto più stressante quanto più l'individuo si percepirà inadeguato e incapace di fronteggiarlo<sup>28</sup>.

Da un punto di vista medico legale, dovrà essere quindi valutato se l'evento traumatizzante la psiche sia da considerare come causa efficiente o come concausa, oppure momento occasionale o acceleratore o aggravatore. Secondo Fornari<sup>29</sup>, peraltro, in ambito psichiatrico-forense più che un nesso di causalità si dovrà parlare di un nesso di concausalità, essendo nota la variabilità recettiva individuale e l'inesistenza di un rapporto unilineare tra evento psicolesivo e danno biologico. In altri termini, vi è sempre un nesso di causalità indiretto con lo stato preesistente, nel senso che la struttura psichica del soggetto viene ad interagire con l'evento, dando ragione dello scompenso<sup>30</sup>. Il problema medico legale che dovrà essere posto sarà quindi l'accertare la sussistenza di una causalità o l'esclusione della stessa<sup>31</sup>, nella consapevolezza che «si tratta di effettuare una ricostruzione dei fatti e dei vissuti ora per allora»<sup>32</sup>.

Ogni evento psichico lesivo, anche modesto, è potenzialmente in grado di dare origine a dinamiche psichiche che possano generare quadri psicopatologici e le conseguenze dannose subite dalla vittima sono condizionate da delle variabili individuali quali la struttura di personalità, il modo individuale di reagire all'evento e le strategie di *coping* per affrontare situazioni percepite come minacciose; devono inoltre essere considerate delle variabili come l'intelligenza dell'individuo, la flessibilità, le complessità cognitive, l'abilità di interagire con gli altri, le risorse socio familiari e tutti quei fattori in grado di determinare un diverso grado di vulnerabilità nei confronti di situazioni stressanti<sup>33</sup>.

Una risposta patologica, infatti, dipende da numerosi fattori, tra cui le condizioni mentali – del carattere e della personalità – della persona al momento del verificarsi dell'evento, il modo del tutto personale di spiegarsi l'evento all'interno della storia della propria vita, il significato personale che la persona attribuisce all'evento<sup>34</sup>.

---

<sup>26</sup> M. PATHÉ, P.E. MULLEN, *The impact of stalkers on their victims*, cit., pp. 12-17.

<sup>27</sup> G. BENEDETTO, M. ZAMPI, M. RICCI MESSORI, M. CINGOLANI, *Stalking: aspetti giuridici e medico-legali*, in *Riv. It. Med. Leg.*, 2008, 1, pp. 127-162.

<sup>28</sup> R. DOMINICI, *Valutazione e prevenzione dello stress lavoro-correlato*, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 75.

<sup>29</sup> U. FORNARI, *Trattato di psichiatria forense*, IV edizione, UTET, Torino, 2008, p. 805.

<sup>30</sup> A. DOMINICI, *Il nesso di causalità*, in R. DOMINICI, a cura di, *Il danno psichico ed esistenziale*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 134.

<sup>31</sup> U. FORNARI, *Trattato di psichiatria forense*, cit.

<sup>32</sup> F. PETRUCCELLI, I. PETRUCCELLI, *Argomenti di psicologia giuridica*, Franco Angeli, Milano, 2004.

<sup>33</sup> M. CERISOLI, D. VASAPOLLO, *La valutazione medico-legale del danno biologico di natura psichica*, Società editrice universo, Roma, p. 68.

<sup>34</sup> F. TOPPETTI, *Il danno psichico. Guida ragionata alla rilevazione del danno*, Maggioli, Sant'Arcangelo di Romagna, 2005.

È quindi di primaria importanza riconoscere il ruolo giocato dall'evento traumatico ed indagare il substrato organico e la struttura di personalità sul quale esso agisce potendosi configurare il trauma quale fattore precipitante in vittime già provate da vissuti familiari problematici, da situazioni lavorative stressanti nonché da patologie psichiche preesistenti. Ogni evento traumatico (diretto o indiretto) ha infatti diverso valore psicolesivo, a seconda del significato che gli attribuisce il danneggiato: un fatto obiettivamente di scarso impatto emotivo o affettivo può determinare un danno rilevante o viceversa<sup>35</sup>. Sarà pertanto cogente tener conto di concause preesistenti all'evento<sup>36</sup> cioè di tutta la gamma delle condizioni e dei fattori legati alla peculiare individualità del soggetto<sup>37</sup>, considerando che ad un evento psicotraumatizzante non corrisponde necessariamente una risposta "patologica", ma, a seconda del significato che ognuno dà agli eventi che lo colpiscono nella vita, corrisponde una reazione che oscilla dal "normale" al "disarmonico" al "patologico"<sup>38</sup>.

Non di meno anche l'elemento cronologico il più delle volte gioca un ruolo decisivo, dovendosi valutare «se il tempo trascorso dall'azione lesiva fino alla comparsa delle prime manifestazioni di un quadro morboso sia compatibile o meno con l'esistenza di una relazione causale»<sup>39</sup>.

#### 4. L'accertamento del danno

Le condotte moleste o minacciose, insistenti e prolungate, possono portare allo sviluppo di conseguenze particolarmente sfavorevoli, poiché vanno ad intaccare sia il contesto lavorativo che quello extralavorativo, coinvolgendo quindi la sfera profondamente esistenziale della vittima, la quale, come detto, è spesso costretta a cambiare numeri di telefono, indirizzo di posta elettronica, a volte anche indirizzo di casa o lavorativo, i luoghi frequentati e le frequentazioni abituali, per far sì che lo stalker sia impossibilitato a continuare ad invadere la propria sfera personale<sup>40</sup>.

Il «perdurante stato di ansia o di paura», il «fondato timore per l'incolumità», e la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita, quando provati, dovrebbero facilmente superare la soglia di risarcibilità del danno non patrimoniale delineata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, non essendo equiparabili a «pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale<sup>41</sup>», cioè ai cosiddetti "disturbi bagatellari"<sup>42</sup>.

<sup>35</sup> U. FORNARI, *Trattato di psichiatria forense*, cit., p. 806.

<sup>36</sup> R. DOMINICI, *Il danno alla persona*, in R. DOMINICI, G. MONTESARCHIO, *Il danno psichico*, cit.

<sup>37</sup> I. MERZAGORA, O. MORINI, *Il danno psichico con particolare riguardo all'ipotesi del danno alla salute dei congiunti superstiti o dei congiunti del gravemente leso*, in *Le nuove frontiere del danno risarcibile*, Acomep, Pisa, 1995, p. 371.

<sup>38</sup> U. FORNARI, *Trattato di psichiatria forense*, cit., p. 806.

<sup>39</sup> C. PERNICOLA, *Guida alla valutazione del danno biologico di natura psichica*, Franco Angeli, Milano, 2008.

<sup>40</sup> M.A. MAZZOLA, *I nuovi danni*, Cedam, Padova, 2008, pp. 1058-1059.

<sup>41</sup> Cass. civ., sez.un., 11.11.2008, n. 26972, in *Dirit. Giust.*, 2008.

<sup>42</sup> I. MERZAGORA BESTSOS, R. PETTOROSSO, *Stalking e danno psichico*, in *Rass. Ital. Criminol.*, 2009, anno III, 3, pp. 547-561.

Si dovranno pertanto analizzare le conseguenze subite dalla vittima di stalking e fornire al giudice elementi concreti per giungere alla quantificazione del danno, tenendo conto che gli “atti persecutori” possono causare o concausare lo sviluppo, l’esacerbazione, la slatentizzazione o l’aggravamento di un disturbo psichico. Il perito dovrà quindi distinguere tra disagio psichico e disturbo psichiatrico, ove il disagio psichico rappresenta una reazione comune che ricorre in qualsiasi persona sottoposta a stress, più o meno protratto nel tempo, ma che per intensità non porta alla modificazione della capacità di funzionamento all’interno del contesto esistenziale del soggetto e che non ha intensità tale da acquisire il valore di malattia. Il disturbo psichiatrico invece si associa al concetto di malattia mentale, in cui si assiste alla perdita dei normali meccanismi di funzionamento ed adattamento all’ambiente esterno<sup>43</sup>.

Si deve peraltro rilevare che la valutazione di danno biologico di natura psichica non ha ancora trovato una soluzione univocamente condivisa sia in ambito nazionale che internazionale e non esiste accordo sia sulle definizioni di danno né sulla sua quantificazione<sup>44</sup>.

Si ritiene tuttavia condivisibile la sintesi di Fornari «il danno biologico di natura psichica esiste quando è stato necessario instaurare e portare avanti nel tempo un intervento socio sanitario documentato e documentabile, la sua permanenza, o meglio persistenza della compromissione dell’efficienza del leso va valutata a distanza dal momento dell’evento»<sup>45</sup>.

Si tratta dunque dell’ingiusto turbamento, giuridicamente apprezzabile, dell’equilibrio psichico della persona consistente nella riduzione, temporanea o permanente, di una o più funzioni psichiche del danneggiato, con conseguente impedimento dell’estrinsecare la propria personalità nel contesto sociale di appartenenza<sup>46</sup>. In tema di danno psichico e in generale di problematiche valutative in ambito psichiatrico forense, il punto focale è rappresentato quindi dalla diagnosi clinica di disturbo psichico<sup>47</sup>, resa difficile dal fatto che tali quadri psicopatologici sono spesso caratterizzati da una non corrispondenza tra la parte clinica effettivamente documentabile e la soggettività che viene riportata<sup>48</sup> e dalla perplessità che talvolta generano le condizioni psicopatologiche di rilevanza traumatica<sup>49</sup>.

Come sottolineano Brondolo e Marigliano<sup>50</sup>, nel processo clinico-diagnostico è necessario accertare: la presenza di deficit neuropsicologici che possono spiegare i sintomi osservati o riferiti nella vita quotidiana del paziente, malgrado la negatività dell’esame neurologico di base; una diagnosi particolare; le aree di funzionamento alterato; la gravità del deficit di ogni funzione esaminata e dell’insieme funzionale cognitivo espressivo.

---

<sup>43</sup> M. CERISOLI, D. VASAPOLLO, *La valutazione medico-legale del danno biologico di natura psichica*, cit., p. 17.

<sup>44</sup> G. BENEDETTO, M. ZAMPI, M. RICCI MESSORI, M. CINGOLANI, *Stalking: aspetti giuridici e medico-legali*, cit., pp. 127-162.

<sup>45</sup> U. FORNARI, *Trattato di psichiatria forense*, cit., p. 805.

<sup>46</sup> R. DOMINICI, *Il danno alla persona*, in R. DOMINICI, a cura di, *Il danno psichico ed esistenziale*, cit., p. 20.

<sup>47</sup> M. CERISOLI, D. VASAPOLLO, *La valutazione medico-legale del danno biologico di natura psichica*, cit.

<sup>48</sup> G. BENEDETTO, M. ZAMPI, M. RICCI MESSORI, M. CINGOLANI, *Stalking: aspetti giuridici e medico-legali*, cit., p. 158.

<sup>49</sup> T. BANDINI, *Il danno psichico da lutto complicato*, in V. VOLTERRA, a cura di, *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica*, Masson, Milano, 2011, pp. 767-775.

<sup>50</sup> W. BRONDOLO, A. MARIGLIANO, *Danno Psichico*, Giuffrè, Milano, 1996, p.21.

Il colloquio con la vittima non deve trascurare i trascorsi anamnestici strettamente psichiatrici (storia personale, malattie pregresse, storia della malattia attuale con attenzione all'esordio e ai fattori precipitanti<sup>51</sup>) per differenziare una eventuale condizione preesistente da quella insorta in seguito al reato. A tal fine indispensabile è l'acquisizione della documentazione sanitaria, in quanto elemento oggettivo su cui basare il giudizio finale. Vanno esaminate le condizioni mentali del paziente, ponendo attenzione all'umore e all'affettività, al linguaggio, poi al contenuto del pensiero e alla percezione, al sensorio, alla capacità di giudizio e all'*insight* e, infine, all'attendibilità del paziente. In un contesto psichiatrico-forense la corretta conduzione del colloquio è essenziale, sia che esso venga effettuato dal medico legale, per evidenziare gli elementi importanti relativamente alle problematiche forensi, sia che venga condotto dallo psichiatra, che sarà indirizzato dal medico-legale al fine dell'inquadramento del danno. L'integrazione tra buona conduzione dell'esame psichico e la conoscenza delle manifestazioni dei più comuni quadri psichiatrici rappresenta infine elemento fondamentale per identificare i casi reali da quelli che potrebbero costituire una simulazione<sup>52</sup>. L'utilizzo di test di approfondimento psicodiagnostici potrà essere d'aiuto nell'inquadramento completo del caso.

In merito è da rilevare che Cimino e Vasapollo parlano più espressamente di "esame psicodiagnostico" e non di semplice somministrazione di test mentali, in modo tale da arricchire le informazioni ottenute dall'analisi delle varie aree del funzionamento psichico dell'individuo fornendo importanti elementi aggiuntivi a quelli già ottenuti per mezzo del colloquio clinico<sup>53</sup>, strumento del quale è già stata sottolineata l'importanza. Per questo è importante che il medico legale conosca il significato e il valore di esami strumentali e test di approfondimento psicodiagnostico, per valutarne la congruità e il valore aggiunto in base a ciò che emerge dall'esame della documentazione clinica<sup>54</sup>.

In tale contesto l'utilizzo dei test permette di valutare, attraverso l'esame della struttura di personalità di un individuo e della sua modalità di funzionamento psichico, la possibilità di preesistenze e il valore causale fra l'evento dannoso e la comparsa della sintomatologia psichica lamentata.

Un altro aspetto a cui un corretto impiego della testistica psicodiagnostica può apportare utili elementi, consiste nell'identificazione del livello di gravità, ovvero nella percentualizzazione del danno stesso.

In ambito forense è buona norma scegliere di utilizzare test attendibili e validi, al fine di evitare *bias* legati all'esaminatore e a possibili influenze esterne, ricordando che tali test sono validati e abitualmente utilizzati in un *setting* clinico<sup>55</sup>.

---

<sup>51</sup> M. CERISOLI, D. VASAPOLLO, *La valutazione medico-legale del danno biologico di natura psichica*, cit., p.17.

<sup>52</sup> M. CERISOLI, D. VASAPOLLO, *La valutazione medico-legale del danno biologico di natura psichica*, cit., p. 17.

<sup>53</sup> L. CIMINO, D. VASAPOLLO, *Considerazioni in merito all'uso dei test mentali nella quantificazione del danno biologico di natura psichica*, cit., pp. 49-59.

<sup>54</sup> M. CERISOLI, D. VASAPOLLO, *La valutazione medico-legale del danno biologico di natura psichica*, cit., pp. 17-18.

<sup>55</sup> L. CIMINO, D. VASAPOLLO, *Considerazioni in merito all'uso dei test mentali nella quantificazione del danno biologico di natura psichica*, cit., pp. 49-59.

L'applicazione di reattivi mentali, cioè situazioni stimolo standardizzate e più o meno strutturate che evocano nell'esaminando risposte verbali, mimiche e gestuali, è considerata di complemento per un inquadramento diagnostico approfondito e completo<sup>56</sup>. Sebbene gli studi internazionali sulla loro applicazione forense abbiano generato alcune controversie, l'opinione attuale della comunità scientifica è che la validità dei test psicodiagnostici sia "forte e convincente"<sup>57</sup>.

Come ricorda Ferracuti<sup>58</sup>, i test, pur con i loro limiti attuali, sono uno strumento utile per un approccio di tipo dimensionale e quantitativo e possono fornire elementi psicopatologici per la comprensione delle persone. Convenzionalmente e praticamente i test (c.d. "reattivi") ad uso forense si differenziano in test di efficienza mentale e test di personalità. I test di efficienza mentale permettono di valutare il funzionamento cognitivo globale e le singole funzioni psichiche di un individuo; i test di personalità invece esplorano la personalità nella sua globalità o in qualche sua specifica dimensione<sup>59</sup>.

I reattivi di efficienza mentale misurano la funzione quantificabile del pensiero, l'intelligenza, ovvero la capacità che l'individuo possiede di comprendere, affrontare e risolvere in maniera adeguata i problemi della vita se non turbato da problemi psichici. L'intelligenza, in quanto funzione misurabile del pensiero è espressa in un numero che prende il nome di Q.I. Per misurare il Q.I. si utilizzano l'adattamento italiano della scala di intelligenza W.A.I.S. (*Wechsler adult intelligent scale*) e il suo più recente aggiornamento (W.A.I.S – R, 1981) di cui esiste una taratura per la popolazione italiana (1997)<sup>60</sup>. Generalmente questi test vengono utilizzati non solo per porre diagnosi di insufficienza mentale ma anche per approfondire lo studio quali-quantitativo nei quadri lievi e lievissimi e per affrontare il problema della simulazione. Nella sua forma revisionata questo reattivo è composto da 11 subtest di cui 6 valutano l'intelligenza di tipo verbale e sono collocati nella scala verbale e 5 valutano l'intelligenza pratica e sono collocati nella scala di performance<sup>61</sup>. Va tenuto tuttavia presente che sebbene il Q.I. sia un indicatore attendibile del rendimento complessivo del soggetto al test, ha tuttavia uno scarso significato diagnostico<sup>62</sup>.

Per quanto riguarda i test di personalità, uno dei più diffusi è il Rorschach, test proiettivo volto allo studio degli aspetti affettivi della personalità, dell'organizzazione delle difese, del legame tra percezione e immaginazione<sup>63</sup>. Questo test, applicato con una metodologia corretta (somministrazione, inchiesta, siglatura, riassunto numerico e infine interpretazione) e con un modello di lettura chiaramente esplicitato, offre elementi per risolvere problemi o dubbi diagnostici in presenza di sovrastrutture difensive o di dissimulazione di malattie mentali, specie nei casi iniziali e nelle forme atipiche e mascherate, di cui interessa dimostrare la struttura patologica sottostante per dirimere i quesiti relativi alla simulazione di

<sup>56</sup> U. FORNARI, *Trattato di psichiatria forense*, cit., p.199.

<sup>57</sup> FORNARI, *Trattato di psichiatria forense*, cit., p. 200.

<sup>58</sup> S. FERRACUTI, *I tests psicometrici in medicina legale*, in G. GIUSTI, diretto da, *Trattato di medicina legale e scienze affini*, Cedam, Padova, Vol. IV, p. 1072.

<sup>59</sup> U. FORNARI, *Trattato di psichiatria forense*, cit., p. 200.

<sup>60</sup> U. FORNARI, *Trattato di psichiatria forense*, cit., p. 201.

<sup>61</sup> F. CUTINO, *Il test di Rorschach*, in R. DOMINICI, a cura di, *Il danno psichico ed esistenziale*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 890.

<sup>62</sup> U. FORNARI, *Trattato di psichiatria forense*, cit., p. 200.

<sup>63</sup> F. CUTINO, *Il test di Rorschach*, cit., p. 855.

malattia mentale e offre la possibilità di documentare attraverso una obiettivazione più precisa rispetto al semplice approccio clinico il grado di destrutturazione o di deterioramento della personalità del periziando<sup>64</sup>. Inoltre il Rorschach, rappresenta uno strumento idoneo a fornire informazioni valide sugli aspetti strutturali ed energetici della personalità che dovranno poi essere elaborate ed interpretare<sup>65</sup> e permette di far emergere, in molti soggetti con meccanismi di difesa rigidamente mantenuti e opportunamente funzionanti, i disturbi che durante il colloquio clinico riuscirebbero a rimanere celati. La diagnosi che se ne ricava non si riferisce ai singoli tratti della personalità, ma al suo aspetto globale, alle diverse funzioni e caratteristiche di tipo cognitivo, affettivo, adattivo e relazionale<sup>66</sup>. È peraltro noto all'esperienza psichiatrica, clinica e forense, che il test di Rorschach può essere molto utile non solo nelle valutazioni di tipo diagnostico, ma anche in quelle di tipo prognostico, in quanto un'eventuale descrizione dell'organizzazione della personalità con caratteristiche di tipo "primitivo" nell'ambito dei processi di funzionamento e dei meccanismi di difesa tende ad orientare la prognosi in senso sfavorevole<sup>67</sup>.

Sempre tra le tecniche proiettive, si inserisce il T.A.T. (*Thematic Apperception Test*) che, secondo Fornari<sup>68</sup>, appare particolarmente indicato per studiare lo stile di vita, il comportamento, le strategie di compensazione positive e negative e il fine ultimo, conscio e inconscio perseguito dal soggetto. Si tratta del test proiettivo più utilizzato dopo il Rorschach, sebbene a differenza di quest'ultimo sia un test più tematico in cui si valutano soprattutto il contenuto dei pensieri espressi e le fantasticherie del soggetto così da permettere al clinico la contemporanea conoscenza di emozioni, atteggiamenti e processi cognitivi del soggetto fornendo pertanto un'analisi globale dell'intera persona<sup>69</sup>. Nonostante la sua ampia applicazione nella pratica clinica, il T.A.T., che ha una storia ricca di controversie in merito alla sua validità ed al valore diagnostico e interpretativo, non prevede un sistema di siglatura e di analisi concordemente accettato<sup>70</sup>.

Il M.M.P.I. (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*) è il questionario di personalità non proiettivo più importante e più frequentemente utilizzato in ambito forense<sup>71</sup>. Questo test, che ha come scopo la descrizione obiettiva della personalità e l'identificazione di quadri psicopatologici, è strutturato come un questionario comportante due alternative di risposta a domande dirette su situazioni o pensieri.

L'M.M.P.I.-2, forma aggiornata e standardizzata del test pubblicato nel 1989, e composto da scale supplementari che approfondiscono la trattazione dei problemi clinici e dei vari disturbi (ansia, depressione, forza dell'io, disturbo da stress post traumatico) e scale di

---

<sup>64</sup> U. FORNARI, *Trattato di psichiatria forense*, cit., pp. 206-207.

<sup>65</sup> R. DOMINICI, V. CESARANO, *Il colloquio clinico peritale*, in R. DOMINICI, a cura di, *Il danno psichico ed esistenziale*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 845.

<sup>66</sup> D. PASSI TOGNAZZO, *Il Metodo Rorschach: Manuale di psicodiagnostica su modelli di matrice Europea*, Giunti, Firenze, 1994.

<sup>67</sup> F. BUZZI, M. VANINI, *Guida alla valutazione psichiatrica medico-legale del danno biologico di natura psichica*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 76.

<sup>68</sup> U. FORNARI, *Trattato di psichiatria forense*, cit., p. 210.

<sup>69</sup> U. FORNARI, *Trattato di psichiatria forense*, cit., p. 210.

<sup>70</sup> U. FORNARI, *Trattato di psichiatria forense*, cit., p. 210.

<sup>71</sup> U. FORNARI, *Trattato di psichiatria forense*, cit., p. 212.

contenuto che permettono di descrivere variabili di personalità quali ansia, paure, ossessività, depressione, rabbia<sup>72</sup>.

Come ricorda Bencivenga, gli autori di questo test, affermano che il M.M.P.I. non va considerato come test diretto alla diagnosi di malattia mentale propriamente detta, ma come un test da applicare per la valutazione della personalità normale e non si propone di fare una diagnosi psichiatrica ma di ottenere un orientamento generale sulla sintomatologia che, anche se fa parte di un determinato quadro nosografico, emerge nel momento dell'esame come una sindrome a sé stante<sup>73</sup>.

Buzzi e Vanini riportano l'utilità di altri test quali WISC-R, il Morgan e Murray e i reattivi di memoria ricordando comunque come la testistica psico-diagnostica in campo psichiatrico forense è materia largamente autonoma "che deve essere gestita da mani capaci". Per questo motivo sia lo psichiatra che il medico legale devono richiedere l'ausilio di esperti competenti sulle strategie operative da attuare per ottenere risultati quanto più possibile attendibili<sup>74</sup>. Ogni clinico, peraltro, in base alla sua esperienza, può utilizzare i questionari e test di personalità che ritiene più opportuni e più congeniali alla diagnosi che si prefigge di raggiungere attraverso la sua psicodiagnosi. Secondo Fornari<sup>75</sup>, non può essere riconosciuta alcuna autonomia ai test mentali, perché essi forniscono solo alcuni degli elementi che compongono la personalità, quindi, pur nella loro indubbia utilità, i test devono essere collocati e integrati in un contesto clinico individuale e in una dimensione clinica, l'unica in grado di dare una visione completa e precisa dell'individuo che si sta esaminando.

Ad esempio, alcuni test, tra cui il T.A.T., possono rappresentare un ottimo mezzo di introduzione al colloquio vero e proprio, in particolare in pazienti diffidenti o in vittime assai provate e possono fornire elementi di base per orientare le indagini o per quale altro reattivo utilizzare in seguito; allo stesso modo il Rorschach e il profilo di personalità che si ricava dal test M.M.P.I-2 possono obiettivare in qualche modo quei processi psichici che altrimenti dovrebbero essere affidati alla semplice "intuizione clinica"<sup>76</sup>.

Relativamente allo stalking, in letteratura è riportata la descrizione della *stalking trauma syndrome*, analoga per certi versi ad altre patologie psichiche, ma che potrebbe anche configurarsi come condizione peculiare. Simile al disturbo post-traumatico da stress, si differenzia per il tipo di esposizione all'evento traumatico, che nello stalking è reiterato e imprevedibile<sup>77</sup>. La fase del maltrattamento fisico può essere del tutto assente e il traumatismo avvenire solo a livello psicologico, causando sensazioni di paura e ritiro. Sono stati descritti nelle vittime sentimenti di debolezza, ansia, disperazione, perdita di controllo, vulnerabilità, insi-

---

<sup>72</sup> U. FORNARI, *Trattato di psichiatria forense*, cit., p. 214.

<sup>73</sup> R. BENCIVENGA, *MMPI, MMPI-2 e C.P.I.*, in R. DOMINICI, a cura di, *Il danno psichico ed esistenziale*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 928.

<sup>74</sup> F. BUZZI, M. VANINI, *Guida alla valutazione psichiatrica medico-legale del danno biologico di natura psichica*, cit., p. 77.

<sup>75</sup> U. FORNARI, *Trattato di psichiatria forense*, cit., p. 221.

<sup>76</sup> U. FORNARI, *Trattato di psichiatria forense*, cit., pp. 221-222.

<sup>77</sup> G. BENEDETTO, M. ZAMPI, M. RICCI MESSORI, M. CINGOLANI, *Stalking: aspetti giuridici e medico-legali*, cit., pp. 127-162.

curezza, la comparsa di incubi e ricordi intrusivi, *flashback*, perdita del sonno, perdita di peso corporeo, attacchi di panico, ipervigilanza e nervosismo<sup>78 79</sup>.

È quindi possibile che un evento traumatizzante con meccanismo reattivo possa provocare un danno persistente nei casi in cui l'elaborazione del trauma non abbia seguito gli usuali percorsi fisiologici<sup>80</sup>. In rapporto al loro *background* psicologico e al peso che assume il comportamento del molestatore, le vittime di stalking, come detto, possono andare incontro a quadri reattivi di componente depressivo-ansiosa più o meno accentuata, condotte di evitamento che possono influenzare in diversi modi le sfere sociale, lavorativa, affettiva e relazionale, comparsa di disturbi fobici e attacchi di panico, fino allo stabilirsi di un danno psichico di intensità e durata variabile ricondotta dalla vittima allo stress subit<sup>81</sup>.

I quadri più comuni sono rappresentati dai Disturbi dell'umore (Disturbo dell'Adattamento, Disturbo Distimico e Disturbo Depressivo Maggiore), dai Disturbi d'ansia (Disturbo d'ansia generalizzato, Disturbo Post-Traumatico da Stress e Disturbo da Attacchi di Panico) e dai Disturbi Somatoformi<sup>82</sup> (nella tabella 1 si riportano i criteri diagnostici di tali disturbi, secondo il DSM-IV).

Secondo Luberto, comunque, per poter affermare che una condizione patologica causata da stalking sia permanente è necessario che siano trascorsi almeno due anni dall'evento<sup>83</sup> e è bene quindi non precedere alla valutazione e alla quantificazione del danno prima di tale epoca<sup>84</sup>.

## 5. La quantificazione del danno

Per quanto riguarda il danno di natura psichica, sono state avanzate da diversi autori proposte di quantificazione dei disturbi diagnosticati secondo i criteri DSM-IV.

Brondolo e Marigliano<sup>85</sup> hanno proposto la seguente scala di valutazione del danno di natura psichica:

- indicazione valutativa 10-15%:

- intensificazione a permanenza, a distanza di almeno uno-due anni, di sintomi nell'ambito delle funzioni cognitive e della vita affettiva: appiattimento dell'affettività, difficoltà espressive, occasionali attacchi di panico, abbandono delle amicizie, alterazione dei rapporti

<sup>78</sup> M. KOHN, H. FLOOD, J. CHASE, P.M. MCMAHON, CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, *Prevalence and health consequences of stalking-Louisiana, 1998-1999*, in *MMWR Morb. Mortal. Wkly. Rep.*, 2000, 28, 49, pp. 653-655.

<sup>79</sup> M. PATHÉ, P.E. MULLEN, *The impact of stalkers on their victims*, cit., pp. 12-17.

<sup>80</sup> G. BENEDETTO, M. ZAMPI, M. RICCI MESSORI, M. CINGOLANI, *Stalking: aspetti giuridici e medico-legali*, cit., pp. 127-162.

<sup>81</sup> U. FORNARI, *Trattato di psichiatria forense*, cit., p. 782.

<sup>82</sup> G. ROCCA, A. ZACHEO, T. BANDINI, *L'indagine psichiatrica forense sulla vittima di stalking: dagli "atti persecutori" al danno psichico*, *Psichiatria e psicologia forense*, cit., pp. 547-562.

<sup>83</sup> S. LUBERTO, *Le molestie assillanti: profili criminologici, psichiatrico-forensi e medico-legali*, in P. CURCI, G.M. GALEAZZI, C. SECCHI, a cura di, *La sindrome delle molestie assillanti*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.

<sup>84</sup> G. BENEDETTO, M. ZAMPI, M. RICCI MESSORI, M. CINGOLANI, *Stalking: aspetti giuridici e medico-legali*, cit., pp. 127-162.

<sup>85</sup> W. BRONDOLO, A. MARIGLIANO, *Danno Psichico*, cit., pp. 227-234.



interpersonali, con possibilità di interruzione di relazioni affettive stabili e peggioramento globale del modo di essere;

-indicazione valutativa 20-30%:

presenza di sintomi psicopatologici più gravi quali: idee di suicidio, frequenti attacchi di panico, tendenze cleptomani e altre anomalie della condotta (*potus*, assunzione incongrua ed arbitraria di psicofarmaci, trascorrere spesso la notte fuori casa), alterazioni significative del tono dell'umore, prendere decisioni avventate che coinvolgono gli altri componenti della famiglia, ripetute assenze non giustificate dal lavoro, ecc;

-indicazione valutativa 30-40%:

presenza di più gravi sintomi psicopatologici: diminuzione delle capacità critiche dell'esame di realtà, episodiche alterazioni dell'orientamento temporo-spaziale e affettivo, diminuzione delle funzioni cognitive con significativo deficit delle prestazioni abituali, sia nella vita di relazione che sul lavoro, significativa alterazione della capacità di entrare in rapporto con gli altri per la difficoltà di comunicazione, alterazioni anche gravi del comportamento (episodi di violenza, tendenze tossicofiliche, disordini affettivi e sessuali anche nell'ambito familiare), subentranti episodi depressivi, ecc;

-indicazione valutativa 40-50%:

significativa, ma episodica alterazione della capacità di comunicare, di entrare e di essere in relazione con gli altri, diminuzione delle capacità critiche e di giudizio e saltuari deliri con deficit del funzionamento sociale e occupazionale;

-indicazione valutativa 55-65%:

presenza di deliri e di allucinazioni che compromettono gravemente la vita quotidiana del soggetto;

-indicazione valutativa 65-75%:

diminuzione della capacità di avere cura della propria persona, rischi di atti violenti contro sé stessi e contro gli altri, frequenti stati di eccitamento psicomotorio, perdita delle relazioni sociali e affettive;

-indicazione valutativa 75-90%:

incapacità quasi completa di badare a se stessi e inemendabile sintomatologia aggressiva con alto rischio suicidiario e di violenze etero dirette.

Pajardi *et al.*<sup>86</sup> hanno proposto invece, sempre con riferimento al DSM-IV, le seguenti fasce di percentualizzazione di incidenza del danno biologico di natura psichica sul funzionamento del soggetto:

-incidenza ininfluente:

a questo livello non si ritiene possibile valutare il danno essendo appunto estremamente lieve;

-incidenza lieve (10-20%):

permette un funzionamento compatibile con la maggior parte delle attività svolte dal soggetto ma comporta uno sforzo di adattamento e presenta episodi problematici ricorrenti (ad esempio, un soggetto deve mettere in atto strategie di adattamento superiori a quelle sue abituali per poter gestire episodi ansiogeni e persino per lavorare e per gestire le sue relazioni interpersonali);

---

<sup>86</sup> D. PAJARDI, L. MACRÌ, I. MERZAGORA BETSOS, *Guida alla valutazione del danno psichico*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 260-275.

-incidenza moderata (21-30%):

permette un funzionamento faticoso in una o più aree nella vita del soggetto con apprezzabile usura delle risorse (ad esempio, nell'area relazionale il soggetto mantiene relazioni anche significative ma a prezzo di sforzi considerevoli e con dispendio di energie per riuscire e le relazioni sono comunque inficiate dalla sua menomazione);

-incidenza rilevante (31-45%):

determina un funzionamento alterato in una o più aree della vita del soggetto (ad esempio, la persona è soggetta ad attacchi di panico, ancorché episodici, e tali sintomi finiscono per alterare sia l'area relazionale che di realizzazione lavorativa e sociale);

-incidenza grave (46-60%):

determina una compromissione totale del funzionamento in un'area della vita del soggetto (ad esempio, un disturbo fobico che impedisce di uscire di casa e, conseguentemente, una vita sociale o lavorativa), ovvero determina un funzionamento globalmente estremamente difficoltoso in tutte le aree della vita del soggetto. La patologia post-traumatica non lascia indenne alcuna area della vita del soggetto, anche se con una incidenza diversa sulle singole aree. L'incidenza può essere quali-quantitativamente diversa nelle singole aree (ad esempio, un soggetto che, in seguito all'evento, sviluppa un disturbo d'ansia pervasivo, ha un funzionamento molto difficoltoso nell'area del controllo emotivo meno di quella cognitiva);

-incidenza gravissima (61-80%):

determina una compromissione del funzionamento della vita autonoma del soggetto sia sul piano della cura di sé che della relazione (ad esempio, nel caso di gravi disturbi della sfera affettiva, della emotività e del tono dell'umore). Ovvero si ha la presenza di sintomi invasivi che riducono al minimo i margini di vita autonoma (ad esempio, gravissimi disturbi della sfera affettiva, compulsioni, deliri, allucinazioni gravi e frequenti);

-incidenza totale (oltre 81%):

compromette totalmente il funzionamento non lasciando al soggetto margini di vita autonoma.

Più articolata risulta invece la procedura valutativa proposta da Buzzi e Vanini<sup>87 88</sup>, che prevede in un primo momento una stima percentuale (da 1 a 100%) del «danno biologico permanente tabellare», al fine di stabilire l'entità della menomazione del soggetto indipendentemente dal tipo e dall'entità dell'evento traumatico. L'attribuzione delle percentuali alle patologie singole si effettua per criterio di analogia fenomenologica e sindromica, tenendo conto anche delle inferenze della condizione sul funzionamento socio-lavorativo, della prognosi e della eventuale compromissione dell'immagine sociale. Successivamente si determina il «coefficiente di rilevanza dell'evento», considerando il potenziale lesivo dell'evento su quel singolo individuo mediante una scala degli eventi psico-traumatici che prevede otto classi (il valore del coefficiente varia da 0,10 a 1). Moltiplicando la percentuale di «danno biologico permanente tabellare» per il valore del «coefficiente di rilevanza dell'evento» si ottiene il valore percentuale da 1 a 100 del «danno biologico permanente risarcibile», cioè del danno alla

---

<sup>87</sup> F. BUZZI, M. VANINI, *Il danno biologico di natura psichica*, Cedam, Padova, 2001.

<sup>88</sup> F. BUZZI, M. VANINI, *Guida alla valutazione psichiatrica e medicolegale del danno biologico di natura psichica*, cit.

persona imputabile a quello specifico fatto. Il risarcimento potrà così risultare il più possibile proporzionato all'effettivo impatto stressogeno dell'evento.

Nella Tabella 2 si riportano le indicazioni valutative presenti nelle principali guide di valutazione del danno biologico e del danno psichico relativamente ai disturbi che più comunemente la vittima di stalking può sviluppare.

Si ritiene utile riportare anche le percentuali di danno biologico presenti nella tabella delle menomazioni che si applica in ambito INAIL<sup>89</sup> e nella tabella delle menomazioni dall'1 al 9% che si applica in RCA (Responsabilità Civile da Autoveicoli)<sup>90</sup>.

Per quanto riguarda la prima (INAIL) sono presenti solo due voci relative al Disturbo post-traumatico da stress:

«Disturbo Post-Traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia», con valutazione fino a un massimo del 6%;

«Disturbo Post-Traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia», con valutazione fino ad un massimo del 15%.

La tabella delle menomazioni di cui al d.m. 3 luglio 2003 (RCA) prevede invece le seguenti voci:

«Disturbo Somatoforme Indifferenziato Lieve», con valutazione inferiore o uguale al 5%;

«Disturbo dell'Adattamento Cronico Lieve», con valutazione inferiore o uguale al 5%.

Per quanto riguarda le preesistenze, dato che «anche se l'equilibrio del soggetto era precario ancor prima dell'evento lesivo, un episodio che apporti un danno e comunque un peggioramento a questo stato comunque patologico, è da considerarsi comunque ingiusto – *contra legem* – e giuridicamente causa dell'ulteriore aggravamento della situazione personale del soggetto pur se già compromessa»<sup>91</sup>, lo stato anteriore del soggetto ha un ruolo rilevante nella quantificazione del danno.

Nel caso si riscontrino preesistenze psicopatologiche note, l'opinione di diversi autori<sup>92 93 94</sup> è che il *danno biologico risarcibile* sarà costituito dalla differenza tra i disturbi precedenti e quelli successivi all'evento. C'è tuttavia chi sostiene che, dopo aver riscontrato la presenza di una patologia anteriore o anche la predisposizione alla stessa intesa come de-

<sup>89</sup> D.m. 12.07.2000, *Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti", relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.*

<sup>90</sup> D.m. 03.07.2003, *Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.*

<sup>91</sup> R. DOMINICI, G. MONTESARCHIO, *Il danno psichico*, Franco Angeli, Milano, 2003.

<sup>92</sup> F. BUZZI, M. VANINI, *Guida alla valutazione psichiatrica medico-legale del danno biologico di natura psichica*, cit.

<sup>93</sup> P. FRATI, G. MONTANARI VERGALLO, S. ZAAMI, N.M. DI LUCA, *Il danno biologico da uccisione. Risarcibilità iure successionis e iure proprio in ipotesi di lesioni mortali*, in *Iura Med.*, 2003, 16, pp. 391-432.

<sup>94</sup> M.P. SUPPA, *Le lesioni alla salute mentale*, P. CENDON, a cura di, *Trattato breve dei nuovi danni, il risarcimento del danno esistenziale: aspetti civili, penali, medico-legali*, Vol. I, Cedam, Padova, 2001, pp. 348-374.

bolezza, determinare la riduzione del risarcimento rappresenti un azzardo dal momento che lo stato psichico di un individuo costituirebbe, in ogni caso, il suo “modo di essere”<sup>95</sup>.

## 6. Conclusioni

Lo stalking è un fenomeno frequentemente misconosciuto anche dalle stesse vittime e generalmente sottostimato nelle sue conseguenze.

In considerazione del fatto che le alterazioni della sfera psichica della vittima indispensabili per la configurazione del reato di «atti persecutori» (perdurante e grave stato di ansia o di paura, fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, obbligata alterazione delle proprie abitudini di vita) devono essere obiettivabili, la consulenza medico-legale psichiatrico forense si pone quale momento ineludibile anche per identificare forme psicopatologiche che rientrino nella nozione di malattia ex art. 582 c.p., ovvero per l'indagine circa l'esistenza e l'entità di un danno psichico temporaneo o permanente.

L'opera del consulente risulta spesso complessa, sia per le difficoltà insite nell'accertamento del nesso di causalità tra la condotta persecutoria e le alterazioni della sfera psichica della vittima, sia per la necessità di distinguere queste ultime da veri e propri disturbi psichici, sia, infine sotto il profilo della quantificazione del danno temporaneo o permanente di natura psichica riportato dalla vittima di stalking. È pertanto indispensabile una metodologia valutativa integrata basata sul colloquio clinico, l'esame obiettivo e sui test psicodiagnostici anche al fine di inquadrare l'eventuale disturbo psichico secondo i criteri DSM-IV, utilizzati dalle tabelle di valutazione del danno più diffuse.

**Tabella 1.** Classificazione secondo DSM-IV di: Disturbo dell'Adattamento, Disturbo Distimico, Disturbo Depressivo Maggiore, Disturbo d'Ansia Generalizzato, Disturbo Post-Traumatico da Stress, Disturbo di Panico, Disturbo di Somatizzazione, Disturbo Somatoforme Indifferenziato

Disturbo dell'Adattamento
A. Lo sviluppo di sintomi emotivi o comportamentali in risposta ad uno o più fattori stressanti identificabili che si manifesta entro 3 mesi dall'insorgenza del fattore, o dei fattori stressanti.
B. Questi sintomi o comportamenti sono clinicamente significativi come evidenziato da uno dei seguenti: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) marcato disagio che va al di là di quanto prevedibile in base all'esposizione al fattore stressante;</li> <li>2) compromissione significativa del funzionamento sociale o lavorativo (scolastico).</li> </ol>
C. L'anomalia correlata allo stress non soddisfa i criteri per un altro disturbo specifico in Asse I, e non rappresenta solo un aggravamento di un preesistente disturbo in Asse I o in Asse II.
D. I sintomi non corrispondono a un lutto.
E. Una volta che il fattore stressante (o le sue conseguenze) sono superati, i sintomi non persistono per più di altri sei mesi.
Specificare se: <ul style="list-style-type: none"> <li>- acuto: se l'alterazione dura per meno di sei mesi;</li> <li>- cronico: se l'alterazione dura per più di sei mesi.</li> </ul>

<sup>95</sup> M. CERISOLI, D. VASAPOLLO, *La valutazione medico legale del danno biologico di natura psichica*, cit., p.67.

---

### Disturbo Distimico

---

A. Umore depresso per la maggior parte del giorno, quasi tutti i giorni, come riferito dal soggetto ed osservato dagli altri, per almeno due anni.

B. Presenza, quando depresso, di due (o più) dei seguenti sintomi:

- 1) scarso appetito o iperfagia;
- 2) insonnia o ipersonnia;
- 3) scarsa energia o astenia;
- 4) bassa autostima;
- 5) difficoltà di concentrazione o nel prendere decisioni;
- 6) sentimenti di disperazione.

C. Durante i due anni di malattia (1 anno nei bambini e negli adolescenti) la persona non è mai stata priva dei sintomi di cui ai criteri A e B per più di due mesi alla volta.

D. Durante i primi due anni di malattia (1 anno nei bambini e negli adolescenti) non è stato presente un Episodio Depressivo Maggiore; cioè il disturbo non è meglio inquadrabile come Disturbo Depressivo Maggiore Cronico, o Disturbo Depressivo Maggiore, In Remissione Parziale.

E. Non è mai stato presente un Episodio Maniacale, Misto o Ipomaniacale, né sono stati mai risultati soddisfatti i criteri per il Disturbo Ciclotimico.

F. La malattia non si manifesta esclusivamente durante il corso di un Disturbo Psicotico Cronico, come Schizofrenia o Disturbo Delirante.

G. I sintomi non sono dovuti agli effetti fisiologici diretti di una sostanza (ad es., una droga di abuso, un farmaco) o di una condizione medica generale (per es., ipotiroidismo).

H. I sintomi causano disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree importanti.

Specificare se:

- ad esordio precoce: esordio prima dei 21 anni;
  - ad esordio tardivo: esordio a 21 anni o più tardi.
- 

### Disturbo Depressivo Maggiore

---

A. Presenza di un Episodio Depressivo Maggiore.

B. L'Episodio Depressivo Maggiore non è meglio inquadrabile come Disturbo Schizoaffettivo, e non è sovrapposto a Schizofrenia, Disturbo Schizofreniforme, Disturbo Delirante o Disturbo Psicotico non Altrimenti Specificato.

C. Non è mai stato presente un Episodio Maniacale, un Episodio Misto o un Episodio Ipomaniacale. Nota: questa esclusione non viene applicata se tutti gli episodi simil-maniacali, simil-misti o simil-ipomaniacali sono indotti da sostanze o da un trattamento, oppure se sono dovuti agli effetti fisiologici diretti di una condizione medica generale.

Codificare lo stato dell'episodio attuale o più recente:

0. lieve;
1. moderato;
2. grave senza manifestazioni psicotiche;
3. grave con manifestazioni psicotiche;
4. in remissione parziale/in remissione completa;
5. non specificato.

Specificare (per l'episodio attuale o più recente):

- cronico;
  - con manifestazioni catatoniche;
  - con manifestazioni melanconiche;
  - con manifestazioni atipiche;
  - ad esordio nel post partum.
-

---

### Disturbo d'Ansia Generalizzato

---

A. Ansia e preoccupazione eccessive (attesa apprensiva), che si manifestano per la maggior parte dei giorni per almeno sei mesi, a riguardo di una quantità di eventi o di attività (come prestazioni lavorative o scolastiche).

B. La persona ha difficoltà nel controllare la preoccupazione.

C. L'ansia e la preoccupazione sono associate con tre (o più) dei sei sintomi seguenti (con almeno alcuni sintomi presenti per la maggior parte dei giorni negli ultimi sei mesi): 1) irrequietezza; 2) facile affaticabilità; 3) difficoltà a concentrarsi o vuoti di memoria; 4) irritabilità; 5) tensione muscolare; 6) alterazioni del sonno (difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno, o sonno inquieto e insoddisfacente).

D. L'oggetto dell'ansia e della preoccupazione non è limitato alle caratteristiche di un disturbo di Asse I, per es., l'ansia o la preoccupazione non riguardano l'aver un attacco di panico (come nel Disturbo di Panico), rimanere imbarazzati in pubblico (come nella Fobia Sociale), essere contaminati (come nel Disturbo Ossessivo-Compulsivo), essere lontani da casa e dai parenti stretti (come nel Disturbo d'Ansia di Separazione), prendere peso (come nell'Anoressia Nervosa), avere molteplici fastidi fisici (come nel Disturbo di Somatizzazione), o avere una grave malattia (come nell'Ipocondria), e l'ansia e la preoccupazione non si manifestano esclusivamente durante un Disturbo Post-Traumatico da Stress.

E. L'ansia, la preoccupazione o i sintomi fisici causano disagio clinicamente significativo o menomazione del funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree importanti.

F. L'alterazione non è dovuta agli effetti fisiologici diretti di una sostanza (per es., una droga d'abuso, un farmaco) o di una condizione medica generale (per es., ipotiroidismo), e non si manifesta esclusivamente durante un Disturbo dell'Umore, un Disturbo Psicotico o un Disturbo Pervasivo dello Sviluppo.

---

### Disturbo Post-Traumatico da Stress

---

A. La persona è stata esposta ad un evento traumatico nel quale erano presenti entrambe le caratteristiche seguenti: 1) la persona ha vissuto, ha assistito, o si è confrontata con un evento o con eventi che hanno implicato morte, o minaccia di morte, o gravi lesioni, o una minaccia all'integrità fisica propria o di altri; 2) la risposta della persona comprendeva paura intensa, sentimenti di impotenza, o di orrore.

B. L'evento traumatico viene vissuto persistentemente in uno (o più) dei seguenti modi: 1) ricordi spiacevoli ricorrenti e intrusivi dell'evento, che comprendono immagini, pensieri o percezioni; 2) sogni spiacevoli ricorrenti dell'evento; 3) agire o sentire come se l'evento traumatico si stesse ripresentando (ciò include sensazioni di rivivere l'esperienza, illusioni, allucinazioni ed episodi dissociativi di flash back compresi quelli che si manifestano al risveglio o in stato di intossicazione); 4) disagio psicologico intenso all'esposizione a fattori scatenanti interni o esterni che simbolizzano o assomigliano a qualche aspetto dell'evento traumatico; 5) reattività fisiologica o esposizione a fattori scatenanti interni o esterni che simbolizzano o assomigliano a qualche aspetto dell'evento traumatico.

C. Evitamento persistente degli stimoli associati con il trauma e attenuazione della reattività generale (non presenti prima del trauma), come indicato da tre (o più) dei seguenti elementi: 1) sforzi per evitare pensieri, sensazioni o conversazioni associate con il trauma; 2) sforzi per evitare attività, luoghi o persone che evocano ricordi del trauma; 3) incapacità di ricordare qualche aspetto importante del trauma; 4) riduzione marcata dell'interesse o della partecipazione ad attività significative; 5) sentimenti di distacco o estraneità verso gli altri; 6) affettività ridotta (per es., incapacità di provare sentimenti d'amore); 7) sentimenti di diminuzione delle prospettive future (per es., aspettarsi di non poter aver una carriera, un matrimonio o dei figli, o una normale durata della vita).

D. Sintomi persistenti di aumentato arousal (non presenti prima del trauma), come indicato da almeno due dei seguenti elementi: 1) difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno; 2) irritabilità o scoppi di collera; 3) difficoltà a concentrarsi; 4) ipervigilanza; 5) esagerate risposte di allarme.

E. La durata del disturbo (sintomi ai Criteri B,C e D) è superiore a 1 mese.

F. Il disturbo causa disagio clinicamente significativo o menomazione del funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree importanti.

Specificare se:

- acuto: se la durata dei sintomi è inferiore a 3 mesi;

- cronico: se la durata dei sintomi è di 3 mesi o più.

Specificare se:

- ad esordio ritardato: se l'esordio dei sintomi avviene almeno 6 mesi dopo l'evento stressante.

---

---

**Disturbo di Panico**

---

A. Entrambi 1) e 2):

- 1) attacchi di panico inaspettati ricorrenti;
- 2) almeno uno degli attacchi è stato seguito da 1 mese (o più) dei seguenti sintomi:
  - a) preoccupazione persistente di avere altri attacchi;
  - b) preoccupazione a proposito delle implicazioni dell'attacco o delle sue conseguenze (per es., perdere il controllo, avere un attacco cardiaco, "impazzire");
  - c) significativa alterazione del comportamento correlata agli attacchi.

B. Assenza di agorafobia.

C. Gli attacchi di panico non sono dovuti agli effetti fisiologici diretti di una sostanza (per es. una droga d'abuso, un farmaco) o di una condizione medica generale (per es., ipotiroidismo).

D. Gli attacchi di panico non sono meglio giustificati da un altro disturbo mentale come Fobia Sociale (per es., si manifestano in seguito all'esposizione a situazioni sociali temute), Fobia Specifica (per es., in seguito all'esposizione a una specifica situazione fobica), disturbo Ossessivo-Compulsivo (per es. in seguito all'esposizione allo sporco in qualcuno con ossessioni di contaminazione), Disturbo Post-Traumatico da Stress (per es., in risposta a stimoli associati con un grave evento stressante), o Disturbo d'Ansia Di Separazione (per es., in risposta all'essere fuori casa o lontano da congiunti stretti).

Il DSM-IV definisce Attacco di Panico:

Un periodo preciso di intensa paura e disagio, durante il quale quattro (o più) dei seguenti sintomi si sono sviluppati improvvisamente ed hanno raggiunto il picco nel giro di 10 minuti:

- 1) palpitazioni, cardiopalmo o tachicardia;
  - 2) sudorazione;
  - 3) tremori fini o a grandi scosse;
  - 4) dispnea o sensazione di soffocamento;
  - 5) sensazione di asfissia;
  - 6) dolore o fastidio al petto;
  - 7) nausea o disturbi addominali;
  - 8) sensazioni di sbandamento, di instabilità, di testa leggera o di svenimento;
  - 9) derealizzazione (sensazione di irrealità) o depersonalizzazione (essere distaccati da se stessi);
  - 10) paura di perdere il controllo o di impazzire;
  - 11) paura di morire;
  - 12) parestesie (sensazioni di torpore o di formicolio);
  - 13) brividi e vampate di calore.
-

---

**Disturbo di Somatizzazione**

---

A. Una storia di molteplici lamentele fisiche, cominciata prima dei 30 anni, che si manifestano lungo un periodo di numerosi anni, e che conducono alla ricerca di trattamento o portano significative menomazioni nel funzionamento sociale, lavorativo, o in altre aree importanti.

B. Tutti i criteri seguenti debbono essere riscontrabili, nel senso che i singoli sintomi devono comparire in qualche momento nel corso del disturbo:

1) quattro sintomi dolorosi: una storia di dolore riferita ad almeno quattro localizzazioni o funzioni (per es., testa, addome, schiena, articolazioni, arti, torace, retto, dolori mestruali, dolore nel rapporto sessuale o durante la minzione);

2) due sintomi gastro-intestinali: una storia di almeno due sintomi gastrointestinali in aggiunta al dolore (per es., nausea, meteorismo, vomito al di fuori della gravidanza, diarrea, oppure intolleranza a numerosi cibi diversi);

3) un sintomo sessuale: una storia di almeno un sintomo sessuale o riproduttivo in aggiunta al dolore (per es., indifferenza sessuale, disfunzioni dell'erezione o della eiaculazione, cicli mestruali irregolari, eccessivo sanguinamento mestruale, vomito durante la gravidanza);

4) un sintomo pseudo-neurologico: una storia di almeno un sintomo o deficit che fa pensare ad una condizione neurologica non limitata al dolore (sintomi di conversione, come alterazioni della coordinazione o dell'equilibrio, paralisi o ipostenia localizzate, difficoltà a deglutire o nodo alla gola, mancamenti, afonia, ritenzione urinaria, allucinazioni, perdita della sensibilità tattile o dolorifica, diplopia, cecità, sordità, convulsioni, sintomi dissociativi come amnesia, oppure perdita di coscienza con modalità diverse dai mancamenti).

C. L'uno o l'altro di 1) e 2):

1) dopo le appropriate indagini, ciascuno dei sintomi del criterio B non può essere esaurientemente spiegato con una condizione medica generale conosciuta o con gli effetti diretti di una sostanza (per es., droga di abuso, o un medicinale);

2) quando vi è una condizione medica generale collegata, le lamentele fisiche o la menomazione sociale o lavorativa che ne deriva risultano sproporzionate rispetto a quanto ci si dovrebbe aspettare dalla storia, dall'esame fisico e dai reperti di laboratorio.

D. I sintomi non sono prodotti intenzionalmente o simulati (come nel Disturbo Fittizio o nella Simulazione).

---

**Disturbo Somatoforme Indifferenziato**

---

A. Una o più lamentele fisiche (per es., stanchezza, perdita di appetito, problemi gastro-intestinali o urinari).

B. O l'uno o l'altro di:

1) dopo le appropriate indagini, i sintomi non possono essere pienamente spiegati con una condizione medica generale conosciuta, o con gli effetti di una sostanza (per es., una droga di abuso o un medicinale);

2) quando vi è una condizione medica generale collegata, le lamentele fisiche o la menomazione sociale o lavorativa conseguente sono sproporzionate rispetto a quanto ci si dovrebbe aspettare dalla storia, dall'esame fisico o dai reperti di laboratorio.

C. I sintomi causano disagio clinicamente significativo o menomazione nel funzionamento sociale, lavorativo o in altre importanti aree.

D. La durata del disturbo è di almeno 6 mesi.

E. L'alterazione non risulta meglio spiegabile con un altro disturbo mentale (per es., un altro Disturbo Somatoforme, Disfunzione Sessuale, Disturbo dell'Umore, Disturbo d'Ansia, Disturbo del Sonno o Disturbo Psicotico).

F. I sintomi non sono prodotti o simulati intenzionalmente (come nel Disturbo Fittizio o nella Simulazione).

---



Tabella 2. Valutazione comparativa delle percentuali indicative di danno biologico di natura psichica con riferimento al DSM IV

	Bargagna <i>et al.</i> (2001)	Luvoni <i>et al.</i> (2002)	Buzzi e Vanini (2006)	Fino al 15%	Cerisoli e Vasapollo (2008)	Ronchi <i>et al.</i> (2009)
Disturbo dell'Adattamento				Fino al 15%	Non superiore a 10	
			Se si associano complicanze fobico ossessive	15-20%		
Disturbo Distimico			Lieve	16-20%		
			Moderato, o lieve con disturbi coesistenti	21-25%		
			Grave, o moderato con disturbi coesistenti	26-30%		
			Grave, con disturbi coesistenti	31-35%		
Disturbo Depressivo Maggiore			Lieve	21-25%	Lieve	Forme da lieve a moderata o lieve complicata
			Moderato, o lieve con disturbi coesistenti	26-30%	Moderato	Forme da moderata o lieve complicata a grave con melancolia, fino alla presenza di sintomi psicotici e agiti suicidari
			Grave, ma senza melancolia e senza sintomi psicotici, oppure moderato con disturbi coesistenti	31-35%	Grave	
					26-40%	
						10-30%
						31-75%

	Bargagna <i>et al.</i> (2001)	Luvoni <i>et al.</i> (2002)	Buzzi e Vanini (2006)	Cerisoli, Vasapollo (2008)	Ronchi <i>et al.</i> (2009)
			Grave, con disturbi coesistenti, ma senza melancolia e senza sintomi psicotici, oppure grave, con melancolia, ma senza disturbi coesistenti e senza sintomi psicotici	36-40%	
			Grave, con melancolia e con disturbi coesistenti, ma senza sintomi psicotici	41-45%	
			Grave, con melancolia e con sintomi psicotici	46-60%	
			Grave con melancolia, sintomi psicotici e agiti suicidiari	61-75%	
Disturbo d'Ansia Generalizzato			Lieve	16-20%	Forme lievi 10-15%
			Lieve complicato, oppure moderato	21-25%	Forme da lieve a moderata o lieve complicata 16-20%
			Moderato complicato, oppure grave	26-30%	Forme da moderata o lieve complicata, a grave o moderata complicata 21-25%
			Grave complicato	31-35%	Forme da grave o moderata complicata, a grave complicata 26-30%
Disturbo Post-Traumatico da stress a decorso cronico		Cronico moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia	Lieve	16-20%	Lieve 10-20%
	5-10%	≤6		10%*	
	Grave	Cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia	Moderato o complicato	21-25%	Forme da lieve moderata a lieve complicata 21-25%
	Fino al 30%			20%*	

	Bargagna <i>et al.</i> (2001)	Luvoni <i>et al.</i> (2002)	Buzzi e Vanini (2006)	Cerisoli e Vasapollo (2008)	Ronchi <i>et al.</i> (2009)
			Moderato e complicato o grave	Grave	Forme da moderata o lieve complicata, a grave o moderata complicata
			Grave e complicato	* <i>la maggior o minor completezza del quadro può consentire una variabilità di 2-3 punti</i>	Forme da grave o moderata complicata a grave complicata
Disturbo da Attacchi di Panico			Lieve	16-20%	Forme lievi
			Lieve complicato, oppure moderato	21-25%	Forme da lieve a moderata o lieve complicata
			Moderato complicato, oppure grave	26-30%	Forme da moderata o lieve complicata, a grave o moderata complicata
			Grave complicato	31-35%	Forme da grave o moderata complicata, a grave complicata
Disturbo di Somatizzazione	Assai contenuto		Lieve	16-20%	
			Moderato	21-25%	
			Grave	26-30%	
Disturbo Somatoforme Indifferenziato	Assai contenuto		Lieve	≤5%	
			Moderato	6-10%	
			Grave	11-15%	

M. BARGAGNA, M. CANALE, F. CONSIGLIERE, L. PALMIERI, G. UMANI RONCHI, *Guida orientativa per la valutazione del danno biologico*, III edizione, Giuffrè, Milano, 2011; R. LUVONI, F. MANGILI, L. BERNARDI, *Guida alla valutazione medico-legale del danno biologico e dell'invalidità permanente. Responsabilità civile, infornistica del lavoro e infornistica privata*, Giuffrè, Milano, 2002; F. BUZZI, M. VANINI, *Guida alla valutazione psichiatrica medico-legale del danno biologico di natura psichica*, cit.; M. CERISOLI, D. VASAPOLLO, *La valutazione medico-legale del danno biologico di natura psichica*, cit.; E. RONCHI, L. MASTROBERTO, U. GENOVESE, *Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente*, Giuffrè, Milano, 2009.



# AMMONIMENTO PER GLI ATTI PERSECUTORI E DIVIETO DI AVVICINAMENTO

---

*Giuseppa (Giusi) Sapienza*

## 1. L'ammonimento

### 1.1. Introduzione

Particolarmente discusso, sin dall'entrata in vigore della legge 23.04.2009, n. 38 – di conversione del d.l. n. 11 del 2009 – è l'istituto dell'ammonimento del Questore<sup>1</sup>.

Se evidente appare infatti la *ratio* della sua introduzione nell'ordinamento italiano, accanto ad una articolata gamma di altre misure “dissuasive” di comportamenti attribuibili al presunto stalker, incerti invece sembrano esserne natura e portata.

L'occasione per un allineamento ai sistemi di *common law*, che per primi hanno approntato fattispecie repressive di condotte persecutorie, è stata colta, forse un po' frettolosamente, dal legislatore nazionale della decretazione d'urgenza. Ne è conseguito l'inserimento di una figura inedita – mutuata dalla *injunction* dei sistemi di *common law* – per taluni aspetti di non semplice raccordo con gli istituti interni preesistenti<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Va precisato come nella prima stesura del d.d.l. approvato dal Consiglio dei ministri nel dicembre del 2007, non vi fosse ancora alcun riferimento all'istituto dell'ammonimento, sebbene la delineata fattispecie di atti persecutori fosse già procedibile a querela. La previsione della suddetta misura avrebbe consentito alla vittima di diffidare lo stalker a porre fine alle sue condotte, prima di querelarlo. Una parte della dottrina auspicava, pertanto, prendendo spunto dalle legislazioni di *common law*, l'intervento di una qualche autorità che formalmente ingiungesse al reo di non proseguire nello stalking e di osservare le prescrizioni contenute nella diffida. Solo a seguito di una ulteriore violazione, si sarebbe dovuto applicare una circostanza aggravante *ad hoc*. Così, A. CADOPPI, *Stalking: solo un approccio multidisciplinare assicura un'efficace azione di contrasto*, in *Guida dir.*, 2007, fasc. 7, pp. 10-12. Con il d.d.l. varato dal Governo il 18 giugno 2008 veniva introdotta la previsione del provvedimento di ammonimento del questore. Sul punto, A. CADOPPI, *Con norme sul recupero del molestatore più completa la disciplina anti-stalking*, in *Guida dir.*, 2008, fasc. 30, pp. 11-12. Per un commento a caldo della disciplina dettata dal d.l. n. 11 del 2009, convertito senza modifiche dalla legge 23 aprile 2009, in materia di ammonimento, R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Istanza di ammonimento: una prima forma di tutela*, in *Guida dir.*, 2009, fasc. 10, pp. 69-71; A. CADOPPI, *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, in *Guida dir.*, 2009, fasc. 19, pp. 52-54.

<sup>2</sup> Profili di comparazione della disciplina interna con quella di Paesi aventi sistemi di *common law* sono trattati da R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *La molestia nei Paesi di common law*, in *Guida dir.*, 2009, fasc. 10, p. 71; M. BOGGIANI, *La legittimità costituzionale delle normative antistalking: uno sguardo comparatistico all'esperienza statunitense in tema di vagueness*, in *Ind. pen.*, 2012, fasc. 1,

Condivisibile è la finalità perseguita dagli ordinamenti stranieri, prima, e da quello domestico, poi, di apprestare una graduata varietà di rimedi volti ad arrestare l'*escalation* di aggressività che spesso contraddistingue l'agire ossessivo del persecutore (artt. 8-12 d.l. n. 11 del 2009).

Ora, anche il nostro sistema giuridico si è dotato di una fattispecie penale – art. 612-*bis* c.p. – e di altre sanzioni interdittive e civili, con l'obiettivo di realizzare quello che è stato definito un «approccio multidisciplinare (misure penali, civili, mediche, ecc.), graduale (distinguendo fra loro più livelli progressivi di gravità), e il più possibile orientato alla prevenzione (utilizzo di diffide, *injunctions*, ecc.)» nell'ambito di un «microsistema di tutela integrata» che «con disposizioni di vario genere colpisca il fenomeno sotto diverse angolazioni, e non limitandosi all'approccio endo-penalistico»<sup>3</sup>.

Molti, tuttavia, rimangono gli aspetti nebulosi nella disciplina dettata in relazione al provvedimento di cui si discute. Ciò rende necessario l'esame delle interpretazioni proposte dalla giurisprudenza.

Perplessità in ordine allo strumento dell'ammonimento sono state sollevate anche dal CSM nel parere sul testo del d.l. n. 11 del 2009, adottato con delibera del 2 aprile 2009<sup>4</sup>. Con particolare riguardo all'art. 8, il CSM prende atto, in base all'esperienza concernente le misure di prevenzione disciplinate dall'art. 1 T.U.L.P.S., della idoneità di un intervento *ante causam* dell'autorità volto ad interrompere l'attività persecutoria ove l'agente si dimostri sensibile e timoroso rispetto alle conseguenze dell'inosservanza della diffida. Tuttavia, esprime forti timori nei casi di molestatore resistente e recidivante. In tali complessi casi, infatti, il ricorso all'ammonimento da parte della vittima potrebbe essere interpretato come una ulteriore insofferenza verso la sua condotta di progressiva oppressione e quindi come una sfida da superare aumentando la soglia di aggressività.

### *1.2. La disciplina dell'ammonimento contenuta nell'art. 8 della l. n. 38 del 2009*

L'art. 8 della l. n. 38 del 2009 disciplina la procedura di adozione del provvedimento di ammonimento e le conseguenze sanzionatorie della sua violazione.

Le disposizioni, ai commi 1 e 2, indicano il termine temporale e le modalità di attivazione del relativo *iter*, l'autorità competente a ricevere l'esposto della persona offesa, il soggetto preposto ad adottare il provvedimento, i poteri attribuiti a quest'ultimo a tal fine ed il contenuto dell'atto finale di ammonimento.

In particolare, il comma 1 dell'art. 8 stabilisce che fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'art. 612-*bis* c.p. (introdotto dall'art. 7 del d.l. 11 del 2009 e rubricato «Atti persecutori»), la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza e richiedere al questore l'ammonimento dell'autore della condotta.

pp. 139-159; A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 177 e ss.; M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, in *Studi in onore di Mario Romano*, Jovene, Napoli, 2011, pp. 1381-1387; A. CADOPPI, *Stalking: solo un approccio multidisciplinare*, cit., in *Guida dir.*, 2007, fasc. 7, pp. 10-11; ID., *Atti persecutori: una normativa necessaria*, in *Guida dir.*, 2009, fasc. 19, p. 50; F. MACRÌ, *Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e nuovo delitto di "Atti persecutori"*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, fasc. 7, pp. 822-824; A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 51-99.

<sup>3</sup> Cfr. A. CADOPPI, *Stalking: solo un approccio multidisciplinare*, cit.

<sup>4</sup> Su [www.csm.it/circolari/090402P.pdf](http://www.csm.it/circolari/090402P.pdf).

Il secondo comma dello stesso articolo, prevede che il questore, esercitati, se necessario, i poteri istruttori conferitigli dalla norma, ammonisce il soggetto destinatario del provvedimento invitandolo a tenere una condotta «conforme alla legge».

Del suddetto ammonimento viene redatto processo verbale, consegnato in copia al richiedente il provvedimento e al destinatario dello stesso.

I commi 3 e 4, infine, prevedono l'applicazione di una circostanza aggravante e la procedibilità d'ufficio del reato di cui all'art. 612-*bis* c.p. nel caso in cui il fatto sia realizzato dal già ammonito.

### 1.3. Ammonimento e misure di prevenzione

Come accennato, l'ammonimento pone in primo luogo dubbi in ordine alla sua precisa allocazione tra gli istituti del diritto vigente e, conseguentemente, sulla stessa natura del provvedimento.

Non v'è dubbio che si tratti di uno speciale procedimento riconducibile all'alveo delle misure di prevenzione, disciplinate dalla l. n. 1423 del 1956, come modificata dalla l. n. 327 del 1988<sup>5</sup>.

Le misure di prevenzione sono costituite da «un insieme di provvedimenti applicabili a cerchie di soggetti considerati a vario titolo socialmente pericolosi, e finalizzati – appunto – a controllarne la pericolosità in modo da prevenire la commissione di futuri reati»<sup>6</sup>.

La generica definizione ora riportata tradisce già la tensione insita in tali misure. Se è patente la loro funzione di prevenzione speciale, volta ad annullare la pericolosità sociale personale e/o reale, il ricorso a tale strumentario si è sempre accompagnato all'esigenza di fronteggiare l'allarme sociale destato da fenomeni criminali non efficacemente aggredibili con i tradizionali mezzi del diritto repressivo. L'applicazione di pene, infatti, comporta vincoli – tempi lunghi e rispetto di garanzie – a cui non deve invece sottostare la più agile e duttile misura di prevenzione<sup>7</sup>.

La caratteristica, inoltre, che le distingue sia dalle pene che dalle misure di sicurezza (anche queste ultime hanno come presupposto la pericolosità sociale dell'agente) è che le misure in oggetto possono essere applicate prima o indipendentemente dalla commissione di un reato. Esse vengono infatti denominate misure *ante o praeter delictum*.

In questa prospettiva, del tutto coerente risulta la scelta del legislatore del 2009 di apprestare, mediante l'ammonimento, una tutela “rapida” alla vittima di comportamenti che, sebbene ancora non rilevanti penalmente in via autonoma (invio di *sms*, di regali o di fiori,

<sup>5</sup> Occorre precisare che, su delega del Parlamento – legge 13.08.2010, n. 136 – il Governo ha adottato il d.lgs. 6.09.2011, n. 159 – c.d. Codice Antimafia –. Tale testo normativo ha, tra l'altro, raccolto ed aggiornato la disciplina in materia di misure di prevenzione. Per quel che ci riguarda, tuttavia, la disciplina è rimasta pressoché immutata.

<sup>6</sup> P. MILETTO, voce *Misure di prevenzione (profili sostanziali)*, in *Dig. disc. pen.*, UTET, Torino, 1994, vol. VIII, pp. 10-135.

<sup>7</sup> Sulla giurisprudenza della Corte costituzionale e sul dibattito della dottrina in materia di misure di prevenzione, P. MILETTO, voce *Misure di prevenzione (profili sostanziali)*, cit.; P.V. MOLINARI, U. PAPADIA, *Le misure di prevenzione, nella legge fondamentale e nelle leggi antimafia*, Giuffrè, Milano, 1994; A. MANGIONE, Voce *Misure di prevenzione*, in F. GIUNTA, a cura di, *Dizionari sistematici – Diritto Penale*, Il sole 24 ore, Milano, 2008. Per una critica sul piano costituzionale, CNPDS, AA.VV., *Le misure di prevenzione*, in *Atti del Convegno di Alghero, 26-28 aprile 1974*, Giuffrè, Milano, 1975.

pedinamenti, avvicinamento di parenti, amici o conoscenti del malcapitato destinatario delle attenzioni, ecc.), ben potrebbero sfociare nella realizzazione della fattispecie di cui all'art. 612-*bis* c.p., fino alla consumazione di reati di elevata gravità. La natura eminentemente preventiva dell'ammonimento è peraltro confermata anche da un dato letterale presente nell'art. 8 d.l. 11 del 2009 che, con riferimento al destinatario del provvedimento, parla di «autore della condotta» e non del «reato»<sup>8</sup>. Alla luce di quanto appena detto, deve invece ritenersi a-tecnico l'uso della locuzione «persona offesa», non essendosi necessariamente già consumato un reato.

La somiglianza del provvedimento introdotto dall'art. 8 della l. 38 del 2009 con la misura di prevenzione dell'avviso orale è evidente.

L'avviso orale, infatti, sostitutivo della vecchia «diffida» o «ammonizione»<sup>9</sup>, è stato introdotto dall'art. 5 l. n. 327 del 1988 che ha modificato l'art. 4 della l. n. 1423 del 1956<sup>10</sup>.

In base a quest'ultima norma, il questore avvisa oralmente il destinatario del provvedimento che «esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano». Dunque lo stesso questore «invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa».

L'ammonimento condivide con l'avviso orale, pertanto, la natura di atto soggettivamente amministrativo, in quanto entrambi adottati dal questore<sup>11</sup>. Quanto al contenuto, anche la misura di prevenzione in esame, costituendo un mero invito a tenere una condotta conforme a legge, non comporta l'irrogazione di incostituzionali provvedimenti limitativi della libertà personale in senso stretto: si tratta infatti di provvedimenti – almeno in astratto – dalla scarsa valenza invasiva. Infine, di entrambi viene redatto processo verbale.

Tuttavia, è da condividere l'opinione di parte della letteratura che, pur riconoscendo la somiglianza tra le due misure, sostiene l'autonomia della disciplina dettata dall'art. 8 per

<sup>8</sup> Ribadisce la natura preventiva della misura dell'ammonimento, A. PALMA, *La nuova fattispecie delittuosa di atti persecutori*, in F. GIUNTA, E. MARZADURI, a cura di, *La nuova normativa sulla sicurezza pubblica*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 92-97.

<sup>9</sup> L'istituto della diffida o ammonizione nella sua formulazione di cui agli artt. 164-176 TULPS (r.d. n. 773 del 1931) fu censurato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 11 del 1956. Il contrasto con la carta fondamentale dei suddetti articoli fu sostenuto in base all'argomentazione secondo cui l'ammonizione – disposta da un *organo amministrativo* costituito dalla commissione prefettizia – determinava conseguenze fortemente limitative della libertà personale del destinatario, quali «la sottoposizione dell'individuo ad una speciale sorveglianza di polizia», nonché «una serie di obblighi, di fare e di non fare, fra cui quello di non uscire prima e di non rincarare dopo di una certa ora». Ciò rendeva la suddetta disciplina incompatibile con l'art. 13 Cost. che «sottrae alle autorità amministrative il potere di emanare provvedimenti restrittivi della libertà personale».

<sup>10</sup> L'avviso orale è attualmente previsto dall'art. 3 del nuovo Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011) – v. nota 5. Per quel che riguarda la presente trattazione, la disciplina è rimasta pressoché immutata rispetto a quella già contenuta nella legge del 1958, come modificata dalla legge del 1988.

<sup>11</sup> L'attribuzione del potere di ammonimento al questore si ricava dal T.U.L.P.S. (r.d. 18.06.1931, n. 773), il cui art. 1 stabilisce che «L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà [...]; per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati». Va inoltre precisato che le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal Questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Sindaco.



l'ammonimento<sup>12</sup>. Quest'ultimo provvedimento, infatti, si distingue dall'avviso orale sotto una pluralità di profili, che sottolineano la precisa volontà normativa di assottigliare il baluardo delle garanzie a vantaggio del preminente interesse di tutela della vittima di condotte moleste.

In primo luogo, l'inosservanza dell'avviso orale costituisce il presupposto affinché il questore – autorità di pubblica sicurezza – possa avanzare proposta motivata per l'applicazione della misura giurisdizionale della sorveglianza speciale al presidente del Tribunale del capoluogo di provincia (art. 4, comma 2, l. n. 1423 del 1956 – ora art. 5, commi 1 e 4, d.lgs. n. 159 del 2011). Dunque, la violazione dell'avviso da parte del destinatario comporta l'eventuale assoggettamento di quest'ultimo ad altra e più incisiva misura di prevenzione, questa volta, però, sottoposta al vaglio del giudice.

Diversamente, l'inosservanza del provvedimento di ammonimento previsto dall'art. 8 l. n. 38 del 2009 rileva sia quale circostanza aggravante nell'eventuale processo che venga ad instaurarsi per il reato previsto dall'art. 612-*bis* c.p., sia quale condizione per il mutamento del regime di procedibilità del reato. Bisogna a tal riguardo ribadire che già in sede di lavori parlamentari, prima, ed in letteratura poi, ha destato non poche perplessità il fatto che la violazione di una misura amministrativa, quale è l'ammonimento, possa far scaturire effetti squisitamente penali e sul piano del trattamento sanzionatorio e su quello della procedibilità<sup>13</sup>. Tanto più se si considera che l'adozione del provvedimento di ammonimento, diversamente da quanto visto per l'avviso orale, è privo di motivazione.

Ancora. La misura di prevenzione dell'avviso orale ha un'efficacia temporale legislativamente fissata: il questore può avanzare la proposta di sorveglianza speciale al giudice solo entro tre anni dall'avviso. Come detto, infatti, la redazione del processo verbale in sede di avviso, ha proprio la funzione di dare al provvedimento data certa. Al contrario, con riguardo all'istituto introdotto dall'art. 8 in esame, nessun riferimento è presente nella norma in ordine alla durata massima dell'ammonimento.

La mancata previsione legislativa di una "scadenza", potrebbe condurre alla paradossale conseguenza di una sua durata *sine die* nel caso in cui, ad esempio, dopo l'intervento dell'atto del questore, il destinatario dello stesso conformi il proprio comportamento alla legge. In tale ipotesi, infatti, né la vittima potrà presentare querela né l'autorità giudiziaria procederà di ufficio. Non verrà pertanto avviato l'eventuale processo penale per atti persecutori, ma resterà comunque efficace, come una spada di Damocle sulla testa del presunto stalker, l'ammonimento del questore.

La disciplina vigente, infatti, non consente alla persona raggiunta dall'ammonimento di chiederne in qualsiasi momento la revoca, come invece prevede l'art. 4 della l. n. 1423 del 1956 (ora *ex art.* 3 comma 3 d.lgs. n. 159 del 11) per l'avviso orale<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Istanza di ammonimento*, cit., p. 69; F. PEZZANI, *Art. 8 – Ammonimento*, in *Leg. pen.*, 2009, fasc. 3, pp. 491-495.

<sup>13</sup> Sul punto, F. RESTA, *Il delitto di stalking. Verso un nuovo Habeas Corpus per la donna?*, in *Giur. mer.*, 2009, pp. 1921 e ss.

<sup>14</sup> Qualche perplessità suscita la posizione assunta da alcuni commentatori secondo cui, in assenza di una espressa previsione del termine massimo di durata dell'ammonimento, si presume che il provvedimento debba «perdurare» per il tempo necessario a contrastare il pericolo della prosecuzione degli atti persecutori». Così C. PARODI, *Stalking e tutela penale. Le novità introdotte nel sistema giuridico dalla l. 38 del 2009*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 118. Lo stesso Autore ha inoltre sostenuto che

Una tale lacuna normativa potrebbe trovare giustificazione nel più volte ribadito scarso contenuto invasivo del provvedimento *de qua*. Esso si limita a prescrivere al destinatario di tenere una condotta conforme a legge, così non presentando divieti e/o obblighi di contenuto restrittivo della libertà personale del presunto molestatore.

Ad una più attenta analisi, tuttavia, quanto detto finora sembra vero solo in astratto. Il contesto psichicamente condizionato in cui si inseriscono le condotte è tale da rendere elevatissime le possibilità di un fraintendimento di queste ultime in termini persecutori da parte della vittima anche se in buona fede.

Basti pensare al caso in cui persecutore e perseguitato si incontrino casualmente in prossimità di luoghi abitualmente frequentati da quest'ultimo. Sarà automatico per la presunta vittima colorare un tale episodio – giuridicamente neutro – di sfumature moleste.

L'assenza di un limite temporale di efficacia dell'ammonimento sembra peraltro conciliarsi non senza problemi con la natura abituale del reato di cui all'art. 612-*bis* c.p. La figura si è tradizionalmente collocata ai confini della colpa d'autore<sup>15</sup>. Ma è preferibile, anche sul piano costituzionale, una lettura incentrata sul connotato oggettivo della pluralità di azioni anziché sul giudizio negativo suscitato dalla maggiore colpevolezza o pericolosità dell'agente<sup>16</sup>. Un limite temporale posto alle inedite conseguenze penalistiche indotte dall'ammonimento, sembra meglio conciliarsi con una connotazione oggettiva del reato abituale: esso comporterebbe infatti che l'ulteriore condotta molesta si inserisca in un contesto fattuale non temporalmente indefinito, mettendo così in secondo piano una stigmatizzazione meramente soggettiva.

#### *1.4. Il limite temporale della proposizione della querela*

Come visto, l'ammonimento può essere richiesto dalla persona offesa «Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'art. 612-*bis* del codice penale» (art. 8, comma 1, d.l. 11 del 2009).

Il limite temporale individuato dal legislatore, conferma in primo luogo la natura preventiva del provvedimento.

La vittima di condotte persecutorie può dunque innescare un procedimento amministrativo, mediante la richiesta al questore, purché non abbia ancora presentato querela, dunque, purché non sia già in corso un procedimento penale.

La norma vuole certamente apprestare una immediata tutela alla “persona offesa” rispetto a condotte che potrebbero ancora non avere alcuna rilevanza penale perché non sufficienti ad integrare l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 612-*bis* c.p. – ad esempio per la carenza del

---

«*Rebus sic stantibus* è evidente che l'ammonito potrà presentare una istanza di “revoca” al questore del provvedimento e che quest'ultimo dovrà provvedere al riguardo. Anche se la legge nulla specifica al proposito pare ragionevole ritenere che la revoca dovrebbe avere per presupposto un accertamento presso il soggetto che aveva richiesto l'ammonimento in ordine alla “permanenza” della situazione in fatto che aveva portato all'emissione del provvedimento stesso». Si ritiene tuttavia che, in assenza di una espressa previsione normativa in punto revoca e limiti di efficacia dell'ammonimento, la soluzione da ultima prospettata, lungi dall'essere pacifica, sia invece rimessa alla sola valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza.

<sup>15</sup> Sempre efficaci le osservazioni in proposito di G. BETTIOL, *Diritto penale*, Cedam, Padova, 1969, pp. 565 e ss.

<sup>16</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale – Parte generale*, Cedam, Padova, 2011, pp. 505 e ss.

carattere di abitudine o per la mancanza di uno dei tre eventi alternativamente richiesti dalla norma.

In considerazione dei potenziali contesti di consumazione del reato, spesso costituiti da ambiti affettivo – familiari, infatti, la soluzione *soft* offerta dall'art. 8 d.l. 11 del 2009 potrebbe incentivare la vittima a richiedere la protezione della pubblica autorità senza dover necessariamente affrontare la relativa vicenda giudiziaria. Spesso la persona a cui sono rivolti i comportamenti potenzialmente persecutori, ha difficoltà a querelare l'autore per paura di nuocerli – se si tratta di persona “vicina” alla vittima – o per paura di ritorsioni.

In questa prospettiva lo strumento prescelto può costituire la via per conciliare i timori della persona offesa, da un lato, e l'esigenza di una efficace protezione da condotte ossessive che potrebbero sfociare nella consumazione di più gravi reati, dall'altro.

Se dunque la vocazione dell'ammonimento è quella di interrompere l'*escalation* di aggressività quando ancora le condotte non raggiungono la soglia del penalmente rilevante, nulla sembrerebbe ostare a che la persona offesa intraprenda il procedimento amministrativo, in alternativa alla querela, anche in presenza dell'avvenuta consumazione della fattispecie di cui all'art. 612-*bis* c.p.<sup>17</sup>. Anzi il dato letterale dell'art. 8 sembra avallare tale interpretazione nella parte in cui subordina la richiesta di ammonimento non alla mancata consumazione del delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p. ma all'assenza di querela. In tal caso, tuttavia, l'ammonimento perderebbe la sua funzione preventiva – o *ante delictum* – per assolvere piuttosto alla funzione di misura dissuasiva dell'agente a continuare nella consumazione del delitto<sup>18</sup>.

Come è stato notato da alcuni commentatori, inoltre, l'individuazione del termine finale nella presentazione della querela, potrebbe avere le finalità sia di evitare interferenze tra procedimento penale e procedimento amministrativo, anche alla luce dei poteri istruttori riconosciuti al questore<sup>19</sup>, sia di evitare l'attivazione della procedura amministrativa nei casi in cui il reato di atti persecutori divenga procedibile d'ufficio (artt. 612-*bis*, comma 4, c.p. e 8, comma 4, d.l. n. 11 del 2009)<sup>20</sup>.

### 1.5. Il procedimento di adozione dell'ammonimento

Con specifico riferimento al procedimento, l'ammonimento è disposto dal questore su richiesta della persona offesa che, a tal fine, espone i fatti all'autorità di pubblica sicurezza.

Naturalmente i “fatti” che la vittima riporta all'autorità devono essere storicamente accaduti, dunque privi di qualsivoglia qualificazione giuridica degli stessi. In capo al soggetto richiedente il provvedimento, però, sussiste un obbligo di verità la violazione del quale può condurre, in taluni casi, alla consumazione di vere e proprie ipotesi di reato<sup>21</sup>.

<sup>17</sup> Così A. PALMA, *La nuova fattispecie*, cit., p. 95.

<sup>18</sup> In senso contrario, R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Istanza di ammonimento*, cit., p. 70, secondo cui «con l'ammonimento il questore non invita il soggetto a desistere dall'ulteriore consumazione di un reato già perfetto, bensì lo avverte di come la reiterazione delle condotte denunciate dalla persona offesa possa spingere il suo comportamento oltre la soglia della rilevanza penale».

<sup>19</sup> R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Istanza di ammonimento*, cit., p. 69; A. PALMA, *La nuova fattispecie*, cit., p. 95.

<sup>20</sup> A. PALMA, *La nuova fattispecie*, cit., p. 95.

<sup>21</sup> Sul punto, C. PARODI, *Stalking e tutela penale*, cit., p. 108. L'Autore individua le seguenti possibili ipotesi di reato: la fattispecie di cui all'art. 368 c.p. (calunnia) solo se i fatti riferiti all'autorità amministrativa siano reati procedibili d'ufficio; il reato di cui all'art. 595 c.p. (diffamazione) qualora

Secondo una parte della dottrina, la persona offesa – e solo essa – deve espressamente chiedere l'ammonimento dell'autore della condotta essendo escluso che l'autorità di pubblica sicurezza, che *aliunde* abbia appreso i fatti, possa avviare la relativa procedura *ex officio*<sup>22</sup>.

Il questore, se necessario, può esercitare i poteri istruttori riconosciutigli dall'art. 8 d.l. 11 del 2009 al fine di meglio valutare la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento. In particolare, l'autorità amministrativa può assumere informazioni sia dagli organi investigativi che dalle persone informate dei fatti.

Potrebbe essere utile, in tal senso, che la vittima, in sede di esposizione dei fatti, corrobori quanto indicato nell'istanza con la segnalazione di soggetti che abbiano eventualmente assistito ai fatti (amici, familiari, colleghi, ecc.) e/o con la produzione di documenti (certificati medici, corrispondenza, fotografie, registrazioni, ecc.).

Dopo aver svolto le attività istruttorie ora richiamate – si noti che al questore sono riconosciuti ridotti poteri investigativi in questa fase, che è di accertamento sommario, proprio per garantire una rapida ed efficace risposta rispetto alle esigenze di protezione della vittima – e ritenuta fondata la relativa richiesta, il questore ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme a legge.

Sotto quest'ultimo profilo, si è notato che l'oggetto dell'invito rivolto dal questore al presunto stalker è tutt'altro che generico. Esso costituirebbe, piuttosto, «uno specifico invito a interrompere qualsiasi interferenza nella vita del richiedente in adesione al precetto contenuto nell'art. 612 bis c.p.»<sup>23</sup>.

L'oralità dell'avviso, comporta l'obbligo – secondo parte della dottrina, sanzionabile *ex art. 650 c.p.*<sup>24</sup> – di comparire avanti il questore. La *ratio* di tale scelta legislativa potrebbe rinvenirsi nella potenziale inibizione, rispetto all'attività persecutoria, che l'incontro con l'autorità di pubblica sicurezza susciterebbe nello stalker<sup>25</sup>. Dell'avviso è redatto processo verbale, rilasciato in copia sia al richiedente il provvedimento sia al destinatario dello stesso.

---

in sede di accertamento ed applicazione dell'ammonimento, intervengano più soggetti; il reato di cui all'art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), ad esempio, qualora la persona richiedente il provvedimento *ex art. 8 d.l. 11 del 2009* abbia falsamente affermato di non aver precedentemente presentato querela.

<sup>22</sup> A. PALMA, *La nuova fattispecie*, cit., p. 95. Sul punto, anche A. MARANDOLA, *Un primo (nuovo) strumento d'intervento: l'«ammonimento» del questore*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, fasc. 8, pp. 962-966. Secondo quest'ultimo «L'assegnazione espressa della titolarità all'istanza esclude, così, che all'ammonizione possa darsi luogo su domanda di altri soggetti quali, ad esempio, i familiari, il prossimo congiunto o la persona legata da una relazione affettiva al soggetto costretto a subire l'attività molesta».

<sup>23</sup> R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Istanza di ammonimento*, cit., p. 69.

<sup>24</sup> Così C. PARODI, *Stalking e tutela penale*, cit., p. 115. Ritiene, tuttavia, di difficile configurazione un provvedimento di comparizione coattiva dell'ammonendo, essendo tale potere riservato dal codice di procedura penale all'autorità giudiziaria, A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 233.

<sup>25</sup> Sul carattere orale dell'ammonimento, A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., pp. 231-232. Secondo l'Autore la presenza in Questura ed il contatto fisico con l'autorità di pubblica sicurezza dovrebbero contribuire ad inibire l'attività persecutoria dell'agente. Nello stesso senso, A. MARANDOLA, *Un primo (nuovo) strumento d'intervento*, cit., p. 965; C. PARODI, *Stalking e tutela penale*, cit., p. 116.

La stesura del processo verbale, però, non è finalizzato a dare all'atto data certa ai fini del computo del tempo di durata massima del provvedimento. Diversamente dall'avviso orale, infatti, il provvedimento di ammonimento, come si è visto, non ha un termine di efficacia normativamente stabilito.

In questa fase il questore può anche valutare l'adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni al fine di prevenire possibili *escalation* di violenza.

Con riguardo alla disciplina appena richiamata, due sono i rilievi sollevati della dottrina più attenta: il provvedimento è adottato *inaudita altera parte* e senza obbligo di motivazione<sup>26</sup>.

La natura amministrativa del provvedimento di ammonimento, rende certamente ad esso applicabili le disposizioni generali che disciplinano la procedura di adozione degli atti amministrativi (l. 7.08.1990 n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»)<sup>27</sup>. Come è noto, ogni atto amministrativo, oltre a dover essere motivato (*ex art. 3 comma 1, l. n. 241 del 1990*), obbliga chi l'ha emesso a dare comunicazione dell'avvio del relativo procedimento al soggetto/ai soggetti nei cui confronti è destinato a spiegare effetti. In particolare, l'art. 7 di detta legge recita: «Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del provvedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire».

Come visto, invece, non solo l'art. 8 non prevede un obbligo di motivazione del provvedimento di ammonimento (previsto per l'avviso orale), ma non impone neanche l'instaurazione di alcuna forma di contraddittorio mediante la comunicazione al destinatario dell'ammonimento dell'avvio del procedimento nei suoi confronti.

Tale scelta non pare condivisibile. Anzitutto, non sembra si possa condividere la soluzione, avanzata da parte della dottrina, in base alla quale l'obbligo di comunicazione al destinatario dell'atto, di cui al riportato art. 7 l. n. 241 del 1990, non opererebbe nel caso dell'ammonimento in virtù della sussistenza di quelle «ragioni di celerità» che giustificerebbero l'adozione del provvedimento in mancanza di contraddittorio<sup>28</sup>. Non si vede infatti come l'adempimento di un tale obbligo possa vulnerare le esigenze di celerità richiamate dalla suddetta norma. La vocazione del provvedimento di ammonimento è evidentemente

<sup>26</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 231 e ss.; in senso contrario, C. PARODI, *Stalking e tutela penale*, cit. L'Autore non ritiene comprese le garanzie del contraddittorio e della motivazione in relazione all'adozione del provvedimento di ammonimento. Sotto il primo profilo, sebbene nella maggior parte dei casi, la specifica natura del procedimento di ammonimento consenta di ravvisare quelle «ragioni di celerità» che, *ex art. 7 della l. n. 241 del 1990*, escludono l'obbligo di avviso dell'avvio della procedura al destinatario, impedendo l'immediata instaurazione del contraddittorio, tuttavia all'atto della contestazione, l'autorità di pubblica sicurezza preposta non potrebbe impedire all'ammonito di rendere una spontanea dichiarazione. Sotto il secondo profilo, sarebbe pacifico l'obbligo di motivare l'ammonimento. In ogni caso, anche il giudice penale, in sede di verifica *incidenter tantum* della legittimità del provvedimento, ben potrebbe disapplicarlo qualora esso non risulti in concreto motivato.

<sup>27</sup> La l. n. 241 del 90 è stata oggetto di integrazioni apportate dal d.l. 9.02.2012 n. 5 (c.d. Decreto semplificazioni), convertito con legge 4.04.2012 n. 35.

<sup>28</sup> Così C. PARODI, *Stalking e tutela penale*, cit., p. 117.

preventiva, finalizzato come è a scongiurare un progredire dell'offesa. Ciò implica la sua tempestività anche in presenza di condotte che non abbiano ancora raggiunto la soglia del penalmente rilevante. Questa ispirazione, tuttavia, di per sé non giustifica necessariamente la generalizzata esclusione di un contraddittorio che ben può conciliarsi anche con le esigenze sopra indicate quando, in concreto, non ricorrono quelle istanze di «particolare celerità» di cui all'art. 7 l. n. 241 del 90.

In considerazione, poi, del particolare contesto in cui le asserite condotte persecutorie potrebbero avere luogo – si può trattare, ad esempio, di relazioni di intimità, con coniuge o partner – non è da escludere una distorta percezione dei fatti da parte del richiedente il provvedimento. A tal fine, potrebbe essere utile, ed anzi opportuno, in sede di valutazione della fondatezza della richiesta da parte del questore, sentire anche la versione dei fatti del presunto stalker<sup>29</sup>.

A tal riguardo, non convince neanche l'argomento, avanzato da qualche autore, in base al quale nulla osterebbe a che la persona convocata per essere ammonita dal questore, in detta sede, rilasci una dichiarazione spontanea a propria discolta<sup>30</sup>. Va infatti osservato che, non essendo previsto dalla norma un diritto in tal senso, la possibilità in esame viene rimessa all'esclusiva discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza.

Le preoccupazioni fin qui espresse, lungi dal costituire un mero esercizio teorico, trovano giustificazione in relazione alle non lievi conseguenze che dalla inosservanza dell'ammonimento possono scaturire. Se risulta certamente vero che il contenuto del provvedimento è tale da non comportare – in astratto – gravose limitazioni della libertà personale in capo al suo destinatario, tuttavia, l'evidenziato problema della assenza di garanzie difensive in capo al presunto stalker in sede di avvio del procedimento amministrativo e di adozione dell'atto finale, suscita non poche perplessità tutte le volte in cui, dalla violazione dell'ammonimento, conseguono l'aggravamento della sanzione penale (comma 3, art. 8 d.l. 11 del 2009) ed il mutamento del regime di procedibilità del reato di atti persecutori (comma 4, art. 8 d.l. 11 del 2009).

#### *1.6. Le conseguenze dell'inosservanza del provvedimento di ammonimento*

In base al terzo comma dell'art. 8 d.l. 11 del 2009 «La pena per il delitto di cui all'art. 612 *bis* del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo».

La disposizione in oggetto introduce una circostanza aggravante ad effetto comune, ossia una circostanza che, ai sensi dell'art. 64, comma 1, c.p., determina un aumento fino ad un terzo della pena prevista per il reato commesso.

La *ratio* della norma va senz'altro rinvenuta nel maggior disvalore insito nel comportamento di chi, già avvertito delle conseguenze che potrebbero scaturire dalla mancata interruzione delle condotte che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di ammonimento, persevera nel tenerle.

<sup>29</sup> Sul punto, A. MARANDOLA, *Un primo (nuovo) strumento d'intervento*, cit., p. 964. L'Autore, nel silenzio della legge, si chiede se sia, ad esempio, possibile per il destinatario del provvedimento di ammonimento farsi accompagnare da un legale o produrre della documentazione a proprio scarico o, infine, instaurare un contraddittorio orale con il richiedente il provvedimento.

<sup>30</sup> C. PARODI, *Stalking e tutela penale*, cit., p. 117.

Tale ostinazione ed insistenza tradirebbero, infatti, una personalità del soggetto agente come indifferente rispetto alla gravità del comportamento tenuto e alla sofferenza della vittima generata dalle sue condotte.

Pertanto, il legislatore del 2009, ha ritenuto opportuno che il giudice penale, nell'ambito della fase processuale che segue alla violazione del provvedimento amministrativo, debba applicare un aumento di pena a carico dello stalker già ammonito.

Forti perplessità desta però la formulazione della norma che sembrerebbe autorizzare l'applicazione dell'aggravante anche all'ipotesi nella quale non vi sia identità tra la persona offesa dal reato di atti persecutori e quella che aveva richiesto ed ottenuto l'ammonimento del persecutore.

In mancanza di chiarezza normativa, pare condivisibile l'interpretazione in base alla quale, ai fini dell'inasprimento del trattamento sanzionatorio, occorre una coincidenza soggettiva. Quest'ultima soluzione, oltre ad apparire più coerente con le effettive intenzioni del legislatore che, forse per una svista, *minus dixit quam voluit*<sup>31</sup>, consente di evitare pericolosi sconfinamenti in inammissibili – alla luce del dettato dell'art. 25, comma 2, Cost. – ipotesi di c.d. colpa d'autore.

Infine, il comma 4 dell'art. 8 d.l. 11 del 2009 prevede che il reato di cui all'art. 612 *bis* c.p. sia procedibile d'ufficio se commesso dal soggetto già ammonito.

La disposizione in esame pone qualche perplessità in punto di opportunità. È stato rilevato come «la prospettiva di perdere la possibilità di scegliere se attivare o meno il procedimento penale, attraverso la presentazione della querela, potrebbe, infatti, far desistere la persona offesa dal richiedere la misura dell'ammonimento»<sup>32</sup>. Timori di tal portata non risultano infondati se solo si rifletta sul tipo di reato di cui si discute e sugli interessi che vengono in gioco, pertinenti alla sfera interiore della persona. Tale circostanza non deve essere sfuggita al legislatore del 2009 quando, nell'optare per una procedibilità a querela del reato, ha esteso il termine di proposizione a sei mesi (come per la violenza sessuale). In tal modo si è voluto attribuire alla vittima tempo e modo di vagliare la possibilità di evitare il peso di un procedimento penale.

Nonostante in letteratura la scelta sia stata condivisa, rinvenendone le ragioni<sup>33</sup>, dubbi restano sulla sua coerenza sistematica. In particolare, nell'affermarsi della procedibilità di

<sup>31</sup> In tal senso, A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 231; A. MARANDOLA, *Un primo (nuovo) strumento d'intervento*, cit., p. 965; A. PALMA, *La nuova fattispecie*, cit., pp. 96-97; R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Istanza di ammonimento*, cit., p. 70, ribadisce come, già in sede di dibattito parlamentare, durante i lavori del d.d.l. n. C1440 (dal cui testo è stato mutuato anche l'art. 8), siano stati respinti ripetuti emendamenti tesi ad introdurre una specifica circostanza aggravante per lo stalker già condannato in precedenza per il reato di cui all'art. 612-*bis* c.p.

<sup>32</sup> Così A. PALMA, *La nuova fattispecie*, cit., p. 95. Nello stesso senso R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Istanza di ammonimento*, cit., p. 71; A. CADOPPI, *Con norme sul recupero del molestatore*, cit., p. 11.

<sup>33</sup> In tal senso, A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 232 secondo cui: «La procedibilità d'ufficio in seguito all'ammonimento potrebbe essere valutata positivamente perché anche in quest'ipotesi, se l'ammonimento non consegue l'auspicato effetto deterrente, dissuadendo l'agente dal compiere ulteriori atti persecutori, ma piuttosto provoca un'intensificarsi della condotta persecutoria, la vittima ulteriormente e più pesantemente minacciata o

ufficio si potrebbe cogliere una prevalenza assegnata ad un disvalore di mera disobbedienza all'ordine dell'autorità a discapito della tutela della vittima e della sua possibilità di autodefinire la vicenda punitiva (che, peraltro, in molti casi, si colloca nel contesto di rapporti interpersonali propri di una sfera privata o intima).

Inoltre, anche con riferimento a questa disposizione sarebbe stata preferibile una maggiore chiarezza espositiva. Si ripropone, anche per tale norma, il problema della necessaria identità dei fatti e dei soggetti che hanno giustificato l'ammonimento e di quelli del procedimento penale.

Pare opportuno anche in questo caso, in via interpretativa, ritenere necessaria, affinché possa trovare applicazione il comma 4 dell'art. 8, la loro identità<sup>34</sup>.

### *1.7. Ammonimento: un provvedimento amministrativo sottratto al vaglio di legittimità?*

La norma non fa alcun riferimento esplicito a mezzi di impugnazione del provvedimento di ammonimento. Quando la nuova disciplina entrò in vigore, la letteratura ritenne che, contro tale atto amministrativo, in base ai principi generali, fosse ragionevole considerare esperibile sia il ricorso gerarchico che quello avanti il giudice amministrativo<sup>35</sup>.

È stato da più parti evidenziato, inoltre, come in sede di applicazione della circostanza aggravante prevista dal comma 3 dell'art. 8 d.l. 11 del 2009<sup>36</sup>, e di accertamento della sussistenza della condizione di procedibilità a seguito di condotta integrante atti persecutori tenuta successivamente all'intervento dell'ammonimento<sup>37</sup>, il giudice penale debba effet-

---

molestata, potrebbe non avere più il coraggio di denunciare». Nello stesso senso anche V. MAFFEO, *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009)*, in *Cass. pen.*, 2009, fasc. 7/8, p. 2727. L'Autore sostiene che «Se l'ammonimento non sortisce l'effetto sperato; se dunque quelle condotte sono alimentate nel tempo sempre in danno della stessa persona – perché l'identità del soggetto passivo sembra condizione necessaria per giustificare la procedibilità d'ufficio che sottrae alla vittima la decisione sull'opportunità ed anche sulla sostenibilità psicologica del processo penale, oltre che l'aggravamento di pena – non v'è più necessità di attendere che sia il destinatario delle condotte persecutorie a decidere se investire l'autorità giudiziaria della cognizione dei comportamenti molesti, avendo già espresso una determinazione in favore dell'intervento pubblico. Del resto, se l'ammonimento non ha efficacia inibitoria, ben si spiega proprio sul piano dell'interesse pubblico che quest'ultimo debba prevalere su considerazioni personali della vittima, manifestando l'autore dei fatti un'attitudine all'illegalità di preoccupante consistenza».

<sup>34</sup> Così anche A. PALMA, *La nuova fattispecie*, cit., pp. 96-97; R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Istanza di ammonimento*, cit., p. 71; A. MARANDOLA, *Un primo (nuovo) strumento d'intervento*, cit., p. 966.

<sup>35</sup> In base all'art. 6 TULPS: «Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo». Sul punto, C. PARODI, *Stalking e tutela penale*, cit., p. 107; A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 234; A. MARANDOLA, *Un primo (nuovo) strumento d'intervento*, cit., p. 965, secondo cui «all'ammonito deve riconoscersi, quantomeno, il diritto al ricorso in via amministrativa».

<sup>36</sup> A. PALMA, *La nuova fattispecie*, cit., p. 97; F. PEZZANI, *Art. 8 – Ammonimento*, cit., p. 495; R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Istanza di ammonimento*, cit., p. 71; V. MAFFEO, *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking)*, cit., p. 2727 ss.

<sup>37</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 235.



tuare un controllo di legittimità del provvedimento amministrativo in quanto costituente situazione presupposto<sup>38</sup>.

La valutazione *incidenter tantum* dell'ammonimento in sede processuale penale, tuttavia, potrebbe comportare l'approdo alle seguenti soluzioni.

Il giudice penale dovrebbe vagliare la legittimità della misura alla stregua dei criteri generali stabiliti dalla legge amministrativa. Più in particolare, si tratterebbe di riscontrare la presenza o meno di uno o più dei vizi tipici da cui il provvedimento amministrativo può essere affetto, ossia la violazione di legge, l'incompetenza e l'eccesso di potere.

Ebbene. Alla luce di quanto appena detto, l'operazione potrebbe risultare di non semplice espletamento proprio in virtù della più volte accennata natura "ibrida" del provvedimento di ammonimento. Ed invero, il vizio di violazione di legge potrebbe già porre l'interprete in difficoltà se solo si pensi che, in base agli art. 3 e 7 della l. n. 241 del 1990, rispettivamente, tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati e, dell'avvio del procedimento che sfocia nella loro adozione, deve essere dato tempestivo avviso al destinatario. Come visto, però, con specifico riguardo all'ammonimento, la disciplina del 2009 non prevede né un obbligo di motivazione né l'obbligo di avviso in capo al questore, lasciando dunque alla discrezionalità della citata autorità di pubblica sicurezza l'adempimento di tali incombenze.

Il giudice dovrebbe poi verificare l'osservanza delle formalità di adozione della misura in base alla disposizione di cui all'art. 8 della l. n. 38 del 2009 quali, ad esempio, la forma orale dell'ammonimento o la stesura del relativo processo verbale.

Ancora, sotto il diverso profilo dell'eccesso di potere, il giudice penale dovrebbe controllare che il questore, se necessario, abbia effettivamente esercitato i poteri-doveri istruttori attribuitigli dalla norma del 2009.

Il giudice, invece, certamente non dovrà esaminare, quale presupposto di legittimità dell'ammonimento, la sussistenza degli elementi che integrano compiutamente il delitto di atti persecutori. Pare ormai pacifico che, la natura preventiva dello strumento in esame, ne consenta l'adozione *anche* quando il reato non sia ancora stato consumato.

In secondo luogo, si potrebbe configurare la situazione per cui il pubblico ministero, valutata l'illegittimità dell'ammonimento, presenti al giudice per le indagini preliminari richiesta di archiviazione per infondatezza della *notitia criminis*, in base al combinato disposto degli artt. 408 c.p.p. e 125 disp. att., ossia per inidoneità degli elementi acquisiti nelle indagini preliminari a sostenere l'accusa in giudizio. Infatti, in assenza di querela, l'illegittimità del provvedimento di ammonimento comporterebbe il venir meno del presupposto per la procedibilità d'ufficio del reato di atti persecutori. Il giudice, in tal caso, dovrà disapplicare

---

<sup>38</sup> Il combinato disposto degli artt. 4 e 5 della legge 20.03.1865, n. 2248 all. E (nota come legge di abolizione del contenzioso amministrativo), infatti, attribuisce al giudice ordinario il potere-dovere di disapplicazione degli atti amministrativi non conformi a legge. Secondo l'interpretazione della Suprema Corte, tale potere generale viene esercitato non solo rispetto agli atti amministrativi che diano luogo all'estinzione o alla modifica di diritti soggettivi, ma anche a quelli, come le concessioni o le autorizzazioni, che costituiscono diritti soggettivi o rimuovono ostacoli al loro esercizio (Cfr. Cass., sez. III, 18.06.1999, n. 2304, CED 214976). In base a tale interpretazione, al giudice penale sarebbe consentito di valutare *incidenter tantum* la validità dell'ammonimento al fine di accertare l'esistenza del reato. Sul punto, C. PARODI, *Stalking e tutela penale*, cit., pp. 119-121; A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., pp. 234-235.

il provvedimento amministrativo, qualora lo ritenga viziato, e pronunciare sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. per carenza della condizione di procedibilità.

Ulteriore conseguenza: il giudice penale che, in sede di applicazione della circostanza aggravante, riscontri preventivamente l'illegittimità dell'atto, non vi potrebbe procedere per carenza della situazione presupposta.

In conclusione, lo scarso raccordo della disciplina di nuovo conio con l'ordinamento vigente, potrebbe frustrare le finalità avute di mira dal legislatore del 2009 nel disciplinare il provvedimento di ammonimento. Alla luce di quanto detto, infatti, la verifica di legittimità dell'atto, presupposto per operare l'aumento di pena e per determinare la procedibilità di ufficio, potrebbe paralizzare la risposta sanzionatoria, anche in presenza di un mero vizio formale da cui l'ammonimento risulti affetto.

### *1.8. Le soluzioni interpretative adottate dalla giurisprudenza amministrativa in materia di ammonimento*

Fin qui l'esame della disciplina dettata dalla legge del 2009 e dei plurimi punti critici di una normativa spesso lacunosa o poco chiara.

Occorre ora dar conto delle soluzioni ermeneutiche a cui è approdata la giurisprudenza amministrativa a seguito della copiosa mole di ricorsi sollevati avverso il provvedimento in esame.

Uno degli aspetti problematici della normativa, come visto, concerne la mancata espressa previsione di mezzi di impugnazione dell'ammonimento.

A fronte della notevole quantità di pronunce del Tar e del Consiglio di Stato aventi ad oggetto proprio la illegittimità – sotto i profili della violazione di legge e dell'eccesso di potere – della misura introdotta dall'art. 8 d.l. n. 11 del 2009, deve ritenersi ormai pacifico l'accesso al mezzo di gravame giurisdizionale cui sono soggetti gli atti amministrativi mediante ricorso.

Pacifica pare nella prassi anche l'esperibilità del ricorso gerarchico al Prefetto contro il provvedimento del Questore (Tar Lombardia Milano, sez. III, del 28.6.2010, n. 2639; Tar Lombardia Milano, sez. III, del 25.08.2010, n. 4182; Tar Lombardia Milano, sez. III, del 18.03.2011, n. 751; Tar Lombardia Milano, sez. III, del 24.05.2011, n. 1296; Tar Lombardia Milano, sez. III, del 29.07.2011, n. 2019; Tar Lombardia Milano, sez. III, del 12.12.2011, n. 3143).

Proprio con riguardo all'impugnazione del provvedimento di ammonimento davanti al giudice amministrativo, si è detto: «Preliminarmente, e disattendendo quanto di recente affermato in giurisprudenza (Tar Sicilia Palermo, sez. I, 13 aprile 2010, n. 4957) va ritenuto che l'ammonimento ex art. 8, comma 2, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11 convertito nella l. 23 aprile 2009 n. 38 è atto autoritativo, e costituisce uno strumento amministrativo di protezione contro il fenomeno del c.d. "stalking". Come tale è dunque impugnabile in quanto suscettibile di lesione di interessi legittimi, perché impone al suo destinatario un vincolo comportamentale, attuale ed immediato, la cui violazione, a prescindere dall'autonomo rilievo della condotta posta in essere, è sanzionata penalmente (commi 3 e 4 art. 8 cit.; per analogo orientamento, cfr. Tar Liguria Genova, sez. II, 13 maggio 2010, n. 2542)» (Tar Calabria Reggio Calabria, sez. I, del 4.11.2010, n. 1171).

Ancora, Tar Lombardia n. 2639 del 2010, cit. considera «pienamente consentito il sindacato del giudice amministrativo sulla misura di prevenzione adottata dal questore, sindacato del tutto autonomo da quello svolto in sede penale».

La giurisprudenza amministrativa ha, sin dalle primissime pronunce, definito l'ammonimento una «misura di prevenzione» sebbene «nuova» (Tar Lombardia n. 1527/2009; Tar Lombardia Brescia, sez. II, del 28.01.2011, n. 183; Tar Calabria Catanzaro, sez. I, del 30.03.2011, n. 457) o «strutturata in termini innovativi [...] che produce effetti anche sul piano penale (aumento di pena)» (Tar Lombardia n. 1726/2009). Si è ritenuto, inoltre, che la misura non violerebbe l'art. 13 Cost. «non costituendo affatto l'ammonimento un provvedimento limitativo della libertà personale» (Tar Lombardia n. 2639 del 2010, cit.).

Le esaminate pronunce della giurisprudenza amministrativa contemplano l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi – previsto dall'art. 3 l. n. 241 del 1990 – in quanto la violazione di tale obbligo è stato assunto frequentemente a motivo del ricorso presentato al Tar dal destinatario del provvedimento di ammonimento. In effetti, l'art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, come più volte evidenziato, non prevede che il provvedimento monitorio da tale norma introdotto debba essere motivato.

L'assenza di esplicita previsione configura la motivazione del provvedimento in termini di potere discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza. Nella prassi applicativa, tuttavia, il superamento della contestata violazione dell'obbligo in esame non avviene mai attraverso l'argomento secondo cui la disciplina dell'ammonimento non impone di motivare lo stesso. Piuttosto il giudice amministrativo considera infondata la censura di carenza e/o insufficienza della motivazione così salvando il provvedimento dall'illegittimità per violazione di legge (Tar Lombardia n. 1527 del 2009; Tar Lombardia n. 1726 del 2009; Tar Lombardia Milano, sez. III, del 18.03.2011, n. 751).

In talune decisioni, la giurisprudenza amministrativa si spinge ad individuare il contenuto che la motivazione dell'ammonimento deve avere. Secondo il Tar Campania Napoli, sez. V, 2.12.2009, n. 8302 «il provvedimento preventivo dell'ammonimento deve essere motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali del soggetto dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di persecutorietà e di reiterazione dei comportamenti illeciti, sulla base di circostanze di portata generale e di significato tendenziale o su contesti significativi nel loro complesso» (Nello stesso senso Tar Calabria Reggio Calabria, sez. I, del 4.11.2010, n. 1171).

Talvolta, il contenuto della motivazione è stato oggetto di valutazione da parte del giudice sotto il profilo dell'osservanza del principio di legalità. È stato pertanto annullato l'ammonimento sulla base del fatto che «il provvedimento impugnato è stato emesso in violazione di legge, in quanto contiene nella sua motivazione il riferimento ad un episodio del 19 ottobre 2008 che è anteriore all'entrata in vigore del decreto legge che ha introdotto il provvedimento in esame. Il principio di legalità, applicabile anche alle misure di prevenzione (cfr. di recente Tar Veneto, sez. II, 790 del 2006), impedisce l'emissione di un provvedimento motivato sulla base di un fatto commesso prima dell'entrata in vigore della legge che lo prevede come illecito» (Tar Lombardia Brescia, sez. II, del 2.10.2009, n. 1726. In senso contrario, Tar Lombardia Milano, sez. III, del 12.12.2011, n. 3143).

In ordine alla differente intensità dei doveri-poteri d'indagine attribuiti dalla legge, rispettivamente, all'autorità di pubblica sicurezza e al giudice penale, condivisibili risultano

essere i criteri individuati nella pronuncia del Tar Sicilia Catania, sez. IV, del 29 aprile 2010, n. 1289 e consolidatisi nella giurisprudenza amministrativa successiva.

Con specifico riguardo ai poteri istruttori del questore: «Infatti, se è vero che – come in ricorso si afferma – se ci si fosse trovati davanti all'autorità giudiziaria questa avrebbe dovuto procedere ad accertamenti sulle effettive circostanze di tempo e di luogo [...], si osserva che ciò non può valere anche in sede di procedimento amministrativo tendente all'ammonimento, non avendo l'autorità di p.s. gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria penale. Del resto, il ben diverso peso delle conseguenze dell'ammonimento e dei provvedimenti del giudice penale giustificano il diverso spessore dell'attività investigativa che si richiede nelle due ipotesi. Diversamente opinando, ovvero se si richiedesse alla vittima di fornire prove tali da poter resistere in un giudizio penale, la previsione dell'ammonimento avrebbe scarse possibilità di applicazione pratica, atteso che le condotte integranti lo stalking, per loro natura, si consumano spesso in assenza di testimoni.

La disciplina normativa è infatti chiara nel delimitare i poteri doveri del Questore in materia, prescrivendo che questi assuma “se necessario informazioni dagli organi investigativi” e senta “le persone informate dei fatti”, al fine di formarsi un prudente convincimento circa la fondatezza dell'istanza (secondo comma dell'art. 8 d.l. 23.2.2009 n. 11, convertito in legge n. 38/2009 cit.)» (Nello stesso senso, Tar Lombardia Milano sez. III, del 28.06.2010, n. 2639; Tar Lombardia Milano sez. III, del 25.08.2010, n. 4182).

Ed ancora il Tar di Catania chiarisce che, a differenza del giudice penale, investito del compito di accertare che la condotta integri compiutamente tutti gli elementi della fattispecie di cui all'art. 612-*bis* c.p., «il Questore deve soltanto apprezzare discrezionalmente, sulla base dei fatti esposti e degli elementi probatori forniti dal richiedente e degli altri che ritiene di acquisire dagli organi investigativi e dall'audizione delle persone informate sui fatti, la fondatezza dell'istanza, raggiungendo una ragionevole certezza sulla plausibilità e verosimiglianza delle vicende ivi esposte» (Anche Tar Lombardia n. 2639 del 2010, Cit.; Tar Lombardia Milano sez. III, del 25.08.2010, n. 4182; Tar Sicilia Catania, sez. IV, del 24.12.2010, n. 4850; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento, sez. unica, del 26.01.2011, n. 18; Tar Lombardia Milano sez. III, del 18.03.2011, n. 751; Tar Lombardia Milano, sez. III, del 6.05.2011, n. 1205; Tar Lombardia Milano, sez. III, del 24.05.2011, n. 1296; Tar Lombardia Milano, sez. III, del 4.07.2011, n. 1742; Tar Veneto Venezia, sez. III, dell'11.07.2011, n. 1166; Tar Lombardia Milano, sez. III, del 29.07.2011, n. 2019; Tar Lombardia Milano, sez. III, del 12.12.2011, n. 3143; Tar Piemonte Torino, sez. I, del 2.3.2012, n. 290; Tar Lombardia Milano, sez. III, dell'11.5.2012, n. 1338).

Sull'inosservanza dell'art. 7 l. n. 241 del 1990 quale motivo di illegittimità del provvedimento (per violazione di legge), ossia sull'obbligo di avviso di avvio del procedimento amministrativo al fine di consentire la partecipazione del destinatario del provvedimento, si sono delineati due orientamenti.

Secondo il primo, il giudice amministrativo, partendo dal principio in base a cui «le garanzie di partecipazione procedimentale non devono essere interpretate in modo meramente formalistico, ma devono riflettere una specifica esigenza di tutela sostanziale» (Così Cons. Stato, sez. V, 2.2.2010, n. 431; id., sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3786), ha sostenuto che: «la disposizione (di cui all'art. 7 l. n. 241 del 1990) appare inapplicabile alla fattispecie in esame, sia in relazione alla natura preventiva del provvedimento, sia in considerazione del carattere di immediatezza e di efficacia della misura rivolta alla tutela dell'ordine e delle sicurezza

pubblica e in particolare al contenimento di condotte che, se ripetute, possono dare luogo ad una violazione avente rilevanza penale.

Pertanto nessun apporto personale può essere prestato dal destinatario della citata misura monitoria, stante il presupposto su cui la medesima si fonda e cioè l'oggettiva esistenza di elementi e circostanze di fatto gravi e tali da alterare le condizioni di vita della persona offesa». In altre pronunce l'esclusione dell'obbligo di preventivo avviso *ex art. 7 l. n. 241 del 1990* è stato argomentato «per ragioni di celerità peculiari al procedimento» (Così Tar Emilia Romagna Bologna, sez. I, del 28.06.2010, n. 6097; nello stesso senso Tar Lombardia n. 2639 del 2010, Cit.; Tar Lombardia Milano, n. 751 del 2011, Cit.; Tar Lombardia Milano, sez. III, del 19.08.2011, n. 2099).

In base all'opposto orientamento, ed in particolare con la pronuncia del Tar Piemonte Torino, sez. II, del 17.2.2011, n. 169 – che, a sua volta richiama i precedenti giurisprudenziali Tar Campania Napoli, sez. VI, del 17.11.2010 n. 25184 e Tar Liguria, sez. II, del 13.05.2010, n. 2542 – il giudice amministrativo chiarisce, invece, che l'adozione della misura dell'ammonimento dovrebbe essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo «in quanto, pur presentando caratteristiche similari ad altre analoghe conosciute dall'ordinamento (ad es. divieto di accesso agli stadi, obbligo o divieto di soggiorno), non si limita ad imporre al suo destinatario un vincolo comportamentale (il rispetto della legge), attuale ed immediato, con l'obiettivo di impedire l'eventuale commissione del reato di "atti persecutori", ma è anche idonea ad incidere immediatamente e direttamente, in modo sfavorevole, la sua sfera soggettiva, in quanto la violazione di tale ammonimento è sanzionata dalla legge, a prescindere dall'autonomo rilievo della condotta posta in essere.

L'art. 8 del d.l. 23.02.2009, n. 11, [...] è esplicito, infatti, nel prevedere non solo un aumento di pena nel caso di commissione del delitto di cui all'articolo 612 bis del codice penale da parte di soggetto già ammonito ai sensi di legge, ma anche e soprattutto la procedibilità d'ufficio, anziché a querela della persona offesa.

Ne consegue che il procedimento in questione, pur essendo oggetto di specifica regolamentazione normativa, intervenuta successivamente all'entrata in vigore della legge generale sul procedimento amministrativo, non pare possa sottrarsi, in assenza di espressa deroga, alle garanzie di partecipazione procedimentale previste da tale legge, prima fra tutte, l'invio della comunicazione di avvio del procedimento con conseguente possibilità per l'interessato di apportare il proprio contributo partecipativo nel corso del suo svolgimento» (In senso conforme, Cons. Stato, sez. III, 21.10.2011, n. 5676; Tar Valle d'Aosta Aosta, sez. I, del 17.11.2010, n. 68; Tar Sicilia Catania, sez. IV, del 10.01.2012, n. 5; Tar Abruzzo Pescara, sez. I, del 24.02.2012, n. 89).

Nella stessa pronuncia, il giudice amministrativo, infine, precisa che le ragioni di particolare celerità ed urgenza che osterebbero al previo invio della comunicazione di avvio del procedimento, *ex art. 7 l. n. 241 del 1990*, devono essere esplicitate concretamente dall'amministrazione procedente, non essendo invece sufficiente la loro mera invocazione astratta (Così anche Tar Sicilia Catania, sez. IV, del 22.09.2011, n. 2297; Tar Liguria Genova, sez. II, dell'1.4.2011, n. 511).

Sul punto si è da ultimo espresso anche il Consiglio di Stato che, in una recente pronuncia ha chiarito: «Il provvedimento di ammonimento non postula che sia raggiunta la prova del reato, essendo sufficiente fare riferimento ad elementi dai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio o gravemente minac-

cioso che ha ingenerato nella vittima un forte stato d'ansia e di paura; assolve quindi una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili con la conseguenza che, ricorrendo particolari esigenze di celerità, potrebbe essere omessa la comunicazione dell'avvio del procedimento» (Cons. Stato, sez. III, del 23.02.2012, n. 1069).

Nella prassi, va inoltre rilevato che, se immediatamente dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 11 del 2009 di introduzione dell'ammonimento, il questore era solito adottare tale provvedimento in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 7 l. n. 241 del 1990, ossia omettendo di rendere edotto il soggetto raggiunto poi dal provvedimento finale dell'avvio del relativo procedimento, successivamente, l'autorità di pubblica sicurezza abbia manifestato l'intenzione di allinearsi al suddetto obbligo. Pertanto, in talune ipotesi il questore ha ritenuto di avvertire formalmente dell'avvio del procedimento il destinatario (Tar Puglia Bari, sez. I, del 14.12.2010, n. 4166); mentre in altri casi l'avvertimento, anche se non del tutto carente, era però tardivo (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento, sez. Unica, del 26.01.2011, n. 18).

Connesso al profilo appena esposto, è poi quello relativo all'instaurazione del contraddittorio in sede di adozione dell'ammonimento. A tal riguardo significativo risulta essere il principio enunciato con la sentenza del Tar Campania Napoli, sez. V, del 13.01.2011, n. 114. Secondo il giudice amministrativo «la facoltà del Questore di adottare un provvedimento amministrativo inaudita altera parte si giustifica nella misura in cui non sussista uno stato di incertezza su chi tra le parti sia il vero stalker ed, ancor prima, se vi sia stato un episodio riconducibile alla fattispecie che vuolsi perseguire, ché, in caso contrario, la facoltà in parola si tramuta in dovere a carico dell'Autorità procedente di dare ingresso ad un contraddittorio procedimentale fra i contendenti, a meno di non alterare i principi di imparzialità e buon andamento (Cfr. artt. 3 e 97 Cost.) che sempre devono caratterizzare l'azione amministrativa» (Conforme Tar Abruzzo Pescara, sez. I, del 24.02.2012, n. 89). Pertanto, secondo il giudice, opera in situazione di eccesso di potere l'autorità di p.s. che «si è limitata a recepire acriticamente e passivamente il dato costituito dall'esposto» della presunta vittima «senza verificarne l'attendibilità e, soprattutto, in violazione della normativa di cui al citato art. 3, senza dare ascolto alle ragioni di segno contrario che (l'ammonito) avrebbe potuto addurre a propria discolta». Tale soluzione asseconda una condivisibile considerazione del Tar campano che è sociologica prima ancora che giuridica: «pur se di alto rilievo sociale, sì come volta ad evitare che le predette relazioni divengano pretesto, motivo o occasione per delinquere, la norma che si commenta (ossia l'art. 8 del d.l. n. 11/2009) necessita di una delicata ed accorta applicazione da parte degli organi amministrativi e giurisdizionali a ciò preposti, implicando indagini ed accertamenti inerenti a condotte materiali e stati d'animo spesso di difficile decifrazione in quanto appartenenti al "foro interno" dei singoli e delle loro famiglie, al punto che il provvedimento di ammonimento adottato ai sensi dell'art. 8 del d.l. 11/2009, quando non sia fondato su elementi di prova certi ed univoci dei fatti e dei comportamenti da perseguire, potrebbe diventare strumento di ripicca o di ritorsioni a disposizione di colui che, dichiarandosi, a torto, vittima di atti di stalking invochi l'adozione del suddetto provvedimento che, in tali casi, si rivelerebbe persino invasivo e sconveniente per i riflessi negativi che potrebbe avere sui delicati e, spesso, precari, equilibri familiari» (Conforme Tar Campania Salerno, sez. I, del 16.06.2011, n. 1093; Tar Piemonte Torino, sez. I, del 2.3.2012, n. 290).

Solo apparentemente difforme a quest'ultima pronuncia è quella del Tar Lombardia Bre-

scia, sez. II, del 28.1.2011, secondo cui «il Collegio non ritiene indispensabile l'attivazione del contraddittorio tra le parti qualora emergano, come nelle fattispecie, consistenti indizi di una condotta aggressiva e disdicevole». Il giudice amministrativo di Brescia, infatti, sembrerebbe non escludere, in via generale, l'obbligo di attivazione del contraddittorio ma ne circoscriverebbe la portata applicativa alla sola ipotesi in cui, in concreto, gli indizi relativi alla perpetrazione di comportamenti persecutori non siano di certa gravità (Conforme Tar Abruzzo Pescara, sez. I, del 24.2.2012, n. 89).

Di taglio diametralmente opposto è la pronuncia del Tar Lombardia Milano, sez. III, del 19.08.2011 n. 2099 che, dopo aver rigettato il motivo di gravame concernente la violazione dell'art. 7 l. n. 241 del 1990, sostiene che «Invero è di palmare evidenza che se il provvedimento di ammonimento non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avviso di avvio del procedimento, a maggior ragione non può ritenersi che l'amministrazione sia tenuta all'audizione preventiva del destinatario del provvedimento, il quale non è neppure a conoscenza della sussistenza del procedimento».

Perplessità suscita una pronuncia del giudice amministrativo in relazione ad un caso di ammonimento effettuato mediante consegna al destinatario – tramite ufficiale di pubblica sicurezza – di decreto del Questore. Il giudice, pur prendendo atto della difformità di tale modalità rispetto al dettato dell'art. 8 d.l. 11 del 2009 che, come più volte evidenziato, stabilisce l'oralità dell'ammonimento, ravvisa nell'ipotesi in esame una «mera irregolarità». Più in particolare, si afferma che «[...] considerando che nel caso di specie la legge non esclude espressamente l'utilizzo della forma scritta ed anzi impone la redazione per iscritto di un verbale da notificare all'interessato, si deve ritenere che l'adozione di un decreto scritto di ammonimento in luogo del mero ammonimento orale integri una scelta legittima dell'amministrazione, perché non contrastante con le esigenze di certezza e di garanzia sottese alla previsione dell'art. 8 del d.l. 2009 n. 11 e coerente con le regole generali dell'azione amministrativa» (Tar Lombardia Milano sez. III, del 25.08.2010, n. 4182).

Nello stesso senso si è espresso il Tar Puglia Bari, sez. I, del 14.12.2010, n. 4166 che ha ammesso la sostituzione dell'ammonimento orale con un provvedimento scritto del questore in base all'argomento secondo cui l'art. 8 d.l. 11 del 2009 «non stabilisce una forma solenne a pena di nullità».

Tale soluzione interpretativa, tuttavia, non pare convincente. È stato ripetutamente sostenuto in letteratura che l'incontro fisico con l'autorità di pubblica sicurezza preposta a provvedere consentirebbe al destinatario del provvedimento, spesso ignaro fino a quel momento, della stessa esistenza di un procedimento a suo carico, di essere sentito personalmente. Lungi, pertanto, dal costituire una mera questione formalistica, è la conseguenza sul piano squisitamente sostanziale quella che si deve tenere in considerazione in casi di tal sorta. Con l'ammonimento scritto, infatti, risulterebbe frustrata ulteriormente l'esigenza di instaurazione del contraddittorio nella fase dell'adozione del provvedimento in quanto non sarebbe possibile l'eventuale allegazione di fatti a discarico da parte del presunto stalker. Come si è più volte ribadito, l'assenza di garanzie difensive in sede di formazione ed emissione dell'ammonimento risulta particolarmente problematica quando dalla sua violazione, scaturiscono le conseguenze dell'aumento della pena e della procedibilità d'ufficio<sup>39</sup>.

<sup>39</sup> In base ai rilievi svolti *supra*, l'ipotesi di avviso non orale potrebbe rappresentare un caso di disapplicazione del provvedimento di ammonimento per illegittimità rilevata *incidenter tantum* dal

Le considerazioni da ultimo svolte, sono state di recente fatte proprie anche dal Consiglio di Stato che sul punto ha affermato: «È illegittimo il provvedimento orale di ammonimento adottato, ai sensi dell'art. 8 l. n. 38 del 2009 in materia di stalking, dal questore in violazione dell'art. 10 l. n. 241 del 1990, con riguardo sia al ritardo nell'avviso di avvio del procedimento, sia alla mancata audizione dell'interessato, comportando una limitata partecipazione al procedimento da parte dell'interessato, a cui consegue altresì il difetto di istruttoria» (Cfr. Cons. Stato, sez. III, 21 ottobre 2011, n. 5676).

Ancora. Con riferimento al limite temporale della proposizione della querela, il giudice amministrativo ha ritenuto irrilevante la querela precedentemente presentata dalla richiedente l'ammonimento contro ignoti. Si è infatti sostenuto che «in termini generali, la querela è negozio processuale, con il quale la vittima del reato manifesta la volontà che l'autore sia penalmente perseguito» (Tar Lombardia Milano, sez. III, del 24.05.2011, n. 1296). Ebbene, nel caso in esame «la successiva richiesta di emissione del provvedimento di ammonimento, intervenuta soltanto a seguito della identificazione del presunto responsabile delle molestie, esclude la definitiva volontà dell'interessata di dar corso all'azione penale, avendo evidentemente la stessa ritenuto più confacente alle proprie necessità l'adozione della misura amministrativa» (Tar Lombardia Milano, n. 1296 del 2011, cit.).

Quanto alle finalità dell'ammonimento, esso deve «dissuadere il persecutore dal persistere nel suo atteggiamento in una fase prodromica in cui, pur non attingendo la sua condotta la soglia della rilevanza penale, tuttavia, già si intravedono elementi di rischio di una possibile escalation criminale» – così confermando la natura di misura preventiva del provvedimento – e nel «dare alla vittima, familiare del persecutore o comunque ad egli legata da vincolo affettivo, restia ad una denuncia penale per motivi di solidarietà ed affetto, la possibilità di richiamare l'aggressore ad una condotta non lesiva» (Tar Lombardia n. 2639 del 2010, Cit.; Tar Lombardia Milano, sez. III, del 18.03.2011, n. 751; Tar Lombardia Milano, sez. III, del 6.05.2011, n. 1205; Tar Lombardia Milano, sez. III, del 24.05.2011, n. 1296; Tar Lombardia Milano, sez. III, del 4.07.2011, n. 1742; Tar Lombardia Milano, sez. III, del 12.12.2011, n. 3143; Tar Piemonte Torino, sez. I, del 2.3.2012, n. 290).

In ordine all'ipotesi di reciprocità delle condotte riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 612-*bis* c.p., non sembra convincente la soluzione del giudice amministrativo secondo cui «La reciprocità di tali comportamenti, tuttavia, potrebbe dar luogo a più procedimenti finalizzati all'ammonimento, ove formalizzati entrambi, ma non è idonea ad escludere di per sé che sussistano i presupposti per l'ammonimento a carico dell'una o dell'altra parte che subisca condotte di tal fatta» (Tar Puglia Bari, sez. I, del 14.12.2010, n. 4166).

In alcuni casi il giudice amministrativo ha ritenuto illegittimo per sviamento di potere (eccesso di potere) l'ammonimento. In particolare, risultavano carenti i presupposti per l'adozione del provvedimento, quali il carattere persecutorio del comportamento, la reiterazione ossessiva di condotte vessatorie e l'idoneità delle stesse a ingenerare il fondato timore per l'incolumità propria e del prossimo congiunto (Tar Lombardia Milano sez. III, del 6.05.2011, n. 1205; Tar Toscana Firenze, sez. II, del 21.12.2011, n. 1984; Tar Lombardia Milano, sez. III, dell'11.5.2012, n. 1338).

---

giudice penale chiamato ad applicare la circostanza aggravante di cui al comma 3 dell'art. 8 d.l. n. 11 del 2009.



## 2. Le altre misure adottate dal d.l. n. 11 del 2009 a tutela della vittima di atti persecutori

### 2.1. Introduzione

Come già accennato, l'ammonimento del questore non costituisce l'unica misura posta a protezione della vittima dalla disciplina sulla sicurezza pubblica varata nel 2009.

In una prospettiva di lotta graduata allo stalking che tenda a neutralizzare, in proporzione alla gravità delle condotte, l'*escalation* di violenza che contraddistingue l'agire del persecutore, il legislatore ha apprestato una gamma articolata di misure.

Anzitutto, l'art. 11 del decreto, rubricato «Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori», stabilisce l'obbligo, in capo alle forze dell'ordine, ai presidi sanitari e alle istituzioni pubbliche che ricevano dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di fornire informazioni sui centri antiviolenza presenti sul territorio; tali soggetti provvedono anche a mettere in contatto la vittima, che ne faccia espressa richiesta, con i suddetti centri.

L'art. 12 del citato decreto, inoltre, prevede l'attivazione di un numero verde presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di fornire assistenza psicologica e giuridica alla vittima di stalking.

Ancora, mediante la modifica dell'art. 342-ter c.c., è stata estesa ad un anno – invece di sei mesi – la durata della misura civilistica dell'ordine di protezione il cui contenuto può essere l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente ovvero il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. Tale norma era stata introdotta, insieme all'art. 342-bis c.c. – che disciplina l'istituto degli ordini di protezione contro gli abusi familiari – dalla legge 4.04.2001 n. 154 «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari»<sup>40</sup>.

Ma è certamente sul versante processual-penalistico che la disciplina del 2009 ha maggiormente inciso al fine di apprestare tutele preventive<sup>41</sup>.

<sup>40</sup> La legge n. 154 del 2001 ha anche introdotto l'art. 282-bis c.p.p. che disciplina la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare posta a tutela delle vittime di violenza nelle relazioni domestiche. In assenza di tale rimedio, infatti, il giudice penale, al fine di far cessare, o di evitare la reiterazione, di condotte criminose, poteva disporre solo le ordinarie misure cautelari. La più frequentemente applicata era il divieto di dimora, disciplinata dall'art. 283, comma 1 c.p.p.: «Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede». Evidenzia la scarsa efficacia di tutela per l'integrità psicofisica della vittima di tale ultima misura, I. TRICOMI, *Ordine di protezione della durata di un anno*, in *Guida dir.*, 2009, fasc. 10, p. 74. L'A., inoltre, con riguardo alla misura introdotta con la legge del 2001, richiama: «La giurisprudenza (da ultimo Cassazione, sezione VI penale, sentenza 3 luglio 2008 n. 28958) ha ritenuto che l'applicazione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare, ex articolo 282-bis del c.p.p., non presuppone necessariamente la convivenza tra le parti, ma può trovare ingresso anche quando l'indagato abbia già abbandonato il domicilio domestico per intervenuta separazione coniugale. Il giudice di legittimità ha, altresì, ritenuto che il presupposto della misura cautelare in questione, non è la condizione di coabitazione attuale dei coniugi, ma l'esistenza di una situazione – che non deve necessariamente verificarsi all'interno della casa coniugale – per cui all'interno di una relazione familiare si manifestano condotte in grado di minacciare l'incolumità della persona (Cass. pen., sez. VI, sentenza 25607 del 2008)». Sul punto anche C. PARODI, *Stalking e tutela penale*, cit., pp. 177-178.

<sup>41</sup> R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Possibile vietare l'avvicinamento alla "vittima"*, in *Guida dir.*, 2009, fasc. 10, pp. 72-73; A. M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promo-*

## 2.2. I rimedi processual-penalistici a tutela della vittima di stalking

Il nuovo art. 282-ter c.p.p. – introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. a), d.l. n. 11 del 2009 – disciplina la misura cautelare coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Disponendo tale misura, il giudice prescrive al destinatario di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa o di mantenere una determinata distanza dagli stessi o dalla persona offesa (comma 1); può prescrivergli di non avvicinarsi o di mantenere una certa distanza da luoghi determinati frequentati abitualmente da prossimi congiunti della persona offesa o da suoi conviventi ovvero, ancora, da persone ad essa legate da relazione affettiva (comma 2); può stabilire il divieto all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone anzidette (comma 3); il giudice prescrive le modalità ed impone limitazioni quando la frequentazione dei suddetti luoghi risulti necessitata per ragioni di lavoro o per esigenze abitative (comma 4).

La *ratio* dell'introduzione di tale misura è quella, già accennata, di dare tutela anticipata e preventiva alla persona offesa dal reato<sup>42</sup>. In tal senso si è espresso anche il CSM che ha ritenuto «Condivisibile la scelta del legislatore di [...] introdurre, con evidenti finalità simboliche e di prevenzione speciale, all'interno della categoria delle misure coercitive, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) perfezionando un intervento già iniziato in tal senso con la legge 4.04.2001 n. 154 in tema di violenza nelle relazioni familiari. Si tratta di misura che meglio inquadra e definisce una serie di divieti che già potevano essere applicati con lo strumento del divieto di dimora *ex* art. 283 c.p.p.»<sup>43</sup>.

L'art. 282-ter c.p.p. disciplina una misura dalla portata generale. Il suo impiego, pertanto, non risulta circoscritto ai soli procedimenti per determinate tipologie di reati e, più in particolare, per il delitto di atti persecutori<sup>44</sup>. Come è stato osservato in letteratura, l'uso di tali cautele processuali – e di quelle previste dall'art. 282-bis c.p.p. – pare, tuttavia, difficilmente ipotizzabile con riferimento a reati diversi da quelli rispettivamente caratterizzati dalla perpetrazione di violenze in ambito domestico, o di molestia insistente e assillante nei confronti della persona offesa<sup>45</sup>.

---

zione mediatica, cit., pp. 227 e ss.; A. MARANDOLA, *Un primo (nuovo) strumento d'intervento*, cit., p. 966 e ss.

<sup>42</sup> A. M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., p. 228; A. MARANDOLA, *Un primo (nuovo) strumento d'intervento*, cit., p. 966 e ss.; M. MACRÌ, *Stalking e prospettive di tutela cautelare*, nota a Trib. Napoli, sez. IV, sent. 30.06.2009, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, fasc. 11, pp. 2323 e ss.

<sup>43</sup> Cfr. Parere del CSM sul testo del d.l. n. 11 del 2009 (delibera del 2.04.2009) su *www.csm.it*. Vedono con favore l'introduzione di questa nuova misura cautelare, A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., 227; A. MARANDOLA, *Un primo (nuovo) strumento d'intervento*, cit., p. 969.

<sup>44</sup> R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Possibile vietare l'avvicinamento*, cit., p. 72; A. MARANDOLA, *Un primo (nuovo) strumento d'intervento*, cit., p. 966; C. PARODI, *Stalking e tutela penale*, cit., p. 170.

<sup>45</sup> Così R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale – Parte Speciale*, Tomo II, Nel Diritto, Roma, 2009, p. 321. Nello stesso senso F. CESARI, *Custodia in carcere per il marito molestatore. Prime applicazioni del reato di stalking*, nota a Trib. Milano, sez. XI, ord. 31 marzo 2009, in *Diritto e famiglia*, 2009, fasc. 11, pp. 1039 e ss. L'Autore sostiene che, nonostante la portata generale della misura, essa «per il contenuto specifico delle prescrizioni, si adatta particolarmente a fronteggiare casi di stalking».

L'appartenenza del rimedio di nuovo conio all'istituto delle misure cautelari, ne comporta l'assoggettamento ai principi generali. Dunque anche all'art. 276 c.p.p., che stabilisce, in caso di inosservanza delle prescrizioni imposte con l'applicazione di una misura cautelare, che il giudice possa disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Per tal via, in caso di trasgressione della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sarà possibile il cumulo di essa con quella più grave di cui all'art. 283 (divieto e obbligo di dimora) o la sua sostituzione con la misura degli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.)<sup>46</sup>.

Resterà, inoltre, inalterato l'obbligo del giudice di verificare la sussistenza dei presupposti applicativi ordinari anche per la misura in questione. In particolare, dovranno sussistere, a carico del destinatario del divieto, i gravi indizi di colpevolezza – di cui all'art. 273 c.p.p.<sup>47</sup> – e una o più delle esigenze cautelari tipizzate dall'art. 274 c.p.p.

Quanto al contenuto, la prescrizione imposta con l'applicazione della misura in esame ha ad oggetto il divieto di avvicinamento a luoghi determinati frequentati abitualmente dalla vittima o l'ordine di mantenere una distanza determinata da tali luoghi o dalla vittima medesima (art. 282-ter, comma 1, c.p.p.). Il giudice può inoltre valutare l'opportunità che le medesime tutele di cui al comma 1, siano estese anche alle persone "vicine" alla vittima indicate nel comma 2 della stessa disposizione.

La disciplina fin qui esaminata potrebbe porre problemi applicativi in quanto attribuisce un compito inedito al giudice penale. La gran parte delle misure cautelari sono predefinite normativamente, pertanto non necessitano di integrazioni prescrittive o, se ne necessitano, si tratta di integrazioni di minima entità. La misura disciplinata dall'art. 282-ter c.p.p., invece, proprio in ragione delle peculiarità delle fattispecie criminose per le quali è stata prevista, non è rigidamente regolata nei contenuti. La finalità che il legislatore del 2009 ha probabilmente perseguito è quella di consentire una modulazione delle prescrizioni della misura in relazione alla situazione concreta che si vuole tutelare.

<sup>46</sup> A. MARANDOLA, *Un primo (nuovo) strumento d'intervento*, cit., p. 967. In senso conforme, Cass. pen., sez. V, 11 febbraio 2011 n. 15230, secondo cui «In relazione alla contestazione provvisoria del reato di atti persecutori, è legittima la sostituzione della misura del divieto di avvicinamento di cui all'art. 282-ter c.p.p. con quella più grave degli arresti domiciliari allorché l'indagato continui a tenere comportamenti minacciosi e molesti in danno della persona offesa, tali da costituire ulteriori reiterazioni del reato in contestazione (nella specie, una donna aveva mandato messaggi offensivi col cellulare di un collega all'ex coniuge e diffuso documenti con accuse calunniose in merito a un presunto traffico di sostanze stupefacenti da parte dell'uomo e della sua famiglia)».

<sup>47</sup> Nel senso che sia sufficiente una prova "ridotta" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, quale presupposto per l'applicazione della misura coercitiva di cui all'art. 282-ter c.p.p., tuttavia, Cass. pen., sez. V, 22.09.2011 n. 42953: «Ai fini dell'applicazione della misura cautelare (nella specie, quella del divieto di avvicinamento all'abitazione della persona offesa, ai sensi dell'art. 282-ter c.p.p.) i gravi indizi di reato possono essere ricavati anche dalle sole dichiarazioni della persona offesa, di cui si apprezzi la coerenza intrinseca e la relativa logica interna, essendo sufficiente il raggiungimento della cosiddetta *probatio minor* circa gli elementi costitutivi del reato. Da queste premesse è stato rigettato il ricorso avverso l'ordinanza applicativa della misura, ritenendo congruamente motivata l'abitudine propria della fattispecie incriminatrice con il richiamo alla pluralità delle querele presentate e parimenti adeguata la motivazione sullo stato di paura determinato nella vittima con il riferimento al rappresentato timore circa la supposta detenzione di un'arma da fuoco da parte dell'indagata».

Così è rimessa al Gip la funzione di riempire la misura in esame delle modalità essenziali per il raggiungimento dell'obiettivo cautelare e/o per limitare le conseguenze della misura stessa. Più in particolare, con riguardo al divieto di avvicinamento, il giudice individua i luoghi frequentati dalla vittima ed, eventualmente, quelli frequentati dai parenti della vittima stessa<sup>48</sup>; in relazione all'obbligo di non avvicinarsi, il giudice individua la distanza che il destinatario della misura deve tenere dai luoghi e/o dalle persone<sup>49</sup>. Ancora, quanto al divieto, dove stabilito, di comunicazione con la vittima, il giudice deve individuare i mezzi il cui uso è vietato (art. 282-ter, comma 3, c.p.p.). Infine, qualora sussistano ragioni lavorative o abitative che rendano necessaria la frequentazione da parte dell'indagato degli stessi luoghi frequentati dalla vittima, il giudice prescrive le modalità ed impone specifiche limitazioni (art. 282-ter, comma 4, c.p.p.)<sup>50</sup>.

Appare evidente che, in base al dettato della norma, al giudice viene richiesto un notevole sforzo di integrazione: l'efficacia della misura in esame, dunque la sua idoneità a prevenire

<sup>48</sup> Sul punto, Cass. pen., sez. V, 16.01.2012, n. 13568, con nota di C. MINNELLA, *Principio in linea con il processo di sensibilizzazione per la tutela degli individui che subiscono violenze*, in *Guida dir.*, 2012, fasc. 24, pp. 90 e ss.: «La misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa per effetto dell'integrazione effettuata con l'introduzione dell'art. 282 ter c.p.p., ha assunto una dimensione articolata in più fattispecie applicative, graduate in base alle esigenze di cautela del caso concreto. L'indicazione originaria dei luoghi determinati frequentati dalla persona offesa assume significato nel caso in cui le modalità della condotta criminosa si limitino ai luoghi nei quali la vittima trascorra una parte apprezzabile del proprio tempo o a quelli che costituiscono il punto di riferimento della propria quotidianità di vita, quali quelli indicati dall'art. 282 bis c.p.p. nel luogo di lavoro o di domicilio della famiglia di provenienza. Se invece la condotta oggetto della reiterazione abbia i connotati della persistente e invasiva ricerca di contatto con la vittima in qualsiasi luogo in cui la stessa si trovi, è prevista la possibilità di individuare la stessa persona offesa, e non i luoghi da essa frequentati, come riferimento centrale del divieto di avvicinamento. In tal caso *diventa irrilevante l'individuazione di luoghi di abituale frequentazione della vittima*». Di opposto orientamento, Cass. pen., sez. VI, 8.07.2011, n. 26819: «Con il provvedimento ex art. 282 ter c.p.p. il giudice deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali all'indagato è fatto divieto di avvicinamento, non potendo essere concepibile una misura cautelare come quella in esame che si limiti a fare riferimento genericamente a 'tutti i luoghi frequentati' dalla vittima. L'art. 282 ter c.p.p. contempla la possibilità che il giudice prescriva all'imputato di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa, ma si deve escludere che un simile "ordine" possa essere riferito anche ad incontri occasionali, quelli cioè in cui l'intimato non cerchi volontariamente il contatto con la propria vittima; diversamente si porrebbe a suo carico un divieto indeterminato la cui inosservanza peraltro potrebbe risultare non voluta in quanto del tutto casuale (ad esempio nel caso in cui le due persone lavorino nello stesso ufficio o nello stesso luogo di lavoro)».

<sup>49</sup> Sulla differenza tra divieto di avvicinamento e obbligo di restare distante, A. MARANDOLA, *Un primo (nuovo) strumento d'intervento*, cit., p. 967. L'Autore ha sostenuto che mentre il primo si configurerebbe come divieto "generico", in quanto scevro da specificazioni in termini quantitativi, il secondo costituirebbe invece un obbligo specifico assorbente il primo.

<sup>50</sup> Sul comma 4 del nuovo art. 282-ter c.p.p., C. PARODI, *Stalking e tutela penale*, cit., p. 182. L'Autore sottolinea come «In realtà il principio non rappresenta che la trasposizione nel caso di specie di una indicazione di carattere generale in tema di misure personali; precisa in effetti al riguardo l'art. 277 c.p.p. – Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari – che «Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto»».

la reiterazione del reato, potrebbe dipendere dalle soluzioni individuate dal giudice. Le difficoltà di applicazione del divieto di avvicinamento, pertanto, potrebbero indurre l'organo giudicante a percorrere vie più semplici, seppur più rigorose<sup>51</sup>.

Completa il quadro della misura cautelare esaminata, il nuovo art. 282-*quater* c.p.p., anch'esso introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. a) d.l. n. 11 del 2009. Secondo tale disposizione, i provvedimenti applicativi della misura di nuovo conio e di quella di cui all'art. 282-*bis* c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare), sono comunicati, oltre che alla persona offesa ed ai servizi socio-assistenziali del territorio, anche all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. La *ratio* di tale disposizione va senz'altro ricercata nella duplice finalità di impedire la prosecuzione delle molestie e di consentire alle forze di polizia di procedere all'eventuale sequestro di armi e munizioni in base a valutazioni di opportunità<sup>52</sup>.

La tutela della vittima di atti persecutori è stata estesa, inoltre, alla fase processuale vera e propria, attraverso le previsioni dell'art. 392, comma 1-*bis* c.p.p. – come modificato dall'art. 9 lett. b) del d.l. n. 11 del 2009 – e dell'art. 398, comma 5-*bis* c.p.p.

L'ampliamento dei casi di incidente probatorio "in deroga", è stato realizzato dal nuovo art. 392, comma 1-*bis* c.p.p., in una duplice direzione.

Da un lato, ai delitti precedentemente previsti sono stati aggiunti anche quelli di cui agli artt. 572 e 612-*bis* c.p. Pertanto, anche con riguardo a queste ultime due fattispecie incriminatrici, il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere l'incidente probatorio al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 392, comma 1 c.p.p.

Dall'altro, è stato allargato l'ambito di operatività della disposizione anche alla persona che abbia tra i 16 e i 18 anni e alla persona offesa già maggiorenne<sup>53</sup>.

Il nuovo art. 398, comma 5-*bis* c.p.p., ha rafforzato la protezione per i dichiaranti deboli estendendo le particolari modalità di svolgimento dell'incidente probatorio, in tale articolo disciplinate, anche al reato di atti persecutori e ai soggetti minorenni (invece che ai soli infrasedicenni).

Infine, l'art. 9 lett. d) d.l. n. 11 del 2009, modificando il comma 4-*ter* dell'art. 498 c.p.p., aggiunge il reato di cui all'art. 612-*bis* c.p.p. alle ipotesi per le quali l'esame dibattimentale

<sup>51</sup> A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., 228-229. Quest'ultima Autrice sottolinea che, a fronte delle difficoltà di applicazione della misura di cui all'art. 282-*ter* c.p.p., specie nell'ipotesi contemplata nel comma 4 della disposizione medesima, nella prassi la giurisprudenza si sarebbe assestata nel senso di preferire l'applicazione di strumenti tradizionali, che possono avere un maggior effetto deterrente nei confronti dell'incensurato (es. l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria); mentre gli arresti domiciliari costituirebbero lo strumento da applicare ai soggetti che si dimostrino più pericolosi in quanto il più idoneo ad affrontare il pericolo di reiterazione ed *escalation* delle condotte offensive. In effetti, tali conclusioni sembrerebbero essere confermate dall'ordinanza del Trib. Milano, sez. XI, ord. 31.03.2009, con nota di F. CESARI, *Custodia in carcere*, cit., p. 1044 ove si evidenzia come secondo il giudice milanese, a fronte di condotte allarmanti, ma non idonee a cagionare uno o più dei tre eventi tipizzati dall'art. 612-*bis* c.p., ha ritenuto la custodia cautelare in carcere, l'unica idonea ad evitare il pericolo di recidiva.

<sup>52</sup> Sul punto, A. MARANDOLA, *Un primo (nuovo) strumento d'intervento*, cit., p. 969-970.

<sup>53</sup> Vale la pena ribadire che prima della modifica, la disposizione si applicava solo all'ipotesi di assunzione della testimonianza di una persona minore di anni 16.

del minore vittima del reato è effettuato, su istanza o richiesta del difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. Tali modifiche operano anche per il maggiorenne infermo di mente, vittima del citato reato.



# LO STALKING NELLA ESPERIENZA BOLOGNESE DI QUESTURA E PROCURA. DATI E VALUTAZIONI

---

*Giancarlo Salsi*

## 1. Premessa<sup>1</sup>

La ricerca di una risposta efficace e tempestiva al problema degli atti persecutori ha ispirato il legislatore a inserire nell'ordinamento l'istituto dell'ammonimento<sup>2</sup>.

L'art. 8 del d.l.11 del 2009 stabilisce che: «fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'art. 612-*bis* c.p., introdotto dall'art. 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. La pena per il delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p. è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612-*bis* c.p. quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo».

È stata così introdotta una particolare procedura, di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, adottabile prima che si incardini il procedimento penale, qualora la vittima di atti

---

<sup>1</sup> Ringraziamenti: Desidero ringraziare il Procuratore della Repubblica di Bologna dr. Roberto Alfonso, i Procuratori della Repubblica Aggiunti dr. Massimiliano Serpi e dr. Valter Giovannini che hanno reso disponibili i dati della Procura della Repubblica sul reato di stalking. Desidero ringraziare il Dirigente Generale di P.S. dr. Luigi Merolla che, per primo, aveva autorizzato la mia ricerca all'interno dei database della Questura di Bologna, il Questore dr. Vincenzo Stingone ed il Questore Vicario dr. Enrico Grazioso Fusco che mi hanno consentito un continuo aggiornamento dei dati sull'ammonimento, il Primo Dirigente dr. Gianluca Desiata nella sua qualità di Dirigente della Divisione Anticrimine ed inoltre il Sovrintendente dr.ssa Marika Petrelli che ha - oltre ogni professionalità richiesta - collaborato al buon esito di questa ricerca.

<sup>2</sup> Il Consiglio Superiore della Magistratura, nel suo parere del 2 aprile 2009, sottolinea il significato della norma «diretta a colmare una profonda lacuna normativa che ha visto quasi sempre le forze di polizia e la magistratura assenti sul piano dell'intervento in tutte quelle gravi situazioni conosciute con il termine di "stalking" e già oggetto di osservazione e di studio in numerosi stati esteri» (<http://www.csm.it>).

persecutori esponga i fatti al questore, avanzando richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta lesiva.

È infatti il privato che deve attivarsi a chiedere l'intervento all'autorità di pubblica sicurezza, qualora non voglia ancora chiedere la punizione del colpevole tramite una querela.

Evidentemente il legislatore, nell'elaborare tale misura, ha ritenuto che un eventuale procedimento penale per la violazione di cui all'art. 612-*bis* c.p. potrebbe non essere sufficientemente rapido ed efficace per realizzare una tutela immediata della vittima degli atti persecutori. Un intervento dell'autorità di pubblica sicurezza si presenta come più veloce rispetto a quello dell'autorità giudiziaria, con l'aspettativa inoltre che tale strumento giuridico possa essere di per sé sufficiente e idoneo a dissuadere lo stalker dal perpetrare ulteriori condotte persecutorie.

Questo strumento è stato definito «una innovazione fondamentale, che fornisce agli operatori di polizia uno strumento efficace per incidere sul fenomeno dello stalking, in particolare per tutti quei comportamenti fastidiosi che, pur non costituendo reato o costituendo reato procedibile a querela di parte, sconvolgono la vita della vittima portandola all'exasperazione, facendola sentire indifesa ed in costante pericolo di vita, costringendola a vivere prigioniera di se stessa»<sup>3</sup>.

Il legislatore ha così delineato una nuova misura di prevenzione, che assume una finalità dissuasiva nei confronti degli autori degli atti persecutori – inducendoli alla riflessione e al ripensamento – prima che l'aggravamento sfoci nell'attivazione del procedimento penale per il delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p.

L'ammonimento è inquadrabile tra le misure di prevenzione atipiche di competenza questorile, che comprendono la bonaria composizione dei dissidi privati, l'«avviso orale» e il «D.A.S.P.O. semplice»<sup>4</sup>. È interessante confrontare tra loro i vari istituti.

L'attribuzione del potere di ammonimento del questore utilizza un «utensile giuridico» antico, desunto dalla disciplina del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 che all'art. 1 dispone: «l'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità, e alla tutela della proprietà [...]; per mezzo dei suoi ufficiali, e a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati»<sup>5</sup>.

L'ammonimento si discosta, nei presupposti e nella funzione, dall'avviso orale di cui all'art. 4 della legge 27.12.1956 n. 1423, come modificata dalla l. n. 327 del 1988<sup>6</sup>. Quest'ultima, prevede il c.d. procedimento di prevenzione che attribuisce al tribunale la responsabilità dell'irrogazione delle più gravi tra le misure di prevenzione, nonché la successiva repressione in caso di inosservanza<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> G. SALVATORI, *L'ammonimento del Questore. Come richiederlo*, in <http://www.stalking.it>.

<sup>4</sup> C. FIORE, *Ordine pubblico (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, 1976, XXX, vol. II, p. 255; P. NUVOLONE, *Misure di prevenzione e misure di sicurezza*, in *Enc. dir.*, XXVI, 1976, pp. 634-636.

<sup>5</sup> Le attribuzioni dell'Autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal Questore; quelle dell'Autorità locale dal Capo dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Sindaco.

<sup>6</sup> Ricordiamo che, su delega del Parlamento – legge 13.08.2010, n. 136 – il Governo ha adottato il d.lgs. 6.09.2011 n. 159 – c.d. Codice Antimafia. Tale testo normativo ha, tra l'altro, raccolto ed aggiornato la disciplina in materia di misure di prevenzione.

<sup>7</sup> P. MILETTO, *Misure di prevenzione*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, UTET, 1994, vol. VIII, pp. 10-135.



Soppressa la diffida, l'odierno avviso orale è propedeutico all'applicazione delle misure restrittive vere e proprie ed è privo di autonoma sanzione penale per il caso in cui l'intimato non provveda a mutare la propria condotta. Le conseguenze dell'inosservanza si ripercuotono sia sul piano della procedibilità del reato di atti persecutori, per il quale non occorre più la querela, e sia sull'entità della pena, posto che l'inosservanza configura una specifica circostanza aggravante.

L'ammonimento allo stalker è invece provvedimento interamente rimesso all'autorità amministrativa senza che ricorrano i requisiti di pericolosità elencati nella legge 1423 del 1956, quale fondamento delle misure di prevenzione contro le persone pericolose<sup>8</sup>.

Il D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) è una misura introdotta con la legge 13 dicembre 1989, n. 401 per contrastare il fenomeno della violenza negli stadi di calcio e prevenire i fenomeni di violenza perpetrati in occasione e/o a causa di manifestazioni sportive. È disciplinato dall'art. 6, «Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive», e vieta al soggetto ritenuto pericoloso di poter accedere nei luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive. È attribuito all'iniziativa del questore, come il provvedimento di ammonimento.

L'obiettivo specifico di questo lavoro è di focalizzare l'attenzione su un'esperienza, quella bolognese delle locali Questura e Procura della Repubblica.

Potremo così proporre alcune prime valutazioni sulla base dei dati raccolti presso i due uffici e riferiti al primo triennio di applicazione della nuova normativa introdotta dal decreto legge 23.02.2009 n. 11, convertito in legge 23.02.2009 n. 38.

Grazie alla collaborazione della Questura di Bologna (che ha fornito i dati e consentito interviste) siamo in grado di illustrare una "buona pratica", che si presenta come idonea per essere comparata con altre esperienze territoriali (sia pur considerando che l'autorità centrale non ha a tutt'oggi adottato provvedimenti finalizzati a favorire l'uniformità e l'omogeneità nell'applicazione della misura questorile).

## 2. Analisi dei dati della Questura di Bologna

Sono stati presi in esame i dati relativi alle "richieste di ammonimento" presentate al Questore dall'entrata in vigore del d.l. n.11 del 2009, dal 23.02.2009 fino al 22.02.2012. Sono in totale n. 216.

L'area territoriale considerata è quella di competenza del questore, costituita, oltre che dal Comune di Bologna, dagli altri comuni della provincia; pertanto il campione è riferibile a 842.458 residenti<sup>9</sup>.

**Tabella 1.** Le richieste di ammonimento dal 23.2.2009 al 22.2.2012.

I anno	n. richieste di ammonimento	77
II anno	n. richieste di ammonimento	64
III anno	n. richieste di ammonimento	75
	n. totale richieste di ammonimento	216

<sup>8</sup> In questo senso, in giurisprudenza, la citata sentenza Tar Liguria Genova n. 31 del 2010; in dottrina, si vedano F. RESTA, *Il delitto di stalking: verso un nuovo Habeas Corpus per la donna?*, in *Giur. mer.*, 2009, 7-8, pp. 1924 ss., spec. n. 5; R. CAUTERUCCIO, *Il reato di stalking: configurazione e problematiche*, in *Riv. pen.*, 2010, 3, p. 246.

<sup>9</sup> Dato Istat 2009 (<http://www.demo.istat.it>).

La tabella riporta il totale delle richieste di ammonimento nel territorio bolognese a tre anni dall'entrata in vigore del d.l.11 del 2009, suddivise per anno.

Nei primi tre anni dall'entrata in vigore del d.l. n.11 del 2009 sono state presentate 216 richieste di ammonimento, di cui 77 nel periodo 23.02.2009 – 22.02.2010, 64 nel periodo 23.02.2010 – 22.02.2011 e 75 presentate nel periodo 23.02.2011 – 22.02.2012.

Il dato complessivo del secondo anno rispetto al primo presenta un lieve calo di richieste, ma il terzo anno evidenzia valori analoghi al primo: 77 istanze rispetto alle 64 del II anno ed alle 75 del III anno.




Grafico 1. Rappresentazione grafica per età e sesso dell'autore (in grigio i maschi e in nero le femmine).

In tutte le fasce d'età rappresentate prevale la netta rilevanza dell'autore di sesso maschile. Il campione esaminato indica la fascia maschile d'età compresa tra i 40 ed i 44 anni come quella maggiormente interessata all'evento. Il grafico, inoltre, evidenzia che le quattro colonne di colore grigio (maschi), relative alle età tra 30 e 49 anni, rappresentano quasi il 50% degli autori. Con riguardo al sesso femminile si può evincere che il fenomeno rileva maggiormente nella fascia d'età dai 45 ai 49 anni, mentre non è presente nella fascia d'età oltre gli 80 anni. Il sesso maschile è presente in tutte le fasce d'età.




Grafico 2. Rappresentazione grafica per età e sesso della vittima (in grigio i maschi e in nero le femmine).

Le vittime sono prevalentemente donne; la fascia d'età più colpita è tra i 35 e i 39 anni. Analogamente al grafico n. 1 le quattro colonne più elevate rappresentano quasi il 50% delle vittime, ma l'età anagrafica è più bassa rispetto a quella degli autori, compresa tra i 25 e i 44 anni. Il sesso femminile è presente in tutte le fasce d'età, mentre il sesso maschile non è presente oltre gli 80 anni. Contrariamente al grafico precedente, che non vede autori di età inferiore ai 20 anni, tra le vittime compaiono donne al di sotto di tale soglia d'età. Maschi e femmine si equivalgono solo nelle fasce d'età 65/69 e 75/79 anni.

Tabella 2. Vittime, autori e ammoniti per cittadinanza e per sesso. Totale nel periodo.


	Vittime		Autori		Ammoniti	
	M	F	M	F	M	F
<b>Italiani</b>	47 (22%)	137 (63%)	143 (66%)	36 (17%)	98 (67%)	22 (15%)
<b>Stranieri</b>	2 (1%)	30 (14%)	33 (15%)	4 (2%)	22 (15%)	4 (3%)

La tabella 4 evidenzia, nei tre anni, quanti *italiani* e quanti *stranieri* (ulteriormente suddivisi per sesso) sono stati vittime o autori di atti persecutori, e quanti successivamente hanno ricevuto l'ammonimento del questore. Il primo dato che emerge è rappresentato dalle vittime, il 63% sono cittadine italiane a cui si deve aggiungere un ulteriore 14% di donne straniere per un totale di 77% donne. I dati relativi agli autori si possono considerare speculari rispetto ai valori precedenti (i maschi autori sono rispettivamente 66% italiani e 15% stranieri per un totale di 81%; mentre le donne rappresentano il 17% e il 2%). Anche la percentuale di ammoniti è in linea con queste evidenze.

**Tabella 3.** Vittime, autori e ammoniti per cittadinanza e per sesso. Analitico per anno.

	Vittime		Autori		Ammoniti	
	M	F	M	F	M	F
<b>I anno</b>						
Italiani	20 (26%)	42 (55%)	51 (66%)	12 (16%)	30 (65%)	7 (15%)
Stranieri	1 (2%)	14 (18%)	13 (17%)	1 (1%)	8 (17%)	1 (2%)
<b>II anno</b>						
Italiani	10 (16%)	44 (69%)	45 (70%)	8 (13%)	35 (67%)	7 (13%)
Stranieri	0 (0%)	10 (16%)	10 (14%)	2 (3%)	8 (1%)	2 (2%)
<b>III anno</b>						
Italiani	17 (23%)	51 (68%)	48 (64%)	15 (20%)	33 (69%)	8 (17%)
Stranieri	1 (1%)	6 (8%)	11 (15%)	1 (1%)	6 (13%)	1 (2%)

La tabella 3 specifica per anni i dati della tabella 2. Nell'intero arco temporale dei tre anni risultano 2 maschi stranieri vittime di condotte persecutorie. Mentre il numero complessivo di stranieri autori (maschi e femmine) vede una nettissima prevalenza di autori di nazionalità italiana (n. 179 italiani rispetto a n. 38 stranieri). Solo un arco temporale superiore e una maggior raffinatezza del metodo di rilevazione statistica potranno consentire di verificare l'utilizzo dello strumento giuridico introdotto con il d.l. n.11 del 2009 da parte di soggetti con diversa cultura, provenienza, religione ed estrazione sociale.

**Grafico 3.** Esiti delle richieste di ammonimento nel triennio

Il grafico offre una rappresentazione d'immediata percezione della suddivisione delle 216 richieste di ammonimento rispetto all'esito successivo.

Tabella 4. Esiti delle richieste di ammonimento per anno e per sesso.

	TOT	Ammoniti	Respinti	Archiviati	Altro
I Anno	77	46 (60%)	19 (25%)	10 (13%)	2 (3%)
Maschi	64	38 (59%)	16 (25%)	8 (13%)	2 (3%)
Femmine	13	8 (62%)	3 (23%)	2 (15%)	0 (0%)
II anno	64	52 (81%)	9 (14%)	1 (2%)	2 (3%)
Maschi	54	43 (79%)	8 (15%)	1 (2%)	2 (4%)
Femmine	10	9 (90%)	1 (10%)	0 (0%)	0 (0%)
III anno	75	48 (64%)	13 (17%)	4 (5%)	10 (13%)
Maschi	58	39 (67%)	7 (12%)	3 (5%)	9 (16%)
Femmine	17	9 (53%)	6 (35%)	1 (6%)	1 (6%)




Grafico 4. Esiti delle richieste di ammonimento per anno.

L'aumento del numero di ammoniti al termine dell'attività istruttoria (dal 60% all'81% del totale) con la successiva diminuzione nel terzo ed ultimo anno al 64% potrebbe fare ipotizzare una crescita di attenzione nella formulazione delle richieste e una progressiva messa a regime della procedura.

In effetti i procedimenti respinti per insussistenza dei presupposti diminuiscono dal 25% al 14%, al 17%, mentre le richieste archiviate per espressa volontà della vittima sono il 13% il primo anno, ulteriormente poi ridotti al 2% e il 5% negli altri anni. Con la denominazione "altro" nel grafico 4 sono comprese le richieste presentate al Questore di Bologna e trasferite per competenza territoriale ad altre province e quelle ancora in fase istruttoria poiché molto recenti. Per quanto attiene la distinzione maschio-femmina, i dati dei singoli periodi sono in linea con la tendenza complessiva ad eccezione della percentuale di femmine ammonite il II° anno che rappresenta il 90% sul totale delle richieste di quel segmento.

### 3. La fase istruttoria

Presso la Questura di Bologna il compito di ricevere e istruire le richieste di ammonimento è affidato alla Divisione Anticrimine - Ufficio Misure di Prevenzione e Sicurezza (MPS). Il personale della Questura preposto provvede a una ricostruzione dei fatti e a una valutazione ontologicamente sommaria che consenta di esprimere una risposta rapida ed efficace.

La procedura segue l'indirizzo impartito dal Questore. La prassi applicativa attuata, di cui è stata data ampia diffusione a tutti gli uffici territorialmente competenti della Polizia di stato, risponde a esigenze info-investigative, basate sulla massima attenzione e speditezza nell'affrontare ogni caso rappresentato dalla vittima. A tal fine il Questore della Provincia di Bologna ha ritenuto di indicare dettagliatamente agli operatori quali elementi raccogliere ai fini di una esaustiva esposizione dei fatti da parte del richiedente l'ammonimento<sup>10</sup>:

- 1 - indicare il tipo di relazione che intercorreva o intercorre tra la persona richiedente e quella nei cui confronti si richiede il provvedimento;
- 2 - raccontare i fatti e le azioni di cui si è vittima, in special modo quelli più recenti, indicando con precisione i giorni e le circostanze in cui questi si sono verificati;
- 3 - precisare se vi sono minori coinvolti;
- 4 - specificare se la persona nei confronti della quale si richiede il provvedimento sia titolare di porto d'armi o se detiene o possiede, a qualsiasi titolo, delle armi;
- 5 - descrivere le eventuali lettere, messaggi di testo (*sms*), e-mail ricevute indicandone il contenuto e producendone copia;
- 6 - indicare se vi sono allegati (es. regali, lettere, copie di denunce e querele presentate in passato per altri fatti nei confronti della persona molesta, referti medici);
- 7 - precisare se ci sono stati testimoni ai fatti narrati e, eventualmente, le loro generalità;
- 8 - menzionare altre parti offese (le quali, se a loro volte intendono manifestare la volontà di ammonire la persona che compie gli atti persecutori, devono farne richiesta o sottoscrivere l'esposto presentato);
- 9 - specificare se a seguito del verificarsi degli episodi o atti persecutori vi è stata richiesta di intervento delle forze dell'ordine (tramite 113 o 112);
- 10 - cercare di indicare in che modo gli atti persecutori o molesti hanno influenzato e/o alterato le abitudini di vita della parte offesa.

<sup>10</sup> Estratto di modulistica fornita dalla Questura di Bologna.

Il soggetto che intende chiedere l'adozione di un provvedimento formale di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta, deve "esporre i fatti" di cui è destinatario. Deve cioè indicare gli episodi di minaccia e di molestia, che sono gli elementi della condotta di atti persecutori (l'art. 8 dice: "autore della condotta", non del reato). Questi devono essere stati commessi, devono essere plurimi ("reiterati") e devono essere giunti a una fase e ad un grado di delineazione seriale tale da far desumere che non si tratta di isolati – anche se ripetuti – episodi di molestia, ma della manifestazione di intenti persecutori, cui è seguita o sta per seguire la condotta penalmente rilevante.

Non occorre che sia menzionato esplicitamente il reato di cui all'art. 612-*bis* c.p. Peraltro la persona che presenta la richiesta di ammonimento potrebbe non essere in grado di cogliere le non poche sfumature previste dalla legge, anche tenendo conto della condizione psicologica in cui si trova.

Al termine della redazione della richiesta di ammonimento e della sua conseguente sottoscrizione, l'ufficio procedente ha l'obbligo per legge di consegnare alla vittima copia della scheda informativa sui centri antiviolenza della Provincia di Bologna. A garanzia dell'avvenuto adempimento viene raccolta la firma per ricevuta.

La norma prevede che l'autorità di pubblica sicurezza che ha ricevuto la richiesta la trasmetta al questore "senza ritardo". Pertanto, in ambito locale, prima che l'ufficio del questore abbia contezza della richiesta<sup>11</sup>, l'ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine assume autonomamente informazioni dagli organi investigativi, escute le persone o informate sui fatti o che, comunque, siano ritenute utili ai fini della prosecuzione degli accertamenti; inoltre interroga le banche dati delle forze di polizia (sui precedenti di polizia, autorizzazioni di pubblica sicurezza, detenzione armi e ogni altro dato o fatto presente negli archivi).

Tale procedura informativa consente di mettere a disposizione del questore il materiale sufficiente per la valutazione dell'emissione del decreto di ammonimento, anche senza la necessità di esperire ulteriore attività di approfondimento<sup>12</sup>.

Diversamente, sarà il questore a delegare all'ufficio territorialmente preposto un'analitica ricostruzione dei fatti oggetto della doglianza e la ricerca di sufficienti elementi di prova idonei a corroborare la tesi della vittima.

Certo è che la necessità di accertamenti suppletivi comporterà una dilatazione temporale per l'adozione della misura, un maggiore dispendio di energie sul piano organizzativo ed una maggiore esposizione della vittima alle condotte moleste.

---

<sup>11</sup> La richiesta di ammonimento ha un intrinseco valore di denuncia in riferimento all'aspetto di portare una determinata notizia di pericolo a conoscenza dell'Autorità. Sotto questo profilo esso consente agli organi preposti di adottare, non soltanto misure che attengono al ritiro delle licenze di armi e munizioni ed al sequestro delle eventuali armi in possesso, ma anche forme di sensibilizzazione dei familiari o di intervento di altri uffici qualora le condotte rivelino tossicodipendenze, alcool dipendenze, o disturbi psichico. F. BARTOLINI, *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile*, Celt, Piacenza, 2009.

<sup>12</sup> Secondo Tar Lombardia, Milano, sent. n. 4182 del 25.08.2010, in materia di ammonimento il Questore dispone di ampia discrezionalità nel valutare la fondatezza dell'istanza a lui rivolta, senza che sia necessario il compiuto riscontro dell'avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice.

#### 4. Obbligatorietà dell'escussione dell'ammonendo

La natura di atto amministrativo del provvedimento (anche se con effetti penali, quali l'aggravamento della sanzione penale e il mutamento del regime di procedibilità del reato) impone una verifica della procedura anche in relazione alle disposizioni generali di cui alla legge n. 241 del 1990<sup>13</sup> ed in particolare modo relativamente all'avvio del procedimento<sup>14</sup> e all'instaurazione del contraddittorio. La prassi seguita in ambito locale dalla Questura ritiene non dovuta la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di provvedimenti aventi precipua finalità cautelare. Tale tesi ha trovato fino ad ora il conforto della giurisdizione amministrativa<sup>15</sup>. D'altronde la specifica natura del procedimento di ammonimento impone per "ragioni di celerità", nonché di sicurezza per la vittima, di non porre immediatamente l'eventuale stalker a conoscenza della presentazione dell'istanza e della intrapresa istruttoria<sup>16</sup>.

Invece, quanto all'obbligatoria escussione dell'ammonendo, il Consiglio di Stato ha affermato che questi debba essere preventivamente convocato per essere sentito in qualità di persona informata dei fatti. Se così non fosse l'ammonimento sarebbe in contrasto con la specifica previsione normativa. Il questore pronuncia l'ammonimento sentite le persone informate dei fatti, tra queste rientra necessariamente anche l'eventuale destinatario del provvedimento; dunque il procedimento sarebbe viziato per difetto di istruttoria (sentenza del Consiglio di Stato n. 5676 del 2011, successivamente ribadita).

Tale indicazione del Consiglio di Stato è stata recepita dal Tar dell'Emilia-Romagna (ordinanza 318 del 2012) che ha sospeso l'efficacia del provvedimento di ammonimento, pur non ritenendolo geneticamente viziato da nullità, ed ha emesso un'ordinanza propulsiva, onerando la questura all'esame dell'ammonito nel termine di trenta giorni (nonché alla riconsiderazione delle valutazioni che avevano portato all'ammonimento).

Il nuovo approdo giurisprudenziale ha comportato la modifica della precedente procedura seguita dalla Questura di Bologna, che ora dispone sempre l'escussione dell'ammo-

<sup>13</sup> La l. n. 241 del '90 è stata oggetto di integrazioni apportate dal d.l. 9.02.2012 n. 5 (c.d. Decreto semplificazioni), convertito con legge 4.04.2012 n. 35.

<sup>14</sup> Legge n. 241 del 1990, art. 7: «1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

<sup>15</sup> La comunicazione di avvio del procedimento, infine, non è dovuta per quei provvedimenti che abbiano una precipua finalità cautelare; come già precedente giurisprudenza aveva sancito, il contenuto doveroso del provvedimento «rende recessiva la censura della violazione delle regole di partecipazione al procedimento *ex art. 21-octies della L. 241 del '90*» (Tar Reggio Calabria, 4.11.2010, n. 1171).

<sup>16</sup> La norma in esame si caratterizza per la finalità di scoraggiare, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, contegni violenti o comunque disdicevoli i quali – se non integrano (ancora) un reato contro la persona o il patrimonio – potrebbero degenerare e preludere ad illeciti penali produttivi di lesioni ben più gravi di valori giuridicamente tutelati (Tar Campania Napoli, sez. V, 13.1.2011 n. 114).



nendo. La convocazione ha sortito in molti casi una efficacia immediatamente deterrente rispetto alle condotte persecutorie, tanto da determinare l'esaurimento della procedura; dunque la modifica procedurale, nella prassi, si è rivelata positiva.

Pur tuttavia resta l'esigenza di contemperare la preventiva escussione dell'ammonendo con la esigenza particolare del singolo caso concreto. Si pensi ad esempio alla doverosità di procedere al preventivo ritiro da parte dell'autorità di pubblica sicurezza delle armi e delle munizioni, con conseguente sospensione dell'autorizzazione alla detenzione o al porto, in attesa della valutazione dell'evoluzione delle condotte dello stalker.

## 5. Esiti della fase istruttoria

All'esito della fase istruttoria il questore può accogliere la richiesta adottando l'ammonimento; oppure può rigettare la richiesta, formulando un diniego; infine può disporre l'archiviazione del procedimento.

### a) decreto di ammonimento

Precisa l'art. 8 d.l. n.11 del 2009 che il questore «...ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito».

La norma viene interpretata nel senso che tra la pubblica amministrazione e il destinatario dell'ammonimento vi debba essere un duplice "contatto". Alla forma orale – che presuppone la comparizione avanti al questore o a un funzionario incaricato – si accompagna la consegna di un atto scritto. Evidente appare la valenza anche psicologica di tale procedura che consiste sia nella presentazione innanzi a un soggetto esercente una pubblica funzione sia nella formale consegna della copia del provvedimento, quale monito ad attenersi ad una condotta conforme alla legge<sup>17</sup>.

La consegna allo stalker del decreto di ammonimento avviene in forma di notifica. Al termine della fase istruttoria il questore, in relazione alla valutazione positiva degli eventi e delle condotte esposte, deve soltanto apprezzare la fondatezza dell'istanza, formandosi il ragionevole convincimento sulla plausibilità ed attendibilità delle vicende riferite, senza che sia necessario il compiuto riscontro dell'avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice.

Occorre specificare che il decreto di ammonimento non presuppone l'acquisizione della prova del fatto («autore della condotta» dice l'art. 8), ma richiede la sussistenza di un quadro indiziario che renda verosimile l'avvenuto compimento di atti persecutori.

In assenza di indicazioni specifiche, devono ritenersi applicabili i principi generali previsti dal codice di procedura penale<sup>18</sup>.

In particolare, relativamente al contenuto del decreto devono essere riportati:

- luogo, anno, mese e giorno;
- generalità delle persone intervenute;
- indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di chi sarebbe dovuto intervenire;
- descrizione delle condotte moleste e minacciose;

<sup>17</sup> G. SALVATORI, *L'ammonimento del Questore: come richiederlo*, in <http://www.stalking.it>.

<sup>18</sup> Artt. 134 comma 1, 136, 137 e 373.

- ammonimento a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi, per il futuro, dal compiere atti persecutori nei confronti del richiedente.

Nel provvedimento vengono indicate le generalità della persona che ha chiesto l'ammonimento, una sommaria ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra vittima e stalker – indicando le manifestazioni delle condotte moleste e minacciose – e una formale diffida a tenere una condotta conforme alla legge, astenendosi, per il futuro, dal compiere atti persecutori nei confronti della vittima o di terzi a questa legati da vincoli di qualsiasi natura.

L'ammonito è avvisato che il provvedimento è valido sino a quando non è proposta querela per il delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p.<sup>19</sup> e che l'ammonimento comporta due ulteriori conseguenze nei suoi confronti: a) in caso di condanna per il reato di cui all'art. 612-*bis* c.p., la pena è aumentata fino ad un terzo (trattasi di circostanza aggravante ordinaria); b) si procede d'ufficio e non a querela di parte.

La natura preventiva dello strumento giuridico creato dal legislatore ha un profilo scarsamente invasivo della libertà dell'ammonito. L'entità della compressione della libertà di quest'ultimo, a seguito del decreto di ammonimento, è decisamente ridotta poiché questi viene meramente invitato a tenere un comportamento conforme alle regole sociali<sup>20</sup>.

Il legislatore ha così tracciato una nuova misura di prevenzione, che assume una finalità dissuasiva nei confronti degli autori di atti persecutori (inducendoli alla riflessione e al ravvedimento) prima che l'aggravamento sfoci nell'attivazione del procedimento penale per il delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p.<sup>21</sup>.

La misura assume la finalità di scoraggiare (nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, ma non solo), ulteriori contegni violenti o comunque illeciti i quali – se non integrano ancora un reato contro la persona o il patrimonio – potrebbero degenerare e preludere a illeciti penali produttivi di lesioni ben più gravi di valori giuridicamente tutelati.

Come anzi detto, il provvedimento di ammonimento del questore ha il valore intrinseco di un giudizio di disapprovazione dell'autorità pubblica. Tale censura della condotta dell'individuo destinatario del provvedimento comporta come prima conseguenza la sospensione o, comunque, una più attenta valutazione delle autorizzazioni di pubblica sicurezza ed esso afferenti. Si pensi alla possibilità di disporre, detenere o portare armi o munizioni: in ambito locale le armi vengono ritirate e le autorizzazioni sospese in attesa di valutare l'evoluzione della condotta dello stalker.

#### *b) rigetto istanza*

Il rigetto dell'istanza può avvenire sia per l'insufficienza degli elementi raccolti nella fase istruttoria, sia perché nelle more dell'istruttoria viene presentata querela per il delitto previsto e punito dall'art. 612-*bis* c.p.

Sul piano operativo la Questura di Bologna, anche per tale esito, redige un provvedimento in forma di decreto da notificare alle parti.

<sup>19</sup> AA.VV. *Le recenti modifiche del Codice di Procedura Penale*, Volume II e III, Giuffrè, Milano, 2009.

<sup>20</sup> Da questo punto di vista, dunque, non pare paventabile il rischio di un intervento della Corte Costituzionale, essendo l'ammonimento un atto amministrativo che non incide sulla sfera di libertà personale del destinatario.

<sup>21</sup> E. MARZADORI, *Il ricorso alla decretazione d'urgenza condizionato dal diffuso allarme sociale*, in *Guida al diritto*, 2009, 10.

In caso di rigetto, comunque, è certamente possibile presentare nuova istanza sulla base di ulteriori elementi di fatto; astrattamente non si può escludere un'eventuale ripresentazione dei medesimi elementi già esposti, ma corredati da diverse considerazioni di natura valutativa.

Infine occorre rilevare che, pur nell'ambito della discrezionalità amministrativa, laddove non emergano elementi tali da giustificare l'ammonimento, ma sussistano comunque situazioni di tensione interpersonale tra vittima e persecutore, queste potrebbero legittimamente indurre il questore – in caso di rigetto dell'istanza – a delegare all'autorità di pubblica sicurezza il tentativo di “bonaria composizione” sulla base dei poteri generali riconosciuti dall'art. 1 T.U.L.P.S.

### *c) archiviazione procedimento*

L'istanza viene archiviata quando la vittima degli atti persecutori ne ha espressamente fatto richiesta. Analogamente ai casi a) e b) viene redatto un processo verbale nel quale il questore decreta che il procedimento amministrativo avviato a seguito della richiesta di ammonimento è archiviato per espressa volontà della parte offesa.

## **6. L'accesso agli atti**

A tutt'oggi, a fronte della richiesta dell'ammonito di accesso agli atti ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 241 del 1990, la Questura di Bologna non la accoglie, esprimendo un formale diniego. Tale posizione è fondata sul divieto contenuto all'art. 3 del decreto del Ministero dell'Interno 10 maggio 1994 n. 415<sup>22</sup> che sottrae all'accesso gli atti o documenti che costituiscono presupposto per l'adozione di provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità.

Detta interpretazione aveva conforto nelle prime espressioni della giurisprudenza di merito che avevano respinto la censura di violazione delle regole di partecipazione al procedimento *ex art. 21-octies* della l. 241 del 1990<sup>23</sup>. Ma la questione risulta tuttora aperta alla luce

<sup>22</sup> Decreto del Ministero dell'Interno, 10.05.1994 n. 415, art. 3: «Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità. 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del d.P.R. 27.06.1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: a) relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizioni di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità; b) relazioni di servizio, informazioni e altri atti o documenti attinenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità; [...]».

<sup>23</sup> Tar Calabria Reggio Calabria, del 4.11.2010, n. 1171, che, anche alla luce di analogo precedente della Sezione (sentenza breve 31.7.2009 n. 1527) il ricorso è infondato e deve essere respinto.

di una sentenza del Tar Bologna<sup>24</sup> che ha accolto il ricorso dell'ammonito contro il diniego di ostensione degli atti, ritenendo prevalente l'esigenza di potersi tutelare e difendere in sede giurisdizionale rispetto alla tutela della riservatezza di terze persone.

Diverso problema pone la richiesta istruttoria in sede di presentazione del ricorso al giudice amministrativo. In questo caso una recentissima pronuncia del Tar dell'Emilia-Romagna ha onerato la Questura di Bologna di produrre in giudizio gli atti ostensibili al fine di renderli disponibili in *primis* al giudice amministrativo e quindi alla parte richiedente<sup>25</sup>.

### 7. Le tipologie di persecutore/stalker

Grazie alla collaborazione della Questura di Bologna abbiamo potuto procedere a un'intervista somministrata all'operatore della Polizia di Stato (Div.ne Ant.ne – Misure di Prevenzione e Sicurezza) che si occupa in via esclusiva delle procedure relative all'ammonimento del questore.

Sono emersi interessanti e significativi elementi di valutazione. Innanzitutto sulla tipologia delle relazioni in cui agisce lo stalker e sulle condotte praticate.

La vittima che si presenta in questura per riferire di condotte persecutorie subite da parte di un soggetto è prevalentemente legata a costui da una relazione sentimentale. Tale caratterizzazione rileva per circa il 65% dell'intera casistica, mentre le rimanenti tipologie sono rappresentate da relazioni di tipo professionale (medico/paziente, avvocato/cliente, venditore/acquirente), condominiali o familiari (nonni/nipoti, fratelli/sorelle etc. ...). Non vi sono casi di stalker ai danni di personaggi noti, con una esposizione pubblica. Sono rari anche i casi in cui tale condotta si manifesta in relazioni omosessuali.

Queste le condotte individuate e tipizzate:

- corrispondenza cartacea;
- invio reiterato di biglietti preconfezionati di auguri e simili;
- telefonate anche mute con numero oscurato;
- messaggi *e-mail* e *sms* da cellulari o da cabine;
- invio di regali sia a casa che sul luogo di lavoro (fiori, biglietti di viaggio, buoni benzina, abbigliamento intimo, calzature);
- invio di proiettile;
- iscrizione abusiva a siti di incontri sessuali anche con riferimenti telefonici della vittima, generalità e foto vere;
- pedinamenti con o senza contatto fisico sia mostrandosi alla vittima, sia rimanendo nascosti, salvo poi comunicare alla vittima di averla vista e controllata;
- denigrazione sistematica presso persone di comune conoscenza;
- approcci con altre persone per acquisire informazioni sulla vittima;
- iscrizioni a *social network* (Facebook e Twitter);
- minacce gravi di morte;
- episodi di percosse, lesioni lievissime, ingiurie, diffamazioni.

Le donne stalker privilegiano la scrittura e spesso rivelano ad altre donne, considerate "rivali", (moglie, compagna...) la loro esistenza e i particolari della relazione con l'uomo,

<sup>24</sup> Tar Emilia-Romagna Bologna, sez. II, del 7.5.2012, n. 294.

<sup>25</sup> Tar Emilia-Romagna Bologna, sez. I, del 30.9.2011, n. 685.

facendo espliciti riferimenti storici in modo da ancorare la loro relazione a momenti di vita trascorsi fuori dalla coppia “ufficiale”.

Non sono infrequenti casi di conflittualità reciproca o bilaterale per relazioni sentimentali concluse di cui uno dei due non accetta la fine. Nei casi di stalker legati da relazione sentimentale, anche passata, manca sovente un chiaro messaggio di non consenso e di contrarietà alla propria volontà. In tali casi viene espressamente consigliato di evitare ogni ambiguità nella relazione.

Altra attenzione dell’ufficio è quella di distinguere i casi di atti persecutori da quelli – assai contigui di fatto – di maltrattamenti o di violenza sessuale (peraltro perseguibili d’ufficio, rispettivamente sempre o per lo più). Spesso vengono confusi e “oggi tutto diventa stalking!!!”

Il risultato di tale conduzione della procedura è che assai raramente emerge una denuncia totalmente calunniosa. Invece in molti casi (sono quantificati circa in un 50%) vengono riscontrate omissioni significative di fatti non detti, che la parte è reticente a dichiarare.

Alla conclusione, l’estinzione del procedimento viene sovente chiesta dalla stessa parte offesa, che in taluni casi segnala la già realizzata efficacia della mera convocazione in questura.

Viene conteggiata nel 20% la casistica dei c.d. irriducibili.

## 8. I dati della Procura della Repubblica di Bologna dal 23 febbraio 2009 al 4 dicembre 2012

Sono stati considerati tutti i procedimenti penali iscritti nel periodo 23 febbraio 2009 - 4 dicembre 2012, sia a carico di persona nota che di persona ignota. Tutti i fascicoli esaminati presentano come norma violata l’art. 612-*bis* c.p., ma sovente tale reato è accompagnato da altre fattispecie, quali quelle di cui agli artt. 572, 610, 581, 582, 594, 595 e 612 c.p.

Tabella 9. Procedimenti iscritti ex art. 612-*bis* c.p.

Anno	Nei confronti di noti	Nei confronti di ignoti	Totale
2009 (dal 23/2)	196	2	198
2010	209	15	224
2011	220	16	236
2012 (fino al 4/12)	175	6	181
Totale periodo	800	39	839

È necessario evidenziare la costanza del dato emerso anche in tema di ammonimento del questore: la maggioranza delle vittime è di sesso femminile. Appare di tutta evidenza che il numero complessivo di procedimenti penali presenti in un lasso temporale relativamente ridotto – 839 in poco più di tre anni – dimostra quanto fosse sentita l’esigenza sociale di tutela della vittima che tale nuova norma ha convogliato su di sé. Tale dato complessivo appare ancora più significativo se lo si pone in relazione alle richieste di ammonimento – 216 nei tre anni – afferenti alla competenza territoriale della Procura della Repubblica di Bologna. La semplice somma matematica dei due dati – 1055 – rappresenta un eccezionale punto di osservazione del fenomeno stalking e consente di valutare quanto questo fenomeno sia diffuso anche in aree geografiche come quella bolognese la cui densità demografica (842.458 soggetti residenti secondo Demo Istat 2009) non è particolarmente elevata.

### 9. I dati della Procura Generale di Bologna

In occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario 2013 il Procuratore Generale di Bologna, dott. Emilio Ledonne, ha promosso la raccolta dei dati relativi ai procedimenti per stalking iscritti al ReGe, Registro generale delle Procure della Repubblica del distretto di Bologna. Riportiamo la interessante tabella che ci ha gentilmente comunicato e di cui vivamente lo ringraziamo.

**Tabella 10.** Procura Generale di Bologna – Iscrizioni di procedimenti epr l'art. 612 bis c.p. nelle Procure della Repubblica del distretto.

Sede	2009	2010	2011	2012 parziale	Totale per sede	
Bologna	167	183	201	122	673	
Ferrara	43	65	69	55	232	
Forlì	43	65	64	73	245	
Modena	55	70	86	56	267	
Parma	49	72	79	81	281	
Piacenza	23	57	31	31	142	
Ravenna	59	60	73	87	279	
Reggio emilia	40	62	72	62	236	
Rimini	64	91	93	90	338	
<b>Totale per anno</b>	543	725	768	657	2693	Totale iscrizioni nel distretto dall'introduzione dell'articolo al 23 - 28 settembre 2012
Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente		33,52%	5,93%			

Procura della Repubblica Minorile	ag 09/10	ag 10/11	ag 11/12
	3	10	17
Variazioni percentuali rispetto all'anno giudiziario precedente	233,33%	70,00%	

Dati ReGe, Bologna 20/12/2012

### 10. Il tema della protezione e del risarcimento della vittima

La continua insistenza dello stalker e la sua capacità di penetrare nella vita privata della vittima, unitamente alla percezione dell'inefficacia degli strumenti legali di tutela a disposizione dell'ordinamento, provocano in quasi tutti i soggetti vessati un vero e proprio senso di impotenza, da cui possono scaturire gravissime conseguenze nell'equilibrio psicofisico della vittima e nella sua vita sociale e di relazione<sup>26</sup>.

- La Convenzione Europea per le vittime dei reati, conclusa a Strasburgo il 24 novembre 1983 obbliga a prevedere, nelle legislazioni interne degli Stati membri, un sistema di com-

<sup>26</sup> Si veda, per un contributo recente, C. COLOMBO, *Lo stalking. La donna come vittima privilegiata e le tipologie di nuova emersione*, in *Riv. pen.*, 2010, 6, p. 576, la quale, tra le varie categorie possibili, menziona anche lo stalker di fissazione.

pensazione per risarcire, con fondi pubblici, le vittime di infrazioni violente, dolose che hanno causato gravi lesioni corporali o la morte.

- Il Consiglio Europeo di Tampere (1999) ha redatto il documento in materia di sicurezza e giustizia nel quale si sottolinea la necessità di elaborare norme comuni anche in tema di risarcimento del danno e delle spese legali, nonché di creare programmi nazionali di finanziamento delle iniziative per l'assistenza alle vittime e la loro tutela.

- Nella stessa direzione si pone la Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea – 2001/220/GAI, Bruxelles 15 marzo 2001 – per quanto attiene alla «posizione della vittima di criminalità del procedimento penale». Essa prevede l'assistenza alle vittime di reati prima, durante e dopo il procedimento penale; gli Stati membri devono garantire che la dignità della vittima sia rispettata e che i suoi diritti siano riconosciuti in tutto il corso del procedimento. Inoltre, le vittime particolarmente vulnerabili devono beneficiare di un trattamento specifico che risponda in modo adeguato alla loro situazione.

La Decisione Quadro evidenzia anche l'opportunità di creare degli istituti che abbiano la funzione di promuovere «il riconoscimento del torto da parte dell'autore del reato» nei confronti della vittima, al fine di realizzare una più significativa riparazione. Il risarcimento del danno è espressamente posto come obiettivo da conseguire «entro un ragionevole lasso di tempo» nello stesso processo penale.

L'adeguamento della tutela degli interessi della vittima ai parametri stabiliti dal Consiglio d'Europa costituisce un impegno per l'Italia ad adottare i necessari provvedimenti, non essendo tale direttiva direttamente efficace nell'ordinamento interno dei singoli Stati.

- La Direttiva Comunitaria 2004/80/CE impone l'introduzione nelle normative dei singoli Stati membri di un sistema che garantisca un indennizzo equo e adeguato alle vittime di crimini intenzionali violenti. Vi si sostiene che le vittime di reato – nell'Unione europea – dovrebbero avere il diritto di ottenere un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite, indipendentemente dal luogo della comunità europea in cui il reato è stato commesso. A tal fine è auspicato che siano impartite le disposizioni necessarie a consentire alla vittima di trovare le informazioni richieste per presentare la domanda di indennizzo e a permettere una cooperazione efficiente tra le autorità coinvolte.

La necessità dell'ampliamento degli orizzonti della tutela delle vittime nel nostro paese appare direttamente correlata con l'espansione della cultura della protezione dei diritti fondamentali.

## 11. Considerazioni conclusive

Nel rispetto delle diverse realtà geografiche sarebbe certamente funzionale che le procedure adottate dalle questure in ambito nazionale fossero regolate da direttive centrali.

Pur in carenza di direttive centrali è auspicabile che “le buone prassi” condivise agiscano quali vettori di azioni reciprocamente ispirate. Dalla pratica locale è emersa la necessità di ulteriori interventi orientati a far conoscere lo strumento dell'ammonimento, “utensile giuridico” che è risultato sconosciuto a molte donne italiane ed alla totalità delle donne straniere recatesi all'ufficio denunce della Questura di Bologna per fatti di stalking.

La differenza tra una denuncia penale ed un atto amministrativo – che appare un *minus* rispetto al procedimento penale – non è di agevole comprensione per la persona offesa

L'azione di supporto fornita dal personale della questura sovente non è limitata a far conoscere l'esistenza dello strumento dell'ammonimento, ma anche a segnalare le partico-

lari caratteristiche di questo atto amministrativo di pubblica sicurezza che, proprio per la rapidità con cui agisce a tutela della vittima, è efficace e può rivelarsi, almeno in alcuni casi, risolutivo<sup>27</sup>. A tale scopo la predisposizione di un ufficio questorile dedicato e specializzato si è dimostrata una ottima ed esportabile prassi.



---

<sup>27</sup> Consiglio Superiore della Magistratura, Delibera del 2.04.2009, cit. In argomento anche la Relazione di G. Fava durante l'incontro di studi tenuto dal Consiglio Superiore della Magistratura sul tema, *La violenza sulle donne: inquadramento giuridico, indagini e giudizio*, tenutosi a Roma il 19-21 ottobre 2009. Rileva il Relatore, infatti, come «È stato espresso il timore che anche con l'ammonimento, come per l'ordine di protezione, lo stalker si senta sfidato e possa peggiorare la sua condotta, i più ritengono invece che lo strumento sia importante e sia vantaggioso ammonire lo stalker dandogli la possibilità di non subire il processo penale».



# ESPERIENZE E PUNTI DI VISTA SULLO STALKING: LE RISPOSTE A UN QUESTIONARIO

---

*Maria (Milli) Virgilio*

## 1. Perché un questionario?

Alla tradizionale analisi dottrinale e giurisprudenziale abbiamo voluto aggiungere una verifica sul campo della effettività dei nuovi istituti. Abbiamo così sottoposto ai procuratori della Repubblica di vari uffici un questionario con numerose domande (in alcuni casi alla compilazione scritta si è aggiunta una intervista).

In un primo momento abbiamo operato in sede locale<sup>1</sup>. Più specificamente il questionario è stato proposto a tutte/i i sei Sostituti Procuratori della Repubblica di Bologna componenti il cd. gruppo Fasce Deboli.

Con questo ulteriore contributo il quadro effettivo della Provincia di Bologna può essere considerato completo, perché abbiamo potuto aggiungere varie risultanze qualitative ai dati quantitativi della questura sull'ammonimento e della Procura sui procedimenti penali.

Successivamente abbiamo allargato la consultazione alle Procure di altri circondari del distretto (Modena, Parma, Rimini) e fuori distretto (Ancona, Latina, Marsala, L'Aquila, Lecce, Catania)<sup>2</sup>. Così tramite il questionario (e le interviste) abbiamo messo in luce alcuni aspetti di verifica e di complemento rispetto alle prospettazioni dottrinali e giurisprudenziali.

Con questa osservazione abbiamo anche cercato di ovviare al grave difetto insito in quelle ricerche (e statistiche) giudiziarie che considerano la sola fase introduttiva del procedimento penale, e cioè i soli fatti denunciati e querelati. Tali ricerche si fermano al momento iniziale e non riescono a dar conto dei successivi sviluppi ed esiti processuali. Per di più si basano sul titolo di reato che viene evidenziato e registrato al momento della apertura del procedi-

---

<sup>1</sup> Ringraziamo vivamente il Procuratore Capo Roberto Alfonso, il Procuratore Aggiunto Massimiliano Serpi, che coordina il gruppo Fasce deboli, e gli altri componenti del gruppo, i Sostituti Procuratori Manuela Cavallo, Simone Purgato, Alessandra Serra, Laura Sola, Gabriella Tavano.

<sup>2</sup> Hanno collaborato, e di questo le/i ringraziamo sentitamente: Nunzia D'Elia, Procuratore Aggiunto Procura della Repubblica di Latina; Paolo Giovagnoli, Procuratore Capo Procura della Repubblica di Rimini; Gemma Gualdi, Sostituto Procuratore Procura della Repubblica di Rimini; David Mancini, Sostituto Procuratore Procura della Repubblica L'Aquila; Elisabetta Melotti, Procuratore Capo Procura della Repubblica di Ancona; Cataldo Motta Procuratore Capo Procura della Repubblica di Lecce; Maria Rita Pantani, Sostituto Procuratore Procura della Repubblica di Reggio Emilia; Lucia Russo, Sostituto Procuratore Procura della Repubblica di Parma; Nicola Scalabrini, Sostituto Procuratore Procura della Repubblica di Marsala; Marisa Scavo, Procuratore Aggiunto Procura della Repubblica Catania; Vito Zincani, Procuratore Capo Procura della Repubblica di Modena.

mento, quando cioè la notizia di reato identifica il fascicolo cartaceo e viene inserita in banca dati alla luce della prima lettura. Pertanto, interrogando la banca dati degli uffici della Procura (ma lo stesso rilievo vale anche per i dati raccolti dal Ministero degli Interni su querele e denunce) vengono evidenziati e segnalati tutti i fatti concreti che – in sede di prima classificazione e inserimento tra le notizie di reato – sono stati inquadrati come riconducibili alle fattispecie astratte dell'art. 612-*bis*. Trattasi solo di una prima e iniziale prospettazione, che poi sovente viene rivista e riformulata, non solo da parte del Gip o nelle successive fasi e gradi processuali, bensì già in sede di indagini da parte dello stesso Ufficio del Procuratore. Può accadere infatti che alla prima rubricazione dell'indagine come "atti persecutori" faccia poi seguito la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato oppure (proprio alla stregua della particolare strutturazione della fattispecie, caratterizzata dalla reiterazione e da complessi problemi di concorso con altre figure di reato) può essere formulata una nuova e diversa imputazione, che modifica la contestazione originariamente segnata a registro, configurando così, in seconda battuta, una nuova prospettazione con inquadramento giuridico per altro tipo di reato: maltrattamenti, violenza sessuale, violenza privata, ecc. Anche i numeri dunque possono essere fuorvianti quando la ricerca sui dati giudiziari si basi sul solo titolo di reato rubricato inizialmente, a seguito dell'atto di denuncia/querela.

Correttezza del metodo di ricerca dovrebbe invece comportare una analisi completa della dinamica processuale, che osservi e rilevi anche gli esiti finali e conclusivi.

Del resto limitarsi (staticamente) all'inizio dell'indagine o dell'azione penale non coglie la integralità del fenomeno nella sua emersione giudiziaria, tanto più in una materia – come quella della violenza maschile contro le donne in generale e della violenza nelle relazioni di intimità in particolare – in cui numeri delle denunce/querele sono ridotti rispetto alle violenze perpetrate, costruendo un consistente cd. sommerso, come dimostra il Rapporto ISTAT 2007 (appendice 2). Non solo: la narrazione da parte della donna delle violenze subite (ancor più quando siano inflitte dal partner o ex partner) mostra tutta la difficoltà e il disagio della donna a riferire alcuni passaggi più intimi del proprio vissuto e della propria relazione e sconta riluttanze e parzialità, che non sempre la professionalità e la sensibilità di chi riceve riesce a superare (nell'ascolto e nella verbalizzazione scritta). Tutto questo rende incerta la ricostruzione delle storie di violenza attraverso le rilevazioni da registri, fascicoli o provvedimenti giudiziari. Si aggiungano infine i casi di sopravvenuta rinuncia a riconoscersi nella strada giudiziaria a suo tempo intrapresa, nonché i casi di remissione della querela, di ritrattazione delle accuse e comunque quelli in cui matura e vince la scelta di chiudere una vicenda processuale ormai divenuta pesante da sostenere e rimossa come estranea al proprio attuale percorso di vita.

Orbene questionario e intervista mirano (sia pure parzialmente) ad allargare il fuoco dell'osservazione, spingendola oltre le primissime fasi processuali, in forza del particolare punto di vista dei procuratori della Repubblica che li vede attori dell'indagine, verificatori dell'attività svolta a iniziativa della polizia giudiziaria, nonché parti nel procedimento dinanzi al giudice all'udienza preliminare o al dibattimento (in tribunale o corte d'assise).

Di qualche Procura ci sono stati forniti i dati di Registro Generale delle notizie di reato e dunque possiamo riportare i dati relativi al numero dei procedimenti ex art. 612-*bis* (solo o con altri reati) quali risultanti sopravvenuti al Re.Ge. negli anni 2010 e 2011.

Per ogni Procura abbiamo ritenuto significativo indicare il numero degli abitanti della Provincia, quale risultante al sito Comuni d'Italia.

Tabella 1.

<i>Città</i>	<i>Abitanti nella Provincia</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Anno 2011</i>
Catania	1.090.101	195	182
Bologna	991.924	208	218
Lecce	815.597	169	207
Modena	700.912	90	99
Latina	555.692	215	228
Reggio Emilia	530.343	76	79
Ancona	481.028	110	96
Rimini	329.302	111	111

Colpisce in questa tabella che il numero più elevato di procedimenti figuri in una delle province (tra quelle considerate) meno popolose! Una spiegazione potrebbe essere che solo il 60% dei fascicoli si riferiva a contesti di tipo familiare (domanda n. 14 del questionario).

Ne dobbiamo trarre l'indicazione che la rilevazione casistica deve distinguere i vari contesti relazionali, che la ampiezza della norma può comprendere: relazioni di intimità, professionali/lavorative, condominiali e di vicinato, ecc.

Occorrerà ovviamente raccogliere il dato nazionale e completare le annualità con quella del 2012. Ma soprattutto la indagine deve essere integrata sia con i corrispondenti numeri degli ammonimenti questorili (domande n.1 e 4), sempre selezionando secondo i contesti relazionali, sia, auspicabilmente, con il numero delle misure cautelari adottate, per verificare le diverse efficacie dello strumentario giuridico.

Ancora più complessa appare la rilevazione della valenza predittiva dello stalking<sup>3</sup> rispetto a ulteriori reati (violenti), considerata la già sottolineata problematica strutturazione della fattispecie.

## 2. Domande e risposte<sup>4</sup>

*1. Tra i fascicoli aperti, quante notizie di reato scaturiscono da querela e quante sono procedibili d'ufficio (perché commessi dal già ammonito)?*

Secondo la valutazione concorde dei procuratori interpellati, la quasi totalità dei casi è procedibile a querela. Viene approssimativamente conteggiata nel 90-95%. Solo la Procura di Catania ha potuto procedere a una verifica sui fascicoli e ha conteggiato i casi procedibili a querela nell'82% e nel 18% i casi procedibili d'ufficio.

Risultano pertanto decisamente minoritari i casi di procedibilità d'ufficio (quasi esclusivamente per fatti commessi da soggetto già ammonito). Più rari quelli riguardanti persone offese di età minore o inabili. Ovviamente tale dato assume significato nelle sole Province in cui la Questura applichi e implementi la misura, e dunque vi siano soggetti già ammoniti.

*2. Quando la Questura riceve la richiesta o procede all'ammonimento, invia alla Procura della Repubblica la comunicazione della "notizia di reato"? Che tipo di iscrizione ne segue al RGNR? Mod. 21 o mod. 45?*

<sup>3</sup> Vedi nota 3.

<sup>4</sup> Abbiamo elaborato le risposte raccolte, integrandole e confrontandole tra loro in una sorta di dibattito fra le varie posizioni e formulando liberamente nostre valutazioni.

A L'Aquila e a Lecce la Questura effettua sempre la comunicazione. L'Aquila iscrive a mod. 21 e Lecce a mod. 45.

Le restanti questure non effettuano alcuna comunicazione alla Procura né della richiesta né dell'ammonimento inflitto.

In merito al tipo di iscrizione da eventualmente effettuare, le opinioni sono difformi. Secondo taluni dovrebbe essere iscritta a mod. 45 in quanto notizia non costituente reato. Secondo altri invece dovrebbe essere sempre iscritta a mod. 21. Altri distinguono i casi in cui l'ammonimento sia relativo a una mera condotta *ex art. 612-bis*, in cui iscriverebbero a mod. 45, mentre iscriverebbero a mod. 21 se ravvisassero ulteriori reati.

*3. In base alla Sua esperienza, il Questore, al fine di sondare la fondatezza dell'istanza di ammonimento, assume informazioni dagli organi investigativi e sente le persone informate dei fatti?*

A tutti i Procuratori interpellati, tranne uno, risulta che la Questura conduca una articolata e approfondita istruttoria.

*4. Qual è, secondo la Sua valutazione, il livello di efficacia del provvedimento di ammonimento?*

La maggioranza dei Procuratori valuta come elevato il livello di efficacia dell'ammonimento (ovviamente riferendosi ai territori in cui la locale Questura conosca e utilizzi effettivamente lo strumento). In buona parte dei casi – anche se non sempre – il provvedimento è stato risolutivo. Tutti concordano tuttavia nel fare eccezione per gli stalkers particolarmente violenti o patologici o con precedenti penali specifici. In tali casi l'ammonimento non è ritenuto per nulla incisivo. Questi vengono definiti come casi «irriducibili», «ossessivo-patologici», «per nulla collaborativi».

Comunque è concorde valutazione che lo strumento dovrebbe essere più conosciuto e più utilizzato per quella fascia di casi in cui potrebbe essere effettivamente utile.

*5. La Procura, in caso di querela successiva all'ammonimento, si avvale delle indagini già espletate dal Questore oppure provvede allo svolgimento di ulteriori indagini (e all'esame del querelante) rispetto a quelle già effettuate?*

In caso di querela successiva alla richiesta di ammonimento le Questure inviano alla Procura tutto il fascicolo. Le Procure provvedono sempre allo svolgimento di ulteriori autonome indagini anche quando il Questore ne abbia già espletate in sede di procedura per l'ammonimento. Questo viene motivato innanzitutto perché le dichiarazioni rese in Questura non sarebbero utilizzabili per le contestazioni in caso di dibattimento. Inoltre la Procura necessita di ulteriori elementi di supporto per vagliare la attualità della condotta e la pericolosità. Quasi tutti i Procuratori hanno una delega standard specifica per la Polizia Giudiziaria (vedi in Appendice).

Nello svolgimento delle indagini gli elementi probatori vengono normalmente acquisiti tramite strumenti tecnici (es. acquisendo i tabulati telefonici) ovvero tramite testimonianze di soggetti estranei ai fatti.

Solo taluni procedono – sempre e per metodo – all'esame del querelante, soprattutto per valutarne l'attendibilità.

6. *Prima dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p., la Procura dispone l'invito a presentarsi nei confronti dell'indagato (ex art. 375 c.p.p.)?*

Solo uno dei Procuratori interpellati ha dichiarato di procedervi spesso, quasi sempre.

Tutti gli altri hanno risposto: Talvolta. Solo se utile. Dipende dal materiale probatorio formatosi. Solo in caso di mancanza di riscontri alla denuncia-querela (se il fatto è dubbio) e nell'ottica di fungere da deterrente (in tal caso delego l'interrogatorio). Solo nei casi più gravi e se non chiedo la misura. Solo per i fatti meno gravi, perché utilizzo l'invito come un ammonimento a cessare la condotta anti-giuridica. A meno che non sia l'indagato stesso a richiederlo (qualora ritenga di poter portare chiarimenti utili).

7. *Qual è la Sua esperienza in ordine ai provvedimenti in materia di armi e munizioni (ex art. 8, comma 2, d.l. n. 11 del 2009)?*

Tutti i Procuratori, tranne uno, hanno potuto constatare che – nel corso della procedura questoriale – è riservata massima attenzione in materia di armi e munizioni. Sono tempestivamente ritirate, procedendo a perquisizione e sequestro. È il coltello l'arma preferita per le minacce dello stalker.

8. *Qual è la Sua esperienza sull'adozione di misure cautelari personali in carcere?*

Le misure cautelari in carcere vengono disposte solo come *extrema ratio*: nei casi più gravi, o in presenza di altri reati in concorso (maltrattamenti o reati in forma di violenza fisica) oppure dopo la violazione delle altre misure più gradate, a scalare (artt. 282-*bis*, 282-*ter*, arresti domiciliari). Dunque solo in pochi casi. Alcuni non la hanno mai chiesta, ricorrendo piuttosto agli arresti domiciliari.

Secondo taluno spesso la misura carceraria è la più efficace perché solo in tal modo l'agente percepisce la gravità della condotta che gli viene contestata.

9. *Qual è la Sua esperienza sull'adozione di misure cautelari personali non carcerarie previste dal decreto, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-*ter*, c. 1 e 2, c.p.p.) e divieto di comunicazione (art. 282-*ter*, co. 3, c.p.p.)?*

La concorde stima quantitativa è che queste misure vengano richieste spesso, circa nel 90% dei casi. I due divieti (di avvicinamento alla persona offesa oltre una ragionevole distanza e di comunicare con la stessa) vengono utilizzati insieme.

Nel 30% dei casi le misure vengono adottate d'ufficio, senza richiesta della parte.

I risultati vengono ritenuti soddisfacenti. Entrambe le misure di cui all'art. 282-*ter* sono efficaci tranne qualche caso di violazione da parte dello stalker (oppure di tentativi di aggiramento da parte dello stalker che interpreta il provvedimento in modo forzatamente letterale). A tal fine il divieto di avvicinamento viene imposto senza riferirlo a luoghi e zone determinate, ma indicando una distanza (per esempio, a non meno di metri 200 dalla persona). È ritenuto assai utile comunicare alla persona offesa l'avvenuta applicazione della misura, in quanto il perseguitato è il primo a collaborare nella verifica del rispetto della misura (in questo senso sarebbe opportuno che tale comunicazione divenisse di regola).

10. *Quante volte la querela non è stata preceduta dalla richiesta di ammonimento?*

La stima formulata è: 90%, 95%, quasi sempre. Il caso del già ammonito è decisamente minoritario.

*11. Tra le archiviazioni quante sono disposte per difetto della condizione di procedibilità della querela?*

La archiviazione per difetto di querela è ritenuta ipotesi del tutto minoritaria se non rara. Molti sono invece i casi di remissione di querela, stimata dal 15% al 30% dei procedimenti penali.

Più variabile il riscontro sulla richiesta di archiviazione per carenza degli elementi del fatto tipico, che viene valutata da chi al 30% e da chi al 60%. Tranne qualche caso di de-rubricazione, parecchie querele vengono archiviate perché risultano palesemente infondate, per mancanza di elementi.

*12. Quali i criteri probatori di accertamento degli eventi previsti alternativamente dalla fattispecie?*

Il più frequente e oggettivamente accertabile è l'evento del cambiamento delle abitudini di vita: la persona offesa cambia numero di telefono anche in ufficio, disattiva la segreteria telefonica, cambia palestra o negozio di approvvigionamento. Gli altri sono mal formulati e di elevato livello probatorio, a volte impossibile da raggiungere.

Il perdurante stato d'ansia viene di solito accertato mediante attestazione medica accompagnata, di regola, dalla prescrizione di terapie farmacologiche. Il medico viene poi assunto a sommarie informazioni testimoniali.

Il fondato timore è di più difficile accertamento, tanto che di solito si risolve (deduttivamente) in uno degli altri due eventi alternativi, accertati come sopra. Pertanto il fondato timore non è oggetto di autonomo accertamento.

*13. Utilizza dei consulenti tecnici per accertare gli eventi di cui all'art. 612-bis c.p.?*

Rarissimo. Molto raramente (quasi mai, solo in casi limite) perché gli eventi tipizzati dal legislatore possono essere provati anche in altro modo.

Se in atti c'è una certificazione medica, si dispone di sentire il medico a sommarie informazioni testimoniali.

Se disposta la consulenza, viene nominato uno specialista in neuropsichiatria o neurologia o psicologia.

Talora viene presentata qualche relazione medica di un consulente di parte.

In un caso era stata presentata una perizia di parte volta a documentare la necessità di accertare una patologia psichica (mancanza nel soggetto della capacità di controllo dei propri impulsi); tuttavia la richiesta non è stata accolta dal giudice.

*14. Quanti fatti sono compiuti in un contesto familiare (costanza di matrimonio, convivenza, coniugi separati, etc.)?*

La maggior parte dei casi sono commessi in un contesto familiare o nell'ambito di rapporti sentimentali, stimati variamente al 60-70-80% dei casi. Non mancano tuttavia casi di conflittualità condominiale o di attività lavorativa/professionale (il paziente nei confronti del medico, l'assistito nei confronti dell'avvocato, il cliente nei confronti del venditore, ecc.).

*15. Quanti i fatti consumati nell'ambito di rapporti uomo/donna? Quanti donna/uomo? E uomo-uomo? E donna-donna?*

Nella stragrande maggioranza (98-90-80-78%) lo stalker è di sesso maschile. Si riscontrano anche vari casi di stalker donna (di solito le donne si distinguono per durata e frequenza:

sono più tenaci e ossessive). Rari (a taluno non sono mai capitati) casi di stalker uomo-uomo e donna-donna. Non ci sono casi fra stranieri.

Si verifica di frequente che lo stalker, oltre alla persona offesa, molesti anche persone dell'ambiente di riferimento (familiari, amici, colleghi di lavoro).

*16. Quanti i fatti compiuti ai danni di minori? E di donne in gravidanza? E di disabili (aggravante ex art. 612-bis, 3° co. c.p.)?*

Sono ipotesi rare e infrequenti. Nel caso dei minori o della donna in gravidanza viene contestato il reato di maltrattamenti.

*17. Quanti i fatti realizzati con l'uso di armi (aggravante ex art. 612 bis, 3° co. c.p.)?*

Le valutazioni sono diverse – dal 5% al 30% – ovviamente precisando che l'arma deve essere stata usata, ma solo per minacciare.

*18. Quanti i fatti compiuti da persona travisata (aggravante ex art. 612 bis, 3° co. c.p.)?*

Nessuno.

*19. Qual è la tipologia delle minacce e delle molestie (casistica)?*

Sono essenzialmente incentrate sull'assedio fisico-comunicativo: pedinamenti e telefono.

Non mancano alcuni danneggiamenti a cose e violenze private.

«Ti faccio capire che, anche se non mi vedi, ti controllo e so cosa stai facendo».

*20. Quanti sono i casi di episodi di violenza successivi alla querela o alle misure cautelari o alla condanna?*

La quantificazione oscilla fra il 20 e il 30%. Sono i cd. irriducibili.

Viene conteggiato in un 20% la quota di quanti non rispettano le misure cautelari.

*21. Ha rilevato casi di atti persecutori reciproci? Ritiene che in caso di reciprocità ci sia la tipicità del reato?*

I casi di reciprocità sussistono, anche se limitatamente (5%).

La soluzione tecnica è diversificata. Dipende dalle fattispecie. Se la reciprocità incide su elementi della fattispecie, manca la tipicità del fatto (in taluni casi è stato poi aperto il procedimento per calunnia). Secondo alcuni l'ipotesi non incide sulla tipicità della fattispecie (che sussiste), ma semmai sulla sostenibilità della prova.

Caso contiguo è quello della reciprocità delle querele, che vale soprattutto a livello sociale più elevato: il querelato per atti persecutori reagisce con una controquerela per calunnia

*22. Ha applicato la clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca più grave reato»?*

Mai o raramente. Viene precisato che, su dieci procedimenti aperti, circa due sono solo per stalking; nei restanti otto si procede anche per altri reati.

La clausola viene applicata solo per i fatti più gravi e nei casi di lesione o dell'integrità fisica o di un bene giuridico diverso rispetto a quello tutelato dall'art 612-bis.

*23. Quali sono state le tesi difensive dell'olà stalker?*

Generalmente lo stalker nega in radice la condotta, anche davanti a prove evidenti. Raris-

simi, quasi nulli, sono i casi di assunzione di responsabilità. «L'amo e voglio tornare con lei»: attrazione e infatuazione vengono addotti a giustificare gli atti. «Lei mi cerca e mi provoca; mi molesta e mi aggredisce»: lo stalker inficia l'attendibilità della vittima, sostenendo che è motivata dall'intento di danneggiarlo.

Nei casi di separazione con figli il querelato si giustifica molto spesso affermando che le sue condotte sono determinate dall'inadeguatezza genitoriale del coniuge e/o dalla necessità di avere contatti con i figli o che la denuncia era strumentale, motivata dal cercare di avere l'affidamento esclusivo dei figli.

*24. Le sono capitati casi di infermità di mente o comunque di disagio mentale? Per quali patologie?*

Sì, soprattutto nei casi in cui lo stalking concorreva con altri reati.

Ritengono si trattasse di patologie psichiatriche e anche *borderline*, forme psicotiche. Schizofrenia. Nevrosi con stati di dipendenza da alcol o stupefacenti. Disturbi comportamentali o manie mistico-deliranti.

*25. Quanti e quali i casi di remissione della querela? o comunque di abbandono dell'iniziativa punitiva?*

La valutazione quasi concorde stima nel 20-30% i casi di remissione di querela e di rinuncia alla iniziativa punitiva. Non è infrequente che ciò avvenga nei casi di avvenuta cessazione della condotta persecutoria.

Solo in un ufficio la remissione di querela risulta molto rara.

*26. Qual è il Suo giudizio sulla funzione general-preventiva (deterrente) della fattispecie?*

La maggioranza dei Procuratori dà un giudizio buono, soprattutto perché la norma consente l'applicazione delle misure cautelari che le precedenti fattispecie applicabili (art. 660 c.p.) non consentivano.

Le misure cautelari specifiche hanno una funzione deterrente notevole. È più agevole ottenerle dal Gip e consentono una gradazione di interventi cautelari.

La previsione legislativa costituisce una prima barriera e ha colmato un vuoto: precedentemente si passava dall'art. 660 c.p. a delitti gravissimi.

Ci ha dato uno strumento in più, ma ha alimentato la proliferazione di querele, se non infondate, ingigantite. Inoltre vengono presentate come stalking anche condotte che non lo sono. Ora è di moda. E gli avvocati avallano.

Ma non manca la posizione di chi ritiene del tutto scarsa la funzione deterrente della fattispecie, valutando che lo stalker agisca per stimoli che non si fermano dinanzi alla previsione di una fattispecie penale.

*27. Qual è il Suo giudizio sulla funzione preventiva della fattispecie rispetto alla commissione di più gravi reati?*

Almeno nei casi non gravissimi l'intervento repressivo pone freno all'escalation dello stalker. E dunque la valutazione è che, con adozione di adeguate misure cautelari, la fattispecie possa riuscire a prevenire gli ulteriori più gravi delitti.

*28. Quali le Sue proposte di modifica della normativa?*

All'ammonimento viene attribuita una efficace capacità deflattiva. Taluni propongono di




rendere obbligatorio l'ammonimento in modo che al PM pervengano solo i casi degli atti persecutori più gravi.

A tale modifica andrebbe affiancata quella di sostituire la procedibilità a querela con la procedibilità d'ufficio. Secondo altri occorre rendere irrevocabile la querela per atti persecutori, così come attualmente è per la violenza sessuale. Ma tali due ipotesi non trovano d'accordo chi invece vuole riservarsi di poter chiudere la vicenda penale nei casi in cui la molestia si ridimensioni e la violenza si interrompa.

Taluno propone di estendere l'ammonimento ad altri casi di violenza contro le donne, nonché di modificare la procedibilità del maltrattamento trasformandolo a querela. Viene proposto di alzare i limiti edittali dello stalking e del maltrattamento al fine di consentire le intercettazioni (ora è intervenuta in tal senso la l. n. 172 del 2012, relativamente ai maltrattamenti).

Viene anche suggerito di rendere obbligatoria la comunicazione alla persona offesa della misure cautelari, sia della loro esecuzione che della loro cessazione. Questo potrebbe già ora essere recepito nella prassi (o nelle direttive delle procure o nei protocolli procedurali tra istituzioni e associazioni).





## CONCLUSIONI

---

*Maria (Milli) Virgilio*

«Stalking è di moda!».

Eppure l'indubbio successo del termine stalking non sembra corrispondere a un mutamento e avanzamento culturale.

«Oggi tutto è diventato stalking!».

In effetti, la parola è troppo spesso usata non per significare la fattispecie del delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-*bis* del codice penale, ma per intendere altro o anche altro. Talvolta la troviamo chiamata a rappresentare genericamente la violenza maschile contro le donne, così spaziando indifferentemente dal molestatore all'omicida/femicida. Altre volte è utilizzata per indicare una categoria autonoma e aggiuntiva rispetto alla violenza di genere (così il Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo stalking 25 ottobre 2010 del Ministro per le pari opportunità) quasi a sostenere che non trattasi di violenza di genere. L'abbiamo anche visto usato nelle classificazioni<sup>1</sup> per sintetizzare una ulteriore forma e modalità di violenza oltre le quattro tradizionali (fisica, sessuale, psicologica, economica).

Tale equivocità non favorisce certo la chiarezza: non giova, sul piano della efficacia comunicativa, a contrastare la violenza; sul piano giuridico incrina la certezza e la effettività del diritto.

Mediaticamente il termine ha assunto una valenza totalizzante, assorbente delle varie forme di violenza, confondendo il linguaggio giuridico con quello politico e/o sociologico. Esemplicando: stalking, maltrattamenti, abuso, discriminazione, violenza. Tutti questi termini vengono spesso usati indifferentemente, e dunque impropriamente<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Indica il comportamento controllante messo in atto dal persecutore nei confronti della vittima da cui è stato rifiutato, secondo l'opuscolo 2012 del progetto "RAVONA – Rete antiviolenza nazionale. Potenziare i Centri, rafforzare le donne".

<sup>2</sup> Ma del resto questa è la sorte comune a altre parole in materia di violenza. Come ulteriore esempio di confusione tra i due piani giuridico e politico possiamo annoverare anche la violenza sessuale, che diventa: violenza oppure (spesso per le donne, sempre per i minori) abuso o abuso sessuale. Non parliamo poi di femicidio, femmicidio, femminicidio, femminicidio, ginocidio (ma questo tema merita una trattazione che riserviamo a altra sede). In particolare le parole "violenza" e "maltrattamenti" vengono usate sia in senso descrittivo e sociologico/politico, sia in senso più strettamente tecnico/giuridico (peraltro mutando secondo i diversi ordinamenti giuridici), evidenziando mancanza di chiarezza e carenza di linguaggio comune.

Invece occorre distinguere tra loro i diversi piani e profili per poter riuscire a cogliere con precisione come la violenza sulle donne possa diventare rilevante giuridicamente (vedi una nostra proposta di classificazione in Appendice 5).

Da una parte occorre considerare le varie tipologie della condotta violenta, così come classificate nel linguaggio (politico) elaborato dalle donne, dalle loro associazioni e dai loro movimenti. Sull'altro piano tale classificazione dovrà essere trasposta nel linguaggio giuridico, indicando le correlazioni tra la forma delle condotte violente e le ipotesi di reato in esse ravvisabili (ovviamente nel contesto di ogni ordinamento giuridico).

La classificazione basilare (peraltro ormai recepita dalla normativa internazionale) è quella che distingue in violenza fisica, sessuale, psicologica, cioè secondo la *forma* assunta e il danno e la sofferenza inferte. La definizione storica di "violenza contro le donne" è quella proposta dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993): «ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata»<sup>3</sup>. Poi una più attenta e precisa classificazione estrapolò dalla violenza psicologica quella economica e la aggiunse come quarta. L'esigenza di risolvere il problema definitorio proponendo un linguaggio comune è espressa chiaramente dal più recente testo che è quello della Convenzione del Consiglio d'Europa per prevenire e contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica, Istanbul 11.05.2011 (Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence), e che contiene numerose definizioni all'art. 3<sup>4</sup>:

- a. con l'espressione "violenza contro le donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondata sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
- b. l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- c. con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
- d. l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
- e. per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;
- f. con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

<sup>3</sup> Così l'art. 1 della Risoluzione dell'Assemblea generale 48/104 of 20.12.1993: «Any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life».

<sup>4</sup> Vedi il testo alla Appendice 6a.

Da quando nel 2009 è stata introdotto nel nostro ordinamento giuridico il delitto di atti persecutori la classificazione è stata talvolta allargata comprendendo questa figura come voce autonoma e aggiuntiva: violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e stalking.

Ma tale classificazione non sembra condivisibile (e neppure quella: violenza di genere e stalking). Infatti la condotta del delitto di atti persecutori non presenta caratteri di autonomia rispetto alle altre quattro forme di violenza: i singoli atti di cui consta o non sono di per sé e singolarmente atti violenti oppure infliggono una tipologia di violenza che rientra già nelle tradizionali tipologie che guardano al danno e alla sofferenza arrecata, quella della violenza psicologica. La specificità che lo caratterizza si colloca invece su un altro piano, quello della struttura delle azioni poste in essere. Lo stalking richiede infatti condotte reiterate. In questo va accomunato al delitto di maltrattamenti, che presuppone anch'esso la commissione di una pluralità di atti e ha tecnicamente natura di reato abituale.

Per queste caratteristiche sostanziali riteniamo che alla classificazione secondo il criterio della forma di violenza, riferita al danno e alla sofferenza inflitta (fisica, sessuale, psicologica economica) se ne debba affiancare una seconda, mirata a mettere in luce la particolare tipologia di *condotte violente continuative*, che rimandano a un "tipo d'autore" violento, il maltrattante e il persecutore/molestatore.

Sul piano giuridico, la messa a fuoco – tra tutte le condotte qualificabili come violente – di quelle necessariamente continuative, oltre a rivelarsi utile sul piano della effettività per gli operatori (in quanto facilita l'inquadramento del caso concreto nelle fattispecie astratte di reato previste dal legislatore) esprime una convinzione ormai consolidata e fondata sulle rilevazioni statistiche, che trova riflesso anche nelle indicazioni internazionali, quella cioè che la violenza maschile sulle donne tende a manifestarsi nella forma di una relazione violenta protratta nel tempo piuttosto che a esprimersi in un singolo atto violento.

La riscontrata equivocità delle parole va assommata – sul piano giuridico e nell'ambito processuale – alla indubbia indeterminatezza della fattispecie. Equivocità e indeterminatezza non possono non riverberarsi proprio sulla incisività dell'applicazione delle misure (l'ammonimento e le misure cautelari), che si è invece rivelata come il profilo operativamente più valido della innovazione legislativa e che è stato maggiormente apprezzato, tanto da suggerire la proposta legislativa di rendere obbligatorio l'ammonimento e di estenderlo a altre forme di violenza di genere. Anche se deve evidenziarsi che lo stalking (*rectius*: la fattispecie di atti persecutori di cui all'art. 612-*bis* c.p.) e le connesse misure si sono dimostrati risolutivi solo per i casi meno gravi, quelli cioè in cui la condotta del minacciare o molestare si è esaurita in una condotta ascrivibile alla violenza di forma psicologica, ma non si è sommata (in concorso di reati) alle altre forme di violenza, ed in particolare alla violenza fisica e a quella sessuale. E delle risposte al nostro questionario (n. 22) risulterebbe che nell'80% dei procedimenti aperti lo stalking è accompagnato da altre condotte criminose!

Fatto è che il successo e il potere della parola può dimostrarsi controproducente innanzitutto per chi subisce violenza nelle relazioni di intimità, quando esterna e narra la violenza subita e la traduce impropriamente in termini di stalking, ma intende ricomprendervi anche i maltrattamenti e/o la violenza sessuale.

Che questo possa accadere è comprensibile. Infatti le condotte costitutive dei reati di violenza sessuale (art. 609-*bis* e seguenti) e di maltrattamenti (art. 572) sono più difficili da narrare, soprattutto in sede di primo approccio, quando – come di fatto accade – la donna

sceglie di rivolgersi direttamente al Commissariato di Polizia o alla Stazione dei Carabinieri, o al posto di polizia del Pronto soccorso ospedaliero.

Del resto le condotte persecutorie implicano una distanza maggiore tra i due soggetti nella loro relazione rispetto a quella sottesa a una violenza sessuale e consentono di collocare in secondo piano e sullo sfondo la relazione di intimità. Forse la donna valuta che narrare di aver subito stalking trovi maggiore attenzione e empatia da parte di chi ascolta e, al tempo stesso, che la metta più agevolmente al riparo da critiche alla sua credibilità e attendibilità o dalla messa in discussione di una sua ambivalenza/complicità con il partner o ex-partner.

Purtroppo questo spostamento di attenzione risulterebbe talora avallato nel momento della difesa legale, e cioè nella redazione dell'atto di querela/denuncia (o esposto o richiesta).

Ulteriore nociva conseguenza può realizzarsi nei casi più gravi (gli "irriducibili") rispetto alla possibilità che la emersione di minacce e molestie consenta di prevenire successivi e più gravi eventi lesivi, danni e sofferenze. A volte il giudizio prognostico è formulato dalla donna stessa che è la prima a valutare il livello di rischio per sé e costituisce il primo elemento di considerazione per l'operatore che la accoglie e intende supportarla. Ma, se la descrizione risulta fuorviante e confusa nel linguaggio, non resterà che la amara constatazione, a posteriori, che fatti e reati più violenti erano stati preceduti dalla avvisaglia di atti persecutori.

Certo la consapevolezza di questo problema dovrebbe costituire parte del patrimonio di conoscenza ed esperienza degli operatori (giuridici o sanitari, pubblici e privati) che la donna incontra, soprattutto nel primo impatto e nell'emergenza. Questi dovrebbero aiutarla nella narrazione, per poter – insieme a lei – inquadrare correttamente sin dall'inizio il caso, le azioni e le condotte. In tal modo non solo la donna può essere indirizzata appropriatamente secondo le procedure e i protocolli adeguati (quelli per la violenza sessuale sono specifici e spesso localizzati in talune strutture sanitarie appositamente attrezzate), ma anche si pongono le premesse per una corretta impostazione nell'esercizio dell'azione penale. E soprattutto, la donna può essere correttamente consigliata nella scelta dello strumento giuridico più opportuno ed efficace per lei e che meglio risponda ai suoi desideri: ammonimento, ordine di protezione civile, misure cautelari penali, querela, denuncia penale. Dunque il potenziamento della formazione destinata alle figure professionali che operano nel campo della violenza contro le donne costituisce una delle indicazioni operative emergenti dalla nostra indagine.

Altra indicazione è quella della necessità indilazionabile di raccogliere dati statistici. Nell'attesa dei risultati della programmata e finalmente finanziata indagine Istat 2013 sulla violenza (la precedente era riferita all'anno 2006 – appendice 2) occorre la realizzazione di rilevazioni statistiche approfondite sugli ammonimenti, sul delitto di atti persecutori e sulle misure cautelari e ordini di protezione, nonché sulla connessione tra loro e con gli altri reati concorrenti (in tutte le fasi e gradi di giudizio).

Conclusivamente la ratifica della "Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence" di Istanbul, 11 maggio 2011, si presenta come la sede attuale e prossima in cui affrontare "organicamente" il tema dello stalking, inquadrato nel più ampio e completo contesto della violenza contro le donne e collocato nella dimensione dell'adempimento da parte dello stato italiano a obblighi internazionali. Ci auguriamo che i nostri rilievi possano costituire un contributo al complesso lavoro di predisposizione delle norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

# APPENDICE

---

## I. IL TESTO DELLA LEGGE VIGENTE, COME MODIFICATA DALLA L. N. 172 DEL 2012

*Testo (estratto) del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (in G.U. n. 45 del 24 febbraio 2009), coordinato con la legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38, recante: «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori». (G.U. n. 95 del 24.04.2009).*

Abbiamo inserito **in neretto** le aggiunte apportate dalla legge 1 ottobre 2012 n. 102, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (in G.U. n. 235 dell'8 ottobre 2012)

### Art. 1.

#### Modifiche al codice penale

1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il n. 5) è sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies*; »;

b) dopo il numero 5) è inserito il seguente: «5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-*bis* nei confronti della stessa persona offesa.».

### Art. 7.

#### Modifiche al codice penale

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-*bis* (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

## **Art. 8.**

### **Ammonimento**

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.

La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-*bis* del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

## **Art. 9.**

### **Modifiche al codice di procedura penale**

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 282-*bis* sono inseriti i seguenti:

«Art. 282-*ter* (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1.

Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.».

«Art. 282-*quater* (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli arti-



coli 282-*bis* e 282-*ter* sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;

b) all'articolo 392, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinqies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»;

c) al comma 5-*bis* dell'articolo 398:

1) le parole: «e 609-*octies* » sono sostituite dalle seguenti: «, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis*»;

2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

3) le parole: «quando le esigenze del minore»

sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore»

sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;

d) al comma 4-*ter* dell'articolo 498:

1) le parole: «e 609-*octies*» sono sostituite dalle seguenti: «609-*octies* e 612-*bis*»;

2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

#### **Art. 10.**

##### **Modifica all'articolo 342-*ter* del codice civile**

1. All'articolo 342-*ter*, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

#### **Art. 11.**

##### **Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori**

1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima.

Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

#### **Art. 12.**

##### **Numero verde**

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ven-

tiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati.



## 2. RAPPORTO ISTAT 2006 DEL 21 FEBBRAIO 2007 (ESTRATTO)

### *La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia 2006*

2 milioni 77 mila donne hanno subito comportamenti persecutori (stalking), che le hanno particolarmente spaventate.

Quasi il 50% delle donne vittime di violenza fisica o sessuale ha subito comportamenti persecutori.

937 mila donne hanno subito violenza fisica o sessuale e lo stalking, ovvero comportamenti persecutori che le hanno particolarmente spaventate da parte del partner al momento della separazione.


A queste vanno aggiunte 1 milione 139 mila donne che hanno subito lo stalking, ma non violenze fisiche o sessuali.

È così che in totale sono 2 milioni 77 mila le donne vittime dello stalking dall'ex partner, il 18,8% del totale.

Il 68,5% dei partner ha cercato insistentemente di parlare con la donna contro la sua volontà (Figura 9), il 61,8% ha chiesto ripetutamente appuntamenti per incontrarla, il 57% l'ha aspettata fuori casa o a scuola o al lavoro, il 55,4% ha inviato messaggi, telefonate, e-mail, lettere o regali indesiderati, il 40,8% l'ha seguita o spiata e l'11% ha adottato altre strategie.

Tra le donne che hanno subito una violenza fisica o sessuale da ex partner la percentuale di stalking arriva al 48,8%. Lo stalking è più accentuato per le donne che hanno subito violenza fisica o sessuale da parte dell'ex fidanzato (54,1%) rispetto alle donne che hanno subito violenza dall'ex-marito o ex-convivente (42,7%).

**Figura 1.** Donne da 16 a 70 anni che hanno subito comportamenti persecutori (stalking) da parte di un ex partner al momento della separazione, per tipo di comportamento subito - Anno 2006 (*per 100 vittime di comportamenti persecutori*)



### 3. DELEGA STANDARD DELLA PROCURA DI RIMINI

Delego la S.V. – ai sensi dell’art. 370 c.p.p. e con facoltà di sub delega – a svolgere la seguente attività di indagine preliminare:

1) Verificare sino a quale data si siano protrate le supposte condotte persecutorie di cui all’art. 612-bis c.p. nonché se vi sia o meno querela per l’intero lasso di tempo delle condotte persecutorie per come rappresentate;

2) Escutare la p. o. ed i testimoni dei fatti anche al fine di individuare e far descrivere nel dettaglio tutte le condotte successive al 24.2.2009<sup>1</sup> al fine di verificare se le stesse possano o meno avere i requisiti di cui all’art. 612-bis c.p. che sanziona «chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita<sup>2</sup>» anche interpellando espressamente la p.o. su ogni condotta descritta dalla norma appena richiamata ed espressamente evidenziate;

3) Fare descrivere alla p. o. nel dettaglio frequenza delle condotte nonché tempi, luoghi delle stesse facendo sempre evidenziare il contenuto di eventuali frasi ingiuriose e/o minacciose nonché la frequenza di eventuali sms, telefonate, pedinamenti etc.;

4) Avanzare a questo P.M richiesta acquisizione tabulati ove le condotte persecutorie si esplichino anche a mezzo del telefono;

5) Trascrivere con specifica annotazione di PG gli eventuali messaggi persecutori che la p.o. dovesse mostrare sul telefono e/o mediante internet (anche con l’ausilio tecnico della Polizia Postale di Rimini ove necessario e che si delega sin da ora all’uopo);

6) Acquisire eventuali annotazioni delle FF.PP. intervenute, trascrizioni chiamate numeri di emergenza (112, 113, 118), copie di eventuali certificati medici d’interesse ove non già allegati in precedenza;

7) Ove siano coinvolti minori chiedo di individuare le complete generalità dei genitori ovvero di chi esercita la potestà, nonché di inviare copia dell’informativa finale alla Procura per i Minorenni di Bologna per quanto di eventuale competenza;

8) Svolgere ogni ulteriore e conseguente indagine ritenuta di utilità.

<sup>1</sup> 25 febbraio 2009 è la data di entrata in vigore della fattispecie di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p.

<sup>2</sup> Come ad esempio mutare le utenze telefoniche, variare le frequentazioni di persone o luoghi, astenersi dal compiere determinate attività etc.

#### 4. INDICAZIONI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ANCONA PER IL REATO DI MALTRATTAMENTI

Procura della Repubblica  
presso il Tribunale penale di Ancona

##### Reato di maltrattamenti

##### A) Presentazione della persona offesa alla p.g. per sporgere denuncia

È importante che la denuncia permetta di ricostruire i fatti, sia nella loro sequenza temporale che nella loro modalità. La completezza della denuncia è fondamentale sia per le indagini finalizzate all'acquisizione dei riscontri, sia per smentire la credibilità di successive eventuali ritrattazioni, motivate dal timore di ritorsioni.

È importante che la donna fornisca un racconto libero, senza interruzioni da parte dei verbalizzanti, che procederanno alle domande preferibilmente al termine della esposizione dei fatti da parte della donna.

Preliminarmente all'esposizione, i verbalizzanti inviteranno la denunciante a riferire i fatti in ordine cronologico e fornendo il maggior numero di dettagli.

Nel verbale si darà atto che l'esposizione della parte lesa non è stata interrotta, fino al momento in cui sono state poste le prime domande.

La finalità delle domande è di circostanziare il racconto, ove la parte lesa sia stata lacunosa, così da ricostruire nel dettaglio insorgenza, modalità e reiterazione delle condotte di maltrattamento.

Le domande non devono essere suggestive ed è opportuno che siano verbalizzate.

I punti da approfondire, ove la denunciante non li abbia già spontaneamente esposti nel racconto, sono:

- datazione (ovviamente approssimativa) dell'inizio dei maltrattamenti;
- successivo sviluppo cronologico degli stessi, in modo da mettere in sequenza cronologica gli episodi descritti (se tra loro diversi per gravità); di dare atto di un eventuale incremento o decremento della loro frequenza o della loro gravità nel tempo o della serialità della condotta, se mantenuta uguale nel tempo.

È chiaro che, specie per condotte reiterate negli anni, le indicazioni temporali saranno inevitabilmente approssimative; esse diventano più significative in caso di episodi particolari, che si distinguono da altri per gravità e modalità specifiche.

- descrizione dettagliata degli episodi denunciati:

se la denunciante lamenta di avere subito violenze fisiche, le si chiederà di chiarire le modalità dei singoli episodi ed in particolare:

- come sono state commesse le violenze (se con l'uso di armi o di altri strumenti; con il lancio di oggetti; con schiaffi, calci, pugni, testate ecc.);
- in quali parti del corpo è stata attinta;
- se abbia riportato lesioni; di che tipo (ematomi, fratture, ecc.); se ne sia derivata una malattia e di che natura e durata;
- se le lesioni siano state refertate dal pronto soccorso o da altro sanitario; in caso positivo, se abbia riferito ai sanitari sull'effettiva causa delle lesioni;
- se le lesioni abbiano comportato una sua eventuale assenza dal lavoro;

- se si sia rivolta al suo medico curante o se questi abbia comunque visto le lesioni in occasione di visite;
- se i figli o altre persone siano stati presenti agli episodi di violenza o se abbiano successivamente visto le lesioni o abbiano ricevuto le sue confidenze sulle violenze subite;
- dove sono state commesse le violenze (se nell'abitazione o in casa di terzi o in luogo pubblico);
- datazione degli episodi (è ovvio che in caso di condotte reiterate, protrattesi per lungo periodo, la datazione sarà inevitabilmente approssimativa; la datazione diventa più significativa in occasioni di episodi particolari, che si distinguono tra gli altri seriali);
- durata degli episodi di violenza; loro frequenza e differenze (per comprendere se le violenze erano seriali, per modalità o frequenza o se gli episodi, anche se frequenti, erano tra loro diversificati per modalità ed intensità);
- quali sono stati, secondo la denunciante, i motivi scatenanti la violenza;
- se alla violenza sulla persona si è accompagnata anche una violenza sull'arredo di casa o su altri oggetti, presenti nell'abitazione;
- nell'ipotesi in cui la denunciante attribuisca la condotta violenta a condizioni di alterazione psicofisica del coniuge/convivente (alcolismo, assunzione di farmaci, assunzioni di stupefacente, disturbi psichici o altre malattie), si chiederà di fornire dettagli sulle sostanze assunte, sulla frequenza della assunzione; sulle condizioni psicofisiche; sul fatto che l'uomo sia stato o sia in cura o sia seguito da qualche servizio territoriale o da medici privati;
- Nell'ipotesi in cui la denunciante riferisca di violenze seriali e con modalità ripetitive, i dettagli sulle condotte potranno essere forniti rispetto alla condotta tipica: ad esempio, ove la donna riferisca che il marito la picchia abitualmente, con frequenza anche infrasettimanale, le si chiederà di descrivere le modalità e se siano sempre le stesse (rispetto a luoghi; mezzi; parti del corpo attinte; durata; intensità ecc.). Nel caso la donna indichi modalità diverse («a volte si limita ad uno schiaffo; altre volte mi lancia contro degli oggetti, mi calcia, mi trascina per i capelli ecc.»), le si chiederà di approfondire le differenti modalità con particolare riferimento a durata, frequenza e contestualizzazione delle condotte più gravi.
- nell'ipotesi in cui la denunciante riferisca di avere subito violenze sessuali, è ugualmente necessario circostanziare il racconto, come per le altre violenze fisiche; inoltre, è necessario che la denunciante chiarisca in cosa siano consistiti gli atti sessuali compiuti; indichi le modalità della violenza o, in caso di minaccia, precisi in quali frasi o gesti sia consistita (non è sufficiente l'indicazione generica di essere stata violentata o costretta ad un rapporto sessuale).

Nell'ipotesi di violenze verbali, si chiederà alla denunciante di indicare le frasi e le parole (siano esse ingiuriose o minacciose)

Nell'ipotesi di danneggiamenti all'arredo di casa o ad altri oggetti, si chiederà di fornire dettagli sulle condotte, sulla loro frequenza, sulle persone eventualmente presenti e su eventuali segni dei danneggiamenti ancora riscontrabili nell'abitazione

poiché anche le violenze psicologiche rilevano per il reato di maltrattamenti, è necessario che la denunciante possa raccontare con calma i rapporti familiari, così da verificare se vi siano eventuali situazioni da approfondire (a titolo esemplificativo eventuali limitazioni imposte dall'uomo alla libertà di movimento della donna; controlli sulle sue comunicazioni

telefoniche, epistolari o informatiche; controlli sull'abbigliamento; limiti imposti alle sue frequentazioni; denigrazione della sua persona di fronte a terzi o figli; ecc.). Anche in questo caso, ove dal racconto si comprenda che vi sono situazioni di violenza psicologica, finalizzata all'umiliazione e denigrazione della denunciante, è opportuno che i fatti siano illustrati nel dettaglio, con l'indicazione delle persone, che agli stessi sono state eventualmente presenti o che ne siano venute a conoscenza a seguito delle sue confidenze.

Se nel suo racconto la denunciante riferisce di maltrattamenti estesi anche ai figli o ad altri componenti del nucleo familiare, si procederà secondo lo stesso schema sopra illustrato, per circostanziare nel dettaglio anche gli episodi ai loro danni.

In ogni caso, alla denunciante sarà comunque chiesto, dopo l'esposizione dei fatti, di riferire sul rapporto esistente tra il coniuge/convivente ed i figli.

Alla denunciante sarà chiesto inoltre:

- quale sia la composizione del nucleo familiare (con precisazione dell'età dei figli) e se tutti i familiari coabitano nella casa. In ipotesi in cui alcuni di essi abbiano lasciato la casa, le si chiederà se vi rientrano periodicamente e con quale frequenza.

- quale sia la condizione economica del nucleo familiare e se ed in che modo il coniuge/convivente provveda agli obblighi di mantenimento;

- se abbia sporto precedenti denunce; quando e dove; in caso di successive remissioni, di spiegare le ragioni del ritiro delle querele;

- se sia in corso una separazione e, in caso positivo, se sia consensuale o giudiziale; se siano in corso altre controversie giudiziali con il coniuge/convivente;

- se il coniuge/convivente sia affetto da patologia (sia fisiche che psichiche), assuma farmaci o sostanze stupefacenti o sia dedito all'alcol; se sia seguito da servizi territoriali o da strutture sanitarie o medici privati; se sia dedito al gioco ecc.

- se la denunciante sia affetta da malattie che ne diminuiscano la capacità di difesa;

**Attività contestuali alla redazione della denuncia, di cui dare atto a verbale o nella comunicazione di reato – necessità di accertamenti urgenti:**

- accompagnatori

La p.g. darà atto dell'eventuale accompagnamento della denunciante da parte di terzi e, nel caso siano persone a conoscenza dei fatti (o perché testimoni diretti o perché abbiano ricevuto confidenze dalla denunciante), procederà a sentirli a sit dopo avere ultimato l'assunzione della denuncia.

- telefonate o sms

La p.g. darà atto se la denunciante, durante il suo esame, riceva telefonate o sms; le chiederà da chi provengono e, in caso di persone coinvolte nei fatti (in particolare dal coniuge/convivente), verificherà dalla memoria del telefono (che si chiederà alla teste di mostrare) le utenze usate e l'eventuale contenuto di sms.

Allo stesso modo si procederà ove, nell'esposizione dei fatti, la denunciante riferisca di avere ricevuto sms dal coniuge/convivente o da terzi, rilevanti per i fatti; le si chiederà di mostrare il telefono e si redigerà annotazione sui dati memorizzati nel telefono (utenze, date e orari e contenuto sms)

- lesioni – accertamenti urgenti

Alla denunciante sarà chiesto se abbia ancora sul corpo lesioni, riconducibili a violenze

del coniuge/convivente; se vi è risposta positiva, le si chiederà di descriverle e se è disposta a farsi fotografare e, nel caso di lesioni recenti, a farsi visitare al p.s. così da refertare le lesioni. Nel caso di risposta positiva si procederà (con l'ausilio di personale femminile o di ausiliari femminili appositamente nominati) ai rilievi fotografici ed all'accompagnamento al p.s., al termine della redazione del verbale.

La p.g. darà autonomamente atto a verbale di lesioni sul volto o sulle braccia, immediatamente riscontrabili dalla mera visione della denunciante. La p.g. chiederà alla denunciante la causa delle lesioni e procederà a rilievi fotografici delle stesse e le chiederà se abbia lesioni anche in altre parti del corpo, procedendo poi con le modalità di cui al precedente punto.

Nel caso di lesioni di una certa gravità, è opportuno procedere anche all'audizione a sit del personale del p.s. perché possano fornire ulteriori informazioni rispetto a quanto referato (ad esempio possibile causa della ferita, modalità con cui è stata inferta; rischio di vita; vicinanza della zona attinta ad organi vitali ecc.).

I verbalizzanti daranno atto, altresì, delle condizioni della persona offesa, oggettivamente riscontrabili (manifestazione reiterata di paura, pianti, singhiozzi, sudorazione, eventuali svenimenti ecc.).

- violenza sessuale – accertamenti urgenti

Nell'ipotesi in cui la denunciante del reato di maltrattamenti riferisca di avere subito da poco (trattasi di ore o di pochissimi giorni) una violenza sessuale, si procederà al suo accompagnamento all'Ospedale Salesi per gli accertamenti medici, con acquisizione della relativa documentazione; i reperti (tamponi ed altro) saranno momentaneamente affidati in custodia all'ospedale, per poterli poi affidare alla medicina legale secondo le modalità, che il medico legale indicherà per assicurarne la corretta custodia.

Alla denunciante sarà chiesto:

- di descrivere le modalità della violenza e se vi sia stata eiaculazione; si chiederà se dopo la violenza si sia lavata.

- se, nella sua reazione, sia riuscita a graffiare l'uomo; in tale ipotesi occorrerà verificare se siano rimaste tracce di pelle sotto le unghie (il prelievo sarà eseguito da personale medico o da personale della scientifica);

- se abbia ferito a propria volta l'aggressore, che possa perciò presentare tracce di lesioni;

- se, a causa della violenza, i vestiti e la biancheria si siano rotti o si siano sporcati di sangue o di sperma; se abbia cambiato qualcuno degli indumenti, che indossava al momento della violenza; in caso positivo, le si chiederà dove sono rimasti i vestiti cambiati; la p.g. procederà all'acquisizione dei vestiti, ove ancora indossati o nel luogo diverso, ove sono custoditi (ovviamente se il luogo è diverso dall'abitazione familiare, in cui verosimilmente si trova ancora l'indagato).

- se, in caso di perdita di sangue per le ferite, siano rimaste tracce nel luogo della violenza (ad esempio nelle lenzuola o in asciugami ecc.).

- se, nell'azione violenta, l'indagato abbia danneggiato anche l'arredo della casa o altri oggetti.

Identica situazione si può presentare ove la donna riferisca di avere subito una violenza recente, particolarmente grave, anche se non di natura sessuale (ad esempio tentativo di strozzamento, reiterate botte in testa, plurimi colpi).

Anche in questo caso si procederà come per il precedente punto, con la visita in ospedale, la documentazione fotografica delle lesioni, le domande al personale medico.



Alla donna saranno poste le stesse domande, sopra elencate per la violenza sessuale finalizzate a verificare la presenza di tracce del reato nei vestiti, nella casa e sulla persona dell'indagato.

In tali ultime situazioni, si pone il problema di un intervento urgente:

- di perquisizione finalizzato al reperimento di tracce del reato: eventuali indumenti, lenzuola o altri oggetti (se rotti, sporchi di sangue o di spenna);
- di ispezione dell'indagato;

È evidente che tali interventi possono essere compiuti, previa assicurazione della adeguata protezione alla persona offesa, che non potrà rientrare nell'abitazione (ove non vi sia un contestuale arresto o fermo dell'indagato).

Gli interventi urgenti (perquisizioni ed ispezioni) saranno eseguiti solo previa informazione telefonica al sostituto procuratore (se rintracciabile del gruppo specializzato) o, in caso di non reperibilità (ad esempio perché di notte o di giorno festivo) al sostituto di turno, che darà le conseguenti disposizioni e direttive.

Gli interventi sono successivi alla presentazione della querela per la violenza sessuale, a meno che il reato non sia già perseguibile di ufficio (ad esempio per la connessione al reato di maltrattamento o con lesioni perseguibili di ufficio).

### **Valutazione del rischio di reiterazione del reato**

Ai fini di verificare, sia pure approssimativamente, il rischio di reiterazione nel reato, è necessario distinguere le situazioni di convivenza ancora in corso o appena cessata da quelle di separazione ormai stabilizzatesi, senza reiterazione di condotte illecite.

A tale fine si deve chiedere alla donna:

- se sia intervenuta o sia in corso separazione o se comunque sia cessata la convivenza e da quando;
- se l'indagato abbia accettato la cessazione della convivenza e, di conseguenza, abbia interrotto i rapporti con la denunciante o, comunque, non abbia posto in essere altre condotte illecite (sia pure di molestia);

nel caso la denunciante riferisca che l'uomo, pur avendo lasciato la casa coniugale, non accetta la separazione e continua a porre in essere condotte illecite, si procederà secondo lo schema precedente, per ricostruire:

- modalità delle singole condotte (se con minaccia o molestia e con quali caratteristiche; se con ricorso a violenza, con le conseguenti procedure da adottare in caso di lesioni);
- cronologia; frequenza; luogo delle medesime.

In particolare è importante evidenziare lo sviluppo temporale dei fatti, per comprendere se sia in atto un progressivo aggravamento delle condotte.

Anche in tale caso si procederà come per i punti precedenti e cioè:

in caso di lesioni recenti se ne darà atto a verbale e si procederà con i rilievi fotografici e l'accompagnamento al p.s.;

in caso la denunciante riferisca di telefonate o sms pervenuti sul suo cellulare se ne esaminerà la memoria, dandosene atto in apposita annotazione.

nel caso la convivenza sia cessata a causa dell'allontanamento della denunciante, scappata a causa dei maltrattamenti, è necessario chiarire:

- dove si sia trasferita e se il coniuge/convivente sia a conoscenza del luogo ove dimora (in caso negativo, si darà atto a verbale che, per motivi di sicurezza, l'attuale domicilio è

mantenuto segreto ed è conosciuto solo dalla p.g. al solo fine di rintracciare la donna in caso di necessità).

- se l'allontanamento è avvenuto unitamente ai figli o, in caso negativo, se i figli siano esposti a rischio a causa di pregresse condotte di maltrattamenti anche a loro danno.

- se il luogo, ove la donna dimora, sia stabile o sia solo una soluzione temporanea e se la denunciante abbia altre opportunità o necessità di essere collocata in una struttura protetta. In ogni caso la p.g. provvederà a mettere in contatto la donna con le strutture di accoglienza per reperirle una abitazione protetta (sia le strutture indicate dalla Procura sia quelle con cui i singoli uffici di p.g. hanno già abituali rapporti).

La p.g. darà anche notizia ai servizi sociali, sollecitandone l'intervento per la presa in carico della donna e fornirà a quest'ultima le informazioni sui servizi ai quali rivolgersi.

Nel caso di convivenza in corso, alla denunciante sarà rappresentata la possibilità di protezione anche immediata, mediante collocazione, estesa ovviamente anche ai figli, in una struttura protetta. Si procederà come al precedente punto.

In casi di intervento notturno si procederà sulla base delle indicazioni fornite dalla Provincia per l'immediata collocazione della donna e dei figli.

Le comunicazioni di reato, relative a situazioni di rischio, saranno trasmesse con urgenza alla Procura, concordando anche incontri con il P.M. del gruppo specializzato, assegnatario del fascicolo, per concordare tempi e modi delle indagini immediate, finalizzate ad eventuali misure cautelari.

In tali situazioni, nei tempi necessari per le indagini e l'eventuale emissione di provvedimenti cautelari, sarà cura della p.g. mantenersi in contatto con la donna persona offesa (in caso di convivenza in corso secondo modalità, che saranno con lei concordate per non insospettire l'indagato).

Il contatto con la donna è indispensabile per assicurarle tutela ed essere informati in tempo utile sull'eventuale reiterazione od aggravamento delle condotte illecite.

In situazioni di rischio, sarà cura della p.g. comunicare ai rispettivi centralini che eventuali segnalazioni, per richieste di interventi nell'abitazione familiare o comunque provenienti dalla denunciante, hanno un determinato codice di gravità ed urgenza.

Identica esigenza si pone nei casi di misure, diverse dalla custodia cautelare, rispetto alle quali l'indagato potrebbe violare le prescrizioni impostegli ed avvicinare la persona offesa.

Ovviamente il livello di rischio potrà ridursi a seguito del decorrere del tempo senza la commissione di condotte illecite.

### **Attività urgenti da eseguire nell'immediatezza della denuncia**

#### Attività di iniziativa

La p.g. di iniziativa, a seguito della denuncia, provvederà ad acquisire la seguente documentazione:

- pregresse denunce e querele relative al nucleo familiare
- relazioni di interventi effettuati nell'abitazione familiare da parte delle forze dell'ordine;
- eventuali segnalazioni pervenute sul nucleo familiare (ad esempio da vicini di casa o da servizi territoriali);
- certificazioni mediche relative alla denunciante ed agli altri componenti del nucleo familiare;

- informazioni sulle condizioni di vita del nucleo familiare e se lo stesso sia o meno seguito dai servizi sociali territoriali;
- informazioni sull'indagato (con particolare riferimento ad eventuali segnalazioni per alcolismo, uso di sostanze stupefacenti o problemi psichici; precedenti di polizia; condotta di vita);

#### Attività da svolgere con delega dell'A.G.

Assunzioni a sit:

- delle persone indicate in denuncia come presenti ai fatti o perché informate sui medesimi;
- nel caso la denunciante abbia indicato i figli come vittime a loro volta di maltrattamenti o presenti ai fatti, la loro audizione, se minori, avverrà con modalità diverse, oggetto di separata delega dell'a.g.
- dei vicini di casa e di chi aveva eventualmente in epoca antecedente chiesto l'intervento delle forze dell'ordine;
- del medico curante (se la denunciante abbia riferito sulla sua conoscenza dei fatti o la constatazione di lesioni);
- del personale scolastico, ove sia necessario acquisire informazioni relative alle condizioni dei figli

Si rappresenta che alcune persone (ad esempio familiari e amici della denunciante) potranno essere sentiti nell'immediatezza dalla p.g. senza delega, ove sia escluso che essi possano informarne l'indagato.

#### **B) Intervento diretto della p.g. nell'abitazione familiare**

Il primo atto di p.g., in questo caso, non è la denuncia della persona offesa, ma l'intervento nell'abitazione, su richiesta o della vittima o di familiari o di anonimi o di vicini.

Nella comunicazione di reato è importante dare atto:

- della persona che ha richiesto l'intervento; in caso di richiesta telefonica si procederà all'acquisizione della registrazione della telefonata
- delle modalità di intervento; la p.g. riferirà anche in merito ad eventuali urla o grida, provenienti dalla casa, già udibili dalla strada o dallo stabile, prima di accedere alla casa;
- delle condizioni dell'abitazione ed in particolare se vi siano segni di colluttazione (mobili spostati, oggetti rotti, tracce di sangue ecc.). In tale caso, si procederà a rilievi fotografici o con videoripresa;
- della presenza di strumenti atti all'offesa, utilizzati per le violenze (da sottoporre a sequestro);
- delle persone presenti e delle loro condizioni (se presentino tracce di lesioni; vestiti in disordine o rotti ecc.);
- in caso di lesioni, si procederà all'accompagnamento al p.s. per la refertazione e si procederà come da precedente punto sub A)

È importante verificare immediatamente la situazione, provvedendo all'audizione (separatamente dal coniuge/convivente) della donna, per chiarire le modalità dei fatti e la decisione di sporgere querela (ove non siano già ravvisabili reati perseguibili di ufficio, ad esempio per gravità delle lesioni o l'uso di strumenti atti all'offesa).

L'esame della donna sarà svolto seguendo le indicazioni iniziali sulla ricezione della de-

nuncia (come da precedente punto sub A).

In particolare, saranno poste domande, per verificare se vi fossero state pregresse condotte violente ai danni della donna o dei figli.

Alla donna saranno date le informazioni, finalizzate alla sua tutela, come indicato nei precedenti punti (possibilità di accoglienza immediata, anche con i figli, in struttura protetta; informazioni sui servizi territoriali da chiamare).

All'intervento nell'abitazione consegua l'ovvia conoscenza da parte dell'indagato dell'iscrizione di un procedimento a suo carico.

Di conseguenza, la p.g. si attiverà immediatamente per acquisire in breve tempo il maggior numero di informazioni.

Importante è l'audizione dei vicini che, nell'immediatezza del fatto, saranno verosimilmente più disponibili a riferire in merito. Le domande verteranno non solo sull'episodio, oggetto dell'intervento, ma anche sulla situazione complessiva del nucleo familiare e su eventuali pregressi episodi di cui siano a conoscenza (litigi, urla, eventuali richieste di aiuto a loro presentate).

Allo stesso modo si procederà con l'audizione della persona che ha chiesto l'intervento, se identificata e di quelle, eventualmente indicate dalla persona offesa nel verbale di sit (o di denuncia), come a conoscenza diretta od indiretta dei fatti.

La p.g. procederà anche all'audizione dei figli se maggiorenni.

Nell'ipotesi in cui persona offesa manifesti la volontà di non sporgere querela ed appaia reticente nel rispondere alle domande, è ugualmente necessario svolgere le indagini, poiché la scelta della donna potrebbe essere espressione di una paura, connessa alla particolare gravità dei maltrattamenti.

Di conseguenza, l'intervento avverrà con la stessa attenzione ai dettagli sopra indicati anche se la donna, fin dall'inizio, manifesti il suo dissenso alla presenza della polizia.

Nel caso in cui la donna presenti segni di lesione, se ne darà atto a verbale e si preciserà se ella rifiuta sia le riprese fotografiche delle lesioni che l'accompagnamento al p.s.

In ogni caso alla donna saranno date le informazioni, finalizzate alla sua tutela, come indicato nei precedenti punti (possibilità di accoglienza immediata, anche con i figli in struttura protetta; informazioni sui servizi territoriali da chiamare).

Saranno ugualmente sentiti i vicini per acquisire immediatamente informazioni sul nucleo familiare.

La situazione del nucleo familiare sarà comunque comunicata ai servizi territoriali e sarà oggetto di successivi controlli.

Si rappresenta che la reiterazione degli interventi; il riscontro di lesioni; l'assunzione di informazioni formeranno una progressiva documentazione che, in caso di ripetizione delle condotte, può consentire di provare i maltrattamenti, anche se la persona offesa mantenga un atteggiamento reticente.

### **C) Intervento sollecitato dal pronto soccorso**

Nel caso di chiamata dal p.s. per lesioni riconducibili a violenza domestica (ovviamente non lievi), la p.g. si recherà sul luogo per constatare la situazione ed assumere a sit la donna, secondo lo schema sopra delineato, sia che ella intenda sporgere querela sia che si mostri reticente.

La p.g. acquisirà la certificazione medica; chiederà chiarimenti al personale sanitario, dal

quale si farà altresì riferire le spiegazioni fomite dalla donna sulla causa delle lesioni.

La p.g. procederà ai rilievi fotografici delle lesioni, come da precedenti punti.

Nel caso la donna sia in compagnia del coniuge/ convivente, verosimile autore delle violenze, la p.g. adotterà tutte le cautele per assicurare la riservatezza dell'audizione della donna ed assicurarle la possibilità di immediata tutela, nelle forme già sopra spiegate.

Nell'ipotesi che le lesioni, di particolare gravità, siano riconducibili ad una condotta recente, si ripresenteranno le stesse esigenze di un possibile intervento nell'abitazione, finalizzato alla perquisizione o all'ispezione dell'indagato (si richiama quanto già scritto in precedenza sullo stesso punto).



## 5. LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE RILEVANTE PER IL DIRITTO PENALE

*Maria (Milli) Virgilio*

Questo schema mira a distinguere i diversi profili giuridici, politici, sociologici al fine di consentire la più agevole classificazione della *violenza contro le donne come giuridicamente rilevante*.

A. Si pone prioritariamente la domanda: nel linguaggio (politico) elaborato dalle donne, dalle loro associazioni e dai loro movimenti, cosa si intende per “violenza”?

La tipologia delle condotte violente varia secondo il danno e la sofferenza arrecate:

- *violenza fisica*
- *violenza psicologica*
- *violenza economica*
- *violenza sessuale*

B. La seconda domanda è: quali condotte, azioni e omissioni concretizzano le varie tipologie di violenza?

*Le singole condotte violente. Descrizione.*

- *Violenza fisica*
- Spintonare
- Schiaffeggiare
- Calciare
- Costringere nei movimenti
- Dare pizzicotti
- Mordere
- Tirare i capelli
- Tirare gli oggetti addosso
- Percuotere
- Percuotere in gravidanza
- Causare aborto di donna non consenziente
- Gettare dalle scale
- Brucciare con le sigarette
- Colpire con armi
- Privare del sonno
- Privare del cibo
- Strangolamento
- Soffocamento
- Pugnalare
- Ustionare
- Infettare attraverso il virus dell'aids
- Mutilare genitali femminili

- *Violenza psicologica*

- Rompere oggetti come forma di intimidazione
- Segregazione

Impedirle di avere contatti autonomi con il mondo esterno  
 Impedirle di telefonare e/o vedere i propri familiari  
 Impedirle di uscire da sola o con le amiche  
 Privazione deliberata del cibo  
 Trascuratezza selettiva nelle cure  
 Trascuratezza selettiva nelle cure mediche  
 Matrimonio coatto  
 Minacciare  
 Minacciare con armi  
 Minacciare di toglierle i figli  
 Minacciare di morte  
 Minacciare di uccidersi se la donna non fa quello che le si chiede  
 Sputare contro  
 Negare o ostacolare alla donna l'accesso all'istruzione  
 Danneggiare i beni personali (e gli animali)  
 Pedinare, appostare, controllare

- *Violenza economica*

Negare i mezzi di sussistenza  
 Privare dello stipendio  
 Controllo estratti conto  
 Sequestro bancomat e carte bancarie  
 Costringerla a fare debiti  
 Fare debiti in nome della donna  
 Impedire alla donna di lavorare  
 Obbligare la donna a licenziarsi

- *Violenza sessuale*

Penetrazione  
 Rapporto orale  
 Toccamenti / strusciami / baci  
 Essere insultata, umiliata o brutalizzata durante un rapporto sessuale  
 Essere obbligata a ripetere delle scene pornografiche  
 Costringere ad assistere ad atti sessuali  
 Induzione e sfruttamento della prostituzione

C. La tipologia delle condotte violente e le ipotesi di reato ravvisabili

Ulteriore e diverso passaggio è collegare le tipologie di condotte qualificate come “violente” con le singole figure di reato. Questa operazione cambia secondo il sistema giuridico. Precisiamo che quello che segue vale per il diritto italiano.

a. Fatti singoli (c.p. - codice penale) e procedibilità

violenza fisica

- *percosse* art 581 c.p. (proced. a querela sempre)
- *lesione personale* artt. 582, 583 e 585 c.p. (proced. d'ufficio salvo alcuni casi lievissimi)
- *violenza privata* art. 610 c.p. (con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa – proced. d'ufficio sempre)

- *violazione di domicilio* art. 614 c.p. (proced. d'ufficio solo il 2° comma: se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone o se il colpevole è palesemente armato)
- *sequestro di persona* art. 605 c.p. (proced. d'ufficio)
- *aborto di donna non consenziente* art. 18 l. n. 194 del 1978 (proced. d'ufficio)
- *violenza psicologica*
- *ingiuria* art. 594 c.p. (proced. a querela – vedi art. 597)
- *minaccia* art. 612 c.p. (“minaccia ad altri un ingiusto danno”, proced. d'ufficio solo il 2° comma: minaccia grave o (art. 339 c.p.) con armi, più persone riunite, ecc.)
- *sequestro di persona* art. 605 c.p. (proced. d'ufficio)
- *stato di incapacità procurato mediante violenza* art. 613 c.p. (proced. d'ufficio)
- *aborto di donna non consenziente* art. 18 l. n. 194 del 1978 (proced. d'ufficio)
- *abbandono di persona minore o incapace* art. 591 c.p. (proced. d'ufficio)
- *omissione di soccorso* art. 593 c.p. (proced. d'ufficio)
- *molestia o disturbo alle persone* art. 660 c.p. (proced. d'ufficio)

#### violenza sessuale

- *atti di violenza sessuale* – art. 609-bis c.p. e seguenti (vedi oltre)
- l. 3.08.1998 n. 269 Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori

#### violenza economica

- *violazione degli obblighi di assistenza familiare* 570 c.p. (proced. a querela, ma d'ufficio se nei confronti di minori)
- *art. 12-sexies, l. 898 del 1970 (nel divorzio)* (proced. a querela, ma d'ufficio se nei confronti di minori)
- *danneggiamento* art. 635 c.p. (proced. d'ufficio il 2° comma, se con violenza alla persona o con minaccia)
- *appropriazione indebita* art. 646 c.p. (proced. d'ufficio solo 2° comma: “aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ecc.)
- *estorsione* art. 629 c.p. (proced. d'ufficio)

#### b. Fatti abituali o reiterati

- *maltrattamenti semplici* (proced. d'ufficio)
- *atti persecutori (stalking)* art. 612-bis c.p. (proced. d'ufficio se nei confronti di un minore o persona con disabilità e quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio, quando il delitto è commesso da soggetto ammonito)

#### c. Fatti qualificati dalle modalità relazionali di contesto

- *violenza nelle relazioni di intimità* (può esser qui ricompreso anche il delitto di Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – art. 583-bis c.p.)
- *violenza nelle relazioni di comunità* (violenze commesse tra estranei, in ambiente scuola, sport, sanità o in ambiente di lavoro, comprendendovi traffico di esseri umani e prostituzione forzata)



## REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO

La regola in Italia è che tutti i reati sono perseguibili d'ufficio, tranne quelli per i quali è prevista espressamente dalla legge la perseguibilità a querela (art. 50 c.p.p.).

*Perseguibili a querela:*

*percosse* (art. 581 c.p.)

*ingiuria* (art. 594 c.p.)

*Sempre perseguibili d'ufficio:*

*maltrattamenti* art. 572 c.p.

*abbandono di persona minore o incapace* art. 591 c.p. (uff.)

*omissione di soccorso* art. 593 c.p. (uff.)

*sequestro di persona* art. 605 c.p.

*violenza privata* art. 610 c.p. (con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa – procedibile d'ufficio sempre)

*stato di incapacità procurato mediante violenza* art. 613 c.p. (uff.)

*estorsione* art. 629 c.p. (uff.)

*aborto di donna non consenziente* art. 18 l. n. 194 del 1978 (uff.)

*molestia o disturbo alle persone* art. 660 c.p.

*Perseguibili a querela, ma d'ufficio solo in talune ipotesi:*

*atti persecutori* (stalking) art. 612-bis c.p. (uff. – se nei confronti di un minore o persona con disabilità e quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio, quando il delitto è commesso da soggetto ammonito)

*violazione di domicilio* art. 614 c.p. (uff. solo il 2° comma: se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone o se il colpevole è palesemente armato)

*minaccia* art. 612 c.p. (“minaccia ad altri un ingiusto danno”, uff. solo il 2° comma: minaccia grave o (art. 339 c.p.) con armi, più persone riunite, ecc.)

*violazione degli obblighi di assistenza familiare* 570 c.p. (a querela, ma d'ufficio se nei confronti di minori)

*art. 12-sexies, l. 898 del 70 (nel divorzio)* (a querela, ma d'ufficio se nei confronti di minori)

*danneggiamento* art. 635 c.p. (uff. il 2° comma, se con violenza alla persona o con minaccia)

Più articolata la *procedibilità per lesioni personali e violenza sessuale*

*Lesioni personali* (art. 582, dolose)

- a querela le lesioni personali *lievissime* (malattia con prognosi non superiore ai 20 giorni – quindi fino a 20 giorni), ma diventano perseguibili d'ufficio:

- se sono commesse con armi o con sostanze corrosive, da persona travisata o da più persone riunite (art. 585 c.p.)

- se il reato è commesso per eseguirne occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato (artt. 585, 576, 61 n. 2);

- se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente, avendo agito per motivi abietti o futili o avendo adoperato sevizie o agito con crudeltà verso le persone o quando è

adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione (artt. 585, 576, 61 n. 1 e 4);

- se il fatto è commesso dal latitante per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza (art. 585, 576);

- se il fatto è commesso dall'associato per delinquere per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione (art. 585, 576);

- se il fatto è commesso in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* (art. 585, 576);

- se il fatto è commesso dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-*bis* nei confronti della stessa persona offesa (art. 585, 576);

- se il fatto è commesso contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio (art. 585, 576);

- se il fatto è commesso col mezzo di sostanze venefiche ovvero con un altro mezzo insidioso (art. 585, 577);

- se il fatto è commesso con premeditazione (art. 585, 577);

- se il fatto è commesso avendo agito per motivi abietti o futili o avendo adoperato sevizie o agito con crudeltà verso le persone (artt. 585, 577, 61 m. 1 e 4);

Sempre d'ufficio:

2) lesione personale *lieve*: se la malattia dura *da 21 a 40 giorni*.

3) lesione personale *grave*: se dal fatto deriva una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni *per un tempo superiore ai 40 giorni* oppure vi è stato pericolo di vita per la persona offesa oppure si è prodotto un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

4) lesione personale *gravissima*: se dal fatto deriva 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile 2. la perdita di un senso 3. la perdita dell'uso di un organo o la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile oppure la perdita della capacità di procreare oppure una permanente grave difficoltà della favella oppure la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

*Violenza sessuale* (art. 609-*bis* e seguenti)

A) *Violenza di gruppo 609-octies e corruzione di minorenni 609-quinquies* – procedibilità d'ufficio sempre

B) *Atti sessuali con minorenne 609-quater* (fuori dalle ipotesi di *costrizione* con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di *induzione*) – procedibilità a querela,

ma procedibilità d'ufficio:

- se la persona offesa non ha compiuto gli anni 10 (art.609-*quater*, ultimo comma);

- se è commessa dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;

- se è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

- se è connessa con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

C) *Violenza sessuale semplice 609-bis o aggravata 609-ter* – procedibilità a querela ma procedibilità d'ufficio:

- se è commessa nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni 18;
- se è commessa dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
- se è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- se è connessa con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.



## 6A. ISTANBUL CONVENTION, COE II MAGGIO 2011 (EN)

Council of Europe Treaty Series - No. 210

Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence

Istanbul, 11.V.2011

### Preamble

The member States of the Council of Europe and the other signatories hereto,

Recalling the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ETS No. 5, 1950) and its Protocols, the European Social Charter (ETS No. 35, 1961, revised in 1996, ETS No. 163), the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (CETS No. 197, 2005) and the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (CETS No. 201, 2007);

Recalling the following recommendations of the Committee of Ministers to member States of the Council of Europe: Recommendation Rec(2002)5 on the protection of women against violence, Recommendation CM/Rec(2007)17 on gender equality standards and mechanisms, Recommendation CM/Rec(2010)10 on the role of women and men in conflict prevention and resolution and in peace building, and other relevant recommendations;

Taking account of the growing body of case law of the European Court of Human Rights which sets important standards in the field of violence against women;

Having regard to the International Covenant on Civil and Political Rights (1966), the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ("CEDAW", 1979) and its Optional Protocol (1999) as well as General Recommendation No. 19 of the CEDAW Committee on violence against women, the United Nations Convention on the Rights of the Child (1989) and its Optional Protocols (2000) and the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006);

Having regard to the Rome Statute of the International Criminal Court (2002);

Recalling the basic principles of international humanitarian law, and especially the Geneva Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (1949) and the Additional Protocols I and II (1977) thereto;

Condemning all forms of violence against women and domestic violence;

Recognising that the realisation of *de jure* and *de facto* equality between women and men is a key element in the prevention of violence against women;

Recognising that violence against women is a manifestation of historically unequal power relations between women and men, which have led to domination over, and discrimination against, women by men and to the prevention of the full advancement of women;

Recognising the structural nature of violence against women as gender-based violence, and that violence against women is one of the crucial social mechanisms by which women are forced into a subordinate position compared with men;

Recognising, with grave concern, that women and girls are often exposed to serious forms of violence such as domestic violence, sexual harassment, rape, forced marriage, crimes com-

**6B. LA CONVENZIONE DI ISTANBUL DEL CONSIGLIO D'EUROPA 11 MAGGIO 2011 (IT)**

Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa - N° 210

Convenzione del Consiglio d'Europa per prevenire e contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica

Istanbul, 11 maggio 2011

**Preambolo**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione, Ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n° 5, 1950) e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea (STE n° 35, 1961, riveduta nel 1996, STE n°163), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n° 197, 2005) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201, 2007);

Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti;

Tenendo conto della sempre più ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

Considerando il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999) e la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006);

Considerando lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002);

Ricordando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la quarta Convenzione di Ginevra (IV), relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949) e i suoi Protocolli addizionali I e II (1977);

Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;

Riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de jure* e *de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;

Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul

mitted in the name of so-called “honour” and genital mutilation, which constitute a serious violation of the human rights of women and girls and a major obstacle to the achievement of equality between women and men;

Recognising the ongoing human rights violations during armed conflicts that affect the civilian population, especially women in the form of widespread or systematic rape and sexual violence and the potential for increased gender-based violence both during and *after* conflicts;

Recognising that women and girls are exposed to a higher risk of gender-based violence than men;

Recognising that domestic violence affects women disproportionately, and that men may also be victims of domestic violence;

Recognising that children are victims of domestic violence, including as witnesses of violence in the family;

Aspiring to create a Europe free from violence against women and domestic violence,  
Have agreed as follows:

## **Chapter I – Purposes, definitions, equality and non-discrimination, general obligations**

### **Article 1 – Purposes of the Convention**

1- The purposes of this Convention are to:

a. protect women against all forms of violence, and prevent, prosecute and eliminate violence against women and domestic violence;

b. contribute to the elimination of all forms of discrimination against women and promote substantive equality between women and men, including by empowering women;

c. design a comprehensive framework, policies and measures for the protection of and assistance to all victims of violence against women and domestic violence;

d. promote international co-operation with a view to eliminating violence against women and domestic violence;

e. provide support and assistance to organisations and law enforcement agencies to effectively co-operate in order to adopt an integrated approach to eliminating violence against women and domestic violence.

2 - In order to ensure effective implementation of its provisions by the Parties, this Convention establishes a specific monitoring mechanism.

### **Article 2 – Scope of the Convention**

1 - This Convention shall apply to all forms of violence against women, including domestic violence, which affects women disproportionately.

2 - Parties are encouraged to apply this Convention to all victims of domestic violence. Parties shall pay particular attention to women victims of gender-based violence in implementing the provisions of this Convention.

genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;

Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto “onore” e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;

Constatando le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti;

Riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini;

Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;

Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia;

Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica,

Hanno convenuto quanto segue:

## **Capitolo I – Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali**

### **Articolo 1 – Obiettivi della Convenzione**

1 - La presente Convenzione ha l'obiettivo di:

- a. proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- b. contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;
- c. predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
- d. promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- e. sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

2 - Allo scopo di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.

### **Articolo 2 – Campo di applicazione della Convenzione**

1 - La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato.

2 - Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Nell'applicazione delle disposizioni

3 - This Convention shall apply in times of peace and in situations of armed conflict.

### **Article 3 – Definitions**

For the purpose of this Convention:

a. “violence against women” is understood as a violation of human rights and a form of discrimination against women and shall mean all acts of gender-based violence that result in, or are likely to result in, physical, sexual, psychological or economic harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life;

b. “domestic violence” shall mean all acts of physical, sexual, psychological or economic violence that occur within the family or domestic unit or between former or current spouses or partners, whether or not the perpetrator shares or has shared the same residence with the victim;

c. “gender” shall mean the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men;

d. “gender-based violence against women” shall mean violence that is directed against a woman because she is a woman or that affects women disproportionately;

e. “victim” shall mean any natural person who is subject to the conduct specified in points a and b;

f. “women” includes girls under the age of 18.

### **Article 4 – Fundamental rights, equality and non-discrimination**

1 - Parties shall take the necessary legislative and other measures to promote and protect the right for everyone, particularly women, to live free from violence in both the public and the private sphere.

2 - Parties condemn all forms of discrimination against women and take, without delay, the necessary legislative and other measures to prevent it, in particular by:

– embodying in their national constitutions or other appropriate legislation the principle of equality between women and men and ensuring the practical realisation of this principle;

– prohibiting discrimination against women, including through the use of sanctions, where appropriate;

– abolishing laws and practices which discriminate against women.

3 - The implementation of the provisions of this Convention by the Parties, in particular measures to protect the rights of victims, shall be secured without discrimination on any ground such as sex, gender, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth, sexual orientation, gender identity, age, state of health, disability, marital status, migrant or refugee status, or other status.



della presente Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere.

3 - La presente Convenzione si applica in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato.

### Articolo 3 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

a. con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

b. l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

c. con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

d. l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

e. per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che *subisce* gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;

f. con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

### Articolo 4 – Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione

1 - Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata.

2 - Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare:

– inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio;

– vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, all'applicazione di sanzioni;

– abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne.

3 - L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.

4 - Special measures that are necessary to prevent and protect women from gender-based violence shall not be considered discrimination under the terms of this Convention.

#### **Article 5 – State obligations and due diligence**

1 - Parties shall refrain from engaging in any act of violence against women and ensure that State authorities, officials, agents, institutions and other actors acting on behalf of the State act in conformity with this obligation.

2 - Parties shall take the necessary legislative and other measures to exercise due diligence to prevent, investigate, punish and provide reparation for acts of violence covered by the scope of this Convention that are perpetrated by non-State actors.

#### **Article 6 – Gender-sensitive policies**

Parties shall undertake to include a gender perspective in the implementation and evaluation of the impact of the provisions of this Convention and to promote and effectively implement policies of equality between women and men and the empowerment of women.

### **Chapter II – Integrated policies and data collection**

#### **Article 7 – Comprehensive and co-ordinated policies**

1 - Parties shall take the necessary legislative and other measures to adopt and implement State-wide effective, comprehensive and co-ordinated policies encompassing all relevant measures to prevent and combat all forms of violence covered by the scope of this Convention and offer a holistic response to violence against women.

2 - Parties shall ensure that policies referred to in paragraph 1 place the rights of the victim at the centre of all measures and are implemented by way of effective co-operation among all relevant agencies, institutions and organisations.

3 - Measures taken pursuant to this article shall involve, where appropriate, all relevant actors, such as government agencies, the national, regional and local parliaments and authorities, national human rights institutions and civil society organisations.

#### **Article 8 – Financial resources**

Parties shall allocate appropriate financial and human resources for the adequate implementation of integrated policies, measures and programmes to prevent and combat all forms of violence covered by the scope of this Convention, including those carried out by non-governmental organisations and civil society.

#### **Article 9 – Non-governmental organisations and civil society**

Parties shall recognise, encourage and support, at all levels, the work of relevant non-governmental organisations and of civil society active in combating violence against women and establish effective co-operation with these organisations.

4 - Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

#### **Articolo 5 – Obblighi degli Stati e dovuta diligenza**

1 - Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale obbligo.

2 - Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

#### **Articolo 6 – Politiche sensibili al genere**

Le Parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell'applicazione e nella valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne.

### **Capitolo II – Politiche integrate e raccolta dei dati**

#### **Articolo 7 – Politiche globali e coordinate**

1 - Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne.

2 - Le Parti si accertano che le politiche di cui al paragrafo 1 pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti.

3 - Le misure adottate in virtù del presente articolo devono coinvolgere, ove necessario, tutti i soggetti pertinenti, quali le agenzie governative, i parlamenti e le autorità nazionali, regionali e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e le organizzazioni della società civile.

#### **Articolo 8 – Risorse finanziarie**

La Parti stanziavano le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG e dalla società civile.

#### **Articolo 9 – Organizzazioni non governative e società civile**

Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano un'efficace cooperazione con tali organizzazioni.

**Article 10 – Co-ordinating body**

1 - Parties shall designate or establish one or more official bodies responsible for the co-ordination, implementation, monitoring and evaluation of policies and measures to prevent and combat all forms of violence covered by this Convention. These bodies shall co-ordinate the collection of data as referred to in Article 11, analyse and disseminate its results.

2 - Parties shall ensure that the bodies designated or established pursuant to this article receive information of a general nature on measures taken pursuant to *Chapter VIII*.

3 - Parties shall ensure that the bodies designated or established pursuant to this article shall have the capacity to communicate directly and *foster* relations with their counterparts in other Parties.

**Article 11 – Data collection and research**

1 - For the purpose of the implementation of this Convention, Parties shall undertake to:

a. collect disaggregated relevant statistical data at regular intervals on cases of all forms of violence covered by the scope of this Convention;

b. support research in the field of all forms of violence covered by the scope of this Convention in order to study its root causes and effects, incidences and conviction rates, as well as the efficacy of measures taken to implement this Convention.

2 - Parties shall endeavour to conduct population-based surveys at regular intervals to assess the prevalence of and trends in all forms of violence covered by the scope of this Convention.

3 - Parties shall provide the group of experts, as referred to in Article 66 of this Convention, with the information collected pursuant to this article in order to stimulate international co-operation and enable international benchmarking.

4 - Parties shall ensure that the information collected pursuant to this article is available to the public.

**Chapter III – Prevention****Article 12 – General obligations**

1 - Parties shall take the necessary measures to promote changes in the social and cultural patterns of behaviour of women and men with a view to eradicating prejudices, customs, traditions and all other practices which are based on the idea of the inferiority of women or on stereotyped roles for women and men.

2 - Parties shall take the necessary legislative and other measures to prevent all forms of violence covered by the scope of this Convention by any natural or legal person.

3 - Any measures taken pursuant to this chapter shall take into account and address the specific needs of persons made vulnerable by particular circumstances and shall place the human rights of all victims at their centre.

4 - Parties shall take the necessary measures to encourage all members of society, especially men and boys, to contribute actively to preventing all forms of violence covered by the scope of this Convention.

### **Articolo 10 – Organismo di coordinamento**

1 - Le Parti designano o istituiscono uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione. Tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui all'Articolo 11 e di analizzarne e diffonderne i risultati.

2 - Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo ricevano informazioni di carattere generale sulle misure adottate conformemente al capitolo VIII.

3 - Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo dispongano della capacità di comunicare direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro omologhi delle altre Parti.

### **Articolo 11 – Raccolta dei dati e ricerca**

1 - Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a:

a. raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione;

b. sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.

2 - Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

3 - Le Parti forniscono al Gruppo di esperti menzionato all'articolo 66 della presente Convenzione le informazioni raccolte conformemente al presente articolo, per stimolare la cooperazione e permettere un confronto a livello internazionale.

4 - Le Parti vigilano affinché le informazioni raccolte conformemente al presente articolo siano messe a disposizione del pubblico.

## **Capitolo III – Prevenzione**

### **Articolo 12 – Obblighi generali**

1 - Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.

2 - Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica.

3 - Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime.

4 - Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

5 - Parties shall ensure that culture, custom, religion, tradition or so-called “honour” shall not be considered as justification for any acts of violence covered by the scope of this Convention.

6 - Parties shall take the necessary measures to promote programmes and activities for the empowerment of women.

### **Article 13 – Awareness-raising**

1 - Parties shall promote or conduct, on a regular basis and at all levels, awareness-raising campaigns or programmes, including in co-operation with national human rights institutions and equality bodies, civil society and non-governmental organisations, especially women’s organisations, where appropriate, to increase awareness and understanding among the general public of the different manifestations of all forms of violence covered by the scope of this Convention, their consequences on children and the need to prevent such violence.

2 - Parties shall ensure the wide dissemination among the general public of information on measures available to prevent acts of violence covered by the scope of this Convention.

### **Article 14 – Education**

1 - Parties shall take, where appropriate, the necessary steps to include teaching material on issues such as equality between women and men, non-stereotyped gender roles, mutual respect, non-violent conflict resolution in interpersonal relationships, gender-based violence against women and the right to personal integrity, adapted to the evolving capacity of learners, in formal curricula and at all levels of education.

2 - Parties shall take the necessary steps to promote the principles referred to in paragraph 1 in informal educational facilities, as well as in sports, cultural and leisure facilities and the media.

### **Article 15 – Training of professionals**

1 - Parties shall provide or strengthen appropriate training for the relevant professionals dealing with victims or perpetrators of all acts of violence covered by the scope of this Convention, on the prevention and detection of such violence, equality between women and men, the needs and rights of victims, as well as on how to prevent secondary victimisation.

2 - Parties shall encourage that the training referred to in paragraph 1 includes training on co-ordinated multi-agency co-operation to allow for a comprehensive and appropriate handling of referrals in cases of violence covered by the scope of this Convention.

### **Article 16 – Preventive intervention and treatment programmes**

1 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to set up or support programmes aimed at teaching perpetrators of domestic violence to adopt non-violent behaviour in interpersonal relationships with a view to preventing further violence and changing violent behavioural patterns.

2 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to set up or support

5 - Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto “onore” non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

6 - Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.

### **Articolo 13 – Sensibilizzazione**

1 - Le Parti promuovono o mettono in atto, regolarmente e a ogni livello, delle campagne o dei programmi di sensibilizzazione, ivi compreso in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi competenti in materia di uguaglianza, la società civile e le ONG, tra cui in particolare le organizzazioni femminili, se necessario, per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini, nonché della necessità di prevenirle.

2 - Le Parti garantiscono un'ampia diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni riguardanti le misure disponibili per prevenire gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

### **Articolo 14 – Educazione**

1 - Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

2 - Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media.

### **Articolo 15 – Formazione delle figure professionali**

1 - Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria.

2 - Le Parti incoraggiano a inserire nella formazione di cui al paragrafo 1 dei corsi di formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

### **Articolo 16 – Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento**

1 - Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.

2 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o

treatment programmes aimed at preventing perpetrators, in particular sex offenders, from re-offending.

3 - In taking the measures referred to in paragraphs 1 and 2, Parties shall ensure that the safety of, support for and the human rights of victims are of primary concern and that, where appropriate, these programmes are set up and implemented in close co-ordination with specialist support services for victims.

#### **Article 17 – Participation of the private sector and the media**

1 - Parties shall encourage the private sector, the information and communication technology sector and the media, with due respect for freedom of expression and their independence, to participate in the elaboration and implementation of policies and to set guidelines and self-regulatory standards to prevent violence against women and to enhance respect for their dignity.

2 - Parties shall develop and promote, in co-operation with private sector actors, skills among children, parents and educators on how to deal with the information and communications environment that provides access to degrading content of a sexual or violent nature which might be harmful.

### **Chapter IV – Protection and support**

#### **Article 18 – General obligations**

1 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to protect all victims from any further acts of violence.

2 - Parties shall take the necessary legislative or other measures, in accordance with internal law, to ensure that there are appropriate mechanisms to provide for effective co-operation between all relevant state agencies, including the judiciary, public prosecutors, law enforcement agencies, local and regional authorities as well as non-governmental organisations and other relevant organisations and entities, in protecting and supporting victims and witnesses of all forms of violence covered by the scope of this Convention, including by referring to general and specialist support services as detailed in Articles 20 and 22 of this Convention.

3 - Parties shall ensure that measures taken pursuant to this chapter shall:

- be based on a gendered understanding of violence against women and domestic violence and shall focus on the human rights and safety of the victim;
- be based on an integrated approach which takes into account the relationship between victims, perpetrators, children and their wider social environment;
- aim at avoiding secondary victimisation;
- aim at the empowerment and economic independence of women victims of violence;
- allow, where appropriate, for a range of protection and support services to be located on the same premises;
- address the specific needs of vulnerable persons, including child victims, and be made available to them.

4 - The provision of services shall not depend on the victim's willingness to press charges or testify against any perpetrator.

5 - Parties shall take the appropriate measures to provide consular and other protection and support to their nationals and other victims entitled to such protection in accordance with their obligations under international law.



sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale.

3 - Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.

#### **Articolo 17 – Partecipazione del settore privato e dei mass media**

1 - Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità.

2 - Le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto dell'informazione e della comunicazione che permette l'accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento.

### **Capitolo IV – Protezione e sostegno**

#### **Articolo 18 – Obblighi generali**

1 - Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza.

2 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso riferendosi ai servizi di supporto generali e specializzati di cui agli articoli 20 e 22 della presente Convenzione.

3 - Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo:

- siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima;
- siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale;
- mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria;
- mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze;
- consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di supporto;
- soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili.

4 - La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati.

5 - Le Parti adottano misure adeguate per garantire protezione consolare o di altro

**Article 19 – Information**

Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims receive adequate and timely information on available support services and legal measures in a language they understand.

**Article 20 – General support services**

1- Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims have access to services facilitating their recovery from violence. These measures should include, when necessary, services such as legal and psychological counselling, financial assistance, housing, education, training and assistance in finding employment.

2 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims have access to health care and social services and that services are adequately resourced and professionals are trained to assist victims and refer them to the appropriate services.

**Article 21 – Assistance in individual/collective complaints**

Parties shall ensure that victims have information on and access to applicable regional and international individual/collective complaints mechanisms. Parties shall promote the provision of sensitive and knowledgeable assistance to victims in presenting any such complaints.

**Article 22 – Specialist support services**

1 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide or arrange for, in an adequate geographical distribution, immediate, short- and long-term specialist support services to any victim subjected to any of the acts of violence covered by the scope of this Convention.

2 - Parties shall provide or arrange for specialist women's support services to all women victims of violence and their children.

**Article 23 – Shelters**

Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide for the setting-up of appropriate, easily accessible shelters in sufficient numbers to provide safe accommodation for and to reach out pro-actively to victims, especially women and their children.

**Article 24 – Telephone helplines**

Parties shall take the necessary legislative or other measures to set up state-wide round-the-clock (24/7) telephone helplines free of charge to provide advice to callers, confidentially or with due regard for their anonymity, in relation to all forms of violence covered by the scope of this Convention.

tipo e sostegno ai loro cittadini e alle altre vittime che hanno diritto a tale protezione, conformemente ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale.

#### **Articolo 19 – Informazione**

Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo che consentano alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una lingua che comprendono.

#### **Articolo 20 – Servizi di supporto generali**

1 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se necessario, dei servizi quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un'assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro.

2 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati.

#### **Articolo 21 – Assistenza in materia di denunce individuali/collettive**

Le Parti vigilano affinché le vittime possano usufruire di informazioni sui meccanismi regionali e internazionali disponibili per le denunce individuali o collettive e vi abbiano accesso. Le Parti promuovono la messa a disposizione delle vittime di un supporto sensibile e ben informato per aiutarle a sporgere denuncia.

#### **Articolo 22 – Servizi di supporto specializzati**

1 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire o, se del caso, predisporre, secondo una ripartizione geografica appropriata, dei servizi di supporto immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 - Le Parti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini.

#### **Articolo 23 – Case rifugio**

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo.

#### **Articolo 24 – Linee telefoniche di sostegno**

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione.

**Article 25 – Support for victims of sexual violence**

Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide for the setting up of appropriate, easily accessible rape crisis or sexual violence referral centres for victims in sufficient numbers to provide for medical and forensic examination, trauma support and counselling for victims.

**Article 26 – Protection and support for child witnesses**

1 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that in the provision of protection and support services to victims, due account is taken of the rights and needs of child witnesses of all forms of violence covered by the scope of this Convention.

2 - Measures taken pursuant to this article shall include age-appropriate psychosocial counselling for child witnesses of all forms of violence covered by the scope of this Convention and shall give due regard to the best interests of the child.

**Article 27 – Reporting**

Parties shall take the necessary measures to encourage any person witness to the commission of acts of violence covered by the scope of this Convention or who has reasonable grounds to believe that such an act may be committed, or that further acts of violence are to be expected, to report this to the competent organisations or authorities.

**Article 28 – Reporting by professionals**

Parties shall take the necessary measures to ensure that the confidentiality rules imposed by internal law on certain professionals do not constitute an obstacle to the possibility, under appropriate conditions, of their reporting to the competent organisations or authorities if they have reasonable grounds to believe that a serious act of violence covered by the scope of this Convention, has been committed and further serious acts of violence are to be expected.

**Chapter V – Substantive law****Article 29 – Civil lawsuits and remedies**

1 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide victims with adequate civil remedies against the perpetrator.

2 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide victims, in accordance with the general principles of international law, with adequate civil remedies against State authorities that have failed in their duty to take the necessary preventive or protective measures within the scope of their powers.

**Article 30 – Compensation**

1 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims have the right to claim compensation from perpetrators for any of the offences established in accordance with this Convention.

2 - Adequate State compensation shall be awarded to those who have sustained serious

### **Articolo 25 – Supporto alle vittime di violenza sessuale**

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma e dei consigli.

### **Articolo 26 – Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza**

1 - Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 - Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psico-sociali adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore.

### **Articolo 27 – Segnalazioni**

Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare qualsiasi persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso, o che si possano temere nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle organizzazioni o autorità competenti.

### **Articolo 28 – Segnalazioni da parte delle figure professionali**

Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla loro legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza.

## **Capitolo V – Diritto sostanziale**

### **Articolo 29 – Procedimenti e vie di ricorso in materia civile**

1 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso civili nei confronti dell'autore del reato.

2 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente ai principi generali del diritto internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze.

### **Articolo 30 – Risarcimenti**

1 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla presente Convenzione.

2 - Un adeguato risarcimento da parte dello Stato è accordato a coloro che abbiano su-

bodily injury or impairment of health, to the extent that the damage is not covered by other sources such as the perpetrator, insurance or State-funded health and social provisions. This does not preclude Parties from claiming regress for compensation awarded from the perpetrator, as long as due regard is paid to the victim's safety.

3 - Measures taken pursuant to paragraph 2 shall ensure the granting of compensation within a reasonable time.

#### **Article 31 – Custody, visitation rights and safety**

1 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that, in the determination of custody and visitation rights of children, incidents of violence covered by the scope of this Convention are taken into account.

2 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the exercise of any visitation or custody rights does not jeopardise the rights and safety of the victim or children.

#### **Article 32 – Civil consequences of forced marriages**

Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that marriages concluded under force may be voidable, annulled or dissolved without undue financial or administrative burden placed on the victim.

#### **Article 33 – Psychological violence**

Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of seriously impairing a person's psychological integrity through coercion or threats is criminalised.

#### **Article 34 – Stalking**

Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of repeatedly engaging in threatening conduct directed at another person, causing her or him to fear for her or his safety, is criminalised.

#### **Article 35 – Physical violence**

Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of committing acts of physical violence against another person is criminalised.

#### **Article 36 – Sexual violence, including rape**

1 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conducts are criminalised:

- a. engaging in non-consensual vaginal, anal or oral penetration of a sexual nature of the body of another person with any bodily part or object;
- b. engaging in other non-consensual acts of a sexual nature with a person;
- c. causing another person to engage in non-consensual acts of a sexual nature with a third person.

bito gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Ciò non preclude alle Parti la possibilità di richiedere all'autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione.

3 - Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono garantire che il risarcimento sia concesso entro un termine ragionevole.

#### **Articolo 31 – Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza**

1 - Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

#### **Articolo 32 – Conseguenze civili dei matrimoni forzati**

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.

#### **Articolo 33 – Violenza psicologica**

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.

#### **Articolo 34 – Atti persecutori (stalking)**

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.

#### **Articolo 35 – Violenza fisica**

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona.

#### **Articolo 36 – Violenza sessuale, compreso lo stupro**

1 - Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:

- a. atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;
- b. altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;
- c. il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.

2 - Consent must be given voluntarily as the result of the person's free will assessed in the context of the surrounding circumstances.

3 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the provisions of paragraph 1 also apply to acts committed against former or current spouses or partners as recognised by internal law.

#### **Article 37 – Forced marriage**

1 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of forcing an adult or a child to *enter* into a marriage is criminalised.

2 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of luring an adult or a child to the territory of a Party or State other than the one she or he resides in with the purpose of forcing this adult or child to *enter* into a marriage is criminalised.

#### **Article 38 – Female genital mutilation**

Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conducts are criminalised:

- a. excising, infibulating or performing any other mutilation to the whole or any part of a woman's labia majora, labia minora or clitoris;
- b. coercing or procuring a woman to undergo any of the acts listed in point a;
- c. inciting, coercing or procuring a girl to undergo any of the acts listed in point a.

#### **Article 39 – Forced abortion and forced sterilisation**

Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conducts are criminalised:

- a. performing an abortion on a woman without her prior and informed consent;
- b. performing surgery which has the purpose or effect of terminating a woman's capacity to naturally reproduce without her prior and informed consent or understanding of the procedure.

#### **Article 40 – Sexual harassment**

Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that any form of unwanted verbal, non-verbal or physical conduct of a sexual nature with the purpose or effect of violating the dignity of a person, in particular when creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment, is subject to criminal or other legal sanction.

#### **Article 41 – Aiding or abetting and attempt**

1 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to establish as an offence, when committed intentionally, aiding or abetting the commission of the offences established in accordance with Articles 33, 34, 35, 36, 37, 38.a and 39 of this Convention.

2 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to establish as offences, when committed intentionally, attempts to commit the offences established in accordance with Articles 35, 36, 37, 38.a and 39 of this Convention.



2 - Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.

3 - Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.

#### **Articolo 37 – Matrimonio forzato**

1 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio.

2 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

#### **Articolo 38 – Mutilazioni genitali femminili**

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

a. l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride;

b. costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine;

c. indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a.

#### **Articolo 39 – Aborto forzato e sterilizzazione forzata**

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

a. praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato;

b. praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l'effetto di interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata.

#### **Articolo 40 – Molestie sessuali**

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.

#### **Articolo 41 – Favoreggiamento o complicità e tentativo**

1 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicità intenzionali in ordine alla commissione dei reati di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.

2 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.

**Article 42 – Unacceptable justifications for crimes, including crimes committed in the name of so-called “honour”**

1 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that, in criminal proceedings initiated following the commission of any of the acts of violence covered by the scope of this Convention, culture, custom, religion, tradition or so-called “honour” shall not be regarded as justification for such acts. This covers, in particular, claims that the victim has transgressed cultural, religious, social or traditional norms or customs of appropriate behaviour.

2 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that incitement by any person of a child to commit any of the acts referred to in paragraph 1 shall not diminish the criminal liability of that person for the acts committed.

**Article 43 – Application of criminal offences**

The offences established in accordance with this Convention shall apply irrespective of the nature of the relationship between victim and perpetrator.

**Article 44 – Jurisdiction**

1 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over any offence established in accordance with this Convention, when the offence is committed:

- a. in their territory; or
- b. on board a ship flying their flag; or
- c. on board an aircraft registered under their laws; or
- d. by one of their nationals; or
- e. by a person who has her or his habitual residence in their territory.

2 - Parties shall endeavour to take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over any offence established in accordance with this Convention where the offence is committed against one of their nationals or a person who has her or his habitual residence in their territory.

3 - For the prosecution of the offences established in accordance with Articles 36, 37, 38 and 39 of this Convention, Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that their jurisdiction is not subordinated to the condition that the acts are criminalised in the territory where they were committed.

4 - For the prosecution of the offences established in accordance with Articles 36, 37, 38 and 39 of this Convention, Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that their jurisdiction as regards points d and e of paragraph 1 is not subordinated to the condition that the prosecution can only be initiated following the reporting by the victim of the offence or the laying of information by the State of the place where the offence was committed.

5 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over the offences established in accordance with this Convention, in cases where an alleged perpetrator is present on their territory and they do not extradite her or him to another Party, solely on the basis of her or his nationality.

### **Articolo 42 – Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto “onore”**

1 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto “onore” non possano essere adottati come scusa per giustificare tali atti. Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato.

2 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia per questo diminuita la responsabilità penale della suddetta persona per gli atti commessi.

### **Articolo 43 – Applicazione dei reati**

I reati previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l'autore del reato.

### **Articolo 44 – Giurisdizione**

1 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione competente per qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione quando il reato è commesso:

- a. sul loro territorio; o
- b. a bordo di una nave battente la loro bandiera; o
- c. a bordo di un velivolo immatricolato secondo le loro disposizioni di legge; o
- d. da uno loro cittadino; o
- e. da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.

2 - Le Parti adottano tutte le misure legislative o di altro tipo appropriate per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione quando il reato è commesso contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.

3 - Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul territorio in cui sono stati commessi.

4 - Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza riguardante i commi d. ed e. del precedente paragrafo 1 non sia subordinata alla condizione che il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima del reato, o di un'azione intentata dallo Stato del luogo dove è stato commesso il reato.

5 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione, nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e non possa essere estradato verso un'altra Parte unicamente in base alla sua nazionalità.

6 - When more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence established in accordance with this Convention, the Parties involved shall, where appropriate, consult each other with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution.

7 - Without prejudice to the general rules of international law, this Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party in accordance with its internal law.

#### **Article 45 – Sanctions and measures**

1 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the offences established in accordance with this Convention are punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions, taking into account their seriousness. These sanctions shall include, where appropriate, sentences involving the deprivation of liberty which can give rise to extradition.

2 - Parties may adopt other measures in relation to perpetrators, such as:

- monitoring or supervision of convicted persons;
- withdrawal of parental rights, if the best interests of the child, which may include the safety of the victim, cannot be guaranteed in any other way.

#### **Article 46 – Aggravating circumstances**

Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following circumstances, insofar as they do not already form part of the constituent elements of the offence, may, in conformity with the relevant provisions of internal law, be taken into consideration as aggravating circumstances in the determination of the sentence in relation to the offences established in accordance with this Convention:

- a. the offence was committed against a former or current spouse or partner as recognised by internal law, by a member of the family, a person cohabiting with the victim or a person having abused her or his authority;
- b. the offence, or related offences, were committed repeatedly;
- c. the offence was committed against a person made vulnerable by particular circumstances;
- d. the offence was committed against or in the presence of a child;
- e. the offence was committed by two or more people acting together;
- f. the offence was preceded or accompanied by extreme levels of violence;
- g. the offence was committed with the use or threat of a weapon;
- h. the offence resulted in severe physical or psychological harm for the victim;
- i. the perpetrator had previously been convicted of offences of a similar nature.

#### **Article 47 – Sentences passed by another Party**

Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide for the possibility of taking into account final sentences passed by another Party in relation to the offences established in accordance with this Convention when determining the sentence.

6 - Quando più Parti rivendicano la loro competenza riguardo a un reato che si presume stabilito conformemente alla presente Convenzione, le Parti interessate si concertano, se lo ritengono opportuno, per determinare quale sia la giurisdizione più appropriata per procedere penalmente.

7 - Fatte salve le disposizioni generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti conformemente al proprio diritto interno.

#### **Articolo 45 – Sanzioni e misure repressive**

1 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità. Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della libertà e che possono comportare l'estradizione.

2 - Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali:

- il monitoraggio, o la sorveglianza della persona condannata;
- la privazione della patria potestà, se l'interesse superiore del bambino, che può comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in nessun altro modo.

#### **Articolo 46 – Circostanze aggravanti**

Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti circostanze, purché non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione:

- a. il reato è stato commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorità;
- b. il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente;
- c. il reato è stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità;
- d. il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino;
- e. il reato è stato commesso da due o più persone che hanno agito insieme;
- f. il reato è stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema gravità;
- g. il reato è stato commesso con l'uso o con la minaccia di un'arma;
- h. il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima;
- i. l'autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.

#### **Articolo 47 – Condanne pronunciate sul territorio di un'altra Parte contraente**

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione.

**Article 48 – Prohibition of mandatory alternative dispute resolution processes or sentencing**

1 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to prohibit mandatory alternative dispute resolution processes, including mediation and conciliation, in relation to all forms of violence covered by the scope of this Convention.

2 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that if the payment of a fine is ordered, due account shall be taken of the ability of the perpetrator to assume his or her financial obligations towards the victim.

**Chapter VI – Investigation, prosecution, procedural law and protective measures****Article 49 – General obligations**

1 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that investigations and judicial proceedings in relation to all forms of violence covered by the scope of this Convention are carried out without undue delay while taking into consideration the rights of the victim during all stages of the criminal proceedings.

2 - Parties shall take the necessary legislative or other measures, in conformity with the fundamental principles of human rights and having regard to the gendered understanding of violence, to ensure the effective investigation and prosecution of offences established in accordance with this Convention.

**Article 50 – Immediate response, prevention and protection**

1 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the responsible law enforcement agencies respond to all forms of violence covered by the scope of this Convention promptly and appropriately by offering adequate and immediate protection to victims.

2 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the responsible law enforcement agencies engage promptly and appropriately in the prevention and protection against all forms of violence covered by the scope of this Convention, including the employment of preventive operational measures and the collection of evidence.

**Article 51 – Risk assessment and risk management**

1 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that an assessment of the lethality risk, the seriousness of the situation and the risk of repeated violence is carried out by all relevant authorities in order to manage the risk and if necessary to provide co-ordinated safety and support.

2 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the assessment referred to in paragraph 1 duly takes into account, at all stages of the investigation and application of protective measures, the fact that perpetrators of acts of violence covered by the scope of this Convention possess or have access to firearms.

**Article 52 – Emergency barring orders**

Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the competent authorities are granted the power to order, in situations of immediate danger, a perpetrator

#### **Articolo 48 – Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti od misure alternative alle pene obbligatorie**

1 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.

### **Capitolo VI – Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive**

#### **Articolo 49 – Obblighi generali**

1 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale.

2 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo, in conformità con i principi fondamentali in materia di diritti umani e tenendo conto della comprensione della violenza di genere, per garantire indagini e procedimenti efficaci nei confronti dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

#### **Articolo 50 – Risposta immediata, prevenzione e protezione**

1 - Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime.

2 - Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge operino in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso utilizzando misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove.

#### **Articolo 51 – Valutazione e gestione dei rischi**

1 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.

2 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco.

#### **Articolo 52 – Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice**

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all'autore della violenza

of domestic violence to vacate the residence of the victim or person at risk for a sufficient period of time and to prohibit the perpetrator from entering the residence of or contacting the victim or person at risk. Measures taken pursuant to this article shall give priority to the safety of victims or persons at risk.

### **Article 53 – Restraining or protection orders**

1 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that appropriate restraining or protection orders are available to victims of all forms of violence covered by the scope of this Convention.

2 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the restraining or protection orders referred to in paragraph 1 are:

- available for immediate protection and without undue financial or administrative burdens placed on the victim;
- issued for a specified period or until modified or discharged;
- where necessary, issued on an *ex parte* basis which has immediate effect;
- available irrespective of, or in addition to, other legal proceedings;
- allowed to be introduced in subsequent legal proceedings.

3 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that breaches of restraining or protection orders issued pursuant to paragraph 1 shall be subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or other legal sanctions.

### **Article 54 – Investigations and evidence**

Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that, in any civil or criminal proceedings, evidence relating to the sexual history and conduct of the victim shall be permitted only when it is relevant and necessary.

### **Article 55 – *Ex parte* and *ex officio* proceedings**

1 - Parties shall ensure that investigations into or prosecution of offences established in accordance with Articles 35, 36, 37, 38 and 39 of this Convention shall not be wholly dependant upon a report or complaint filed by a victim if the offence was committed in whole or in part on its territory, and that the proceedings may continue even if the victim withdraws her or his statement or complaint.

2 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure, in accordance with the conditions provided for by their internal law, the possibility for governmental and non-governmental organisations and domestic violence counsellors to assist and/or support victims, at their request, during investigations and judicial proceedings concerning the offences established in accordance with this Convention.

### **Article 56 – Measures of protection**

1 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to protect the rights and interests of victims, including their special needs as witnesses, at all stages of investigations and judicial proceedings, in particular by:

- a. providing for their protection, as well as that of their families and witnesses, from intimidation, retaliation and repeat victimisation;



domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l'accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo.

### **Articolo 53 – Ordinanze di ingiunzione o di protezione**

1 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 - Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione di cui al paragrafo 1 siano:

- concesse per una protezione immediata e senza oneri amministrativi o finanziari eccessivi per la vittima;
- emesse per un periodo specificato o fino alla loro modifica o revoca;
- ove necessario, decise ex parte con effetto immediato;
- disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari;
- possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi.

3 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive.

### **Articolo 54 – Indagini e prove**

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi procedimento civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuale e alla condotta della vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie.

### **Articolo 55 – Procedimenti d'ufficio e ex parte**

1 - Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia

2 - Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire, conformemente alle condizioni previste dal loro diritto interno, la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

### **Articolo 56 – Misure di protezione**

1 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare:

- a. garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni;

- b. ensuring that victims are informed, at least in cases where the victims and the family might be in danger, when the perpetrator escapes or is released temporarily or definitively;
- c. informing them, under the conditions provided for by internal law, of their rights and the services at their disposal and the follow-up given to their complaint, the charges, the general progress of the investigation or proceedings, and their role therein, as well as the outcome of their case;
- d. enabling victims, in a manner consistent with the procedural rules of internal law, to be heard, to supply evidence and have their views, needs and concerns presented, directly or through an intermediary, and considered;
- e. providing victims with appropriate support services so that their rights and interests are duly presented and taken into account;
- f. ensuring that measures may be adopted to protect the privacy and the image of the victim;
- g. ensuring that contact between victims and perpetrators within court and law enforcement agency premises is avoided where possible;
- h. providing victims with independent and competent interpreters when victims are parties to proceedings or when they are supplying evidence;
- i. enabling victims to testify, according to the rules provided by their internal law, in the courtroom without being present or at least without the presence of the alleged perpetrator, notably through the use of appropriate communication technologies, where available.

2 - A child victim and child witness of violence against women and domestic violence shall be afforded, where appropriate, special protection measures taking into account the best interests of the child.

#### **Article 57 – Legal aid**

Parties shall provide for the right to legal assistance and to free legal aid for victims under the conditions provided by their internal law.

#### **Article 58 – Statute of limitation**

Parties shall take the necessary legislative and other measures to ensure that the statute of limitation for initiating any legal proceedings with regard to the offences established in accordance with Articles 36, 37, 38 and 39 of this Convention, shall continue for a period of time that is sufficient and commensurate with the gravity of the offence in question, to allow for the efficient initiation of proceedings *after* the victim has reached the age of majority.

### **Chapter VII – Migration and asylum**

#### **Article 59 – Residence status**

1 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims whose residence status depends on that of the spouse or partner as recognised by internal law, in the event of the dissolution of the marriage or the relationship, are granted in the event of particularly difficult circumstances, upon application, an autonomous residence permit irrespective of the duration of the marriage or the relationship. The conditions re-

b. garantendo che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui esse stesse e la loro famiglia potrebbero essere in pericolo, quando l'autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva;

c. informandole, nelle condizioni previste dal diritto interno, dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e dell'esito della loro denuncia, dei capi di accusa, dell'andamento generale delle indagini o del procedimento, nonché del loro ruolo nell'ambito del procedimento e dell'esito del giudizio;

d. offrendo alle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto nazionale, la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e garantendo che i loro pareri siano esaminati e presi in considerazione;

e. fornendo alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano adeguatamente rappresentati e presi in considerazione;

f. garantendo che possano essere adottate delle misure per proteggere la vita privata e l'immagine della vittima;

g. assicurando, ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all'interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine;

h. fornendo alle vittime, quando sono parti del processo o forniscono delle prove, i servizi di interpreti indipendenti e competenti;

i. consentendo alle vittime di testimoniare in aula, secondo le norme previste dal diritto interno, senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto autore del reato, grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione adeguate, se sono disponibili.

2 - Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore.

#### **Articolo 57 – Gratuito patrocinio**

Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno.

#### **Articolo 58 – Prescrizione**

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore età.

### **Capitolo VII – Migrazione e asilo**

#### **Articolo 59 – Status di residente**

1 - Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Le condizioni per il rilascio e la

lating to the granting and duration of the autonomous residence permit are established by internal law.

2 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims may obtain the suspension of expulsion proceedings initiated in relation to a residence status dependent on that of the spouse or partner as recognised by internal law to enable them to apply for an autonomous residence permit.

3 - Parties shall issue a renewable residence permit to victims in one of the two following situations, or in both:

a. where the competent authority considers that their stay is necessary owing to their personal situation;

b. where the competent authority considers that their stay is necessary for the purpose of their co-operation with the competent authorities in investigation or criminal proceedings.

4 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims of forced marriage brought into another country for the purpose of the marriage and who, as a result, have lost their residence status in the country where they habitually reside, may regain this status.

#### **Article 60 – Gender-based asylum claims**

1 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that gender-based violence against women may be recognised as a form of persecution within the meaning of Article 1, A (2), of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and as a form of serious harm giving rise to complementary/subsidiary protection.

2 - Parties shall ensure that a gender-sensitive interpretation is given to each of the Convention grounds and that where it is established that the persecution feared is for one or more of these grounds, applicants shall be granted refugee status according to the applicable relevant instruments.

3 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to develop gender-sensitive reception procedures and support services for asylum-seekers as well as gender guidelines and gender-sensitive asylum procedures, including refugee status determination and application for international protection.

#### **Article 61 – Non-refoulement**

1 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to respect the principle of non-refoulement in accordance with existing obligations under international law.

2 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims of violence against women who are in need of protection, regardless of their status or residence, shall not be returned under any circumstances to any country where their life would be at risk or where they might be subjected to torture or inhuman or degrading treatment or punishment.

durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto nazionale.

2 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perché il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno.

3 - Le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una o in entrambe le seguenti situazioni:

a. quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale;

b. quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario per la loro collaborazione con le autorità competenti nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali.

4 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status.

#### **Articolo 60 – Richieste di asilo basate sul genere**

1 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria.

2 - Le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili.

3 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale.

#### **Articolo 61 – Diritto di non-respingimento**

1 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non-respingimento, conformemente agli obblighi esistenti derivanti dal diritto internazionale.

2 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.

## Chapter VIII – International co-operation

### Article 62 – General principles

1 - Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of this Convention, and through the application of relevant international and regional instruments on co-operation in civil and criminal matters, arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal legislation and internal laws, to the widest extent possible, for the purpose of:

- a. preventing, combating and prosecuting all forms of violence covered by the scope of this Convention;
- b. protecting and providing assistance to victims;
- c. investigations or proceedings concerning the offences established in accordance with this Convention;
- d. enforcing relevant civil and criminal judgments issued by the judicial authorities of Parties, including protection orders.

2 - Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims of an offence established in accordance with this Convention and committed in the territory of a Party other than the one where they reside may make a complaint before the competent authorities of their State of residence.

3 - If a Party that makes mutual legal assistance in criminal matters, extradition or enforcement of civil or criminal judgments imposed by another Party to this Convention conditional on the existence of a treaty receives a request for such legal co-operation from a Party with which it has not concluded such a treaty, it may consider this Convention to be the legal basis for mutual legal assistance in criminal matters, extradition or enforcement of civil or criminal judgments imposed by the other Party in respect of the offences established in accordance with this Convention.

4 - Parties shall endeavour to integrate, where appropriate, the prevention and the fight against violence against women and domestic violence in assistance programmes for development provided for the benefit of third States, including by entering into bilateral and multilateral agreements with third States with a view to facilitating the protection of victims in accordance with Article 18, paragraph 5.

### Article 63 – Measures relating to persons at risk

When a Party, on the basis of the information at its disposal, has reasonable grounds to believe that a person is at immediate risk of being subjected to any of the acts of violence referred to in Articles 36, 37, 38 and 39 of this Convention on the territory of another Party, the Party that has the information is encouraged to transmit it without delay to the latter for the purpose of ensuring that appropriate protection measures are taken. Where applicable, this information shall include details on existing protection provisions for the benefit of the person at risk.

### Article 64 – Information

1 - The requested Party shall promptly inform the requesting Party of the final result of the action taken under this chapter. The requested Party shall also promptly inform the requesting Party of any circumstances which render impossible the carrying out of the action sought or are likely to delay it significantly.

## Capitolo VIII – Cooperazione internazionale

### Articolo 62 – Principi generali

1 - Le Parti cooperano, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, e nel rispetto dell'applicazione degli strumenti internazionali e regionali relativi alla cooperazione in materia civile e penale, nonché degli accordi stipulati sulla base di disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile, al fine di:

- a. prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione;
- b. proteggere e assistere le vittime;
- c. condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente Convenzione;
- d. applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle autorità giudiziarie delle Parti, ivi comprese le ordinanze di protezione.

2 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un reato determinato ai sensi della presente Convenzione e commesso sul territorio di una Parte diversa da quella in cui risiedono possano presentare denuncia presso le autorità competenti del loro Stato di residenza.

3 - Se una Parte che subordina all'esistenza di un trattato la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, l'estradizione o l'esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate da un'altra Parte contraente alla presente Convenzione riceve una richiesta di cooperazione in materia giudiziaria da una Parte con la quale non ha ancora concluso tale trattato, può considerare la presente Convenzione come la base giuridica per la mutua assistenza in materia penale, di estradizione, di esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate dall'altra Parte riguardanti i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

4 - Le Parti si sforzano di integrare, se del caso, la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di paesi terzi, compresa la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi, al fine di facilitare la protezione delle vittime, conformemente all'articolo 18, paragrafo 5.

### Articolo 63 – Misure relative alle persone in pericolo

Quando una Parte, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ha seri motivi di pensare che una persona possa essere esposta in modo immediato al rischio di subire uno degli atti di violenza di cui agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sul territorio di un'altra Parte, la Parte che dispone di tale informazione è incoraggiata a trasmetterla senza indugio all'altra Parte, al fine di garantire che siano prese le misure di protezione adeguate. Tale informazione deve includere, se del caso, delle indicazioni sulle disposizioni di protezione esistenti a vantaggio della persona in pericolo.

### Articolo 64 – Informazioni

1 - La Parte richiesta deve rapidamente informare la Parte richiedente dell'esito finale dell'azione intrapresa ai sensi del presente capitolo. La Parte richiesta deve inoltre informare senza indugio la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che renda impossibile l'esecuzione dell'azione ipotizzata o che possa ritardarla in modo significativo.

2 - A Party may, within the limits of its internal law, without prior request, forward to another Party information obtained within the framework of its own investigations when it considers that the disclosure of such information might assist the receiving Party in preventing criminal offences established in accordance with this Convention or in initiating or carrying out investigations or proceedings concerning such criminal offences or that it might lead to a request for co-operation by that Party under this chapter.

3 - A Party receiving any information in accordance with paragraph 2 shall submit such information to its competent authorities in order that proceedings may be taken if they are considered appropriate, or that this information may be taken into account in relevant civil and criminal proceedings.

### **Article 65 – Data Protection**

Personal data shall be stored and used pursuant to the obligations undertaken by the Parties under the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (ETS No. 108).

### **Chapter IX – Monitoring mechanism**

Article 66 – Group of experts on action against violence against women and domestic violence

1 - The Group of experts on action against violence against women and domestic violence (hereinafter referred to as “GREVIO”) shall monitor the implementation of this Convention by the Parties.

2 - GREVIO shall be composed of a minimum of 10 members and a maximum of 15 members, taking into account a gender and geographical balance, as well as multidisciplinary expertise. Its members shall be elected by the Committee of the Parties from among candidates nominated by the Parties for a term of office of four years, renewable once, and chosen from among nationals of the Parties.

3 - The initial election of 10 members shall be held within a period of one year following the entry into force of this Convention. The election of five additional members shall be held following the 25th ratification or accession.

4 - The election of the members of GREVIO shall be based on the following principles:

a. they shall be chosen according to a transparent procedure from among persons of high moral character, known for their recognised competence in the fields of human rights, gender equality, violence against women and domestic violence, or assistance to and protection of victims, or having demonstrated professional experience in the areas covered by this Convention;

b. no two members of GREVIO may be nationals of the same State;

c. they should represent the main legal systems;

d. they should represent relevant actors and agencies in the field of violence against women and domestic violence;

e. they shall sit in their individual capacity and shall be independent and impartial in the exercise of their functions, and shall be available to carry out their duties in an effective manner.

5 - The election procedure of the members of GREVIO shall be determined by the Committee of Ministers of the Council of Europe, *after* consulting with and obtaining the unanimous consent of the Parties, within a period of six months following the entry into force of this Convention.



2 - Una Parte può, nei limiti delle disposizioni del suo diritto interno, senza richiesta preliminare, trasferire a un'altra Parte le informazioni ottenute nell'ambito delle proprie indagini, qualora ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la Parte che le riceve a prevenire i reati penali stabiliti ai sensi della presente Convenzione o ad avviare o proseguire le indagini o i procedimenti relativi a tali reati penali, o che tale divulgazione possa suscitare una richiesta di collaborazione formulata da tale Parte, conformemente al presente capitolo.

3 - Una Parte che riceve delle informazioni conformemente al precedente paragrafo 2 deve comunicarle alle proprie autorità competenti, in modo che possano essere avviati dei procedimenti se sono considerati appropriati, o che tale informazione possa essere presa in considerazione nei procedimenti civili o penali pertinenti.

### **Articolo 65 – Protezione dei dati**

I dati personali sono conservati e utilizzati conformemente agli obblighi assunti dalle Parti alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale (STE n° 108)

### **Capitolo IX – Meccanismo di controllo**

Articolo 66 – Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

1 - Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito "GREVIO") è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti.

2 - Il GREVIO è composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i sessi e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti.

3 - L'elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione. L'elezione dei cinque membri supplementari si svolge dopo la venticinquesima ratifica o adesione.

4 - L'elezione dei membri del GREVIO deve essere basata sui seguenti principi:

a. devono essere selezionati mediante una procedura trasparente tra personalità di elevata moralità, note per la loro competenza in materia di diritti umani, uguaglianza tra i sessi, contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica o assistenza e protezione alle vittime, o devono essere in possesso di una riconosciuta esperienza professionale nei settori oggetto della presente Convenzione;

b. il GREVIO non può comprendere più di un cittadino del medesimo Stato;

c. devono rappresentare i principali sistemi giuridici;

d. devono rappresentare gli organi e i soggetti competenti nel campo della violenza contro le donne e la violenza domestica;

e. devono partecipare a titolo individuale e devono essere indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni, e devono rendersi disponibili ad adempiere ai loro compiti in maniera efficace.

5 - La procedura per l'elezione dei membri del GREVIO è determinata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione e unanime consenso delle Parti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

6 - GREVIO shall adopt its own rules of procedure.

7 - Members of GREVIO, and other members of delegations carrying out the country visits as set forth in Article 68, paragraphs 9 and 14, shall enjoy the privileges and immunities established in the appendix to this Convention.

#### **Article 67 – Committee of the Parties**

1 - The Committee of the Parties shall be composed of the representatives of the Parties to the Convention.

2 - The Committee of the Parties shall be convened by the Secretary General of the Council of Europe. Its first meeting shall be held within a period of one year following the entry into force of this Convention in order to elect the members of GREVIO. It shall subsequently meet whenever one third of the Parties, the President of the Committee of the Parties or the Secretary General so requests.

3 - The Committee of the Parties shall adopt its own rules of procedure.

#### **Article 68 – Procedure**

1 - Parties shall submit to the Secretary General of the Council of Europe, based on a questionnaire prepared by GREVIO, a report on legislative and other measures giving effect to the provisions of this Convention, for consideration by GREVIO.

2 - GREVIO shall consider the report submitted in accordance with paragraph 1 with the representatives of the Party concerned.

3 - Subsequent evaluation procedures shall be divided into rounds, the length of which is determined by GREVIO. At the beginning of each round GREVIO shall select the specific provisions on which the evaluation procedure shall be based and send out a questionnaire.

4 - GREVIO shall define the appropriate means to carry out this monitoring procedure. It may in particular adopt a questionnaire for each evaluation round, which shall serve as a basis for the evaluation procedure of the implementation by the Parties. This questionnaire shall be addressed to all Parties. Parties shall respond to this questionnaire, as well as to any other request of information from GREVIO.

5 - GREVIO may receive information on the implementation of the Convention from non-governmental organisations and civil society, as well as from national institutions for the protection of human rights.

6 - GREVIO shall take due consideration of the existing information available from other regional and international instruments and bodies in areas falling within the scope of this Convention.

7 - When adopting a questionnaire for each evaluation round, GREVIO shall take due consideration of the existing data collection and research in the Parties as referred to in Article 11 of this Convention.

8 - GREVIO may receive information on the implementation of the Convention from the Council of Europe Commissioner for Human Rights, the Parliamentary Assembly and relevant specialised bodies of the Council of Europe, as well as those established under other international instruments. Complaints presented to these bodies and their outcome will be made available to GREVIO.

6 - Il GREVIO adotta il proprio regolamento interno.

7 - I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi, come stabilito all'articolo 68, paragrafi 9 e 14, godono dei privilegi e immunità previsti nell'allegato alla presente Convenzione.

#### **Articolo 67 – Comitato delle Parti**

1 - Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione.

2 - Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione deve avere luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di eleggere i membri del GREVIO. Si riunisce successivamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti, del Presidente del Comitato delle Parti o del Segretario Generale.

3 - Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

#### **Articolo 68 – Procedura**

1 - Le Parti presentano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, sulla base di un questionario preparato dal GREVIO, un rapporto sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, che dovrà essere esaminato da parte del GREVIO.

2 - Il GREVIO esamina il rapporto presentato conformemente al paragrafo 1 con i rappresentanti della Parte interessata.

3 - La procedura di valutazione ulteriore sarà divisa in cicli, la cui durata è determinata dal GREVIO. All'inizio di ogni ciclo, il GREVIO seleziona le disposizioni specifiche sulle quali sarà basata la procedura di valutazione e invia all'uopo un questionario.

4 - Il GREVIO definisce i mezzi adeguati per procedere a tale valutazione. Può in particolare adottare un questionario per ciascuno dei cicli, che serve da base per la valutazione dell'applicazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti. Il suddetto questionario è inviato a tutte le Parti. Le Parti rispondono al suddetto questionario e a qualsiasi altra eventuale richiesta di informazioni da parte del GREVIO.

5 - Il GREVIO può ricevere informazioni riguardanti l'attuazione della Convenzione da parte delle ONG e della società civile, nonché dalle istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani.

6 - Il GREVIO tiene debitamente conto delle informazioni esistenti disponibili in altri strumenti e organizzazioni internazionali e regionali nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

7 - Nell'adottare il questionario per ogni ciclo di valutazione, il GREVIO prende in debita considerazione la raccolta dei dati e le ricerche esistenti presso le Parti, quali enunciate all'articolo 11 della presente Convenzione.

8 - Il GREVIO può ricevere informazioni relative all'applicazione della Convenzione da parte del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, dell'Assemblea parlamentare e di altri organi competenti specializzati del Consiglio Europa, nonché da quelli stabiliti nel quadro di altri strumenti internazionali. Le denunce presentate dinanzi a tali organi e il seguito che viene loro dato sono messi a disposizione del GREVIO.

9 - GREVIO may subsidiarily organise, in co-operation with the national authorities and with the assistance of independent national experts, country visits, if the information gained is insufficient or in cases provided for in paragraph 14. During these visits, GREVIO may be assisted by specialists in specific fields.

10 - GREVIO shall prepare a draft report containing its analysis concerning the implementation of the provisions on which the evaluation is based, as well as its suggestions and proposals concerning the way in which the Party concerned may deal with the problems which have been identified. The draft report shall be transmitted for comments to the Party which undergoes the evaluation. Its comments shall be taken into account by GREVIO when adopting its report.

11 - On the basis of all the information received and the comments by the Parties, GREVIO shall adopt its report and conclusions concerning the measures taken by the Party concerned to implement the provisions of this Convention. This report and the conclusions shall be sent to the Party concerned and to the Committee of the Parties. The report and conclusions of GREVIO shall be made public as from their adoption, together with eventual comments by the Party concerned.

12 - Without prejudice to the procedure of paragraphs 1 to 8, the Committee of the Parties may adopt, on the basis of the report and conclusions of GREVIO, recommendations addressed to this Party (a) concerning the measures to be taken to implement the conclusions of GREVIO, if necessary setting a date for submitting information on their implementation, and (b) aiming at promoting co-operation with that Party for the proper implementation of this Convention.

13 - If GREVIO receives reliable information indicating a situation where problems require immediate attention to prevent or limit the scale or number of serious violations of the Convention, it may request the urgent submission of a special report concerning measures taken to prevent a serious, massive or persistent pattern of violence against women.

14 - Taking into account the information submitted by the Party concerned, as well as any other reliable information available to it, GREVIO may designate one or more of its members to conduct an inquiry and to report urgently to GREVIO. Where warranted and with the consent of the Party, the inquiry may include a visit to its territory.

15 - After examining the findings of the inquiry referred to in paragraph 14, GREVIO shall transmit these findings to the Party concerned and, where appropriate, to the Committee of the Parties and the Committee of Ministers of the Council of Europe together with any comments and recommendations.

#### **Article 69 – General recommendations**

GREVIO may adopt, where appropriate, general recommendations on the implementation of this Convention.

#### **Article 70 – Parliamentary involvement in monitoring**

1 - National parliaments shall be invited to participate in the monitoring of the measures taken for the implementation of this Convention.

2 - Parties shall submit the reports of GREVIO to their national parliaments.

3 - The Parliamentary Assembly of the Council of Europe shall be invited to regularly take stock of the implementation of this Convention.

9 - Il GREVIO può inoltre organizzare, in collaborazione con le autorità nazionali e con l'assistenza di esperti nazionali indipendenti, delle visite nei paesi interessati, se le informazioni ricevute sono insufficienti o nei casi previsti al paragrafo 14. Nel corso di queste visite, il GREVIO può farsi assistere da specialisti in settori specifici.

10 - Il GREVIO elabora una bozza di rapporto contenente la propria analisi sull'applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce la procedura di valutazione, nonché i suoi suggerimenti e le sue proposte riguardanti il modo in cui la Parte interessata può trattare i problemi individuati. Tale bozza di rapporto è trasmessa alla Parte oggetto della valutazione perché formuli i propri commenti, che sono presi in considerazione dal GREVIO quando adotta il suo rapporto.

11 - Sulla base di tutte le informazioni e dei commenti delle Parti, il GREVIO adotta il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla Parte interessata per attuare le disposizioni della presente Convenzione. Questo rapporto e le conclusioni sono inviati alla Parte interessata e al Comitato delle Parti. Il rapporto e le conclusioni del GREVIO sono resi pubblici non appena adottati, accompagnati dagli eventuali commenti della Parte interessata.

12 - Fatte salve le procedure di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 8, il Comitato delle Parti può adottare, sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO, delle raccomandazioni rivolte alla suddetta Parte (a) riguardanti le misure da adottare per dare attuazione alle conclusioni del GREVIO, se necessario fissando una data per la presentazione delle informazioni sulla loro attuazione, e (b) miranti a promuovere la cooperazione con la suddetta Parte per un'adeguata applicazione della presente Convenzione.

13 - Se il GREVIO riceve informazioni attendibili indicanti una situazione in cui i problemi rilevati richiedono un'attenzione immediata per prevenire o limitare la portata o il numero di gravi violazioni della Convenzione, può domandare la presentazione urgente di un rapporto speciale sulle misure adottate per prevenire una forma di violenza sulle donne grave, diffusa o ricorrente.

14 - Il GREVIO può, tenendo conto delle informazioni presentate dalla Parte interessata e di ogni altra informazione attendibile, designare uno o più membri incaricati di condurre un'indagine e di presentargli con urgenza un rapporto. Se necessario, e con il consenso della Parte, tale indagine può includere una visita sul suo territorio.

15 - Dopo avere esaminato le conclusioni relative all'indagine di cui al paragrafo 14, il GREVIO trasmette tali risultati alla Parte interessata e, se del caso, al Comitato delle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, accompagnati da qualsiasi altra osservazione e raccomandazione.

### **Articolo 69 – Raccomandazioni generali**

Il GREVIO può adottare, ove opportuno, raccomandazioni di carattere generale sull'applicazione della presente Convenzione.

### **Articolo 70 – Partecipazione dei Parlamenti al controllo**

1 - I parlamenti nazionali sono invitati a partecipare al controllo delle misure adottate per l'attuazione della presente Convenzione.

2 - Le Parti presentano i rapporti del GREVIO ai loro Parlamenti nazionali.

3 - L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è invitata a fare regolarmente un bilancio dell'applicazione della presente Convenzione.

## Chapter X – Relationship with other international instruments

### Article 71 – Relationship with other international instruments

1 - This Convention shall not affect obligations arising from other international instruments to which Parties to this Convention are Parties or shall become Parties and which contain provisions on matters governed by this Convention.

2 - The Parties to this Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.

## Chapter XI – Amendments to the Convention

### Article 72 – Amendments

1 - Any proposal for an amendment to this Convention presented by a Party shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by her or him to the member States of the Council of Europe, any signatory, any Party, the European Union, any State invited to sign this Convention in accordance with the provisions of Article 75, and any State invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 76.

2 - The Committee of Ministers of the Council of Europe shall consider the proposed amendment and, *after* having consulted the Parties to this Convention that are not members of the Council of Europe, may adopt the amendment by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe.

3 - The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 2 shall be forwarded to the Parties for acceptance.

4 - Any amendment adopted in accordance with paragraph 2 shall *enter* into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month *after* the date on which all Parties have informed the Secretary General of their acceptance.

## Chapter XII – Final clauses

### Article 73 – Effects of this Convention

The provisions of this Convention shall not prejudice the provisions of internal law and binding international instruments which are already in force or may come into force, under which more favourable rights are or would be accorded to persons in preventing and combating violence against women and domestic violence.

### Article 74 – Dispute settlement

1 - The Parties to any dispute which may arise concerning the application or interpretation of the provisions of this Convention shall first seek to resolve it by means of negotiation, conciliation, arbitration or by any other methods of peaceful settlement accepted by mutual agreement between them.

2 - The Committee of Ministers of the Council of Europe may establish procedures of settlement to be available for use by the Parties in dispute if they should so agree.

### Article 75 – Signature and entry into force

1 - This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of

## **Capitolo X – Relazioni con altri strumenti internazionali**

### **Articolo 71 – Relazioni con altri strumenti internazionali**

1 - La presente Convenzione non pregiudica gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le Parti alla presente Convenzione sono parte contraente o lo diventeranno in futuro e che contengono disposizioni relative alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione.

2 - Le Parti alla presente Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa sanciti.

## **Capitolo XI – Emendamenti alla Convenzione**

### **Articolo 72 – Emendamenti**

1 - Ogni emendamento alla presente Convenzione, proposto da una Parte, deve essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 75, nonché a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 76.

2 - Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esamina l'emendamento proposto e, dopo avere consultato le Parti alla Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottare l'emendamento con la maggioranza prevista all'Articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa.

3 - Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 2 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.

4 - Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 2 entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

## **Capitolo XII – Clausole finali**

### **Articolo 73 – Effetti della Convenzione**

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.

### **Articolo 74 – Composizione delle controversie**

1 - In caso di controversia tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti si adopereranno anzitutto per trovare una soluzione mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.

2 - Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può stabilire delle procedure per la composizione delle controversie che potranno essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono.

### **Articolo 75 – Firma ed entrata in vigore**

1 - La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio

Europe, the non-member States which have participated in its elaboration and the European Union.

2 - This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

3 - This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which 10 signatories, including at least eight member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 2.

4 - In respect of any State referred to in paragraph 1 or the European Union, which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

#### **Article 76 – Accession to the Convention**

1 - After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may, after consultation of the Parties to this Convention and obtaining their unanimous consent, invite any non-member State of the Council of Europe, which has not participated in the elaboration of the Convention, to accede to this Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe, and by unanimous vote of the representatives of the Parties entitled to sit on the Committee of Ministers.

2 - In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

#### **Article 77 – Territorial application**

1 - Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.

2 - Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings. In respect of such territory, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

3 - Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

#### **Article 78 – Reservations**

1 - No reservation may be made in respect of any provision of this Convention, with the exceptions provided for in paragraphs 2 and 3.



d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea.

2 - La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3 - La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 2.

4 - Se uno Stato di cui al paragrafo 1 o l'Unione europea esprime ulteriormente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

#### **Articolo 76 – Adesione alla Convenzione**

1 - Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo avere consultato le Parti alla presente Convenzione e averne ottenuto l'unanime consenso, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non abbia partecipato all'elaborazione della convenzione ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti delle Parti contraenti con diritto di sedere in seno al Comitato dei Ministri.

2 - Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

#### **Articolo 77 – Applicazione territoriale**

1 - Ogni Stato o l'Unione europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, potrà indicare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.

2 - Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione, di cui curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3 - Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata nei confronti di ogni territorio specificato nella suddetta dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.

#### **Articolo 78 – Riserve**

1 - Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle previste ai successivi paragrafi 2 e 3.

2 - Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply or to apply only in specific cases or conditions the provisions laid down in:

- Article 30, paragraph 2;
- Article 44, paragraphs 1.e, 3 and 4;
- Article 55, paragraph 1 in respect of Article 35 regarding minor offences;
- Article 58 in respect of Articles 37, 38 and 39;
- Article 59.

3 - Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right to provide for non-criminal sanctions, instead of criminal sanctions, for the behaviours referred to in Articles 33 and 34.

4 - Any Party may wholly or partly withdraw a reservation by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe. This declaration shall become effective as from its date of receipt by the Secretary General.

#### **Article 79 – Validity and review of reservations**

1 - Reservations referred to in Article 78, paragraphs 2 and 3, shall be valid for a period of five years from the day of the entry into force of this Convention in respect of the Party concerned. However, such reservations may be renewed for periods of the same duration.

2 - Eighteen months before the date of expiry of the reservation, the Secretariat General of the Council of Europe shall give notice of that expiry to the Party concerned. No *later* than three months before the expiry, the Party shall notify the Secretary General that it is upholding, amending or withdrawing its reservation. In the absence of a notification by the Party concerned, the Secretariat General shall inform that Party that its reservation is considered to have been extended automatically for a period of six months. Failure by the Party concerned to notify its intention to uphold or modify its reservation before the expiry of that period shall cause the reservation to lapse.

3 - If a Party makes a reservation in conformity with Article 78, paragraphs 2 and 3, it shall provide, before its renewal or upon request, an explanation to GREVIO, on the grounds justifying its continuance.

#### **Article 80 – Denunciation**

1 - Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

2 - Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

2 - Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le disposizioni enunciate nei seguenti articoli:

- Articolo 30, paragrafo 2;
- Articolo 44, paragrafi 1.e, 3 e 4;
- Articolo 55, paragrafo 1 esaminato insieme all'Articolo 35 per quanto riguarda i reati minori;
- Articolo 58 esaminato insieme agli Articoli 37, 38 e 39;
- Articolo 59.

3 - Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34.

4 - Ogni Parte può ritirare in tutto o in parte una riserva mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto a partire dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.

#### **Articolo 79 – Validità ed esame delle riserve**

1 - Le riserve previste all'articolo 78, paragrafi 2 e 3 sono valide per un periodo di cinque anni a partire dal primo giorno dell'entrata in vigore della Convenzione per la Parte interessata. Tali riserve possono tuttavia essere rinnovate per periodi di uguale durata.

2 - Diciotto mesi prima della scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica tale scadenza alla Parte interessata. Tre mesi prima della data della scadenza, la Parte deve comunicare al Segretario Generale la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva. In assenza di tale comunicazione, il Segretario Generale informa la Parte che la sua riserva si intende automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se la Parte interessata non notifica prima della scadenza di tale termine la sua intenzione di mantenere o modificare la propria riserva, questa è considerata sciolta.

3 - La Parte che ha formulato una riserva conformemente all'Articolo 78, paragrafi 2 e 3, deve fornire, prima di rinnovarla, o su richiesta, delle spiegazioni al GREVIO in merito ai motivi che ne giustificano il mantenimento.

#### **Articolo 80 – Denuncia**

1 - Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2 - Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

**Article 81 – Notification**

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the non-member States which have participated in its elaboration, any signatory, any Party, the European Union, and any State invited to accede to this Convention of:

- a. any signature;
- b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c. any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 75 and 76;
- d. any amendment adopted in accordance with Article 72 and the date on which such an amendment enters into force;
- e. any reservation and withdrawal of reservation made in pursuance of Article 78;
- f. any denunciation made in pursuance of the provisions of Article 80;
- g. any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Istanbul, this 11<sup>th</sup> day of May 2011, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, to the European Union and to any State invited to accede to this Convention.

**Appendix – Privileges and immunities (Article 66)**

1 - This appendix shall apply to the members of GREVIO mentioned in Article 66 of the Convention, as well as to other members of the country visit delegations. For the purpose of this appendix, the term “other members of the country visit delegations” shall include the independent national experts and the specialists mentioned in Article 68, paragraph 9, of the Convention, staff members of the Council of Europe and interpreters employed by the Council of Europe accompanying GREVIO during its country visits.

2 - The members of GREVIO and the other members of the country visit delegations shall, while exercising their functions relating to the preparation and the carrying out of country visits, as well as the follow-up thereto, and travelling in connection with those functions, enjoy the following privileges and immunities:

- a. immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage, and immunity from legal process of every kind in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity;
- b. exemption from any restrictions on their freedom of movement on exit from and return to their country of residence, and entry into and exit from the country in which they exercise their functions, and from alien registration in the country which they are visiting or through which they are passing in the exercise of their functions.

3 - In the course of journeys undertaken in the exercise of their functions, the members of GREVIO and the other members of the country visit delegations shall, in the *matter of*

### Articolo 81 – Notifica

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, a ogni firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli Articoli 75 e 76;
- d. ogni emendamento adottato conformemente all'Articolo 72 e la data della sua entrata in vigore;
- e. ogni riserva e ritiro di riserva formulati conformemente all'Articolo 78;
- f. ogni denuncia presentata conformemente all'Articolo 80;
- g. ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Istanbul, l'11 maggio 2011, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderirvi.

### Allegato – Privilegi e immunità (Articolo 66)

1 - Il presente allegato si applica ai membri del GREVIO citati all'Articolo 66 della Convenzione, come pure agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi. Ai fini del presente allegato, l'espressione "altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese" comprende gli esperti nazionali indipendenti e gli specialisti di cui all'Articolo 68, paragrafo 9 della Convenzione, i funzionari del Consiglio d'Europa e gli interpreti reclutati dal Consiglio d'Europa che accompagnano il GREVIO nel corso delle sue visite nel paese.

2 - I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese, nell'esercizio delle loro funzioni legate alla preparazione e all'esecuzione delle visite e del seguito che verrà loro dato, nonché dei viaggi collegati a tali funzioni, godranno dei seguenti privilegi e immunità:

- a. immunità dall'arresto o dalla detenzione e dal sequestro del loro bagaglio personale e immunità da ogni procedimento legale, di qualsiasi tipo, per le parole o gli scritti e gli atti da loro compiuti in veste ufficiale;
- b. esenzione da eventuali restrizioni alla loro libertà di movimento relativa all'uscita e all'ingresso nel loro paese di residenza e all'ingresso e all'uscita dal paese in cui esercitano le loro funzioni, e da ogni formalità di registrazione degli stranieri nei paesi visitati o attraversati nell'esercizio delle loro funzioni.


3 - Nel corso dei viaggi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, saranno accordate ai

customs and exchange control, be accorded the same facilities as those accorded to representatives of foreign governments on temporary official duty.

4 - The documents relating to the evaluation of the implementation of the Convention carried by members of GREVIO and other members of the country visit delegations shall be inviolable insofar as they concern the activity of GREVIO. No stoppage or censorship shall be applied to the official correspondence of GREVIO or to official communications of members of GREVIO and other members of the country visit delegations.

5 - In order to secure for the members of GREVIO and the other members of the country visit delegations complete freedom of speech and complete independence in the discharge of their duties, the immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts done by them in discharging their duties shall continue to be accorded, notwithstanding that the persons concerned are no longer engaged in the discharge of such duties.

6 - Privileges and immunities are granted to the persons mentioned in paragraph 1 of this appendix in order to safeguard the independent exercise of their functions in the interests of GREVIO and not for their personal benefit. The waiver of immunities of the persons mentioned in paragraph 1 of this appendix shall be made by the Secretary General of the Council of Europe in any case where, in his or her opinion, the immunity would impede the course of justice and where it can be waived without prejudice to the interests of GREVIO.



membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese le stesse agevolazioni in materia di dogana e di controllo dei cambi concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

4 - I documenti relativi alla valutazione dell'applicazione della Convenzione trasportati dai membri del GREVIO e dagli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese sono inviolabili nella misura in cui riguardano l'attività del GREVIO. Nessuna misura di intercettazione o di censura potrà essere applicata alla corrispondenza ufficiale del GREVIO o alle comunicazioni ufficiali dei membri del GREVIO e degli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese.

5 - Al fine di garantire ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese una completa libertà di parola e una completa indipendenza nello svolgimento delle loro funzioni, l'immunità da procedimenti legali rispetto alle parole pronunciate o agli scritti e a tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni continuerà ad essere accordata anche allo scadere del loro mandato.



## *Revisori*

Andrea R. Castaldo, Roberto Guerrini, Alessio Lanzi, Vincenzo Maiello, Gonzalo Quintero Olivares, John Vervaele, Costantino Visconti, Thomas Vormbaum, Eugenio Raúl Zaffaroni

### *Linee operative per il sistema di revisione*

Il Direttore responsabile della Rivista trasmette ciascun contributo inviatogli per la pubblicazione – ad eccezione dei lavori provenienti dai Direttori, dei testi di relazioni presentate a convegni e dei contributi commissionati dalla Direzione della Rivista ivi compresi quelli inseriti negli eventuali numeri speciali a carattere monografico – nelle rubriche *Politica criminale e penale*, *Giustizia costituzionale*, *diritto penale comunitario e internazionale* (ad eccezione dei contributi in forma di *Osservatorio*), *Diritto vivente*, *Materiali didattici*, a due revisori estranei alla Direzione della Rivista, da lui scelti tra i professori ordinari di diritto penale e di diritto processuale penale, italiani e stranieri, tenendo conto delle competenze specifiche (non sono invece soggetti alla procedura di revisione i lavori pubblicati nelle altre Rubriche della Rivista: *Lavori in corso*, *Tesi delle tesi*, *Lecture e dibattiti*).

I lavori pubblicati sulla Rivista che sono stati oggetto di revisione sono contraddistinti con l'apposizione del segno \*\* accanto al titolo.

L'elenco completo dei revisori della Rivista è pubblicato in ciascun fascicolo. Il lavoro viene inviato ai revisori senza alcuna indicazione del nome dell'Autore. Il nome dei revisori viene tenuto dal Direttore assolutamente riservato.

I revisori trasmettono al Direttore, entro venti giorni, una scheda contenente la sintetica valutazione motivata del lavoro, che si conclude con una indicazione di meritevolezza o non meritevolezza di pubblicazione. Il Direttore informa immediatamente l'Autore della valutazione indipendente, salvo in ogni caso l'anonimato dei revisori.

In caso di valutazione di meritevolezza, il revisore può segnalare la possibilità di ulteriori specifici interventi sul lavoro al fine del suo miglioramento. In tal caso, il Direttore trasmette le indicazioni all'Autore.

In caso di valutazione di non meritevolezza, il revisore può formulare delle indicazioni all'Autore per la stesura di una versione che ritiene accettabile del lavoro esaminato. In questo caso, tali indicazioni vengono trasmesse dal revisore al Direttore che le inoltra all'Autore.

In caso di pareri contrastanti tra i due revisori la decisione sulla pubblicazione è assunta dal direttore della Rivista.

La documentazione relativa alla procedura di revisione svolta per ciascun contributo è conservata presso la Redazione della Rivista.

I lavori vanno inviati per e-mail al Direttore responsabile Prof. Nicola Mazzacuva, all'indirizzo: [n.mazzacuva@imzstudiodilegale.191.it](mailto:n.mazzacuva@imzstudiodilegale.191.it) o alla Segreteria della Redazione: [ius17@unibo.it](mailto:ius17@unibo.it).

### HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Federica Fersini (Università di Bologna), Annamaria Govi (Università di Bologna), Tommaso Guerini (Università di Bologna), Francesca Ingravallo (Università di Bologna), Susi Pelotti (Università di Bologna), Giancarlo Salsi (Università di Bologna), Silvia Santunione (Avvocata del foro di Bologna), Giuseppa Sapienza (Avvocata del foro di Bologna), Alessandra Serra (Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Bologna), Maria Virgilio (Avvocata del foro di Bologna, responsabile scientifica del progetto Daphne III LEXOP).